



**COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO
STATO MAGGIORE-UFFICIO ALIENAZIONI**



CIRCOLARE 4007

**ALIENAZIONE, CESSIONE E PRESTITO DI VEICOLI,
MATERIALI E QUADRUPEDI DELL'ESERCITO**

EDIZIONE 2017



**COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO
STATO MAGGIORE-UFFICIO ALIENAZIONI**



CIRCOLARE 4007

**ALIENAZIONE, CESSIONE E PRESTITO DI VEICOLI,
MATERIALI E QUADRUPEDI DELL'ESERCITO**

EDIZIONE 2017

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

AVVERTENZE

La presente pubblicazione è stata approntata secondo quanto previsto dalla Circ. 1001 "Modalità per l'approntamento delle pubblicazioni dell'Esercito italiano" di SME Ed. 2016 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.).

Fatte salve le esigenze di servizio, ufficio o istituto, nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, senza l'autorizzazione scritta dell'originatore, in qualsiasi delle seguenti forme: stampa, fotocopia, microfilm, scansione digitalizzata o altri sistemi.

La presente pubblicazione è diramata con la lettera in Annesso I.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA



ATTO DI APPROVAZIONE



Approvo la Circ. 4007 "Alienazione, cessione e prestito di veicoli, materiali e quadrupedi dell'Esercito" Ed. 2017, che abroga e sostituisce i seguenti documenti e pubblicazioni:

- direttiva "Criteri di valutazione per la determinazione dei prezzi di cessione/permuta dei materiali dell'Area Trasporti e Materiali esuberanti i fabbisogni e/o non più rispondenti alle esigenze di Forza Armata" Ed. 2010 del Comando Logistico dell'Esercito;
- "Direttiva per l'acquisto da parte di privati collezionisti di armi ex ordinanza classificate armi comuni da sparo " Ed. 2010 del Comando Logistico dell'Esercito, Dipartimento dei Trasporti e Materiali;
- let. n. MDE24363/80257/Sez.Mot./7.8.3.4/6482 in data 16 set. 2013 "Disposizioni procedurali sull'attuazione dell'istituto della permuta in ambito Forza Armata" del Comando Logistico dell'Esercito, Dipartimento dei Trasporti e Materiali;
- direttiva "Procedure per la cessione di mezzi e materiali dismessi dell'area dei trasporti e dei materiali per finalità socialmente utili e collezionistiche" Ed. 2013 del Comando Logistico dell'Esercito, Dipartimento dei Trasporti e Materiali;
- let. n. MDE24363/41842/Sez.Mot./7.8.3.4/6482 in data 10 mag. 2013 del Comando Logistico dell'Esercito, Dipartimento dei Trasporti e Materiali-Ufficio alienazioni.

Roma, li *21 nov. '17*

IL COMANDANTE LOGISTICO DELL'ESERCITO
Generale di Corpo d'Armata Leonardo di MARCO

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

SOMMARIO

CAPITOLO 1. INTRODUZIONE	1
1.1 SCOPO DELLA PUBBLICAZIONE	1
1.2 ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO.....	1
1.3 SOMMARIO AUTOMATICO E RIFERIMENTI INCROCIATI	2
1.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	2
1.5 PRINCIPALI ELEMENTI DI NOVITÀ.....	2
1.6 CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI.....	2
1.6.1 Materiali impiegabili	3
1.6.2 Materiali non più impiegabili	3
1.6.3 Materiali di facile consumo.....	4
1.7 LINEE GUIDA PER LE ALIENAZIONI.....	4
1.8 DEFINIZIONI	4
1.9 AUTORITÀ LOGISTICA CENTRALE.....	6
1.10 AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	7
1.11 PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀ DI ALIENAZIONE	8
CAPITOLO 2. DISMISSIONE	9
2.1 FUORI SERVIZIO DI VEICOLI E MATERIALI.....	13
2.1.1 Iter per la dichiarazione di fuori servizio	16
2.1.2 Commissione tecnica di accertamento del fuori servizio	18
2.1.3 Commissione di consistenza e stima di veicoli e materiali fuori servizio.....	19
2.1.4 Approvazione della dichiarazione di fuori servizio.....	19
2.2 FUORI USO DI VEICOLI E MATERIALI.....	20
2.2.1 Iter per la dichiarazione di fuori uso.....	21
2.2.2 Commissione tecnica di accertamento del fuori uso	23
2.2.3 Commissione di consistenza e stima di veicoli e materiali fuori uso	25
2.2.4 Approvazione della dichiarazione di fuori uso	25
2.2.5 Dichiarazione di fuori uso di veicoli, sistemi e apparati peculiari.....	26
2.2.6 Messa in sicurezza e reimmatricolazione dei veicoli fuori uso della F.A.	26
2.2.6.1 Messa in sicurezza dei veicoli fuori uso	27
2.2.6.2 Reimmatricolazione dei veicoli fuori uso della F.A.	30
2.2.7 Requisiti di un parco veicoli inefficienti	31
2.2.8 Dislocazione dei veicoli dismessi in attesa di alienazione.....	32
2.2.9 Dislocazione dei veicoli da combattimento in attesa di alienazione	32
2.2.10 Dichiarazione di fuori uso di materiali peculiari	33
2.2.11 Dichiarazione di fuori uso di materiali d'armamento	33
2.2.12 Dichiarazione di fuori uso dei materiali delle trasmissioni	33
2.2.12.1 Procedura per il fuori uso dei materiali delle trasmissioni	33
2.2.13 Suddivisione parco materiali C4 e EW.....	34
2.2.14 Fuori uso di veicoli e materiali di valore superiore a € 500.000,00 per singola voce.....	36
2.3 VEICOLI E MATERIALI ECCEDENTI LE ESIGENZE DELLA F.A.	38
2.3.1 Iter per la dichiarazione di eccedenza le esigenze della F.A.....	39
2.3.2 Commissione tecnica di accertamento di beni eccedenti le esigenze della F.A.	40

2.3.3	Destinazione finale d'uso e alienazione di beni eccedenti le esigenze della F.A.	40
2.3.4	Commissione di consistenza e stima di beni eccedenti le esigenze della F.A.	41
2.4	DEMILITARIZZAZIONE E DISATTIVAZIONE	41
2.4.1	Demilitarizzazione delle armi portatili	42
2.4.2	Disattivazione delle armi portatili	43
2.4.3	Demilitarizzazione di veicoli tattico-logistici	45
2.4.4	Demilitarizzazione mediante riduzione di carri armati, veicoli da combattimento, elicotteri da combattimento e sistemi d'arma	45
2.4.4.1	Procedura di riduzione a mezzo tranciamento	46
2.4.4.2	Procedura di riduzione a mezzo esplosivo	47
2.4.4.3	Procedura di riduzione a mezzo deformazione	47
2.4.4.4	Procedura di riduzione a mezzo percussione	48
2.4.4.5	Sito di riduzione nell'ambito del Trattato CFE	48
2.4.5	Demilitarizzazione mediante conversione di carri, veicoli e sistemi d'arma nell'ambito del Trattato CFE	48
2.4.6	Riduzione in mostra statica (scopi museali) di carri, veicoli e sistemi d'arma nell'ambito del Trattato CFE	49
2.5	VITA OPERATIVA, VITA OTTIMALE E VITA TECNICA	50
	CAPITOLO 3. ALIENAZIONE	53
3.1	DESTINAZIONE FINALE D'USO DEI MATERIALI	55
3.2	PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LE ALIENAZIONI	58
3.2.1	Soggetti che possono partecipare alla procedura negoziata per le alienazioni di veicoli o materiali dell'A.D.	61
3.2.2	Procedura negoziata per le alienazioni con previa indizione di gara	62
3.2.3	Procedura negoziata per le alienazioni senza pubblicazione di un bando di gara	63
3.3	TIPOLOGIE DI ALIENAZIONE	64
3.3.1	Alienazione di veicoli e materiali della F.A. a titolo oneroso	64
3.3.2	Alienazione di veicoli e materiali della F.A. a titolo gratuito	65
3.3.3	Alienazione di veicoli o materiali nello stato in cui si trovano o previa rottamazione	66
3.3.4	Alienazione di materiali di facile consumo	66
3.3.5	Alienazione dei materiali delle trasmissioni	68
3.3.6	Alienazione di bossolame	69
3.3.7	Alienazione previa riduzione di carri, mezzi e sistemi d'arma in conformità del Trattato CFE	70
3.3.8	Alienazione a titolo oneroso per l'A.D.	70
3.3.9	Alienazione a titolo oneroso di veicoli o materiali della F.A. di non conveniente rimpatrio nell'ambito di missioni internazionali	70
3.3.10	Alienazione a titolo gratuito di veicoli o materiali della F.A. di non conveniente rimpatrio nell'ambito di missioni internazionali	73
3.3.11	Alienazione previo abbandono in loco di veicoli o materiali	75
3.4	ALIENAZIONE A PAESI ESTERI	76
3.5	ALIENAZIONE DEI BENI TRAMITE CONSIP	77
	CAPITOLO 4. CESSIONE E PRESTITO	79
4.1	CESSIONE	80
4.2	MODALITÀ E TERMINI DELLA CESSIONE	80

4.3	CESSIONE DI VEICOLI E MATERIALI A PAESI ESTERI.....	82
4.3.1	Cessione di mezzi e materiali a Paesi esteri a titolo gratuito.....	84
4.3.2	Cessione di mezzi e materiali a Paesi esteri a titolo oneroso.....	85
4.4	PRESTITO	85
4.4.1	Prestito di veicoli e materiali della F.A. a titolo oneroso	87
4.4.2	Prestito di veicoli e materiali della F.A. a titolo gratuito.....	88
4.4.3	Prestito di veicoli e materiali all'estero	89
4.4.4	Prestito di mezzi e materiali per sperimentazione.....	89
	CAPITOLO 5. GESTIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DELLA F.A.	91
5.1	NORMATIVA SULLA TUTELA DELL'AMBIENTE IN AMBITO F.A.	96
5.2	DOCUMENTAZIONE PER SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO F.A.	99
5.2.1	Registro di carico e scarico	99
5.2.2	Formulario d'identificazione dei rifiuti	100
5.2.3	Denuncia annuale dei rifiuti tramite MUD.....	102
5.3	DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI SPECIALI	103
5.4	SMALTIMENTO DI MATERIALI DERIVANTI DA LAVORAZIONI	107
5.4.1	Smaltimento di pneumatici fuori uso	111
5.4.2	Smaltimento e alienazione di oli lubrificanti scaduti di validità ed esausti	113
5.4.2.1	Alienazione di oli lubrificanti scaduti di validità	114
5.4.2.2	Smaltimento di oli lubrificanti esausti	115
5.4.3	Smaltimento di liquidi refrigeranti e di liquidi dell'impianto frenante esausti	116
5.4.4	Smaltimento di residui di vernici e solventi.....	117
5.4.5	Smaltimento di accumulatori fuori uso.....	118
5.4.6	Smaltimento di filtri lubrificante e carburante	120
5.4.7	Smaltimento di rottami ferrosi e metallici.....	121
5.4.8	Smaltimento di materiali contenenti amianto.....	122
5.4.9	Smaltimento di marmitte catalitiche	123
5.4.10	Smaltimento di materiali assorbenti, stracci, segatura e carta sporca	124
5.4.11	Smaltimento di computer e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.....	124
5.4.12	Smaltimento di toner e cartucce di stampanti esauste	126
5.4.13	Smaltimento di farmaci scaduti e di rifiuti sanitari	127
	CAPITOLO 6. PERMUTA DI VEICOLI E MATERIALI DELLA F.A.	131
6.1	PRESTAZIONE E CONTROPRESTAZIONE	131
6.2	FINALITÀ E CONDIZIONI DELLA PERMUTA	134
6.3	PROCEDURA PER LA PERMUTA	135
6.4	AUTORIZZAZIONE DELLA PERMUTA.....	140
	CAPITOLO 7. ALIENAZIONE PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITÀ	145
7.1	VINCOLI ALL'ALIENAZIONE DI VEICOLI O MATERIALI PER PUBBLICA UTILITÀ	148
7.1.1	Requisiti	148
7.1.2	Numero e tipologia di veicoli	148
7.1.3	Tempistica di reiterazione delle istanze	148
7.1.4	Prezzo di permuta o vendita	148
7.2	PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEI VEICOLI O MATERIALI	148

7.2.1	Modalità d'inoltro della richiesta	148
7.2.2	Autorizzazione alla ricognizione dei veicoli o dei materiali	150
7.2.3	Modalità di vendita	150
7.2.3.1	Autorizzazione al ritiro di veicoli o materiali d'interesse	150
7.2.3.2	Pagamento	151
7.2.3.3	Ritiro di mezzi o materiali	151
CAPITOLO 8. ALIENAZIONE PER FINALITÀ MUSEALI		153
8.1	QUADRO NORMATIVO	153
8.2	DESTINATARI DELL'ALIENAZIONE PER SCOPI MUSEALI E ARREDO URBANO.....	156
8.3	VINCOLI DELL'ALIENAZIONE PER SCOPI MUSEALI E ARREDO URBANO	156
8.4	RICHIESTA DI MATERIALI PER SCOPI MUSEALI O ARREDO URBANO	158
8.5	ACCERTAMENTO DELLA DISPONIBILITÀ DI VEICOLI E MATERIALI	159
8.6	PROCEDURA DI ALIENAZIONE PER FINALITÀ MUSEALI O DI ARREDO URBANO	159
8.7	DEMILITARIZZAZIONE E DISATTIVAZIONE DI VEICOLI O MATERIALI PER SCOPI MUSEALI O ARREDO URBANO	161
8.7.1	Demilitarizzazione e disattivazione di materiale d'armamento per scopi museali	162
8.7.2	Riduzione in mostra statica dei veicoli da combattimento per scopi museali	164
CAPITOLO 9. ALIENAZIONE DI ARMI LEGGERE A COLLEZIONISTI		167
9.1	PORTO D'ARMI	169
9.2	DEFINIZIONI	171
9.2.1	Arma da guerra, tipo guerra, da sparo e bianca	171
9.2.2	Armi antiche, artistiche o rare	172
9.2.3	Armi dismesse della F.A.....	174
9.2.4	Collezione di armi	174
9.2.5	Acquirente di armi	174
9.3	PROCEDURA DI VENDITA O PERMUTA DI ARMI DA COLLEZIONE	175
9.4	ESEMPLARI DI PARTICOLARE INTERESSE TECNICO O STORICO-CULTURALE	178
9.5	CERTIFICAZIONE DELLA DISATTIVAZIONE A CURA DEL BANCO NAZIONALE DI PROVA IN GARDONE VAL TROMPIA (BS)	179
CAPITOLO 10. ALIENAZIONE DEI QUADRUPEDI.....		181
10.1	PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀ DI ALIENAZIONE DEI QUADRUPEDI.....	182
10.2	LINEE D'INDIRIZZO PER L'ALIENAZIONE DEI QUADRUPEDI.....	182
10.2.1	Istanza di alienazione a titolo oneroso o gratuito di quadrupedi.....	183
10.3	CAVALLI FUORI SERVIZIO	185
10.4	CAVALLI RIFORMATI	185
10.5	CESSIONE DI CAVALLI AL PERSONALE MILITARE	186
10.6	CANI FUORI SERVIZIO.....	187
10.7	CANI RIFORMATI	188
10.8	PROCEDURA PER L'ALIENAZIONE DEI QUADRUPEDI FUORI SERVIZIO	189

10.9	PROCEDURA PER L'ALIENAZIONE DEI QUADRUPEDI RIFORMATI.....	190
10.10	PROCEDURE PER LA STIMA DEI QUADRUPEDI	191
10.11	QUADRUPEDI CHE NON POSSONO ESSERE ALIENATI	192
10.12	VINCOLI POST-ALIENAZIONE.....	193
10.13	RAPPORTI CON SOGGETTI PRIVATI.....	194
	CAPITOLO 11. STIMA DEI VEICOLI E DEI MATERIALI DA ALIENARE	195
11.1	METODO N. 1: VALORE DI MERCATO	198
11.2	METODO N. 2: VALORE DESUNTO DA PRECEDENTI CONTRATTI DI ALIENAZIONE	198
11.3	METODO N. 3: VALORE DI ACQUISTO, VALORE D'INVENTARIO E ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO.....	199
11.4	METODO N. 4: SVALUTAZIONE LINEARE E GEOMETRICA	201
11.4.1	Svalutazione lineare.....	202
11.4.2	Svalutazione geometrica.....	202
11.5	METODO N. 5: FORMULA STANDARDIZZATA.....	204
11.6	METODO N. 6: ALIQUOTE DI DEPREZZAMENTO FORFETTARIE	206
11.7	METODO N. 7: VALORE DI MERCATO DELLE MATERIE PRIME	209
11.8	METODO N. 8: RICERCA DI MERCATO PRELIMINARE	210
	All. A. Normativa di riferimento	1
	All. B. Acronimi	1
	All. C. Glossario dei termini e delle definizioni.....	1
	All. D. Verbale di fuori servizio	1
	All. E. Verbale di fuori uso.....	1
	All. F. Richiesta di alienazione a titolo oneroso di veicoli o materiali della F.A. di non conveniente rimpatrio nell'ambito di missioni internazionali	1
	All. G. Richiesta di alienazione a titolo gratuito di veicoli o materiali della F.A. di non conveniente rimpatrio nell'ambito di missioni internazionali	1
	All. H. Verbale di consistenza e stima di veicoli o materiali della F.A.....	1
	All. I. Procedura per la dismissione e l'alienazione di veicoli e materiali della F.A. ..	1
	All. L. Procedura per l'alienazione di beni dismessi della F.A. per scopi di pubblica utilità	1
	All. M. Procedura per l'alienazione a titolo gratuito di veicoli o materiali della F.A. per finalità museali e/o di arredo urbano	1
	All. N. Procedura per l'alienazione di armi leggere dismesse della F.A. a collezionisti	1
	All. O. Procedura per l'alienazione a titolo oneroso o gratuito di veicoli o materiali della F.A. nell'ambito di missioni internazionali	1

1. Alienazione a titolo oneroso nei Te.Op. di veicoli o materiali di non conveniente rimpatrio	1
2. Alienazione a titolo gratuito nei Te.Op. di veicoli o materiali	2
All. P. Procedura per la permuta di veicoli o materiali dismessi della F.A.	1
All. Q. Procedura per la dismissione e l'alienazione dei quadrupedi della F.A. (cavalli e cani)	1
1. Destinazione finale e alienazione dei cavalli fuori servizio	1
2. Destinazione finale e alienazione dei cavalli riformati	2
3. Destinazione finale e alienazione dei cani fuori servizio	3
4. Destinazione finale e alienazione dei cani riformati	4
All. R. Richiesta di acquisto di beni dismessi della F.A. per attività di pubblica utilità	1
All. S. Richiesta di alienazione a titolo gratuito di veicoli o materiali per finalità museali o di arredo urbano	1
1. Richiesta di alienazione a titolo gratuito di veicoli e materiali non d'armamento dismessi dell'A.D., per finalità museali o di arredo urbano	1
2. Richiesta di alienazione a titolo gratuito di veicoli e materiali d'armamento dismessi dell'A.D., per finalità museali o di arredo urbano	2
All. T. Richiesta di armi leggere dismesse della F.A. da parte di collezionisti	1
All. U. Richiesta di destinazione finale e alienazione di quadrupedi della F.A. fuori servizio	1
1. Richiesta di destinazione finale di quadrupedi della F.A. fuori servizio da parte degli EDRC	1
2. Richiesta di acquisto o sgombero a titolo gratuito di quadrupedi della F.A. fuori servizio da parte di enti pubblici o privati cittadini	3
All. V. Richiesta di destinazione finale e alienazione di quadrupedi della F.A. riformati	1
1. Richiesta di destinazione finale di quadrupedi della F.A. riformati da parte degli EDRC.....	1
2. Richiesta di acquisto o di sgombero a titolo gratuito di quadrupedi della F.A. riformati da parte di enti pubblici o privati cittadini	3
Anx. I. Specchio di distribuzione.....	1
Anx. II. Stralcio della normativa di riferimento	1

CAPITOLO 1. INTRODUZIONE

1.1 SCOPO DELLA PUBBLICAZIONE

La presente pubblicazione ha lo scopo di fornire uno strumento univoco e di facile consultazione per gli Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi (EDRC) che debbano effettuare le attività di dismissione, alienazione, cessione o prestito di veicoli, sistemi, apparati, materiali e quadrupedi della F.A.

La circolare (Circ.) 4007 indica, agli operatori del settore, le corrette procedure da seguire per estromettere un bene dall'impiego nell'ambito della F.A., e quindi le modalità per stimare con attendibilità l'oggetto dell'alienazione o della cessione.

La pubblicazione tratta anche i quadrupedi che, seppur genericamente considerati beni dell'A.D., necessitano di specifiche disposizioni normative per la loro alienazione e cessione.

Infatti, gli animali (cani e cavalli) in servizio presso gli EDRC, in virtù delle specificità legate alla loro condizione di esseri viventi e senzienti, sono soggetti a peculiari modalità di dismissione, finalizzate alla massima tutela del quadrupede stesso.

1.2 ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO

La presente circolare si articola su vari capitoli, ognuno dei quali approfondisce analiticamente i vari aspetti della materia trattata. Il testo della pubblicazione rimanda a vari allegati, che sono organizzati per gruppi omogenei.

Nei primi tre allegati sono disponibili:

- le fonti primarie e secondarie, poste alla base dei contenuti della Circ. 4007 e i siti INTRANET/INTERNET per la ricerca della documentazione (All. A. Normativa di riferimento);
- le abbreviazioni utilizzate nella pubblicazione, secondo la standardizzazione dello Stato Maggiore dell'Esercito (SME)¹ (All. B. Acronimi);
- la corretta definizione dei termini in uso, ai fini della presente circolare (All. C. Glossario dei termini e delle definizioni).

Nei successivi allegati troviamo i vari documenti utilizzabili per la trattazione delle varie attività esposte nella pubblicazione (es. redazione del verbale di consistenza e stima).

Seguono degli schemi (*flow chart*) che illustrano sinteticamente le procedure da seguire per la corretta istruzione delle pratiche (es. procedura per la permuta).

Negli ultimi allegati troviamo i documenti per l'inoltro delle varie istanze di alienazione o cessione (es. richiesta di armi leggere dismesse della F.A. da parte dei collezionisti).

¹ Pub. n. 5867 "Abbreviazioni e sigle di uso autorizzato nell'esercito ed. 2000 e s.m.i. di SME RIF-COE.

Infine troviamo:

- la lettera di diramazione della circolare (Anx. I. Specchio di distribuzione);
- il testo integrale o lo stralcio dei dispositivi di legge o dei documenti di riferimento (Anx. II. Stralcio della normativa di riferimento).

1.3 SOMMARIO AUTOMATICO E RIFERIMENTI INCROCIATI

I vari capitoli, gli allegati e i rispettivi paragrafi e sottoparagrafi sono collegati a un sommario automatico, che rende disponibile il rapido collegamento ai vari argomenti trattati nella pubblicazione. Ad esempio, nella versione PDF del testo, se vogliamo conoscere la procedura per la permuta, sarà sufficiente andare al sommario della circolare e posizionare la freccia del mouse sul paragrafo di specifico interesse (6.3 PROCEDURA PER LA PERMUTA) e cliccare con il tasto sinistro del mouse. Si aprirà immediatamente il collegamento ipertestuale dell'argomento d'interesse. Inoltre, i temi sviluppati nei vari capitoli sono collegati ai relativi allegati, tramite un "riferimento incrociato" individuabile dal fondo grigio del titolo o del numero di paragrafo. Posizionando il puntatore del mouse sulla parola contenente il riferimento, (per esempio All. A) e cliccando con il tasto sinistro del mouse, si aprirà il collegamento all'allegato d'interesse.

1.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Al fine di fornire indicazioni chiare e attendibili riguardo alle modalità operative da adottare, la normativa di riferimento è stata:

- indicata nelle note esplicative in calce alle differenti pagine della pubblicazione;
- riepilogata in All. A, con il titolo, il protocollo e la data;
- resa disponibile, integralmente o in stralcio, in Anx. II.

1.5 PRINCIPALI ELEMENTI DI NOVITÀ

Il principale elemento di novità della circolare è rappresentato dall'accorpamento della normativa preesistente, dall'armonizzazione delle procedure da adottare per le attività di dismissione, alienazione, cessione e prestito e dall'introduzione di vari metodi per la stima dei beni. In merito, sono state introdotte varie opzioni per la valutazione dei veicoli e dei materiali, in ogni caso conformi al dettato di legge.


1.6 CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI

Per una corretta gestione dei materiali, è importante conoscere approfonditamente la loro classificazione² che, in relazione all'efficienza e all'idoneità all'uso, si distinguono in:

- materiali impiegabili;
- materiali non più impiegabili.

² D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" (TUOM), art. 520 e ITA, Capo IX, para. 13.

I materiali impiegabili, nuovi e usati, sono materiali efficienti o riparabili, in servizio e in ciclo logistico. I materiali non più impiegabili possono essere sia efficienti, sia inefficienti, e comprendono i materiali fuori servizio, fuori uso ed eccedenti le esigenze della F.A. Alle predette tipologie si aggiungono i materiali di facile consumo, comprendenti i materiali e gli oggetti che, per l'uso cui sono destinati, si deteriorano rapidamente o si esauriscono contestualmente alla messa in uso.



1.6.1 Materiali impiegabili

I materiali impiegabili sono quelli in dotazione alle unità o in scorta (*attrition*) presso la Fascia logistica di sostegno (FLS) e sono, pertanto, in ciclo logistico. A loro volta i materiali impiegabili, si distinguono in materiali:

- nuovi;
- usati.

I materiali impiegabili possono essere in stato di efficienza o idoneità all'uso oppure in stato di inefficienza (necessitano di intervento di riparazione) o di non idoneità temporanea all'uso (necessitano di manutenzione o revisione). In ogni caso, devono essere riparabili. La riparabilità può essere valutata sotto il profilo della possibilità tecnica di ripristino in efficienza (disponibilità di ricambi, rispondenza del sistema ai requisiti di sicurezza ecc.) e, allo stesso tempo, sotto il profilo della convenienza economica della riparazione. A tal riguardo, l'intervento risulta non economicamente conveniente quando il prezzo o il costo di riparazione sia superiore al 50% del valore attualizzato del bene stesso (costo del nuovo).

Resta salva la facoltà, da parte del Comandante dell'Ente, di disporre ugualmente la riparazione, in base a una valutazione complessiva dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, con provvedimento adeguatamente motivato (es. il bene non è disponibile in *attrition* e la procedura di approvvigionamento risulta inadeguata all'esigenza).

1.6.2 Materiali non più impiegabili

I materiali non più impiegabili si distinguono in materiali fuori servizio (vds. para. 2.1), fuori uso (vds. para. 2.2) ed eccedenti le esigenze della F.A. (vds. para. 2.3)³.

³ TUOM, art. 417, 418 e 422.

Tali materiali non più impiegabili, dopo la loro formalizzazione ai fini amministrativi (dichiarazione di fuori uso o decretazione di fuori servizio o eccedenza), assumono la denominazione di materiali "dismessi" e, pertanto, devono essere alienati con sollecitudine.

1.6.3 Materiali di facile consumo

Costituiscono materiali di facile consumo⁴, i materiali e gli oggetti che, per l'uso cui sono destinati, si deteriorano rapidamente o si esauriscono contestualmente alla messa in uso (es. toner, cartucce, guarnizioni, prodotti di consumo per manutenzione ecc.) o perdono la loro identità (es. ricambi).

1.7 LINEE GUIDA PER LE ALIENAZIONI

I beni della F.A., anche dopo molti anni dalla loro introduzione in servizio, costituiscono un patrimonio per l'A.D., che deve essere salvaguardato e valorizzato, soprattutto nel momento in cui si decide di alienarlo a terzi. A carattere generale, è opportuno e conveniente valutare la dismissione e la successiva alienazione di veicoli e materiali della F.A., nelle seguenti fasi del loro ciclo di vita:

- prioritariamente, al termine della vita ottimale, con dichiarazione di fuori servizio. In questa fase, il bene è ancora efficiente o comunque riparabile e conserva, pertanto, un notevole interesse di mercato e un considerevole valore di vendita;
- secondariamente, al termine della vita operativa o tecnica, dichiarando il bene fuori uso per vetustà o usura. In questa fase il veicolo o materiale viene posto in vendita inefficiente (o comunque di non conveniente riparazione) e pertanto il suo valore risulta sensibilmente diminuito rispetto alla precedente opzione.

In sostanza, non bisogna attendere troppo a lungo per decidere di dismettere e alienare un bene della Difesa. È preferibile, qualora sussistano le condizioni, anticipare i tempi, alienando i beni quando gli stessi conservano un alto valore commerciale.

1.8 DEFINIZIONI


A premessa della presente circolare, è necessario definire chiaramente le differenti attività inerenti alle alienazioni, alle cessioni e ai prestiti, oltre che le varie figure giuridico-amministrative aventi causa in materia. A carattere generale, il termine cessione può essere interpretato come sinonimo di alienazione. In sostanza si tratta di due attività ben distinte, il cui fattore discriminante è rappresentato dall'impiegabilità dei beni da cedere e dalle relative procedure contrattuali. In particolare:


- l'alienazione (vds. **CAPITOLO 3. ALIENAZIONE**) riguarda materiali non più impiegabili. Pertanto, tale attività ha come oggetto sia materiali inefficienti o non riparabili (fuori uso), sia materiali efficienti o comunque riparabili (fuori

⁴ TUOM, Capo IX, para. 5.

servizio o eccedenti le esigenze della F.A.), in ogni caso già dismessi ai fini amministrativi;

- la cessione (vds. para. 4.1) e il prestito (vds. para. 4.4) riguardano materiali impiegabili, nuovi o usati, ancora in servizio, in ciclo logistico e comunque efficienti o riparabili.





1.9 AUTORITÀ LOGISTICA CENTRALE

L'Autorità logistica centrale s'identifica, per l'Esercito, con il Comandante logistico, le cui competenze sono numerose ed eterogenee.

Ai fini della presente circolare verranno espresse esclusivamente le incombenze di tale autorità inerenti alle attività di dismissione, alienazione, cessione e prestito.

A carattere generale, la sfera di competenza dell'Autorità logistica centrale comprende le attività svolte sia in madrepatria, sia nei Teatri di Operazioni (Te.Op.).

In sintesi, il Comandante logistico dell'Esercito deve:

- stabilire i periodi minimi di durata di ogni materiale, ovvero la loro vita ottimale, operativa e tecnica;
- decretare la destinazione finale d'uso dei beni dismessi (nei casi previsti);
- indicare lo stato in cui deve essere alienato il materiale e, di conseguenza, le eventuali operazioni di demilitarizzazione, rottamazione o distruzione dello stesso;
- decretare il fuori servizio di veicoli o materiali su proposta degli Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi (EDRC);

- autorizzare la vendita di materiali dismessi per importi (complessivi, ovvero riferiti all'intero lotto di vendita) superiori a € 10.000,00 (sia in madrepatria, sia in Te.Op.);
- cedere veicoli o materiali ancora impiegabili e in servizio a titolo oneroso o gratuito, nei casi previsti e in base alle disposizioni dell'Autorità centrale;
- prestare veicoli o materiali a titolo oneroso o gratuito (autorità delegabile);
- alienare veicoli o materiali dismessi a musei, a titolo gratuito;
- approvare annualmente il listino prezzi per l'alienazione di armi leggere dismesse della F.A., che possono essere poste in vendita;
- decretare l'alienazione a titolo oneroso di armi leggere dismesse della F.A. a collezionisti;
- decretare l'alienazione a titolo oneroso di veicoli o materiali di non conveniente rimpatrio dai Te.Op.⁵;
- nell'ambito delle missioni internazionali, emettere la dichiarazione di cedibilità di veicoli e materiali di non conveniente rimpatrio, a seguito di autorizzazione alla cessione a titolo gratuito da parte del Capo di SMD⁶.

Inoltre, l'Autorità logistica centrale ha le seguenti competenze inerenti alle alienazioni di quadrupedi della F.A.:

- destinazione finale di animali riformati o dichiarati fuori servizio;
- cessione a pagamento di cavalli⁷ in servizio al personale militare che si trova in particolari condizioni di impiego (disagiate).

Ad ogni buon fine è opportuno specificare che, in relazione alla recente riarticolazione della F.A., il Comando logistico dell'EI non gestisce l'intero parco veicoli e materiali della F.A. Infatti l'area di competenza dell'Autorità logistica centrale comporta talune specificità, introdotte da una recente normativa di carattere tecnico-operativo, emanata da SME IV Reparto Logistico⁸. Tale pubblicazione prevede, per ogni piattaforma, sistema d'arma o linea di parco, una *policy* di settore per il supporto logistico. Pertanto, l'Autorità logistica centrale dovrà avvalersi, per gli aspetti tecnici che non rientrano nella propria sfera di competenze, dell'expertise di personale di altre aree della F.A. (es. il Comando dell'AVES per i velivoli dell'aviazione dell'Esercito).

1.10 AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

L'Agenzia Industrie Difesa (AID), come dettagliato nei successivi paragrafi, riveste un ruolo da protagonista nell'attività di alienazione, cessione e prestiti di veicoli e materiali della F.A. L'Agenzia è un ente di diritto pubblico, istituito⁹ come strumento di razionalizzazione e ammodernamento delle Unità industriali (stabilimenti) del Ministero della Difesa. AID opera secondo criteri industriali sotto

⁵ TUOM, art. 422.

⁶ TUOM, art. 425.

⁷ ITA, Capo XIII, para. 9.

⁸ "Linee di indirizzo per il supporto logistico E.F. 2015 ed orientamenti per gli anni 2018-2019" (LISUL) Ed. 2017 di SME IV RL.

⁹ D.Lgvo n.300/99.

la vigilanza del Ministro della Difesa; ovviamente tale obiettivo deve essere coniugato e armonizzato con le normative vigenti per l'A.D. e le procedure adottate dalla F.A. per le specifiche attività.

Questa organizzazione consente ad AID di gestire razionalmente molteplici attività, pur in una logica aderente alle procedure della P.A., quindi con tutte le regole di funzionamento che devono assolutamente essere mantenute per un'attività pubblica e con le cautele e i controlli adeguati a tale gestione.

Di contro, AID ha la possibilità di aprirsi al mercato privato e di dialogare con soggetti esterni all'A.D. (industrie operanti nell'ambito della Difesa e Paesi esteri) per ottimizzare le attività di alienazione, cessione e prestito, perseguendo dei benefici per la F.A., sotto forma di introiti (in caso di vendita di beni dismessi o cessione a titolo oneroso) o sotto forma di controprestazioni di beni o servizi (in caso di permuta).

1.11 PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀ DI ALIENAZIONE

Per l'attività di alienazione, di fondamentale importanza è rendere visibile a un ampio bacino di possibili destinatari la disponibilità di:

- veicoli e materiali dismessi, limitatamente a quei beni per i quali sia possibile o opportuno pubblicizzare a terzi la possibilità di acquisto (lotto non d'interesse di AID);
- armi leggere dismesse della F.A. per collezionisti;
- veicoli e materiale d'armamento per musei;
- quadrupedi riformati o fuori servizio.

In merito, la disponibilità dei beni da alienare dovrà essere pubblicizzato in ogni forma consentita, a cura di COMLOG EI-Sezione Risorse Organizzative e Comunicazione (ROC), che si coordinerà, secondo la frequenza ritenuta opportuna, con:

- gli Enti cedenti e con COMLOG EI, SM-Ufficio Alienazioni;
- l'Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione dello SME.

In relazione a quanto precede, dovrà essere garantita la massima accessibilità e trasparenza, oltre che dei beni da alienare, anche delle procedure da adottare per la richiesta di cessione, dei documenti da produrre a corredo delle istanze e dei punti di contatto del personale competente alla trattazione delle pratiche (tel. civile e indirizzo e-mail).

CAPITOLO 2. DISMISSIONE

Per dismissione s'intende la procedura con cui i veicoli e i materiali della F.A. vengono dichiarati¹⁰:

- fuori servizio (All. D. Verbale di fuori servizio);
- fuori uso (All. E. Verbale di fuori uso);
- eccedenti le esigenze della F.A.

La dismissione dei beni mobili dell'A.D. è un argomento ampiamente trattato dalla normativa di settore¹¹ e comprende una serie di attività che spesso vengono identificate con le alienazioni, avendo altresì specifiche peculiarità che le distinguono nettamente.

Il termine "dismissione" viene spesso confuso con il termine "alienazione" che in effetti, nel linguaggio corrente, ne è sinonimo.

Ai fini della presente pubblicazione, la dismissione precede l'alienazione e consiste nei provvedimenti preliminari adottati affinché dei beni mobili dell'A.D. possano essere successivamente "alienati", ovvero venduti o permutati ricavandone un profitto, destinati a nuovo impiego, trasformati, distrutti oppure, in ultima istanza, demoliti e smaltiti, con oneri a carico della F.A.

La dismissione e la successiva alienazione dei materiali sono attività fondamentali nell'economia della F.A., complementari o comunque consequenziali alle principali attività logistiche (approvvigionamento, rifornimenti, mantenimento ecc.). Con tali procedure si conclude il ciclo di vita dei materiali.



Ciclo di vita di un sistema d'arma secondo la logistica integrata in ambito NATO¹². Le caratteristiche costruttive di un veicolo o di un materiale (che devono includere la possibilità di smontaggio, recupero, reimpiego, riciclaggio e smaltimento dei componenti) devono facilitare la sua futura alienazione, in un'ottica di contenimento dei costi e rispetto dell'ambiente. Tali caratteristiche devono, pertanto, condizionare i dati di configurazione del sistema, sin dalle prime fasi della sua progettazione.


Le attività di dismissione e alienazione, al pari delle altre attività logistiche, devono essere considerate in un'ottica unitaria del supporto, in conformità ai principi cardine della "logistica integrata", secondo la quale l'aspetto operativo di un sistema d'arma non può essere assolutamente scisso dalla sua sostenibilità.

¹⁰ Vedasi facsimile di dichiarazione di fuori uso di cui all'All. H al Libro II della "CLE-NL-3200-0063-12-00B01 "Norme per la gestione dei materiali e dei servizi di Commissariato presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti dell'Esercito" di COMLOG EI-Dip. di Commissariato Ed. 2011. Il format è utilizzabile, con i dovuti adattamenti, anche per il fuori servizio.

¹¹ Titolo V, art. 417-427 del "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" (TUOM), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

¹² SGD-G-018 "NIILS - Normativa Interforze sull'Integrated Logistic Support" di SGD-DNA, Ed. 2009.

In sostanza, la logistica integrata deve caratterizzare il moderno manager militare, e deve comprendere le modalità di dismissione e alienazione sin dalla fase di elaborazione del requisito logistico e operativo di un mezzo o materiale, comunque in fase precedente all'approvvigionamento del bene.



Secondo la logistica integrata, un sistema operativo (es. sistema d'arma) viene considerato come un insieme inscindibile, costituito dal sistema primario e dal sistema logistico. Quest'ultimo comprende anche le modalità di alienazione.

L'attività di alienazione rientra quindi nel supporto logistico integrato (*Integrated Logistic Support-ILS*), che è quella funzione dell'ingegneria logistica che assicura la progettazione di un sistema in modo integrato e concomitante, per minimizzare il costo del ciclo di vita del sistema operativo.

Questi concetti sono posti alla base della SGD-G-018 "NIILS - Normativa Interforze sull'*Integrated Logistic Support*" di SGD-DNA Ed. 2009.

La normativa ILS definisce il processo di acquisizione logistica in termini di requisiti, prestazione, attività, competenze e dati; vengono quindi individuate le relative regole di congruenza, prendendo in considerazione le diverse fasi del ciclo di vita del sistema operativo, dalla definizione dei requisiti operativi alla dismissione.

In particolare, con la dismissione si estromettono dall'impiego i veicoli, i sistemi d'arma, gli apparati e tutti i materiali (area Trasporti e Materiali, Sanità e Veterinaria, Commissariato ecc.) che hanno esaurito la propria funzione originaria.

Ove il bene sia oggetto d'interesse commerciale, lo stesso potrà essere alienato a titolo oneroso, ovvero rivenduto a terzi a fronte di un corrispettivo economico, oppure permutato.


Se il sistema può essere aggiornato o trasformato per altre finalità utili per la F.A., si potrà procedere in tal senso.

Nel caso in cui l'interesse di mercato del bene da alienare sia basso o nullo (es. esito infruttuoso della gara), si può valutare l'ipotesi dello sgombero a titolo gratuito dello stesso.

Se, invece, il mezzo o materiale non è assolutamente d'interesse commerciale, o contiene sostanze tossiche o inquinanti (es. amianto), si provvederà alla sua radiazione, ovvero alla sua estromissione definitiva dal ciclo operativo e logistico, con il successivo smaltimento, previa demolizione, con oneri a carico dell'A.D.

Anche in ambito NATO tale attività, definita "*Demilitarization, dismantling & disposal*" (D3), ricopre un ruolo fondamentale nell'economia della logistica integrata.

Al pari dell'attività in ambito nazionale, lo scopo principale dell'attività D3 in ambito NATO è il *management* dei materiali e delle attrezzature in eccesso, che richiedono il loro smaltimento in termini di costo ed efficacia, in conformità con la normativa sulla sicurezza dell'operatore e sulla tutela dell'ambiente.



Attività di demilitarizzazione di munizionamento militare.

In ambito nazionale, per quanto riguarda la demilitarizzazione e la distruzione di munizioni e ordigni esplosivi, tale attività viene svolta prevalentemente a cura dell'Agenzia Industrie Difesa (AID), presso le sue Unità produttive; si persegue, ove possibile, il recupero della maggior parte dei componenti, utilizzando gli stessi per applicazioni in campo civile.

A carattere generale, la maggior parte dei materiali dismessi, se gestita oculatamente, può comportare un utile considerevole per la F.A. Ad esempio molti mezzi o apparati possono contenere materiale (es. kevlar) o metalli (rame, ottone, acciaio ecc.) che hanno un alto valore di rivendita.

La dismissione può essere legata a circostanze di tipo ordinario o straordinario:

- le prime includono il termine del periodo di utilizzo originariamente programmato (cd. vita ottimale, operativa e tecnica), l'obsolescenza tecnica o l'eccessivo onere di mantenimento o ripristino dell'efficienza;

- nelle seconde rientrano gli eventi accidentali (es. incidenti, incendi, danneggiamenti o perdite impreviste nei Teatri di Operazioni o in patria) che rendano inutilizzabile il mezzo o il materiale della F.A.

In alternativa, tali materiali derivanti dalla rottamazione possono essere riciclati in ambito A.D. In sintesi, la dismissione dei materiali è una materia vasta ed eterogenea, disciplinata da un consistente corpo normativo¹³.



Attività di demilitarizzazione/distruzione dei materiali e degli ordigni esplosivi presso lo stabilimento dell'AID in Noceto di Parma.

In sintesi, i materiali in carico agli EDRC hanno un percorso di vita e di utilizzo che termina nel momento in cui si manifestano una o più delle seguenti condizioni:

- si rendano permanentemente inefficienti o comunque di non conveniente riparazione a seguito di vetustà o usura del materiale, oppure di un evento accidentale (fuori uso);
- non siano più idonei a ulteriore servizio, benché efficienti o comunque riparabili (fuori servizio);
- siano dichiarati eccedenti in relazione alle esigenze operative della F.A.

Ai casi appena descritti, vanno aggiunte alcune ulteriori particolari situazioni che si integrano con quanto detto in precedenza. Infatti, si deve tenere conto anche di fattori esterni all'A.D., che si possono brevemente riassumere in:

- disposizioni di legge che limitano l'impiego di una certa tipologia di materiale o di componente facente parte dello stesso (es. amianto);
- disposizioni di legge nell'impiego di materiali, mezzi o apparecchiature non più a norma con quanto previsto riguarda la sicurezza del lavoratore (es. impianti di sollevamento);
- possibile rischio d'inquinamento ambientale nell'utilizzo di materiali, mezzi o apparecchiature;
- innovazione tecnologica e sopravvenuta mancanza dei requisiti operativi. Tale fattore può essere influenzato anche da precise scelte di *policy* della F.A.

¹³ "Codice dell'ordinamento militare" (COM), Titolo IV, "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" (TUOM), Titolo V e da altre normative interforze e di F.A. indicate in All. A.

In sintesi, un'oculata gestione dei materiali dismessi della F.A può trasformare una potenziale criticità in una risorsa finanziaria della F.A., secondo il principio cardine della logistica integrata "dalla culla alla tomba" (*from the cradle to the grave*).

2.1 FUORI SERVIZIO DI VEICOLI E MATERIALI

I mezzi e i materiali fuori servizio sono quelli non più rispondenti a esigenze d'impiego per **ragioni militari, tecniche, o economiche**, ancorché efficienti o comunque riparabili¹⁴.

In particolare il **fuori servizio per ragioni militari** viene disposto quando i veicoli o i materiali:

- ancorché efficienti o comunque riparabili, hanno esaurito la loro potenzialità operativa o comunque non risultano rispondenti alle esigenze della F.A. (es. intervenuta incompatibilità o insufficiente interoperabilità con altri sistemi o equipaggiamenti impiegati dalla F.A.);
- devono essere ceduti (a titolo oneroso o gratuito) a soggetti terzi (es. società operanti nell'ambito della Difesa), che svolgono un'attività d'interesse per la F.A. (es. verifica di compatibilità di un'arma con un nuovo sistema di puntamento);
- devono essere ceduti (a titolo oneroso o gratuito) a Forze Armate di Paesi Alleati, a Paesi esteri, Pubbliche Amministrazioni o Organismi civili, nell'ambito della cooperazione nazionale e internazionale.

Il **fuori servizio per ragioni tecniche** viene disposto quando i veicoli o i materiali, ancorché efficienti, non rispondono più a una normativa tecnica, ambientale o sulla sicurezza. Ad esempio va disposto il fuori servizio tecnico se il veicolo o materiale:

- contiene sostanze che sono state vietate dalla normativa intervenuta (es. amianto);
- non risponde più alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. non presenta la marcatura CE, non essendo conforme alla normativa comunitaria);
- non garantisce un'adeguata "disponibilità operativa";
- il produttore o le ditte da questi accreditate non garantiscono più il supporto logistico certificato (assistenza, ricambi, pubblicazioni tecniche ecc.), ma il bene è comunque riparabile e destinabile ad usi civili, rivolgendosi a ditte di manutenzione al di fuori della rete Difesa;
- presenta malfunzionamenti sistematici in caso di *retrofit* o *upgrade* (es. computer che non supporta nuovi sistemi operativi).

Il **fuori servizio per ragioni economiche** viene disposto quando i veicoli o i materiali, ancorché efficienti, non sono più sostenibili logisticamente secondo un

¹⁴ TUOM, art. 417, 515 e 520.

rapporto di costo ed efficacia, risultando troppo complesse, frequenti o onerose le attività di gestione, mantenimento in efficienza, riparazione e revisione.

FUORI SERVIZIO	
MILITARE	Veicoli o materiali che hanno esaurito la loro potenzialità operativa o comunque non risultano rispondenti alle esigenze della F.A.
TECNICO	Veicoli o materiali che non rispondono a una nuova normativa tecnica, ambientale o sulla sicurezza, oppure non si interfacciano con nuovi sistemi introdotti in F.A.
ECONOMICO	Veicoli o materiali che non sono più sostenibili logisticamente secondo un rapporto di costo ed efficacia.

Il materiale fuori servizio deve, pertanto, essere efficiente o comunque riparabile; è proprio l'efficienza o la conveniente riparabilità¹⁵ dei materiali fuori servizio che costituisce la netta distinzione con i materiali fuori uso, che sono invece inutilizzabili o comunque di non conveniente riparazione per l'A.D.

Il fuori servizio di veicoli o materiali può essere decretato dal Capo di SME, a seguito di una valutazione complessiva delle esigenze della F.A., oppure dall'Autorità logistica centrale, previa:

- disposizione dello SME, che indica le ragioni del fuori servizio;
- proposta degli EDRC, seguendo le procedure previste¹⁶.

Quindi, per la dichiarazione di fuori servizio sono previste due procedure:

- la prima, di tipo *top-down*, prevede la decretazione del Capo di SME oppure la disposizione a decretare, da parte del Capo di SME, indirizzata all'Autorità logistica centrale;
- la seconda, di tipo *bottom-up*, prevede la decretazione da parte del Comandante logistico dell'Esercito, previa proposta di apposite commissione nominate in seno agli EDRC.

La seconda procedura (*bottom-up*) offre un'ottima opportunità per gli Enti che hanno il carico amministrativo dei materiali; tale possibilità, se oculatamente utilizzata, consente agli EDRC l'autofinanziamento di talune attività basiche (tramite l'istituto della permuta) e alla F.A. un'azione capillare di dismissione, che non potrebbe essere condotta con la procedura *top-down*.


La disposizione di fuori servizio, formulata da parte dello SME, di norma riguarda un intero lotto di mezzi o materiali, che verranno pertanto alienati a titolo oneroso (permutati o venduti), se d'interesse commerciale, oppure radiati¹⁷ dal servizio.

¹⁵ Per l'A.D., i costi della riparazione non devono superare il 50% del valore attualizzato del mezzo, sistema o materiale.

¹⁶ TUOM, art. 417.

¹⁷ Estromessi dal ciclo logistico e operativo della F.A. e avviati, di norma, alla demolizione, con vendita dei rottami o smaltimento a titolo oneroso per l'A.D..

Invece, la proposta di fuori servizio formulata dagli EDRC che hanno la gestione logistica dei materiali¹⁸, può riguardare singoli complessi, parti o oggetti che, ancorché efficienti o comunque riparabili, verranno dismessi e alienati.



È opportuno precisare che, a carattere generale, la decretazione di fuori servizio di un determinato sistema d'arma o veicolo, comprende anche tutte le relative dotazioni e parti di ricambio, che non necessitano quindi di un'ulteriore decretazione per la loro dismissione e alienazione.

Parimenti, se viene decretato il fuori servizio di un sistema d'arma (es. carro armato o obice semovente) che utilizza un determinato munizionamento, se lo stesso non è utilizzabile su altri sistemi utilizzati dall'Esercito (o da altre F.A.), il munizionamento dovrà essere compreso nella dichiarazione di fuori servizio del sistema d'arma.

Invece, nel caso di dotazioni, ricambi o munizionamento che possono essere utilizzati, anche scorporati, dal sistema operativo (es. utensileria d'officina o munizioni utilizzabili da vari sistemi d'arma), si può derogare il predetto principio generale, decretando il fuori servizio per il solo sistema, con esclusione di dotazioni, parti di ricambio, munizionamento e altre componenti riferibili al sistema primario.

Prioritariamente alla proposta di fuori servizio, deve essere perseguita la richiesta, presso la linea di Comando, di perequazione dei veicoli o materiali non più funzionali all'Ente che li detiene, presso altri Reparti che potrebbero trarre beneficio da tali beni.

¹⁸ Vedasi fasimile di dichiarazione di fuori uso di cui all'Al. H al Libro II della "CLE-NL-3200-0063-12-00B01 "Norme per la gestione dei materiali e dei servizi di Commissariato presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti dell'Esercito" di COMLOG EI-Dip. di Commissariato Ed. 2011. Il format è utilizzabile, con i dovuti adattamenti, anche per il fuori servizio.

Ad esempio, l'introduzione in servizio di un nuovo trattore stradale (motrice) rende inutilizzabili alcune tipologie di semirimorchi e relativi parti di ricambio che, seppur efficienti o comunque riparabili, non trovano più utile impiego presso la F.A.

2.1.1 Iter per la dichiarazione di fuori servizio

Come precedentemente esposto, la normativa di settore¹⁹ prevede che il fuori servizio dei materiali sia, di norma, disposto dall'Organo centrale (SME), nei modi e nei termini ritenuti opportuni (di norma, con lettera), fermo restando che la decretazione di fuori servizio deve presentare i necessari requisiti formali (numero di protocollo, data, firma in calce dell'Autorità centrale e tutti i dati identificativi del materiale da dismettere).

In alternativa, il fuori servizio viene autorizzato, previa proposta degli EDRC, dall'Autorità logistica centrale.

I mezzi e gli equipaggiamenti che non sono ritenuti più idonei per l'impiego presso la F.A., ancorché efficienti, ovvero non ulteriormente impiegabili per i fini istituzionali, formano oggetto di specifica proposta di dichiarazione di "fuori servizio", da presentarsi a cura degli Enti che hanno la gestione logistica degli stessi materiali, nella quale sono rappresentati all'Autorità logistica centrale le ragioni che ne determinano la necessità di dismissione e di successiva alienazione. La suddetta proposta, redatta dal Consegretario dei materiali dell'Organismo, deve contenere l'elenco dei beni da dismettere e, in particolare i seguenti dati:

- denominazione ufficiale;
- NUC;
- telaio;
- targa o matricola;
- data di introduzione in servizio;
- vita tecnica prevista e percentuale residua;
- stato d'uso;
- unità di misura;
- quantità;
- prezzo unitario di acquisto;
- prezzo d'inventario²⁰ unitario e totale.

Alla proposta di fuori servizio devono essere allegate le schede desunte dal sistema "Anagrafica mezzi e sistemi d'arma" e dal sito web EINET di codificazione dei materiali dell'Esercito (SECOMA)²¹.

¹⁹ TUOM, art. 417 e ITA, Capo IX, para. 13, punto 11.

²⁰ Il prezzo d'inventario aggiornato, in conformità alla SEC 95, corrisponde al prezzo di acquisto opportunamente deprezzato, applicando le aliquote di ammortamento.

Si tenga conto che tutte le incombenze previste per la dichiarazione di fuori servizio sono espletate a livello Reggimento, se questi dispone del Servizio Amministrativo. In caso contrario, le varie incombenze saranno assolte congiuntamente con la sovraordinata Direzione d'Intendenza (DI)²². In sintesi, la procedura per la dichiarazione di fuori servizio a cura dell'Autorità logistica centrale avviene secondo il seguente iter:

- **FASE 1:** il Consegnatario dei materiali dell'Organismo originatore (EDRC), o del Contingente, attiva l'iter procedurale mediante l'elaborazione della proposta di fuori servizio, che invia al capo gestione patrimoniale del medesimo Ente per le valutazioni e il controllo di competenza;
- **FASE 2:** il capo gestione patrimoniale dell'Ente originatore provvede alla valutazione e al controllo di completezza della proposta di fuori servizio e la invia al Capo del Servizio Amministrativo del medesimo Ente per l'approvazione;
- **FASE 3:** il capo servizio amministrativo approva la proposta di fuori servizio che, tramite il Comandante/Direttore dell'Ente originatore sarà inoltrata alla commissione tecnica di accertamento, unitamente al fascicolo degli atti. La commissione può essere composta da elementi interni o esterni all'EDRC, oppure può essere mista; viene costituita in via permanente o nominata di volta in volta;
- **FASE 4:** la commissione tecnica di accertamento, visiona la proposta di fuori servizio e redige il relativo verbale (delibera di proposta all'Autorità logistica centrale), che inoltra all'Ente originatore. Ove necessario, richiede preventivamente il "visto tecnico" al Comando/Organismo competente, qualora il Comando logistico non gestisca il supporto dello specifico veicolo o materiale;
- **FASE 5:** la commissione di consistenza e stima, costituita in via permanente o nominata di volta in volta, redige il verbale (All. H. Verbale di consistenza e stima di veicoli o materiali della F.A.) indicante il valore attualizzato del bene da cedere;
- **FASE 6:** l'Ente originatore, ricevuta la delibera di fuori servizio, qualora si tratti di mezzi o di materiali peculiari (armi, NBC ecc.) la invia a COMLOG EI per il "nulla osta" da parte del Comando competente (tramat., com., Savet o tec.);
- **FASE 7:** per i mezzi e i materiali peculiari il Comando competente di COMLOG EI rilascia il "nulla osta" al fuori servizio;

²¹ Tale scheda consente la verifica dell'esattezza della denominazione e dei dati tecnici fondamentali per la Decretazione della destinazione finale d'uso.

²² A seguito del progetto di riordino delle strutture amministrative della F.A., avviato dal 2016, nell'ambito dei Reggimenti non troviamo più la figura del Capo Servizio Amministrativo, ma unicamente il Capo Sezione Coordinamento Amministrativo. Infatti, le neo costituite Direzioni di Intendenza (DI), a livello Brigata e a livello territoriale, hanno accentrato le funzioni amministrative a supporto degli Enti dipendenti. A livello Reggimento troviamo quindi i "Nuclei di Coordinamento Amministrativo (NCA)", che non svolgono più la gestione finanziaria e patrimoniale, ma opereranno solo a supporto della DI sovraordinata.

- **FASE 8:** l'Ente originatore inoltra all'Autorità logistica centrale (tramite l'Ufficio Alienazioni) la proposta di fuori servizio, richiedendo contestualmente la destinazione finale d'uso;
- **FASE 9:** l'Autorità logistica centrale approva, con formale decreto, il fuori servizio, stabilendo la destinazione finale d'uso.

Nel decreto dell'Autorità logistica centrale devono essere riportati: il numero di protocollo, la data, la firma in calce e tutti i dati identificativi del veicolo o del materiale da dismettere. Di contro, nel predetto documento, non andrà indicato il valore stimato dalla commissione di consistenza e stima, in quanto soggetto a variazioni (al rialzo o al ribasso) in sede di procedura contrattuale.

2.1.2 Commissione tecnica di accertamento del fuori servizio

In analogia a quanto previsto dalla normativa per il fuori uso²³, la commissione tecnica di accertamento del fuori servizio, costituita in via permanente o nominata di volta in volta dall'autorità competente, è di norma composta da:

- un presidente, della categoria ufficiali;
- due membri, della categoria ufficiali, marescialli e civili di categoria non inferiore alla C²⁴,

il cui bagaglio di esperienza professionale e di cultura militare consenta di effettuare una valutazione tecnica dei materiali da dismettere. L'esercizio delle funzioni attribuite alla predetta commissione è incompatibile con l'incarico di Capo del Servizio Amministrativo, Capo della gestione patrimoniale e consegnatario. La nomina della commissione tecnica di accertamento, con l'eventuale supporto di un tecnico qualificato, spetta a:

- il comandante dell'EDRC (o del Contingente nei Te.Op.), provvisto di autonomia amministrativa, se il valore (di carico aggiornato²⁵) del materiale non supera l'importo complessivo di € 50.000,00;
- il comandante gerarchicamente superiore, se il valore (di carico aggiornato) del materiale è superiore a € 50.000 ma non supera l'importo complessivo di € 500.000,00;
- l'Autorità centrale competente (SME-UG CRA EI, su delega del Capo di SME), nel caso di importo complessivo (di carico aggiornato) superiore a € 500.000,00.

A carattere generale, la commissione tecnica di accertamento ha le seguenti competenze:

²³ TUOM, art. 453, comma 1.

²⁴ Attualmente un elemento della categoria C corrisponde a un civile dell'Area funzionale 3[^], con profilo professionale del settore tecnico-amministrativo, secondo l'equipollenza stabilita dal "Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Difesa in attuazione del CCNL – Comparto Ministeri 2006-2009".

²⁵ Secondo il "Sistema di contabilità europea" (SEC 95) e s.m.i., i materiali vengono presi in carico con il prezzo effettivo d'acquisto (comprensivo d'IVA). Il valore d'inventario deve essere aggiornato periodicamente secondo le aliquote annue di ammortamento indicate dalla normativa vigente.

- accertare che i veicoli o i materiali proposti per il fuori servizio abbiano esaurito la loro potenzialità operativa, o comunque non risultino più rispondenti alle esigenze della F.A.;
- valutare l'eventuale possibilità tecnica di un *upgrade* o *retrofit* del bene, quantificando i relativi costi, comprensivi del collaudo e della certificazione di conformità;
- proporre la destinazione finale d'uso e se il bene dovrà essere alienato nello stato in cui si trova o previa rottamazione.

2.1.3 Commissione di consistenza e stima di veicoli e materiali fuori servizio

L'Autorità competente (Comandante dell'EDRC)²⁶ nominerà anche una commissione di consistenza e stima per la redazione del relativo verbale, indicante il valore dei materiali al fine dell'eventuale permuta o vendita del bene. Tale commissione determina il prezzo dei materiali, utilizzando i parametri indicati nella presente circolare. Si procede infine alla relativa verbalizzazione.

Si precisa che il prezzo di mercato ricavato con l'applicazione dei vari metodi indicati nella presente circolare può differire dal prezzo d'inventario indicato nella proposta di fuori servizio.

Infatti il prezzo d'inventario, ricavato con l'applicazione delle aliquote di ammortamento al prezzo di acquisto, è uno dei vari criteri di valutazione per la vendita e non è adatto per tutte le tipologie di bene da alienare.

Il verbale di consistenza e stima, una volta completato con gli elementi previsti²⁷, sarà necessario per avviare il processo di alienazione e, pertanto, dovrà essere inviato con sollecitudine all'Ente che ha richiesto il fuori servizio.

Il valore del bene stimato dalla commissione sarà preso a riferimento come prezzo base per l'attività negoziale, ove perseguibile.

2.1.4 Approvazione della dichiarazione di fuori servizio

Come precedentemente detto, la dichiarazione di fuori servizio di veicoli o materiali è disposta²⁸ da:

- l'Organo centrale (SME), generalmente per lotti di materiali o intere linee di mezzi o sistemi;
- Autorità logistica centrale, nei casi previsti (singole parti, complessi o oggetti) e ove il fuori servizio non sia stato disposto dallo SME.

In ogni caso e in analogia a quanto previsto per il fuori uso, quando il valore del materiale supera, per singola voce, € 500.000,00, la dichiarazione di fuori servizio del materiale deve essere disposta necessariamente dallo SME²⁹.

²⁶ ITA, Capo IX, para. 16, punto 3.

²⁷ Includere e firmare dei membri della Commissione e il visto del Comandante dell'Ente che ha nominato la Commissione stessa.

²⁸ TUOM, art. 417.

²⁹ ITA, Capo IX, para. 15, punto 7.

Nel caso in cui il fuori servizio sia approvato dal Comandante logistico dell'Esercito, la stessa autorità dispone contestualmente la destinazione finale d'uso³⁰, ovvero (opzioni in alternativa e in ordine preferenziale):

- permuta (di beni o servizi);
- vendita (con eventuale sgombero a titolo gratuito, in caso di esito infruttuoso della procedura negoziata);
- nuova destinazione d'impiego per finalità diverse da quelle originarie (es. armi ridotte in simulacri per panoplie oppure veicolo in bersaglio);
- trasformazione (*retrofit* o *upgrade*) ;
- distruzione (es. farmaci o esplosivi);
- smaltimento con oneri a carico dell'A.D. (es. dispositivi contenenti sostanze tossiche),

in ottemperanza alle norme vigenti negli specifici settori e in relazione alla diversa natura e tipologia del bene.



I mezzi e i materiali fuori servizio sono quelli non più rispondenti a esigenze di impiego per ragioni di natura militare, tecnica o economica, ancorché efficienti o comunque riparabili. È proprio l'efficienza o la conveniente riparabilità dei materiali fuori servizio che costituisce la netta distinzione con i materiali fuori uso, che sono invece inutilizzabili o comunque di non conveniente riparazione per l'A.D.

Il decreto di destinazione finale d'uso deve anche contenere indicazioni se il bene deve essere alienato nello stato in cui si trova (es. veicolo nella sua integrità) oppure previa rottamazione. La determinazione della "destinazione finale d'uso" non è necessariamente contestuale alla dichiarazione di fuori servizio.

Trattandosi di materiale efficiente o comunque riparabile, la destinazione finale d'uso dovrebbe consistere, di norma, nella vendita o nella permuta.

2.2 FUORI USO DI VEICOLI E MATERIALI

I veicoli e i materiali fuori uso sono beni:

- che sono ritenuti non più idonei a ulteriore servizio per vetustà o usura³¹;
- che hanno terminato il loro ciclo di vita (vita ottimale o tecnica);

³⁰ TUOM, art. 417, comma 3 e ITA, Capo IX, para. 13, punto 11.

³¹ TUOM, art. 418 e 515.

- di non conveniente riparazione, comportando una spesa superiore al 50% del prezzo unitario, aggiornato (prezzo del nuovo);
- il cui ripristino dell'efficienza sia tecnicamente impossibile;
- che per la loro intrinseca composizione, abbiano subito alterazioni nelle loro essenziali caratteristiche chimiche, fisiche e tecnologiche.

La dichiarazione di fuori uso³² (All. E. Verbale di fuori uso) di veicoli e materiali inefficienti o ritenuti non più idonei a ulteriore servizio, in relazione alla loro vetustà o usura, è proposta da chi ha in consegna i materiali per l'uso³³. L'autorità da cui dipende il proponente, trasmette la proposta a un'apposita commissione tecnica di accertamento³⁴, costituita in via permanente o nominata per la specifica esigenza.



I veicoli e i materiali fuori uso sono inefficienti, o ritenuti non più idonei a ulteriore servizio, in dipendenza della loro vetustà o usura, oppure il cui ripristino sia stato dichiarato economicamente non conveniente o sia tecnicamente impossibile.

La proposta di fuori uso è elaborata da chi ha in consegna il materiale (consegnatario), valutata e controllata dal Capo della Gestione Patrimoniale, approvata dal Capo del Servizio Amministrativo e infine inviata dall'Autorità da cui dipende il proponente alla commissione tecnica di accertamento.

Per i materiali fuori uso, trattandosi di materiale inefficiente, la destinazione finale d'uso dovrebbe consistere, di norma, nella demolizione e nel successivo disfacimento³⁵. Non si esclude però la vendita o la permuta dei materiali fuori uso, nello stato in cui si trovano o previa rottamazione.

2.2.1 Iter per la dichiarazione di fuori uso

La proposta del Consegnatario dei materiali viene valutata dal Capo della gestione patrimoniale, che verifica che il documento riporti³⁶:

- denominazione ufficiale;

³² Vedasi facsimile di dichiarazione di fuori uso di cui all'All. H al Libro II della "CLE-NL-3200-0063-12-00B01 "Norme per la gestione dei materiali e dei servizi di Commissariato presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti dell'Esercito" di COMLOG EI-Dip. di Commissariato Ed. 2011. Il format è utilizzabile, con i dovuti adattamenti, anche per il fuori servizio.

³³ TUOM, Titolo V, art. 418.

³⁴ TUOM, art. 453.

³⁵ ITA, Capo IX, para. 15.

³⁶ ITA, Capo IX, para. 15.

- NUC;
- telaio;
- targa o matricola;
- data di introduzione in servizio;
- vita tecnica prevista e percentuale residua;
- stato d'uso;
- unità di misura;
- quantità;
- prezzo unitario di acquisto;
- prezzo d'inventario³⁷ unitario e totale.

Si tenga conto che tutte le incombenze previste per la dichiarazione di fuori uso sono espletate a livello Reggimento, se questi dispone del Servizio Amministrativo. In caso contrario, le varie incombenze saranno assolte congiuntamente con la sovraordinata Direzione d'Intendenza (DI)³⁸. In sintesi, la procedura per la dichiarazione di fuori uso avviene secondo il seguente iter:

- **FASE 1:** il Consegnatario dei materiali dell'Organismo originatore (EDRC), o del Contingente, attiva l'iter procedurale mediante l'elaborazione della proposta di fuori uso, che invia al capo gestione patrimoniale del medesimo Ente per le valutazioni e il controllo di competenza. La documentazione prevista dalla normativa vigente per il fuori uso è la seguente:
 - proposta del Consegnatario dei materiali;
 - schede desunte dal sistema "Anagrafica mezzi e sistemi d'arma" e dal sito web EINET di codificazione dei materiali dell'Esercito (SECOMA)³⁹, contenenti tutti i dati tecnici del mezzo o materiale;
 - preventivo di personale militare competente (es. capo gestione mantenimento) o di una ditta attestante il costo della riparazione (tale preventivo di spesa non è necessario, qualora sia stato già raggiunto il limite della vita tecnica del bene);
- **FASE 2:** il capo gestione patrimoniale dell'Ente originatore provvede alla valutazione e al controllo di completezza della proposta di fuori uso e la invia al Capo del Servizio Amministrativo del medesimo Ente per l'approvazione;
- **FASE 3:** il capo servizio amministrativo approva la proposta di fuori uso che, tramite il Comandante/Direttore dell'Ente originatore sarà inoltrata alla

³⁷ Il prezzo d'inventario aggiornato, in conformità alla SEC 95, corrisponde al prezzo di acquisto opportunamente deprezzato, applicando le aliquote di ammortamento.

³⁸ A seguito del progetto di riordino delle strutture amministrative della F.A., avviato dal 2016, nell'ambito dei Reggimenti non troviamo più la figura del Capo Servizio Amministrativo, ma unicamente il Capo Sezione Coordinamento Amministrativo. Infatti, le neo costituite Direzioni di Intendenza (DI), a livello Brigata e a livello territoriale, hanno accentrato le funzioni amministrative a supporto degli Enti dipendenti. A livello Reggimento troviamo quindi i "Nuclei di Coordinamento Amministrativo (NCA)", che non svolgono più la gestione finanziaria e patrimoniale, ma opereranno solo a supporto della DI sovraordinata.

³⁹ Tali schede consentono la verifica dell'esattezza della denominazione e dei dati tecnici fondamentali per la Decretazione della destinazione finale d'uso.

commissione tecnica di accertamento, unitamente al fascicolo degli atti. La commissione può essere composta da elementi interni o esterni all'EDRC, oppure può essere mista. La stessa viene costituita in via permanente o nominata di volta in volta;

- **FASE 4:** la commissione tecnica di accertamento, visiona la proposta di fuori uso e redige il relativo verbale, che inoltra all'Ente originatore. In base al preventivo e ai dati del materiale, la commissione valuterà la convenienza o meno riguardo alla riparazione dei beni. Per particolari tipologie di veicoli e materiali, il verbale della commissione deve essere corredato da un "visto tecnico", da richiedere preventivamente al Comando/Organismo competente⁴⁰, qualora il supporto del bene non sia gestito dal Comando logistico dell'EI;
- **FASE 5:** la commissione di consistenza e stima, costituita in via permanente o nominata di volta in volta, redige il verbale, indicante il valore del bene da cedere;
- **FASE 6:** l'Ente originatore, ricevuto il verbale di fuori uso, lo visiona e quindi, qualora si tratti di mezzi o di materiali peculiari (armi, NBC ecc.) lo invia a COMLOG EI per il "nulla osta" da parte del Comando competente (tramat., com., Savet o tec.);
- **FASE 7:** per i mezzi e i materiali peculiari il Comando competente di COMLOG EI rilascia il "nulla osta" al fuori uso;
- **FASE 8:** l'Autorità competente ad approvare il fuori uso, una volta approvato il verbale, lo trasmette all'Ente originatore. Il consegnatario dei materiali redige il verbale di demolizione e disfacimento del materiale, ad avvenuta approvazione della dichiarazione di fuori uso;
- **FASE 9:** l'Ente originatore chiede all'Autorità logistica centrale (solo nei casi previsti, vds. para. successivi) la destinazione finale d'uso. Negli altri casi, l'autorità che approva il fuori uso indica anche la destinazione finale d'uso.
- **FASE 10:** l'Autorità logistica centrale, stabilisce la destinazione finale d'uso, nei casi previsti.

Costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico del bene in questione e di carico del materiale recuperato⁴¹:

- la dichiarazione di fuori uso, debitamente approvata dall'autorità competente;
- i verbali di disfacimento o di demolizione del materiale;
- la documentazione inerente all'alienazione a soggetti terzi, qualora il bene sia venduto o permutato.

Tutto quello che proviene dalla demolizione e che non ha valore commerciale, non viene assunto in carico ed è smaltito a norma di legge.

2.2.2 Commissione tecnica di accertamento del fuori uso

⁴⁰ "Linee di indirizzo per il supporto logistico E.F. 2015 ed orientamenti per gli anni 2018-2019" (LISUL) Ed. 2017 di SME IV RL.

⁴¹ Ai sensi del TUOM, art. 418, comma 6, viene assunto in carico solo il materiale con valore commerciale.

Le specifiche istruzioni⁴² indicano il numero e i requisiti dei componenti della commissione tecnica di accertamento del fuori uso, nonché le modalità per l'assolvimento dei compiti a essa demandati. Tale commissione, costituita in via permanente o nominata di volta in volta dall'autorità competente, è di norma composta da:

- un presidente, della categoria ufficiali;
- due membri, della categoria ufficiali, marescialli e civili di categoria non inferiore alla C (attuale Area funzionale 3[^])⁴³,

il cui bagaglio di esperienza professionale e di cultura militare consenta di effettuare una valutazione tecnica dei materiali da dismettere⁴⁴.

L'esercizio delle funzioni attribuite alla predetta commissione è incompatibile con l'incarico di Capo del Servizio Amministrativo, Capo della gestione patrimoniale e consegnatario. La nomina della commissione tecnica di accertamento spetta a⁴⁵:

- il comandante dell'EDRC (o del Contingente nei Te.Op.), provvisto di autonomia amministrativa, se il valore (di carico aggiornato⁴⁶) del materiale non supera complessivamente l'importo di € 50.000,00;
- il comandante gerarchicamente superiore, se il valore (di carico aggiornato) del materiale non supera l'importo complessivo di € 500.000,00;
- l'Autorità centrale competente (SME-UG CRA EI, su delega del Capo di SME), nel caso d'importo complessivo (di carico aggiornato) superiore a € 500.000,00.

A carattere generale, la commissione tecnica di accertamento ha le seguenti competenze:

- constatare se i materiali siano effettivamente non più idonei a ulteriore servizio;
- accertare le cause che hanno determinato l'inefficienza dei materiali, specificando se l'inidoneità possa derivare da incuria o da uso irregolare dei materiali;
- accertare l'eventuale riparabilità dei sistemi o parte dei sistemi (complessivi e sottocomplessivi) resisi inefficienti. Infatti, i costi della riparazione non devono superare il 50% del valore di mercato/inventario attualizzato (prezzo del nuovo) del mezzo, sistema o materiale⁴⁷;
- proporre, con le modalità e nei casi previsti, la dichiarazione di fuori uso dei materiali, se non riparabili;

⁴² ITA, Capo IX, para. 15, punto 1.

⁴³ Attualmente un elemento della categoria C corrisponde a un civile dell'Area funzionale 3[^], con profilo professionale del settore tecnico-amministrativo, secondo l'equipollenza stabilita dal "Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Difesa in attuazione del CCNL – Comparto Ministeri 2006-2009".

⁴⁴ ITA, Capo IX, para. 15, punto 1.

⁴⁵ TUOM, art. 453, comma 1.

⁴⁶ Valore Secondo il "Sistema di contabilità europea" (SEC 95) e s.m.i., i materiali vengono presi in carico con il prezzo effettivo d'acquisto (comprensivo d'IVA). Il valore d'inventario deve essere aggiornato periodicamente secondo le aliquote annue di ammortamento indicate dalla normativa vigente.

⁴⁷ ITA, Capo IX, para. 15.

- indicare la specie e la quantità dei materiali che presumibilmente possono ricavarsi dall'eventuale demolizione e alienazione dei beni dichiarati fuori uso.



I veicoli e i materiali fuori uso della F.A. vengono alienati nello stato in cui si trovano o previa rottamazione.

2.2.3 Commissione di consistenza e stima di veicoli e materiali fuori uso

L'Autorità competente (Comandante dell'EDRC o del Contingente)⁴⁸ nominerà anche una commissione di consistenza e stima per la redazione del relativo verbale, indicante il valore dei materiali al fine di:

- consentire alla commissione tecnica di accertamento di stabilire l'eventuale riparabilità dei materiale (nel caso i costi di riparazione non superino il 50% del valore attualizzato del bene);
- eventuale permuta o vendita dei materiali.

Tale commissione determina il prezzo dei materiali, utilizzando i parametri indicati nella presente circolare. Si procede infine alla relativa verbalizzazione. Si precisa che il prezzo di mercato ricavato con l'applicazione dei vari metodi indicati nella presente circolare può differire dal prezzo d'inventario indicato nella proposta di fuori servizio.

Infatti il prezzo d'inventario, ricavato con l'applicazione delle aliquote di ammortamento al prezzo di acquisto, è uno dei vari criteri di valutazione per la vendita e non è adatto per tutte le tipologie di bene da alienare.

Il verbale di consistenza e stima, una volta completato con gli elementi previsti⁴⁹, sarà necessario per avviare il processo di alienazione e, pertanto, dovrà essere inviato con sollecitudine al soggetto/Ente che ha richiesto il fuori uso.

2.2.4 Approvazione della dichiarazione di fuori uso

Come precedentemente detto, la dichiarazione di fuori uso del materiale è approvata⁵⁰ da:

⁴⁸ ITA, Capo IX, para. 16, punto 3.

⁴⁹ Includere le firme dei membri della Commissione ed il visto del Comandante dell'Ente che ha nominato la Commissione stessa.

⁵⁰ ITA, Capo IX, para. 15, punto 7.

- Comandante dell'Ente, provvisto di autonomia amministrativa, quando l'importo della singola voce del materiale non supera € 50.000,00;
- alto Comandante gerarchicamente superiore, ovvero da altra Autorità individuata dagli ordinamenti di F.A. o interforze, sulla base delle peculiari configurazioni organizzative, quando l'importo della singola voce del materiale non supera € 500.000,00;
- Capo di SME, con delega a SME-UG CRA EI⁵¹, nel caso d'importo superiore.

2.2.5 Dichiarazione di fuori uso di veicoli, sistemi e apparati peculiari

Per quanto riguarda gli automezzi, i sistemi e gli apparati peculiari (es. gruppi elettrogeni di g.c.) i beni in carico agli EDRC, proposti per il fuori uso e comprensivi di documentazione tecnica, vengono preventivamente segnalati dal Polo di mantenimento pesante (nord o sud) competente territorialmente al Comando Logistico dell'Esercito, Comando dei Trasporti e Materiali (tramat.), per le successive valutazioni.

Il Comando tramat., accertata la completezza dei documenti giustificativi, procede all'emissione del "nulla osta" necessario per la successiva dichiarazione di fuori uso. In caso si tratti di mezzi di supporto al suolo (es. aviorifornitori), gli stessi dovranno essere segnalati al Comando dell'AVES in Viterbo, che procederà all'emissione del "nulla osta" necessario per la successiva dichiarazione di fuori uso.

Dopo la predetta dichiarazione (da parte dell'autorità competente, a seconda del valore inventariale del bene), il Polo di mantenimento pesante (nord o sud) competente territorialmente redige il mod. R4 di fuori uso (o modello equipollente per sistemi e apparati), con il quale il bene viene escluso dal ciclo logistico di F.A.

2.2.6 Messa in sicurezza e reimmatricolazione dei veicoli fuori uso della F.A.

Nel comparto civile, un veicolo viene considerato fuori uso quando, a fine vita, costituisce un rifiuto⁵².

Non rientrano nella definizione di rifiuto i veicoli d'epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso oppure in pezzi smontati.

Nell'ambito della Difesa, la dichiarazione di fuori uso ha un significato diverso ed è disciplinata da specifiche normative⁵³, che ne differenziano sostanzialmente il significato rispetto ai veicoli civili; quest'ultimi, se fuori uso, divengono rifiuti da rottamare⁵⁴.

⁵¹ Capo di SME, con delega a SME-UG CRA EI.

⁵² Ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgvo 5 febbraio 1997, n. 22, e s.m.i.

⁵³ TUOM, Titolo V, art. 418 e ITA, Capo IX, para. 15.

⁵⁴ Il settore della demolizione dei veicoli fuori uso è disciplinato a livello europeo della Direttiva 2000/53/CE, recepita in Italia con D.Lgvo 209 del 24/06/2003, che si applica ad alcune categorie di veicoli. Per gli altri veicoli fuori uso si fa riferimento al D.lgvo 152/06, art. 231.

Di contro, i veicoli alienati dalle F.A., seppur dichiarati fuori uso, possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti⁵⁵.

2.2.6.1 Messa in sicurezza dei veicoli fuori uso

L'obiettivo di un corretto processo di alienazione è l'estromissione pressoché immediata dalla F.A. dei veicoli dismessi, al fine soprattutto di decongestionare le aree di stoccaggio, prevenendo possibili inquinamenti del terreno e limitando al minimo l'immobilizzo di un potenziale capitale.

Ove la rapida alienazione dei mezzi nello stato in cui si trovano (integri) non sia possibile, per lo scarso interesse commerciale degli stessi o per il loro pessimo stato d'usura, si rende necessaria l'alienazione dei beni previa rottamazione.

La rottamazione può essere anche affidata all'acquirente, scomputandone i costi dal prezzo dei rottami metallici alienati; in tal caso è comunque necessario che l'Ente cedente controlli i requisiti e gli accreditamenti dell'acquirente, in maniera che vengano rispettate le normative ambientali sul trasporto e il trattamento dei rifiuti.

Di contro, qualora l'A.D. provveda in proprio all'alienazione o comunque si prevedano tempi lunghi di stazionamento dei mezzi da alienare nell'area di stoccaggio, superiore a quanto previsto dalla normativa vigente sui veicoli fuori uso⁵⁶, dovranno essere adottati dei provvedimenti tecnici, per la messa in sicurezza dei veicoli e la tutela dell'ambiente.

Le operazioni di trattamento dei veicoli dismessi devono essere svolte in modo da non creare pericolo per la salute umana o pregiudizio all'ambiente e conformemente alle prescrizioni della normativa vigente⁵⁷ e nel rispetto dei seguenti obblighi:

- effettuare le operazioni su zona pavimentata o cementata, e collegata, tramite canalizzazione, a un bacino di contenimento, per la raccolta dei lubrificanti e dei prodotti reflui, evitando dispersioni di sostanze inquinanti;
- rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi (marmitte catalitiche, accumulatori ecc.), in modo da non contaminare i successivi rifiuti rottamati provenienti dai veicoli fuori uso;
- lo smontaggio e il trattamento di componenti che comportino un rischio chimico, fisico o biologico deve essere effettuato sotto il controllo di personale militare all'uopo qualificato (es. Centro Tecnico Logistico Interforze NBC) o ditte accreditate;
- eseguire ordinatamente le operazioni di smontaggio, identificazione, etichettatura, imballaggio e deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero.

⁵⁵ Codice della strada, art. 138, comma 7.

⁵⁶ Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso", art. 6.

⁵⁷ D.Lgvo 209/2003, All. I.

Nello specifico, il trattamento dei veicoli fuori uso prevede le seguenti operazioni⁵⁸:

- rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse. La neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
- rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
- rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;
- prelievo del carburante e avvio a riuso;
- rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
- rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura. L'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti, il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
- rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti policlorobifenili (PCB);
- rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;
- demilitarizzazione⁵⁹ del mezzo, ovvero smontaggio di tutti i componenti a connotazione militare, quali:
 - impianto luci oscurate;
 - presa ausiliaria per avviamento d'emergenza (bipolare o coassiale);
 - gancio di traino conforme allo STANAG 4101 "Towing attachments";
 - ralla/supporto dell'arma di Reparto;
 - supporti dell'armamento individuale;
 - supporti e cavi di antenne radio;
 - cablaggio/supporti per l'alimentazione/istallazione di apparati radio;
 - apparato di bonifica NBC e relativo supporto;
 - STANAG e banner identificativi del Reparto;

⁵⁸ D.Lgvo 209/2003, All I, punto 6.

⁵⁹ Let. M_D GTER 0028341 in data 18 novembre 2015 "Procedure per la vendita di autoveicoli/autocarri tattici dismessi dalle F.A./CC. Demilitarizzazione veicoli." di SGD-DNA, Direzione Armamenti Terrestri (vds. Anx. II).

- dispositivo "runflat" dei pneumatici (toroide), ove presente;
 - sistema automatico per il gonfiaggio dei pneumatici, ove presente;
 - griglia antismossa,
- rimozione di altri dispositivi costituenti rifiuto speciale o pericoloso.

È di norma preferibile affidare a terzi l'attività di demolizione dei veicoli, presso siti esterni alle infrastrutture militari, scomputandone i relativi costi dal prezzo di acquisto. Qualora si debba procedere alla demolizione dei veicoli fuori uso in ambito F.A., l'attività dovrà essere effettuata presso i seguenti siti⁶⁰:

- siti di riduzione permanenti della F.A. (es. Polo di mantenimento pesante);
- siti provvisori all'uso autorizzati (es. Centro rifornimenti e mantenimento);
- ditte civili.

La demolizione sarà effettuata tramite lo smontaggio differenziato dei componenti costituenti rifiuto speciale pericoloso e quelli riutilizzabili. Al termine delle operazioni, sia i rottami, sia le parti di ricambio, andranno assunti in carico dall'Ente che ha effettuato la demolizione.

Per i materiali costituenti rifiuto speciale pericoloso si procederà in modo selettivo a: rimozione, separazione, identificazione, etichettatura e deposito. Le parti di ricambio riutilizzabili vanno imballate e immagazzinate; i materiali riciclabili e vendibili vanno accatastati a parte, per il loro successivo conferimento a titolo oneroso. Si precisa che possono essere riutilizzate le parti di ricambio recuperate⁶¹ in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo⁶².

Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza⁶³ del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione⁶⁴ e sono utilizzabili solo se sottoposte alle operazioni di revisione singola⁶⁵. Sono assimilabili alle citate imprese civili gli stabilimenti militari della Fascia logistica di sostegno (Supporto generale) che possiedano le competenze e le attrezzature per la revisione singola dei componenti o complessivi smontati da veicoli fuori uso, anche avvalendosi di ditte esterne.

Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo⁶⁶ si distinguono in:

- componenti il cui funzionamento errato provoca direttamente una perdita di controllo dell'autoveicolo o qualsiasi altro grave rischio per gli occupanti o eventuali terzi coinvolti;

⁶⁰ I requisiti del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento sono definiti al punto 2, All. I del D.Lgvo 209/2003.

⁶¹ D.Lgvo 209/2003, art. 15.

⁶² D.Lgvo 209/2003, All III.

⁶³ D.Lgvo 209/2003, All III.

⁶⁴ Di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni.

⁶⁵ Art. 80 del D.Lgvo 30 aprile 1992, n. 285.

⁶⁶ D.Lgvo 209/2003, All III.

- componenti il cui mancato funzionamento non é avvertibile dal conducente con un anticipo sufficiente a permettere di arrestare la marcia del veicolo od a consentire manovre tali da eliminare le possibilità di rischio.

Nel dettaglio, si elencano le parti di ricambio attinenti alla sicurezza:

- impianto freni:
 - servofreno;
 - pompa/cilindro freni;
 - dischi/tamburi;
 - pinza completa;
 - disco portafreni;
 - tubazioni flessibili/rigide;
 - pedaliera completa;
 - caveria freno a mano;
 - leva freno a mano.
- Sterzo:
 - albero superiore e inferiore snodato;
 - tiranteria lato cremagliera/ruote;
 - tubazioni idroguida;
 - organi servosterzo.
- Sospensione anteriore/posteriore:
 - montanti/mozzi/fusi con relativi cuscinetti;
 - bracci oscillanti;
 - perni a sfera;
 - puntoni/barre stabilizzatrici/aste longitudinali;
 - traverse e telai;
 - ammortizzatori.
- Trasmissione:
 - semiassi.
- Varie:
 - tubazioni impianto alimentazione;
 - pompa benzina esterna;
 - sistemi di ritenuta per sicurezza passiva (cinture, pretensionatori, airbag).

I materiali e i componenti non riutilizzabili e non riciclabili andranno smaltiti con sollecitudine, con oneri a carico dell'A.D.

2.2.6.2 Reimmatricolazione dei veicoli fuori uso della F.A.

L'immatricolazione civile di veicoli militari ha un iter particolare, in quanto se ne conosce la provenienza ma i mezzi non sono mai stati iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), al registro dell'Automotoclub Storico Italiano (ASI) o della Federazione Motociclistica Italiana (FMI).

Quindi, bisogna rivolgersi alla Motorizzazione Civile, esibendo:

- il documento di provenienza del veicolo;

- la fotocopia del documento d'identità/riconoscimento;
- decreto di cessione dell'A.D.;
- marche da bollo richieste.

La Motorizzazione Civile provvederà all'immatricolazione del veicolo e rilascerà la Carta di circolazione, intestandola alla persona che se ne dichiara proprietaria.

Naturalmente il veicolo dovrà subire il collaudo in motorizzazione. L'immatricolazione può essere fatta a nome di persone fisiche oppure persone giuridiche.

2.2.7 Requisiti di un parco veicoli inefficienti

In conformità alla citata normativa vigente⁶⁷, un centro di raccolta e un impianto di trattamento devono presentare i requisiti di seguito esplicitati:

- area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio (aspirazione di liquidi), di decantazione e di sgrassaggio;
- adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
- sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati;
- adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
- deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
- idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro.

Il centro di raccolta é strutturato in modo da garantire:

- l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo stoccaggio su superficie impermeabile dei pezzi contaminati da oli;
- lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori, effettuando, sul posto o altrove, la neutralizzazione elettrolitica dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili;
- lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;
- l'adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso.

Al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno, il centro di raccolta é dotato di adeguata barriera esterna di protezione ambientale, realizzata con siepi o alberature o schermi mobili.

⁶⁷ D.Lgvo 209/2003, All I, punto 2.

Il responsabile del centro di raccolta garantisce la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale.

2.2.8 Dislocazione dei veicoli dismessi in attesa di alienazione

Allo stato attuale, non risulta conveniente ed efficace lo stoccaggio di veicoli fuori uso presso un unico parco veicoli inefficienti, in quanto:

- il sito deve presentare i requisiti di un centro di raccolta e di un impianto di trattamento dei veicoli fuori uso previsti dalla normativa vigente;
- vanno considerati gli oneri di movimentazione, trasporto e gestione.

Per tali ragioni e al fine di decongestionare le aree di stoccaggio dei mezzi dismessi (Parchi veicoli inefficienti), i veicoli dismessi devono restare accantonati presso gli EDRC che li hanno in carico, qualora non diversamente disposto dal Comando tramat., per il tempo necessario a porre in essere le procedure di alienazione.

Tali procedure, da attuare in concorso con l'Agencia Industrie Difesa (AID), dovranno essere implementate in tempi brevi, al fine di contenere il deperimento del parco da alienare ed escludere potenziali inquinamenti ambientali.

Qualora AID non eserciti il diritto di prelazione sulle alienazioni della Difesa, oppure non sia interessata all'attività, la vendita dei veicoli dismessi può essere condotta direttamente dall'Ente che ha in carico i mezzi, anche tramite procedura negoziata con i potenziali acquirenti, senza particolari vincoli (unicamente previa demilitarizzazione).

2.2.9 Dislocazione dei veicoli da combattimento in attesa di alienazione

Il sito di destinazione dei veicoli da combattimento dismessi è il Parco Mezzi Cingolati e Corazzati (PAMECICO) in Lenta (VC), che è peraltro un sito di riduzione (demolizione e smaltimento) autorizzato in conformità del dettato del Trattato CFE⁶⁸. È auspicabile perseguire, nel medio termine, l'alienazione dei veicoli da combattimento direttamente presso le sedi degli EDRC che hanno il carico amministrativo dei mezzi, evitando i considerevoli oneri per la movimentazione e il trasporto, oltre al lungo accantonamento presso il PAMECICO.

Nonostante i vantaggi esposti nel decentramento dei veicoli dismessi, attualmente l'attività di alienazione comporta ancora tempi lunghi di implementazione. Infatti, la stessa viene condotta prevalentemente da AID e i potenziali acquirenti sono Paesi esteri o società del settore. Pertanto risulta difficoltosa un'alienazione *just in time & just on-site*. Nella maggior parte dei casi, si è attuato l'accantonamento dei lotti dei mezzi dismessi presso il PAMECICO.

⁶⁸ Il trattato per la riduzione e la limitazione delle forze armate convenzionali in Europa chiamato anche Trattato CFE (in inglese: *Treaty on Conventional Armed Forces in Europe* oppure *CFE Treaty*) è un accordo firmato a Parigi il 19 novembre 1990 dai 22 paesi membri della NATO e dai paesi membri dell'ex-Patto di Varsavia e stabilisce un accordo di sostanziale equilibrio fra armi convenzionali e armamenti tra Paesi dell'Est e Paesi dell'Ovest europeo.

Inoltre, l'attività di riconversione, ricondizionamento e riduzione dei mezzi da combattimento comporta implicazioni tecniche (es. smaltimento di materiali radioattivi o di complessivi contenenti sostanze tossiche) non gestibili a livello decentrato. Infine, la vendita a Paesi o società estere richiede autorizzazioni politiche e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAE) che non possono essere richieste dall'EDRC che ha l'utenza dei mezzi, ma unicamente dagli Organi centrali.

2.2.10 Dichiarazione di fuori uso di materiali peculiari

In analogia alla procedura adottata per i veicoli, anche per altri materiali peculiari di F.A. (es. NBC), prima di dichiarare il fuori uso, dovrà essere richiesto il nulla osta da parte del Comando competente (tramat., com., Savet o tec.) alla trattazione del supporto logistico di quello specifico materiale da dismettere.

Come precedentemente detto, qualora la gestione del materiale non rientri nelle competenze di COMLOG EI, dovrà essere richiesto un "visto tecnico" al Comando responsabile alla trattazione del supporto logistico dello specifico materiale (es. materiale dell'AVES).

2.2.11 Dichiarazione di fuori uso di materiali d'armamento

Per quanto riguarda i materiali d'armamento, stante la loro peculiarità, ai fini della dichiarazione di fuori uso per vetustà e usura, si ritiene opportuno suddividerli in due categorie:

- equipaggiamento e munizionamento: tali materiali sono vincolati a scadenza calendariale (vita tecnica) che determina l'avvio delle procedure di fuori uso;
- armamento: tali materiali possono essere posti fuori uso solo previa determinazione dello Stato Maggiore dell'Esercito in quanto titolare della consistenza del parco di F.A.

I materiali dichiarati fuori uso devono restare presso gli Enti consegnatari per la successiva alienazione, ad eccezione di materiali per i quali il Comando competente di COMLOG EI (tramat., tec., Savet e com.) emana specifiche disposizioni.

2.2.12 Dichiarazione di fuori uso dei materiali delle trasmissioni

I materiali delle trasmissioni o C4 (Comando, Controllo, Comunicazioni e Computer) e di guerra elettronica (Electronic Warfare-EW), sono soggetti a specifiche procedure per la loro gestione e dichiarazione di fuori uso, per le quali si rimanda alla normativa di settore sul supporto logistico⁶⁹.

2.2.12.1 Procedura per il fuori uso dei materiali delle trasmissioni

La procedura per la dichiarazione di fuori uso per "vetustà ed usura" di un apparato/sistema TLC avviene secondo le seguenti fasi:

⁶⁹ Linee di indirizzo per il supporto logistico E.F. 2017 ed orientamenti per gli anni 2018-2019" (LISUL) di SME IV RL Ed. 2017.

- EDRC che ha in carico l'apparato/sistema provvede alla compilazione ed all'inoltro, tramite il Sistema Informativo Gestionale dell'Esercito (SIGE)⁷⁰, della richiesta di lavoro (mod.1) e, successivamente, invia l'apparato all'Ente preposto della Fascia logistica di sostegno TLC competente;
- Ente preposto della Fascia logistica di sostegno TLC:
 - provvede alla compilazione, tramite SIGE, della scheda di non conveniente riparazione, qualora il costo della riparazione dell'apparato/sistema risultasse superiore al limite di spesa;
 - restituisce l'apparato/sistema, inviando copia della citata scheda anche al al Comando a cui risale la competenza al rilascio del nulla osta al fuori uso;
- EDRC: richiede il nulla osta al fuori uso ed invia la scheda di non conveniente riparazione rispettivamente ai pertinenti Organi:
 - Comando tramat.-Ufficio C4, per i materiali vitali;
 - POLMANTEO, per i materiali non vitali;
 - SME VI Reparto-Comando C4 Esercito e Comando delle Trasmissioni e Addestramento d'Arma, per i materiali di specifica competenza;
 - Area di vertice competente, per i materiali peculiari.

I suddetti Comandi/Enti, effettuano la valutazione circa:

- l'opportunità di procedere con il fuori uso del materiale segnalato e quindi, l'emissione dell'autorizzazione al fuori uso dell'apparato/sistema di non conveniente riparazione, mediante apposizione del visto in corrispondenza del nulla osta a piè di pagina della scheda di non conveniente riparazione;
- l'eventuale necessità di autorizzare comunque la riparazione del materiale in deroga alla normativa, ove situazioni contingenti ne sconsigliano la dismissione.

Al termine dell'iter descritto, viene dato l'avvio, da parte della gestione patrimoniale, del fuori uso del materiale ed alienazione secondo le norme in vigore.

2.2.13 Suddivisione parco materiali C4 e EW

A seguito dell'emanazione della citata normativa sul supporto logistico e alla luce dei recenti provvedimenti ordinativi che hanno interessato l'area logistica, il parco materiali C4 è stato suddiviso nelle seguenti sottoaree di parco:

- C1: sistemi di comunicazione;
- C2: sistemi di supporto alle Information Operations (INFO OPS);
- C3: reti;
- C4: sistemi informativi gestionali;
- C5: sistemi informativi operativi;

⁷⁰ A riguardo, ogni difficoltà riscontrata nell'utilizzo del SIGE dovrà essere prontamente segnalata sui pertinenti canali dandone comunicazione anche al Comando tramat.-C4.

- C6: sistemi e attrezzature diagnostici;
- C7: apparati per la sicurezza delle informazioni (*Information Security - INFOSEC*);
- C8: sistemi peculiari.

Peraltro, al fine di indicare l'importanza del materiale, sempre la citata pubblicazione individua le seguenti categorie di materiali C4:

- **vitale**: materiale di fondamentale impiego operativo ovvero materiale di cui non siano ancora state completate le dotazioni e la cui gestione è da ritenersi delicata;
- **non vitale**: materiale introdotto in servizio da tempo e che non presenta particolari criticità gestionali;
- **residuale**: materiale non più "operativamente valido" e prossimo alla conclusione del "ciclo di vita". Il suo mantenimento in efficienza dovrà essere garantito, in via residuale, esclusivamente attraverso quanto ancora disponibile in F.A. ovvero recuperando le parti di ricambio necessarie alla riparazione, da analoghi apparati/sistemi di telecomunicazioni (TLC) dichiarati di non conveniente riparazione.

La competenza per il nulla osta al fuori uso dei materiali delle trasmissioni varia in funzione della tipologia degli apparati o sistemi.

Ferma restando l'opportunità di contattare preventivamente i Comandi competenti e di consultare le pubblicazioni di settore aggiornate, si indicano gli EDRC che, allo stato attuale, sono competenti per la trattazione delle richieste di nulla osta al fuori uso⁷¹:

- Comando dei Trasporti e Materiali-Ufficio C4, per i materiali vitali (di fondamentale impiego operativo), dell'area C1;
- Polo di mantenimento dei mezzi di telecomunicazione, elettronici e optoelettronici (POLMANTEO), per tutti i restanti materiali non vitali dell'Area C1;
- Comando delle Trasmissioni e Addestramento d'Arma, per i materiali dell'area C2 e C3;
- Comando C4 dell'Esercito per i materiali dell'area C4 e C5;
- Area di vertice competente, per i materiali dell'area di parco C8 (peculiari), ovvero quelli non in ciclo logistico, l'EDRC assegnatario si farà carico di interessare direttamente la ditta fornitrice e/o titolare dell'eventuale contratto di assistenza (al pari di quanto previsto per le riparazioni), al fine di farsi rilasciare apposita dichiarazione di "non riparabilità", in cui dovranno essere esplicitate le relative cause che ne determinano il fuori uso.

⁷¹ Il nulla osta al fuori uso viene emesso solo per il complessivo a matricola; sono, pertanto, esclusi dalla procedura i sottocomplessivi (ad eccezione di quelli facenti parte di sistemi complessi, quali i sistemi satellitari), le parti di ricambio e le dotazioni d'apparato, per i quali è sufficiente la dichiarazione di non conveniente riparazione rilasciata dall'Ente competente della Fascia logistica di Sostegno.

Per quanto attiene ai cosiddetti materiali residuali, l'EDRC assegnatario provvederà ad effettuare il fuori uso del materiale a seguito della proposta (scheda di "non conveniente riparazione") effettuata dall'Ente della Fascia logistica di sostegno, senza alcuna preventiva autorizzazione, ma comunicando l'avvenuto fuori uso (tipologia e dati identificativi del materiale) alla propria catena gerarchica, all'Ente della Fascia logistica di sostegno che ha rilasciato il nulla osta e al Comando tramat.-Ufficio C4.

Nella considerazione che il sopra citato elenco non può essere considerato esaustivo di tutti i materiali delle trasmissioni introdotti in servizio, eventuali chiarimenti sull'iter da seguire per il fuori uso di materiale con particolari caratteristiche potranno essere indirizzati al Comando tramat.-Ufficio C4.

2.2.14 Fuori uso di veicoli e materiali di valore superiore a € 500.000,00 per singola voce

Quando il valore del materiale supera, per singola voce, € 500.000,00, la dichiarazione di fuori uso del materiale è approvata dal Capo di SME⁷², che ha delegato, per la specifica attività lo SME-Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dell'EI (SME-UG CRA EI).

Una specifica circolare di riferimento⁷³ dettaglia l'iter procedurale e le competenze dei vari aventi causa. Tale iter integra le varie fasi previste in generale per la dichiarazione di fuori uso dei materiali. In particolare:

- **FASE 1:** il consegnatario dei materiali dell'Organismo originatore (EDRC) attiva l'iter procedurale mediante l'elaborazione della proposta di fuori uso che invia al capo gestione patrimoniale del medesimo Organismo per le valutazioni ed il controllo di competenza;
- **FASE 2:** il capo gestione patrimoniale dell'Organismo originatore (EDRC) provvede alla valutazione ed al controllo di completezza della proposta di fuori uso e la invia al Capo del Servizio Amministrativo del medesimo organismo per l'approvazione;
- **FASE 3:** il capo servizio amministrativo approva la proposta di fuori uso che, tramite il proprio organismo originatore (EDRC), sarà inoltrata alla commissione tecnica di accertamento, unitamente al fascicolo degli atti;
- **FASE 4:** la commissione tecnica, proposta dal Comando sovraordinato dell'EDRC richiedente e nominata dall'Autorità centrale (Capo di SME con delega a SME-UG CRA EI), dopo il pronunciamento/nulla osta sui membri da parte dell'Autorità logistica centrale, visiona la proposta di fuori uso e redige il verbale di fuori uso, che inoltra all'organismo originatore (EDRC);
- **FASE 5:** la commissione di consistenza e stima redige il verbale indicante il valore del bene da cedere;

⁷² ITA, Capo IX, para. 15, punto 7.

⁷³ "Linee guida sull'approvazione della dichiarazione di fuori uso di materiale ex art. 418 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 di valore superiore a € 500.000,00, per singola voce. Competenza Autorità centrale" di SME-UG CRA EI Ed. 2012.

- **FASE 6:** l'Organismo originatore (EDRC), ricevuto il verbale di fuori uso, lo visiona e quindi lo invia all'Autorità logistica centrale per il visto tecnico, unitamente al fascicolo degli atti. In questa fase può essere anche chiesta direttamente la destinazione finale d'uso (in alternativa, vds. successiva fase 9);
- **FASE 7:** l'Autorità logistica centrale (Comandante logistico dell'Esercito), una volta apposto il proprio visto tecnico sul verbale di fuori uso, invia all'Autorità centrale (SME-UG CRA EI delegata dal Capo di SME) l'intero fascicolo degli atti per l'approvazione pronunciandosi, ove richiesto (vds. fase 6), anche sulla destinazione finale d'uso, fermi restando i successivi adempimenti;
- **FASE 8:** l'Autorità competente (SME-UG CRA EI delegata dal Capo di SME), una volta approvato il verbale di fuori uso, lo trasmette all'Organismo originatore (EDRC).

Qualora alla fase 6 sia stata richiesta la destinazione finale d'uso a COMLOG EI, con la fase 8 si conclude l'iter procedurale per il fuori uso. In caso contrario, alle precedenti fasi si devono aggiungere le seguenti azioni, finalizzate all'alienazione:

- **FASE 9** (eventuale): l'Organismo originatore (EDRC) redige – ove non precedentemente fatto nella fase 6 – la richiesta di destinazione finale d'uso del materiale (ove possibile permuta o vendita) ed invia il tutto all'Autorità logistica centrale. In presenza di materiale dichiarato fuori uso per vetustà o usura, non alienabile nello stato in cui si trova, l'Organismo originatore ne chiederà, tramite l'Autorità logistica centrale, la demolizione e la vendita dei rottami. In ultima istanza, verrà chiesto lo smaltimento a titolo gratuito (parte dei rottami con un minimo valore commerciale) oppure con oneri a carico dell'A.D. (es. per materiali non vendibili quali l'amianto);
- **FASE 10** (eventuale): l'Autorità logistica centrale si esprime sulla destinazione finale d'uso, comunicandola all'organismo originatore (EDRC). L'Autorità logistica centrale, una volta apposto il proprio visto tecnico sulla richiesta di destinazione finale d'uso proposta (che può essere cambiata, a discrezione dell'Autorità logistica centrale), invia all'Autorità centrale (SME-UG CRA EI delegata dal capo di SME) il fascicolo degli atti;
- **FASE 11** (eventuale): l'Autorità centrale (SME-UG CRA EI delegata dal capo di SME), acquisita la destinazione finale d'uso disposta dall'Autorità logistica centrale, provvederà a inoltrare all'organismo originatore (EDRC) il provvedimento di alienazione.

Come accennato nel Cpt. 1, si precisa che la citata normativa di riferimento⁷⁴ è applicabile a carattere generale, ma comporta talune specificità nella trattazione

⁷⁴ "Linee guida sull'approvazione della dichiarazione di fuori uso di materiale ex art. 418 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 di valore superiore a 500.000,00 euro, per singola voce. Competenza Autorità centrale" di SME-UG CRA EI Ed. 2012.

delle pratiche, introdotte da un'altra recente normativa di carattere logistico ed emanata da SME IV Reparto Logistico⁷⁵.

Tale pubblicazione prevede, per ogni piattaforma, sistema d'arma o linea di parco, una *policy* di settore per il supporto logistico.

In tale contesto e tenendo conto delle indicazioni fornite dalla normativa in argomento, le predette fasi per il fuori uso da 4 a 7 andranno rimodulate in relazione alle disposizioni indicate dallo SME.

Pertanto, il Comandante Logistico dell'Esercito eserciterà autonomamente le sue funzioni di Autorità logistica centrale per quei veicoli o materiali rientranti nella sua sfera di competenza. Di contro, l'Autorità logistica centrale dovrà avvalersi di personale di altre aree della F.A. per i veicoli e i materiali per i quali COMLOG EI non è designato, nella citata pubblicazione, quale responsabile del supporto logistico o comunque il citato Comando non disponga di personale competente o degli uffici preposti per la trattazione delle specifiche problematiche.

Ad esempio, per i velivoli/materiali peculiari dell'Aviazione dell'Esercito (AVES), il Comando Sostegno dell'AVES è designato dalla citata pubblicazione dello SME quale responsabile del supporto; peraltro, il Comando Logistico dell'Esercito non dispone di un ufficio competente alla trattazione dei materiali dell'AVES. Per tali motivi, l'Autorità logistica centrale dovrà avvalersi del Comando AVES, da cui dipende il Comando Sostegno dell'AVES, per la richiesta pronunciamento/nulla osta sui membri della commissione tecnica per il fuori uso (fase 4).

Parimenti l'apposizione del visto tecnico sul verbale di fuori uso (fase 7) ci si dovrà avvalere, ove ritenuto opportuno/necessario, della consulenza del Comando dell'AVES. Analogamente e a carattere generale, per tutti gli altri mezzi e materiali, per i quali COMLOG EI non ha competenza nel supporto logistico, a mente della citata normativa, le pratiche per le varie azioni/attività precedentemente esposte, dovranno essere corredate del parere degli Enti/Comandi preposti alla trattazione della materia.

2.3 VEICOLI E MATERIALI ECCEDENTI LE ESIGENZE DELLA F.A.

I materiali eccedenti le esigenze della F.A. sono beni efficienti, nuovi o usati, ma in esubero rispetto alle esigenze attualizzate della F.A. o comunque non più rispondenti alle esigenze della Difesa.

In considerazione della continua riorganizzazione dello strumento militare, che può comportare eccedenza di materiali e mezzi non più in linea con le effettive esigenze della F.A., e a fronte dell'esigenza di eliminare i costi gestionali d'immagazzinamento e manutenzione di tali esuberi, la normativa di riferimento⁷⁶

⁷⁵ "Linee di indirizzo per il supporto logistico E.F. 2015 ed orientamenti per gli anni 2016-2017" Ed. 2015 di SME IV RL.

⁷⁶ TUOM, Titolo V, art. 422 e 424 e Decreto interministeriale 30 nov. 2001 "Alienazione, cessione di materiale e mezzi eccedenti le esigenze delle Forze armate".

consente di alienare (es. vendita o permuta) le eccedenze in argomento. Si tratta quindi di veicoli e materiali efficienti, quindi di potenziale interesse commerciale.

All'A.D. è infatti consentito di permutare o vendere mezzi e materiali obsoleti, ma non ancora fuori uso o fuori servizio, al fine del contenimento dei costi per l'ammodernamento. I materiali ed i mezzi che l'amministrazione della Difesa può alienare, sono previsti in apposito Decreto⁷⁷, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Ai sensi del citato Decreto, per l'Esercito, possono essere alienati o ceduti i materiali delle seguenti tipologie, con relativi ricambi, materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo:

- veicoli ruotati e da combattimento;
- mezzi del Genio;
- materiali delle Trasmissioni;
- armamento leggero;
- artiglieria terrestre;
- artiglieria contraerea;
- materiali NBC;
- velivoli dell'AVES;
- casermaggio;
- vestiario ed equipaggiamento;
- mezzi mobili campali;
- materiali sanitari.

2.3.1 Iter per la dichiarazione di eccedenza le esigenze della F.A.

Il capo gestione patrimoniale sottopone al Capo del Servizio Amministrativo l'elenco dei beni che si propone di inserire annualmente nel decreto di eccedenza, corredato di tutti i dati previsti (denominazione, NUC, telaio, targa o matricola, unità di misura, quantità, prezzo unitario e totale).

Il Capo del Servizio Amministrativo esamina la proposta e, ove di parere concorde, la invia, tramite il Comandante/Direttore dell'Ente che detiene i beni, alla commissione tecnica di accertamento, all'uopo nominata.

La commissione esamina la richiesta e redige un verbale contenente le proprie valutazioni, eventualmente corredato da una relazione di un tecnico qualificato, per materiali di particolare complessità o natura chimico-fisica.

Il Comandante dell'EDRC, una volta ricevuto il parere della commissione, invia gli elenchi dei beni proposti per la dismissione, al Comando superiore, per il successivo inoltro a COMLOG EI-Ufficio Alienazioni.

L'Ufficio Alienazioni sottoporrà gli elenchi pervenuti dagli EDRC della F.A. alla valutazione dei Comandi competenti di COMLOG EI (tramat., tec., Savet e com.).

⁷⁷ All. A al Decreto interministeriale 30 nov. 2001 "Alienazione, cessione di materiale e mezzi eccedenti le esigenze delle Forze armate".

Una volta che gli elenchi siano stati integrati o emendati dai citati Comandi, l'Ufficio Alienazioni di COMLOG EI li inoltrerà, nei tempi e nei modi previsti, allo SME IV RL.

Secondo il nuovo iter di segnalazione, reso noto da SME IV RL, COMLOG EI deve inviare, con cadenze semestrali fissate al 31 gennaio e al 31 luglio di ogni anno solare riferiti rispettivamente al 2° semestre dell'anno precedente ed al 1° semestre dell'anno in corso, gli elenchi dei materiali e mezzi "d'armamento" e "non d'armamento" per i quali la F.A. chiede la decretazione di esubero, in virtù di quanto previsto dalla normativa di riferimento⁷⁸, in particolare riguardo a:

- l'iter procedurale⁷⁹;
- le tipologie di materiali da inserire nel decreto di alienazione⁸⁰.

Quanto precede in considerazione che tale iter prevede la preliminare condivisione degli elenchi tra le F.A. e l'Arma dei Carabinieri, al fine di verificare la possibilità di cessione gratuita di materiali che, pur in esubero per l'Esercito, possano trovare utile impiego in ambito interforze.

Lo SME, dopo aver formulato le sue valutazioni inoltrerà l'elenco a SMD per la decretazione di eccedenza.

2.3.2 Commissione tecnica di accertamento di beni eccedenti le esigenze della F.A.

La commissione tecnica di accertamento, nominata dal Comandante/Direttore dell'EDRC, costituita in via permanente o nominata di volta in volta dall'autorità competente, è di norma composta da:

- un presidente, della categoria ufficiali;
- due membri, della categoria ufficiali, marescialli e civili di categoria non inferiore alla C (attuale Area funzionale 3[^])⁸¹,

il cui bagaglio di esperienza professionale e di cultura militare consenta di effettuare una valutazione tecnica dei materiali da dismettere⁸².

Il compito principale della commissione è quello di valutare se i beni proposti siano effettivamente esuberanti rispetto alle esigenze della F.A., considerando anche possibili perequazioni con altri Reparti, prioritariamente nell'ambito della stessa Area d'impiego, oppure presso altre Aree.

2.3.3 Destinazione finale d'uso e alienazione di beni eccedenti le esigenze della F.A.

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, su proposta degli Stati Maggiori di F.A. e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, determina, nell'ambito

⁷⁸ TUOM, art. 422 e 424.

⁷⁹ TUOM, art. 422 para. 3.

⁸⁰ TUOM, art. 424.

⁸¹ Attualmente un elemento della categoria C corrisponde a un civile dell'Area funzionale 3[^], con profilo professionale del settore tecnico-amministrativo, secondo l'equipollenza stabilita dal "Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Difesa in attuazione del CCNL – Comparto Ministeri 2006-2009".

⁸² ITA, Capo IX, para. 15, punto 1.

dell'elenco dei materiali proposti, i mezzi ed i materiali esuberanti o, comunque non più rispondenti alle esigenze della Difesa e stabilisce, per ciascuna tipologia, le quantità da alienare.

Nel dettaglio, il citato decreto del Capo di SMD:

- determina i materiali e i mezzi esuberanti o comunque non più rispondenti alle esigenze della Difesa;
- stabilisce, per ciascuna tipologia di esubero, le quantità da alienare;
- alle alienazioni di mezzi e materiali eccedenti le esigenze della F.A. provvedono le Direzioni di SGD-DNA competenti⁸³, che decretano anche la destinazione finale d'uso dei beni, secondo le disposizioni impartite dalla Direttiva attuativa del decreto in parola.

La decretazione delle citate Direzioni è direttamente recepibile e applicabile da parte degli EDRC della F.A., e non richiede ulteriore decretazione da parte del Comandante Logistico dell'Esercito.

La determinazione da parte di SMD che i veicoli e i materiali sono da considerarsi "eccedenti le esigenze della F.A." (ai sensi dell'art. 422 del TUOM) è esaustiva ai fini amministrativi. Pertanto, non necessita di ulteriore dichiarazione di fuori uso o fuori servizio da parte dell'Ente che ha in carico i beni.

2.3.4 Commissione di consistenza e stima di beni eccedenti le esigenze della F.A.

Qualora l'attività contrattuale di alienazione non venga condotta direttamente dalla Direzione competente di SGD-DNA (competente per la destinazione finale d'uso e l'alienazione dei beni eccedenti), dopo la decretazione da parte di SMD, il Comandante dell'EDRC nominerà una commissione di consistenza e stima per la redazione del relativo verbale, indicante il valore dei materiali al fine dell'eventuale permuta o vendita del bene.

2.4 DEMILITARIZZAZIONE E DISATTIVAZIONE

A seguito della dismissione, un bene della F.A. deve essere alienato. Se si tratta di veicoli o materiali di derivazione commerciale, non vi sono particolari accorgimenti tecnici da adottare prima della vendita o della permuta del bene. Nel caso in cui, invece, si tratti di un veicolo o un materiale specificamente militare, lo stesso dovrà essere preventivamente demilitarizzato o disattivato prima di essere ceduto a terzi. Per ulteriori disposizioni di dettaglio, si rimanda ai vari capitoli della circolare (es. alienazioni per scopi museali e alienazioni di armi ex ordinanza).

A carattere generale, la demilitarizzazione o smilitarizzazione è l'attività connessa alla trasformazione di un materiale con peculiarità militari in materiale impiegabile per usi civili o collezionistici.

⁸³ TUOM, para. 422, punto 4.

La disattivazione è invece la trasformazione del bene in mero simulacro (non utilizzabile neppure per scopi civili). Per quanto riguarda il materiale d'armamento, la normativa civile di riferimento⁸⁴ detta le disposizioni per le sole armi portatili, senza fare menzione alcuna di armi da guerra, quali i manufatti esplosivi o i sistema d'arma complessi.

In particolare, per le armi da guerra, l'alienazione può avvenire solo dopo che siano stati posti in essere tutti quegli accorgimenti tali da far perdere la naturale attitudine all'offesa della persona, rendendole dei meri simulacri o armi da decorazione, ovvero apportando loro una disattivazione permanente e irreversibile⁸⁵.

La demilitarizzazione e la disattivazione devono essere eseguite e certificate (tramite apposito verbale) dall'EDRC che cede il veicolo o il materiale (es. CERIMANT/SERIMANT) con oneri a carico del destinatario oppure, ove possibile, l'attività può essere eseguita da parte dell'Ente/Organismo ricevente (anche affidando l'attività a terzi accreditati), sotto la diretta sorveglianza di personale qualificato dell'A.D., che certificherà l'avvenuta demilitarizzazione o disattivazione, tramite apposito verbale.

2.4.1 Demilitarizzazione delle armi portatili

Per demilitarizzazione s'intende la trasformazione di un'arma da guerra o tipo guerra in un'arma comune da sparo. L'intervento tecnico di demilitarizzazione deve essere effettuato da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, ovvero da altri soggetti pubblici accreditati⁸⁶.

Il soggetto pubblico o privato che effettua la procedura di demilitarizzazione, ad operazione ultimata deve rilasciare all'interessato apposita certificazione attestante le operazioni eseguite sull'arma e la loro conformità alla normativa vigente.

L'Organismo pubblico per la verifica, marcatura e certificazione della disattivazione è, in ambito nazionale, il BNP (Banco Nazionale di Prova) di Gardone Val Trompia (BS).

Le operazioni di demilitarizzazione devono riguardare determinate parti, meccanismi o congegni secondo le prescrizioni tecniche indicate per ciascuna arma. L'arma portatile da guerra o tipo guerra può essere considerata "demilitarizzata" in modo permanente e irreversibile quando su di essa vengano eseguite a regola d'arte e contestualmente nello stesso esemplare le seguenti operazioni inerenti le diverse parti, sistemi o congegni:

- congegno di scatto: la trasformazione da tiro automatico a tiro semiautomatico deve essere effettuata in maniera permanente ed

⁸⁴ Circ. 20 settembre 2002, n.557 "Circolare demilitarizzazione e disattivazione" del Ministero dell'Interno.

⁸⁵ Circolare del Ministero dell'Interno n. 50.106/10.C.N/D-76 del 21 aprile 1977 e lettera del Ministero dell'Interno n.11015/2(1)/Uff.2° del 3 novembre 1992.

⁸⁶ Legge n. 110/1975, art. 10, comma 5.

- irreversibile. Inoltre deve essere effettuata l'asportazione e/o modifica dei componenti che consentono il funzionamento automatico e la modifica delle relative sedi;
- tromboncino lanciagranate: se presente, deve essere tornito e portato al diametro di 20 mm e comunque modificato in modo da non poter assolvere alla propria funzione;
 - alzo per lancio granate: deve essere asportato;
 - caricatore: il caricatore deve contenere per costruzione il numero di cartucce previsto ai fini della classificazione o dell'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo; Per limitare la capacità del caricatore non sono ammessi perni passanti, piastrine saldate o altri accorgimenti;
 - calcio pieghevole e/o telescopico: non è consentito e, se presente, deve essere bloccato in apertura in maniera permanente ed irreversibile.

2.4.2 Disattivazione delle armi portatili

Per disattivazione si intende l'operazione tecnica mediante la quale un'arma portatile da guerra o comune viene in modo permanente ed irreversibile resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali.

La disattivazione non riguarda le armi leggere dismesse della F.A. da cedere ai collezionisti, in quanto tale intervento invasivo farebbe perdere di valore al pezzo in maniera sensibile.

Il termine disattivazione è invece congruente quando si parla di procedura per la cessione ai fini museali, in quanto è consigliabile disattivare le armi o le artiglierie che si intendono esporre per renderle inoffensive. L'esposizione deve riguardare, infatti, inequivocabilmente dei meri simulacri.

La normativa vigente⁸⁷ introduce il nuovo obbligo, per le armi disattivate, della verifica e punzonatura da parte del Banco Nazionale di Prova (BNP) di Gardone Val Trompia (BS).

Questo significa che, fabbricanti e riparatori di armi (Polo di mantenimento della armi leggere dell'Esercito incluso), dopo aver eseguito le previste operazioni di disattivazione di un'arma, dovranno richiedere un "Avviso di Trasporto" ex art. 34 del TULPS alla locale Questura, per inviare le armi al BNP.

Questo ente tecnico, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni eseguite, dovrà apporre il proprio punzone e rimandare l'arma al mittente, che potrà così riconsegnarla al suo cliente come mero simulacro.

Dell'avvenuta disattivazione dovrà sempre essere data comunicazione all'ufficio di Polizia che aveva in carico l'arma, affinché provveda a depennarla dalla schedario elettronico.

⁸⁷ D.M. 8 aprile 2016 "Modalità di disattivazione delle armi da fuoco portatili di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 appartenenti alle categorie A, B, C e D dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi" (G.U. 21-5-2016 n.118).

A seguito del rilascio del certificato di disattivazione, l'interessato deve procedere alla comunicazione dell'intervenuta trasformazione dell'arma all'Ufficio di Polizia o Comando dei Carabinieri presso il quale l'arma era stata denunciata ai sensi dell'Art. 58 – 1° comma del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (TULPS), anche al fine della conseguente variazione presso il centro elaborazione dati.

Le modalità esecutive e di dettaglio sono riportate sul D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, art. 47.

Il certificato della avvenuta disattivazione dovrà essere conservato per sempre dal proprietario dell'arma. Laddove l'arma venisse ceduta, il certificato dovrà seguire la stessa passando nelle disponibilità, per sempre, dei nuovi proprietari.

L'intervento tecnico di disattivazione deve essere effettuato:

- per le armi da guerra, da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dalla normativa vigente⁸⁸;
- per le armi comuni dai soggetti già indicati per la disattivazione delle armi da guerra, nonché da soggetti muniti di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni.

L'arma portatile da guerra, tipo guerra e comune da sparo può essere considerata "disattivata" in modo permanente e irreversibile quando su di essa vengano eseguite a regola d'arte e contestualmente nello stesso esemplare le seguenti operazioni inerenti le diverse parti, sistemi o congegni:

- sistemi di chiusura: devono essere fresati e/o forati longitudinalmente per tutta la lunghezza e per un diametro non inferiore a quello del fondello della cartuccia; devono altresì essere privati di una delle guide di scorrimento ove presenti, delle componenti interne e saldati interamente al castello mediante saldature a cordoncino;
- canna/canne: deve provvedersi alla asportazione di parte della canna mediante fresatura della stessa passante fino all'anima, a partire dalla camera di cartuccia inclusa per una larghezza pari al suo calibro e per una lunghezza non inferiore al 30% della lunghezza della canna. Nella parte di canna non fresata deve essere inserito un tondino pari al diametro interno della canna, dal vivo di volata fino alla fresatura, che deve essere saldato alle estremità o bloccato mediante spina trasversale inserita in foro cieco e saldata. Deve inoltre provvedersi a rendere la canna inamovibile rispetto al castello o alla culatta mediante saldatura a cordoncino, oppure a mezzo di traversino passante d'acciaio temperato, di adeguato diametro, saldato alle estremità;
- percussore, estrattore ed espulsore: devono essere eliminati o resi inservibili;
- bipiede, affusti e congegni di puntamento: devono essere immobilizzati mediante saldatura a cordoncino;

⁸⁸ Art. 10, comma 5, della legge n. 110/1975.

- baionetta: la baionetta facente parte dell'arma di tipo ripiegabile deve essere resa inoffensiva e immobilizzata⁸⁹ in posizione di chiusura mediante saldatura a cordoncino;
- pistone per recupero di gas: nelle armi che adottano tale sistema di ripetizione, deve essere eliminato;
- otturatore: per moschetti automatici, fucili automatici e semiautomatici, pistole mitragliatrici, deve essere bloccato in posizione semi aperta;
- caricatore: ove presente, deve essere saldato o incollato (solo nelle armi in tecnopolimero) nella sua sede, privato delle parti interne. Deve essere altresì effettuata la fresatura dei labbri;
- tamburo delle armi a rotazione: devono essere fresate le pareti divisorie delle camere con frese di diametro di almeno 3/4 di quello delle camere stesse per una lunghezza non inferiore a 3/4 di quella del tamburo stesso che deve essere bloccato al fusto in modo irreversibile.

Inoltre, le armi automatiche e semiautomatiche sottoposte a disattivazione devono essere private di tutte le minuterie interne, riempiendo i vuoti così creatisi con materiale della stessa lega e natura di quello della struttura da riempire, saldato mediante cordoncino alle pareti della struttura stessa.

Qualora l'arma sia caratterizzata da parti in tecnopolimero, l'operazione di riempimento dei vuoti interni dell'arma deve essere eseguita con adesivi strutturali. Le predette operazioni devono rendere l'arma inidonea in modo assoluto ad essere usata come tale ed altresì rendere impossibile il ripristino e la utilizzazione delle parti di essa.

2.4.3 Demilitarizzazione di veicoli tattico-logistici

La procedura per la demilitarizzazione dei veicoli tattico-logistici è disciplinata da appositi circolari di SGD-DNA, Direzione Armamenti Terrestri (DAT)⁹⁰ e SMD IV Reparto Logistica e infrastrutture⁹¹; la stessa deve essere eseguita dall'EDRC cedente (es. CERIMANT/SERIMANT) all'interno di stabilimenti militari, prima della loro cessione a terzi.

Tale attività può essere esternalizzata (presso una ditta civile o l'Ente/Organismo ricevente), con oneri a carico del destinatario e con certificazione (verbale di demilitarizzazione) di personale qualificato dell'A.D., incaricato della sorveglianza.

I materiali provenienti dalla demilitarizzazione (risultanti dal citato verbale) dovranno essere alienati e smaltiti a norma di legge; gli stessi dovranno essere rottamati, se non diversamente disposto da COMLOG EI (es. trasformazione).

2.4.4 Demilitarizzazione mediante riduzione di carri armati, veicoli da combattimento, elicotteri da combattimento e sistemi d'arma

⁸⁹ Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 36/1990.

⁹⁰ Let. M_D GTER 0019079 in data 17 luglio 2015 "Cessione di mezzi/materiali radiati dal servizio – materiali d'armamento – art. 2 Legge 185/90 e D.M. 13 giugno 2003. Demilitarizzazione veicoli" di SGD-DNA, DAT III Reparto.

⁹¹ Let. M_D SSMD REG 2016 0011944 del 28 gen. 2016 di SMD IV Reparto Logistica e Infrastrutture.

Le procedure specifiche per la demilitarizzazione di sistemi d'arma, veicoli tattici e materiali peculiari sono stabilite dalle competenti Direzioni di SGD-DNA. Inoltre, il Trattato CFE⁹² sul controllo degli armamenti, definisce in maniera dettagliata le procedure per la demilitarizzazione⁹³ (cd. riduzione) di carri armati, veicoli da combattimento, elicotteri da combattimento, sistemi d'arma ecc.

Nelle procedure allegate al Trattato CFE sono altresì indicate le procedure per la riduzione dei seguenti mezzi e materiali alla mostra statica, ovvero a scopi museali, limitatamente a una precisa percentuale di ciascuna categoria di "Treaty Limited Equipment" (TLE), pari all'1% dei livelli massimi stabiliti dal trattato:

- mezzi/carri;
- tutte le artiglierie e i mortai pesanti dal calibro di 100 mm in su, in quanto soggette alle stesse regole dei mezzi corazzati e blindati.

In merito, il termine "riduzione", secondo il Trattato CFE, riferito a carri armati, elicotteri da combattimento, veicoli corazzati da combattimento ecc. corrisponde a demolizione, mediante conversione a fini non militari, quali mostra statica o bersagli terrestri o, nel caso di veicoli corazzati da trasporto truppa, mediante conversione d'uso e ricertificazione di conformità.

Le procedure di demolizione previste dal Trattato CFE sono specifiche per ogni tipologia di sistema d'arma⁹⁴. A titolo di esempio, le procedure di riduzione per i carri armati prevedono differenti opzioni (tranciamento, esplosivo, deformazione e percussione), di seguito specificate.

2.4.4.1 Procedura di riduzione a mezzo tranciamento

La procedura di riduzione a mezzo tranciamento prevede i seguenti interventi:

- rimozione dallo scafo delle apparecchiature speciali, incluse quelle smontabili, che assicurano l'operatività dei sistemi d'armamento di bordo;
- rimozione della torretta, se esistente;
- per il sistema di chiusura del cannone, in alternativa: saldatura dell'otturatore al blocco di culatta in almeno due punti; ovvero taglio di almeno un lato del blocco di culatta lungo l'asse maggiore dell'alloggiamento dell'otturatore;
- tranciamento della bocca da fuoco in due parti ad una distanza dal blocco di culatta non superiore ai cento millimetri;
- tranciamento di uno degli orecchioni e della corrispondente orecchioniera nella torretta;

⁹² Trattato per la riduzione e la limitazione delle forze armate convenzionali in Europa, chiamato anche Trattato CFE (*Treaty on Conventional Armed Forces in Europe oppure CFE Treaty*)

⁹³ Protocollo sulle procedure che regolano la riduzione di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato sulle Forze Armate convenzionali in Europa, allegato al Trattato CFE.

⁹⁴ Protocollo sulle procedure che regolano la riduzione di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato sulle Forze Armate convenzionali in Europa, allegato al Trattato CFE.

- tranciamento di due sezioni dall'area dello scafo, perimetrale all'alloggiamento della torretta, ognuna delle quali costituente una parte di settore angolare ampia non meno di 60 gradi sessagesimali e profonda, lungo l'asse radiale del settore, come minimo 200 millimetri, essendo centrati simmetricamente entrambi i settori sull'asse longitudinale del veicolo;
- tranciamento di sezioni da ambo le fiancate dello scafo includenti le sedi dei gruppi di riduzione finale mediante tagli verticali ed orizzontali praticati nelle piastre laterali e tagli diagonali sia nelle piastre del tetto o del fondo scafo sia nelle piastre frontali o posteriori, di guisa che le sedi dei gruppi di riduzione finale siano contenute nelle sezioni ritagliate.

2.4.4.2 Procedura di riduzione a mezzo esplosivo

La procedura di riduzione mediante impiego di esplosivo prevede i seguenti interventi:

- lo scafo, i portelli ed i pannelli di fondo scafo dovranno essere aperti al fine di massimizzare lo sfogo della pressione;
- una carica esplosiva sarà collocata nella bocca da fuoco all'altezza del punto di connessione tra gli orecchioni e l'orecchioniera della culla;
- una carica esplosiva sarà collocata all'esterno dello scafo tra il secondo ed il terzo rullo, ovvero tra il terzo ed il quarto rullo in caso di configurazione a sei rulli, evitando aree di minore resistenza quali saldature o portelli di emergenza. La carica dovrà essere sistemata entro il raggio dell'alloggiamento della torretta nello scafo. Una seconda carica sarà collocata all'interno dello scafo, sullo stesso lato del carro, in corrispondenza di quella esterna ma sfalsata rispetto ad essa;
- una carica esplosiva sarà collocata all'interno della torretta nell'area di montaggio dell'armamento principale;
- tutte le cariche saranno fatte detonare simultaneamente, talché lo scafo e la torretta siano fessurati e distorti, l'otturatore divelto dalla bocca da fuoco, fuso o deformato, la bocca da fuoco spaccata o fessurata longitudinalmente, l'affusto o la culla danneggiati, tanto da non poter più sostenere una bocca da fuoco, e al treno di rotolamento siano provocati danni tali da comportare almeno la distruzione della sede di uno dei rulli.

2.4.4.3 Procedura di riduzione a mezzo deformazione

La procedura di riduzione a mezzo deformazione prevede i seguenti interventi:

- rimozione dallo scafo delle apparecchiature speciali, incluse quelle montabili, che assicurano l'operatività dei sistemi d'armamento di bordo;
- rimozione della torretta, se esistente;
- per il sistema di chiusura del cannone, in alternativa:

- saldatura dell'otturatore al blocco di culatta in almeno due punti; ovvero taglio di almeno un lato del blocco di culatta lungo l'asse maggiore dell'alloggiamento dell'otturatore;
- tranciamento della bocca da fuoco in due parti, ad una distanza dal blocco di culatta non superiore ai 100 millimetri;
- tranciamento di uno degli orecchioni;
- lo scafo e la torretta dovranno essere deformati in modo tale che la loro larghezza sia ridotta, in entrambi i casi, di almeno il 20%.

2.4.4.4 Procedura di riduzione a mezzo percussione

Procedura di riduzione mediante percussione:

- un pesante maglio d'acciaio, o una struttura equivalente, sarà lasciato cadere ripetutamente su scafo e torretta fintanto che lo scafo risulti schiacciato in almeno tre punti distinti e la torretta in almeno un punto;
- le percussioni del maglio sferico d'acciaio sulla torretta dovranno provocare l'inefficienza definitiva di uno degli orecchioni e della relativa orecchioniera e deformare visibilmente il blocco di culatta;
- la bocca da fuoco dovrà essere visibilmente schiacciata o piegata;
- i mezzi/sistemi e sottocomplessivi TLC dovranno essere visibilmente schiacciati o piegati ovvero resi inservibili al loro uso.

2.4.4.5 Sito di riduzione nell'ambito del Trattato CFE

Il termine "sito di riduzione" significa un'ubicazione chiaramente designata ove abbia luogo la riduzione di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato CFE.

La F.A. dispone di tre siti permanenti⁹⁵ di riduzione autorizzati:

- Parco mezzi cingolati e corazzati (PAMECICO) in Lenta;
- Polo di mantenimento pesante nord (POLMANT NORD) in Piacenza;
- Polo di mantenimento pesante sud (POLMANT SUD) in Nola.

Le operazioni contabili conseguenti alla distruzione dei materiali dismessi o radiati sono certificate da apposito verbale, nel quale viene indicato anche il valore commerciale dei materiali eventualmente ricavati⁹⁶.

2.4.5 Demilitarizzazione mediante conversione di carri, veicoli e sistemi d'arma nell'ambito del Trattato CFE

Secondo il Trattato CFE, ciascuno Stato Parte ha il diritto di ridurre un certo numero di carri armati e veicoli corazzati da combattimento mediante conversione. I veicoli previsti dal Trattato (es. carro Leopard 1), possono anche esser convertiti ai seguenti specifici fini non militari:

⁹⁵ In caso risulti costo/efficace e qualora ricorrano i requisiti di sicurezza, l'Autorità centrale (SME IV RL), di concerto con l'Autorità logistica centrale, può autorizzare che l'attività di riduzione sia effettuata presso siti di riduzione provvisori (es. CERIMANT/SERIMANT).

⁹⁶ TUOM, art. 417.

- trattori d'uso generale;
- apripista;
- veicoli antincendio;
- gru;
- veicoli generatori di elettricità;
- veicoli-frantoio per minerali;
- veicoli per cave;
- carri soccorso;
- veicoli per evacuazione vittime;
- veicoli da trasporto;
- veicoli per trivellazione petrolifere;
- veicoli per la bonifica di perdite di idrocarburi e prodotti chimici;
- trattori cingolati rompighiaccio;
- veicoli per usi ambientali.

2.4.6 Riduzione in mostra statica (scopi museali) di carri, veicoli e sistemi d'arma nell'ambito del Trattato CFE

I carri armati, i veicoli da combattimento e i sistemi d'arma, dichiarati fuori servizio o fuori uso e rientranti nell'ambito del Trattato CFE, possono anche essere alienati mediante riduzione in mostra statica (demilitarizzazione), ovvero per scopi museali, ma con due differenti procedure tecnico-amministrative.

La prima procedura prevede che, limitatamente a 2 esemplari per ciascuna tipologia e solo per i mezzi da combattimento, carri, sistemi d'arma destinati a musei o sedi consimili, i carri non dovranno essere sottoposti a riduzione, ma potranno essere ceduti nello stato in cui si trovano (integri ed efficienti)⁹⁷, seppur fuori servizio.

Sempre per un numero limitato di esemplari, pari all'1% del numero massimo di sistemi/carri previsti dal Trattato CFE⁹⁸ i mezzi da combattimento, carri, sistemi d'arma da ridurre in mostra statica per musei civili, dovranno essere sottoposti alle seguenti procedure presso i siti di riduzione:

- nel caso di materiali da esporre, azionati da motore proprio (es. carro Leopard), i serbatoi saranno resi inidonei a contenere il carburante. In particolare:
 - il motore e gli organi di trasmissione saranno rimossi ed i relativi supporti danneggiati in modo tale che questi ultimi non possano essere riparati;

⁹⁷ Trattato CFE, Protocollo sulle procedure che regolano la riduzione di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal trattato sulle Forze Armate convenzionali in Europa, Sezione X, para. 3 che recita: "...ciascuno Stato Parte avrà inoltre il diritto di detenere due esemplari efficienti di ciascun tipo esistente di armamento ed equipaggiamento convenzionale limitato dal Trattato per fini di mostra statica. Tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali saranno esposti in musei o in altre sedi consimili..."

⁹⁸ Trattato CFE, Protocollo sulle procedure che regolano la riduzione di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal trattato sulle Forze Armate convenzionali in Europa, Sezione X, para. 2 che recita: "..... Nessuno Stato Parte potrà ricorrere al metodo della mostra statica per ridurre più dell'1 per cento, ovvero più di 8 sistemi - essendo consentito il più elevato di tali valori - dei livelli massimi valevoli per le dotazioni, da esso dichiarati alla firma del Trattato, per ciascuna categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato....".

- il vano motore sarà riempito con cemento o con resina polimerica;
- per tutti i materiali da esporre, armati di cannoni di calibro di 75 millimetri o superiore e con meccanismi di punteria in elevazione e direzione incorporati, detti meccanismi dovranno essere saldati in modo che sia precluso ogni spostamento della bocca da fuoco sui piani sia zenitale sia azimutale. Inoltre, nei meccanismi di punteria in elevazione e direzione dei tipi a "pignone e corona" ovvero a "pignone e cremagliera", saranno tranciati tre denti consecutivi della corona o della cremagliera, sia a monte sia a valle del pignone della bocca da fuoco;
- per tutti i sistemi da esporre, armati con cannoni non corrispondenti ai criteri precedentemente esposti nel presente paragrafo, la canna e la camera di sparo dovranno essere riempiti con cemento o con resina polimerica cominciando dalla faccia dell'otturatore e fino ad una distanza di 100 millimetri dal vivo di volata.



Carro armato di produzione sovietica T-72 ridotto in mostra statica (demilitarizzato), per scopi museali. Il Trattato CFE prevede la rimozione del motore e degli organi di trasmissione, e interventi sulla bocca da fuoco in maniera da precludere ogni spostamento della stessa sui piani sia zenitale sia azimutale.

2.5 VITA OPERATIVA, VITA OTTIMALE E VITA TECNICA

Il mantenimento in servizio di un veicolo, sistema, apparato o materiale in genere deve essere effettuato entro i limiti di vita ottimale e operativa dello stesso, e comunque non oltre il limite massimo della sua vita tecnica. La vita operativa,

ottimale e tecnica costituiscono quindi i parametri di base⁹⁹ per la corretta gestione di mezzi e materiali nel medio e lungo termine. I periodi minimi di durata di ogni materiale¹⁰⁰ vengono definiti dall'Autorità logistica centrale, anche su indicazione delle Direzioni tecniche (es. Direzione Armamenti Terrestri) del Segretariato Generale Della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (SGD-DNA), di concerto con l'Industria privata. In merito, l'Autorità logistica centrale:

- stabilisce, per i sistemi d'arma, i mezzi, i complessivi e gli equipaggiamenti, il ciclo di vita di ciascun articolo valutando e considerando la natura dei beni, le caratteristiche oggettive di durata, la destinazione finale, la capacità di subire aggiornamenti, ovvero la velocità di obsolescenza tecnologica, la paritetica categoria merceologica, le disposizioni vigenti in materia di ammortamento dei beni;
- fissa le tabelle dei materiali relativi al supporto logistico in dotazione agli Enti della F.A. (le dotazioni organiche dei principali materiali in dotazione alle varie unità della F.A. sono altresì definite nell'ambito delle tabelle organiche da SME III Reparto Pianificazione Generale, di concerto con SME IV Reparto logistico);
- indica i livelli di scorta di materiale da assicurare e garantire presso i magazzini di Forza Armata, autorizzando, ove lo esigano motivi di natura militare, logistica o tecnica, la costituzione di scorte intangibili, tecniche, di servizio o di funzionamento.

Tali periodi di durata dei materiali possono essere rilevati dalle pubblicazioni tecnico-logistiche di settore, diramate da ciascun Comando di COMLOG EI, competente nella specifica materia (tramat., tec., Savet e com.).

Ove non siano disponibili le pubblicazioni di riferimento, tali informazioni tecniche potranno essere richieste ai citati Comandi di COMLOG EI. Nello specifico, la vita ottimale, operativa e tecnica, decorrono dalla data di fabbricazione del mezzo o materiale (e non dalla data di introduzione in servizio).

Infatti, il veicolo o materiale introdotto nella F.A., seppur fermo presso un determinato sito e parcato o stoccato al chiuso, è soggetto a deperimento e a obsolescenza tecnica. Il deperimento si accentua ulteriormente se il mezzo o materiale è parcato o stoccato all'aperto e non è stato sottoposto a trattamento di lunga conservazione. La vita operativa, ottimale e tecnica possono decorrere dalla data d'impiego solo per particolari materiali (es. utensileria meccanica), non soggetti ad obsolescenza tecnica che, se conservati nella loro confezione e in condizioni ambientali ottimali, mantengono inalterate le loro caratteristiche originarie.

La vita ottimale è l'intervallo più breve dei tre, in quanto è correlato a criteri di costo ed efficacia del mantenimento in servizio del mezzo o materiale in questione.

⁹⁹ Pub. "Spesa limite consentita per l'esecuzione delle riparazioni dei materiali dell'area trasporti e materiali" Ed. 2006 e s.m.i. ISPEL-TRAMAT.

¹⁰⁰ ITA, Capo IX, para. 13, punto 7.

Con l'usura e l'obsolescenza del bene, aumentano i costi di mantenimento e quindi la vita ottimale decade.

La vita operativa è il limite presunto d'impiegabilità di un veicolo o materiale espresso in numero di colpi sparati, chilometri percorsi, consumi o ore di funzionamento¹⁰¹. Durante tale intervallo è atteso un determinato livello (alto) di "disponibilità operativa" del mezzo o materiale, che ovviamente deve essere efficiente e prontamente impiegabile anche in contesti operativi.

La vita tecnica è il periodo di tempo, espresso in numero di colpi sparati, chilometri percorsi, consumi o ore di funzionamento, nel quale un veicolo o materiale è ritenuto in grado di conservare la potenziale capacità di fornire, in condizioni di affidabilità, le prestazioni stabilite nei requisiti tecnici¹⁰². La vita tecnica è indipendente dalla vita operativa fissata originariamente per un mezzo o materiale e si protrae oltre la stessa. In sostanza, la vita tecnica di un sistema d'arma (es. carro armato) non tiene conto di criteri di costo ed efficacia e può essere estesa ben oltre la vita operativa originaria del sistema, a seguito di revisione generale. Ai fini della presente circolare e al fine di semplificare i vari concetti contenuti nella pubblicazione, terremo in considerazione solo la vita ottimale e la vita tecnica di un mezzo o materiale. Per le definizioni di dettaglio della vita tecnica, operativa e ottimale, si può consultare il glossario della pubblicazione (vds. **All. C. Glossario dei termini e delle definizioni**).



¹⁰¹ Pub. 5895 "Nomenclatore militare" di SME RIF Ed. 1998.

¹⁰² Pub. 5895 "Nomenclatore militare" di SME RIF Ed. 1998.

CAPITOLO 3. ALIENAZIONE

L'alienazione è la fase finale del ciclo di vita di un veicolo o materiale e può consistere in permuta o vendita (nello stato in cui si trova il bene o previa rottamazione), nuova destinazione d'impiego per finalità diverse da quelle originarie, trasformazione, distruzione oppure demolizione e smaltimento con oneri a carico dell'A.D. (vds. **All. I. Procedura per la dismissione e l'alienazione di veicoli e materiali della F.A.**).

L'alienazione viene effettuata su mezzi e materiali non più impiegabili e pertanto dismessi, che sono quindi:

- inefficienti o non riparabili nel caso di beni fuori uso;
- efficienti o comunque riparabili nel caso di beni fuori servizio o eccedenti le esigenze della F.A.

L'alienazione può avvenire nello stato in cui si trova il bene (es. veicolo nella sua integrità) oppure previa demolizione e/o demilitarizzazione (per ricavare componenti, parti di ricambio, bossolame, rottami metallici, kevlar ecc.).

Le forme di alienazione (cd. destinazione finale d'uso) sono stabilite dall'Autorità logistica centrale, nei casi previsti, altrimenti dal Comandante dell'Ente consegnatario dei veicoli o materiali (ad esempio, per importi ≤ € 10.000).

Tale attività è finalizzata a sgomberare le aree di stoccaggio, a contenere le spese di gestione e infine a trarre il maggior utile per l'A.D. dalla vendita o permuta dei beni.

L'utile realizzato può essere diretto e consistere nel corrispettivo da pagare per l'acquisizione del bene alienato da parte dell'acquirente. Ma l'utile può anche essere indiretto e consistere nella razionalizzazione delle spese di gestione o trasporto (es. per sgombero di aree/infrastrutture dismesse) e nel contenimento della svalutazione di mezzi e materiali nel tempo.

Inoltre, il corrispettivo per l'alienazione può consistere non solo in risorse finanziarie, ma anche in permuta di beni e servizi, in cooperazione e utilità sociale, come peraltro previsto dalla normativa vigente.

L'alienazione di veicoli e materiali dismessi rappresenta quindi una delle possibili fonti di finanziamento e un veicolo d'immagine per la F.A.

Sotto il profilo economico, è conveniente realizzare l'alienazione in congruo anticipo rispetto alla senescenza tecnica dei beni e soprattutto per quei materiali la cui gestione e manutenzione costituiscono un onere troppo dispendioso per la F.A.

È opportuno che, prima di avviare le attività di alienazione di qualsiasi materiale, gli EDRC si attengano scrupolosamente alle preventive indicazioni di "destinazione finale d'uso" dei materiali, fornite dall'Autorità logistica centrale, nei casi in cui ne sia previsto il pronunciamento. Tali indicazioni sono pregiudiziali all'avvio di qualsiasi procedura negoziale.


L'alienazione, ai fine della presente pubblicazione, è soprattutto sinonimo di permuta e vendita, ma comprende anche una vasta serie di attività correlate.

L'alienazione consiste nell'attività con cui la F.A. (soggetto "alienante") attribuisce a determinato destinatario (detto "alienatario") una proprietà o un diritto su beni del patrimonio dell'A.D. (area tramat., Savet e com.). In tal senso l'alienazione è una tipologia di acquisto a titolo derivativo.

L'alienazione può avvenire o a titolo oneroso (a fronte di un corrispettivo suscettibile di valutazione economica) o a titolo gratuito. Nella prima fattispecie di alienazioni rientrano, tra le altre, la compravendita e la permuta. Nella seconda lo sgombero a titolo gratuito (da attuare in seconda istanza, a seguito di gara infruttuosa).

Le categorie di materiali che possono essere oggetto di alienazione sono:

- fuori uso¹⁰³;
- fuori servizio¹⁰⁴;
- eccedenti le esigenze della F.A.¹⁰⁵;
- di non conveniente rimpatrio dai Teatri di Operazioni (Te.Op.)¹⁰⁶.



¹⁰³ TUOM, art. 418.

¹⁰⁴ TUOM, art. 417.

¹⁰⁵ TUOM, art. 422.

¹⁰⁶ TUOM, art. 422, comma 10 e art. 425.

A seconda dello stato del materiale in esame e delle condizioni di mercato, l'alienazione può determinare una minusvalenza o una plusvalenza.

Si ha una minusvalenza quando il valore di acquisto (inclusivo di eventuali oneri accessori) è maggiore della somma tra il valore recuperato tramite l'uso (ossia il fondo di ammortamento del bene) e quello eventualmente recuperato tramite l'alienazione, al netto di eventuali costi. Si ha invece una plusvalenza, da perseguire con la massima determinazione e conoscenza della materia, se si verifica il contrario.

MINUSVALENZA	PLUSVALENZA
Valore di acquisto risulta > (valore recuperato tramite l'uso + valore recuperato tramite l'alienazione).	Il valore di acquisto risulta < (valore recuperato tramite l'uso + valore recuperato tramite l'alienazione).

Per la permuta e la vendita, un ruolo importante riveste l'Agenzia Industrie Difesa (AID)¹⁰⁷, società "in house" del Ministero della Difesa, che partecipa al processo di dismissione dal ciclo logistico dei materiali dell'A.D., anche attraverso la stipula di atti negoziali di permuta¹⁰⁸ per l'acquisizione di materiali dismessi, per i quali AID ha un diritto di prelazione in virtù della convenzione¹⁰⁹ stipulata con il Ministero della Difesa.

L'alienazione è quindi un'attività che interessa tutti i settori della logistica e che ha acquisito importanza crescente nel tempo. La stessa necessita, pertanto, di una conoscenza approfondita delle relative procedure e modalità esecutive.

3.1 DESTINAZIONE FINALE D'USO DEI MATERIALI

Il materiale dismesso, per essere alienato, dovrà ottenere la destinazione finale d'uso¹¹⁰, da parte dell'autorità competente.

Ad esempio, come precedentemente detto, per i materiali eccedenti le esigenze della F.A.¹¹¹, alla destinazione finale d'uso provvedono le Direzioni generali di SGD-DNA competenti per materia.

Per i materiali per cui lo SME dispone il fuori servizio, sarà lo stesso Organo centrale a disporre la destinazione finale.

Per i materiali per i quali il fuori servizio è stato proposto dagli EDRC ed approvato dall'Autorità logistica centrale, sarà quest'ultima a decretarne la destinazione finale d'uso, anche tenendo conto di quanto proposto dall'Ente che detiene il bene.

Dopo la dismissione dei materiali, l'Autorità logistica centrale (che si pronuncia sempre per i materiali fuori servizio e in taluni casi per i materiali fuori uso), o

¹⁰⁷ COM, art. 48.

¹⁰⁸ Para. 2, sottopara. d della Direttiva "Le permuta in ambito EI: Norme e Procedure" Ed. 2013 di SME-UG CRA EI.

¹⁰⁹ "Convenzione tra il Ministro della Difesa e il Direttore Generale dell'Agenzia Industrie Difesa", 1 gennaio 2015-31 dicembre 2017 e s.m.i.

¹¹⁰ TUOM, art. 418 e SGD-G-012 "Istruzioni tecnico-applicative del nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa" - D.M. 20 dic. 2006 Ed. 2007 di SGD-DNA (ITA), Capo IX, art. 15.

¹¹¹ TUOM, art. 422, comma 4.

l'autorità competente, stabilisce una delle seguenti modalità di alienazione (opzioni in alternativa e in ordine preferenziale)¹¹²:

- permuta;
- vendita (con eventuale sgombero a titolo gratuito, in caso di esito infruttuoso della procedura negoziata);
- nuova destinazione d'impiego per finalità diverse da quelle originarie;
- trasformazione¹¹³;
- distruzione¹¹⁴;
- rottamazione e smaltimento con oneri a carico della F.A.¹¹⁵

Si esclude la possibilità di frazionamento dei beni dismessi ai fini della destinazione finale (i materiali dismessi contenuti in un unico verbale vanno considerati nel loro insieme).

Per i veicoli o materiali posti **fuori servizio**, l'Autorità logistica centrale¹¹⁶ dovrà necessariamente decretare (sempre, senza eccezioni) la destinazione finale dei beni.

Nel caso di veicoli o materiali **fuori uso**, l'Autorità logistica centrale si pronuncia qualora si verifichino una o più delle seguenti condizioni:

- interi lotti di mezzi o materiali fuori uso il cui valore complessivo (dedotto dal verbale di consistenza e stima) sia > € 10.000,00;
- veicoli tattici e da combattimento (corazzati, blindati ecc.);
- materiali, sistemi ed equipaggiamenti a connotazione militare (cd. materiali peculiari);
- mezzi di derivazione commerciale, materiali, sistemi ed equipaggiamenti il cui valore attualizzato (costo del nuovo) per singola voce sia > € 50.000,00;
- mezzi o materiali che richiedano specifiche procedure di alienazione (es. smaltimento di materiali costituenti rifiuti speciali pericolosi a cura di ditte specializzate).

Tali criteri sono attuabili sia in patria, sia nei Teatri di Operazioni (Te.Op.).

Per le alienazioni che non rientrano nei casi descritti, l'autorità che autorizza il fuori uso (vds. para. 2.2.4) indicherà nel verbale anche la destinazione finale (ad esempio per lotti di veicoli o materiali di derivazione commerciale il cui valore complessivo all'atto della dismissione sia ≤ € 10.000,00).

In ogni caso, la dismissione dei materiali deve avvenire conformemente ai dettati di legge sul controllo degli armamenti¹¹⁷ e in osservanza delle norme vigenti in

¹¹² TUOM, art. 417 e ITA, Capo IX, para. 13.

¹¹³ Attraverso la retrocessione a stabilimenti militari o Enti di mantenimento, pubblici o privati (compresa AID), che provvedono alle lavorazioni di modifica, adeguamento e ammodernamento.

¹¹⁴ Ad esempio, termodistruzione di esplosivi.

¹¹⁵ Ad esempio, per materiali contenenti sostanze tossiche o pericolose, come l'amianto.

¹¹⁶ L'Autorità logistica centrale è il competente Ispettorato o Comando logistico di Forza Armata, nonché per l'Arma dei carabinieri l'organismo individuato dal Comando Generale. (ITA, Capo I, para. 3).

¹¹⁷ Legge n. 185 del 9 luglio 1990 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento".

materia di: demilitarizzazione, tutela dell'ambiente¹¹⁸, disciplina dei rifiuti e procedure amministrative in ambito A.D. Ad esempio non possono essere rivenduti sistemi o equipaggiamenti che contengano sostanze tossiche o inquinanti (es. amianto), ma devono essere smaltiti a norma di legge, anche qualora questo comporti un onere per l'A.D.

Nel caso in cui il materiale da dismettere non abbia valore commerciale e non sia possibile ricavare un utile dallo stesso, il bene sarà sottoposto a demolizione e smaltimento, previo provvedimento¹¹⁹ dell'Autorità logistica centrale o dell'autorità competente, nei casi previsti, precedentemente esplicitati.

CASI IN CUI L'AUTORITÀ LOGISTICA CENTRALE DEVE DECRETARE LA DESTINAZIONE FINALE DI VEICOLI E MATERIALI FUORI USO

1. Interi lotti di veicoli di derivazione commerciale o materiali non peculiari fuori uso il cui valore complessivo (dedotto dal verbale di consistenza e stima) sia > **€ 10.000,00.**
2. Veicoli tattici e da combattimento (corazzati, blindati ecc.).
3. Materiali, sistemi ed equipaggiamenti a connotazione militare (cd. **materiali peculiari**).
4. Veicoli (di qualsiasi tipologia), materiali, sistemi ed equipaggiamenti il cui **valore attualizzato (costo del nuovo) per singola voce sia > € 50.000,00.**
5. Veicoli o materiali che richiedano **specifiche procedure di alienazione** (es. smaltimento di sostanze tossiche a cura di ditte specializzate).

Le operazioni di demolizione e smaltimento, se non sono realizzabili con mezzi o attrezzature dell'A.D., sono affidate a terzi (es. ditte accreditate per la trattazione degli specifici materiali da smaltire). Peraltro, l'Autorità logistica centrale, non solo stabilisce la destinazione finale d'uso dei veicoli o materiali dismessi, ma decreta anche il cambio di destinazione di materiali ancora efficienti e in servizio. Il decreto per la destinazione finale d'uso deve contenere i dati necessari per l'inequivocabile individuazione dei veicoli o materiali da alienare, ovvero gli stessi dati contenuti nei verbali di fuori servizio o fuori uso.

Taluni dati potranno essere omessi nel decreto, in relazione alla specifica alienazione. Ad esempio, il prezzo viene riportato solo in specifici casi di alienazione (es. armi dismesse della F.A. a collezionisti), in quanto la stima del bene ceduto con procedura negoziata è soggetta a variazioni (al rialzo e al ribasso), in relazione agli esiti delle procedure contrattuali.

¹¹⁸ D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

¹¹⁹ Capo IX, para. 13, sottopara. 4 dell'SGD-G-012 l'SGD-G-012 "Istruzioni tecnico-applicative del nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa" - D.M. 20 dic. 2006.

Tutti i dati da inserire nel decreto dovranno essere desunti dal sistema "Anagrafica mezzi e sistemi d'arma" e dal sito web EINET di codificazione dei materiali dell'Esercito (SECOMA)¹²⁰, contenenti tutti i dati tecnici del mezzo o materiale.

3.2 PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LE ALIENAZIONI

A carattere generale e al fine di garantire una forma di finanziamento agli EDRC, alternativa o complementare alle ordinarie assegnazioni sui capitoli di spesa, è preferibile perseguire l'istituto delle permutate¹²¹ per finalizzare le alienazioni in ambito F.A. (vds. **CAPITOLO 6. PERMUTA DI VEICOLI E MATERIALI DELLA F.A.**)

L'Ente proponente dovrà indicare la destinazione finale d'uso che s'intende perseguire (es. vendita o permuta), ferma restando la piena autonomia decisionale dell'Autorità logistica centrale.

In particolare l'alienazione di materiali, mezzi, attrezzature e macchinari di qualsiasi genere, dichiarati fuori servizio o fuori uso o provenienti da residui di lavorazione o da disfacimento può essere eseguita "in economia"¹²².

Bisogna precisare che alcuni contenuti del TUOM (fonte secondaria) sono stati superati da specifica fonte primaria¹²³ di settore (Codice degli appalti pubblici) intervenuta successivamente; quindi la procedura "in economia" è stata sostituita da altre forme contrattuali. In particolare, per quanto riguarda le alienazioni, la procedura in economia deve, di massima, essere ricondotta alle "procedure negoziate" (con o senza bando di gara). Quindi, i mezzi e i materiali possono essere alienati mediante una "procedura negoziata"¹²⁴, nello stato in cui si trovano o previa rottamazione.

La vendita di materiali, di mezzi, di attrezzature e di macchinari di qualsiasi genere, dichiarati fuori servizio, fuori uso o provenienti da residui di lavorazione o da disfacimento può essere eseguita con procedura negoziata¹²⁵:

- fino all'importo complessivo (valore di carico aggiornato¹²⁶) di € 50.000,00, da parte degli Organismi provvisti di autonomia amministrativa, previa autorizzazione della competente Autorità logistica centrale per importi complessivi > € 10.000;
- per importi complessivi (valore di carico aggiornato) superiori a € 50.000,00 da parte dei Centri di responsabilità;
- senza limiti di somma, da parte dei contingenti o delle unità assimilabili operanti all'estero o da parte delle direzioni o centri di intendenza dei contingenti stessi,

¹²⁰ Tali schede consentono la verifica dell'esattezza della denominazione e dei dati tecnici fondamentali per la Decretazione della destinazione finale d'uso.

¹²¹ Direttiva "Le permutate in ambito EI: Norme e Procedure" Ed. 2013 di SME-UG CRA EI.

¹²² TUOM, art.421, comma 2 e ITA, Capo IX, para. 16, punto 2.

¹²³ D.Lgvo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice degli appalti pubblici" e s.m.i.

¹²⁴ D.Lgvo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice degli appalti pubblici" art. 124 e 125.

¹²⁵ TUOM, art.421, comma 1 e ITA, Capo IX, para. 16, punto 1.

¹²⁶ Secondo il "Sistema di contabilità europea" (SEC 95) e s.m.i., i materiali vengono presi in carico con il prezzo effettivo d'acquisto (comprensivo d'IVA). Il valore d'inventario deve essere aggiornato periodicamente secondo le aliquote annue di ammortamento indicate dalla normativa vigente.

previa autorizzazione della competente Autorità logistica centrale per importi complessivi (valore di carico aggiornato) > € 10.000,00.

L'alienazione, in caso di procedura negoziata (in passato definita "in economia"), è effettuata con l'acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte e in seconda istanza di almeno un'offerta, che può consistere anche nel solo sgombero a titolo non oneroso (cessione gratuita)¹²⁷. In sintesi, caso di alienazione di beni dismessi, l'EDRC dovrà perseguire la permuta o la vendita, sulla base del prezzo fissato dalla commissione di consistenza e stima. Prioritariamente l'EDRC dovrà inviare una lettera ad AID, chiedendo l'eventuale interesse da parte dell'Agenzia, che vanta un diritto di prelazione in virtù della convenzione¹²⁸ stipulata con il Ministero della Difesa. A fronte di tale richiesta da parte dell'EDRC cedente, AID può:

- manifestare interesse all'acquisizione al prezzo stabilito dalla commissione dell'EDRC. L'offerta ha validità ed è pertanto vincolante per 6 mesi, termine entro il quale AID deve avviare le procedure di permuta o di vendita. In caso contrario decade il diritto di prelazione e l'EDRC cedente può alienare il bene a terzi;
- manifestare il non interesse all'acquisizione, anche non rispondendo all'istanza entro il termine di 30 gg. (in ogni caso è sempre preferibile ottenere una risposta da AID, anche se negativa);
- manifestare interesse all'acquisizione, ma a un prezzo inferiore a quello stabilito dalla commissione dell'EDRC.

A fronte della manifestazione d'intento di AID, l'EDRC può adottare i seguenti provvedimenti:

- è tenuto a stipulare l'atto negoziale di permuta o vendita con AID, se questa ha accettato l'offerta;
- può avviare una procedura di permuta o vendita verso altri soggetti, qualora AID non abbia manifestato interesse all'acquisizione;
- può accettare l'offerta inferiore di AID, ma solo dopo aver esperito le varie procedure di gara finalizzate a conseguire l'utile stabilito inizialmente dalla commissione di consistenza e stima. Solo in caso di mancata acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte e in seconda istanza di almeno un'offerta, potrà accettare la minore offerta di AID, facendo seguito al verbale di consistenza e stima e verbalizzando i motivi che hanno comportato la contrazione del prezzo originario di stima del bene.

L'alienazione con trattativa diretta con un solo soggetto, anche privato, (a titolo oneroso e con versamento all'A.D. dell'importo dovuto prima del ritiro del mezzo o materiale) può aver luogo solo nel caso in cui si verificano le seguenti condizioni:

¹²⁷ TUOM, art. 421, comma 2.

¹²⁸ "Convenzione tra il Ministro della Difesa e il Direttore Generale dell'Agenzia Industrie Difesa", 1 gennaio 2015-31 dicembre 2017 e s.m.i.

- materiale per il quale il prezzo di vendita è stabilito da un listino prezzi approvato dall'Autorità logistica centrale (es. armi dismesse della F.A. cedute a collezionisti);
- procedura negoziata infruttuosa o deserta in prima istanza;
- quando l'alienazione di veicoli o materiali, non inseriti in lotti di alienazione, sia disposta prioritariamente nei confronti di:
 - Organismi di Protezione Civile,
 - Organismi di Volontariato (es. ONLUS);
 - altre Amministrazioni Pubbliche;
 in via secondaria, ove non vi siano richieste dei citati soggetti, quando l'alienazione sia disposta nei confronti di:
 - Organismi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo (ONG);
 - Istituti scolastici;
 - Associazioni combattentistiche e d'Arma;
 - Associazioni sportive;
 - Enti/Organismi religiosi.
 - altre Istituzioni di pubblica utilità;
- qualora, per il modesto valore complessivo dei materiali (< € 1.000 per singola voce) e la presenza di altre circostanze (es. decongestionamento di aree a rischio inquinamento ambientale) o caratteristiche del mezzo o materiale (es. di scarso interesse commerciale), la forma di alienazione più snella ed efficiente risulti la trattativa diretta.

A tutela dell'A.D., l'acquirente è tenuto a versare all'amministrazione l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali alienati; in caso di permuta, si dovranno fornire le controprestazioni prima di ricevere i beni dell'A.D. (cd. prestazioni).

In caso di esito favorevole della procedura di alienazione, la consegna dei beni è quindi disposta dal responsabile del servizio competente dopo la presentazione della ricevuta di pagamento o della fornitura della controprestazione, in caso di permuta.

Nel caso d'infruttuosità delle trattative negoziali¹²⁹ (mancata acquisizione in prima istanza della procedura negoziata di almeno tre offerte e in seconda istanza di almeno un'offerta di acquisto) e l'alienazione consista nel mero sgombero dei materiali a titolo non oneroso (sgombero con oneri a carico dell'acquirente), i materiali dismessi, in particolare le attrezzature tecnologiche obsolete non costituenti rifiuto (computer, stampanti, monitor, calcolatrici, fotocopiatrici, ecc.), che siano privi di un apprezzabile valore economico unitario, possono essere ceduti gratuitamente e senza alcun onere per l'A.D. ai seguenti Enti o Organismi, che ne facciano esplicita richiesta¹³⁰:

- Organismi di Protezione Civile;

¹²⁹ TUOM, art.421, commi 2 e 5.

¹³⁰ TUOM, art. 422, comma 8. Anche se l'articolo riguarda i beni eccedenti le esigenze della F.A., i contenuti possono essere mutuati per tutte le alienazioni.

- Organismi di Volontariato (es. ONLUS);
- altre Amministrazioni Pubbliche.

In via secondaria, lo sgombero a titolo gratuito dei materiali della F.A. può essere inoltre accordato, sempre in caso di infruttuosità delle trattative negoziali a:

- Organismi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo (ONG);
- Istituti scolastici;
- Associazioni combattentistiche e d'Arma;
- Associazioni sportive;
- Enti/Organismi religiosi;
- altre Istituzioni di pubblica utilità,

in ogni caso previa formale richiesta senza scopo di lucro e ad uso di pubblica utilità o comunque per scopi sociali. La richiesta deve essere congruente con le attività istituzionali del richiedente.

Dell'intenzione di procedere all'alienazione a titolo gratuito di tali beni mobili dismessi deve essere data opportuna informazione, mediante le forme previste o comunque ritenute opportune, in modo tale che, entro un congruo termine, possano essere presentate eventuali manifestazioni d'interesse all'acquisizione dal maggior numero di soggetti potenzialmente interessati.

Le alienazioni dovranno avvenire in modo da soddisfare proporzionalmente le varie domande presentate all'Ente, tenendo conto anche delle assegnazioni avvenute in precedenza, ed evitando concentrazioni di sgomberi gratuiti verso gli stessi soggetti.

La procedura di alienazione in ambito F.A. è, dunque, caratterizzata da ampia libertà di procedure e di forme, fermo restando il rispetto, da parte del responsabile del procedimento, dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

3.2.1 Soggetti che possono partecipare alla procedura negoziata per le alienazioni di veicoli o materiali dell'A.D.

Per quanto riguarda i requisiti per partecipare alla procedura negoziata, sono ammessi a presentare un'offerta tutti gli "operatori economici" previsti dalla normativa vigente¹³¹, in possesso dei requisiti per poter contrarre con Pubbliche Amministrazioni.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società;
- i raggruppamenti temporanei di concorrenti;

¹³¹ Codice degli appalti pubblici, art. 45.

- i consorzi ordinari di concorrenti;
- le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE).

Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara¹³² il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque, se sussistono in tale numero soggetti qualificati.

In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.

Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti.

In taluni casi (es. sgombero di materiali, a titolo oneroso o gratuito, per i quali non sono state presentate offerte) per le alienazioni possono comunque concorrere anche "operatori non economici", purché perseguano pubbliche finalità senza scopo di lucro e siano in possesso dei requisiti di ordine generale (vds. ONLUS, Associazioni d'Arma ecc.).

Come ultima ipotesi, in caso di infruttuosità delle trattative per l'alienazione a titolo oneroso o gratuito, allo sgombero del materiale provvede l'A.D. con oneri a proprio carico, imputandone la spesa alla pertinente unità previsionale di base.

3.2.2 Procedura negoziata per le alienazioni con previa indizione di gara

A carattere generale, il sistema dell'evidenza pubblica presuppone che l'amministrazione operi come "amministrazione imparziale" nel senso che l'azione della P.A. deve ispirarsi al principio di trasparenza e come "amministrazione neutrale", e cioè un'amministrazione che sceglie il proprio contraente applicando rigide regole di evidenza pubblica, cui si vincola, ed effettuando una valutazione comparativa delle offerte al fine di individuare la proposta effettivamente più vantaggiosa ed idonea a soddisfare l'interesse pubblico sotteso al contratto.

I principi cardine dell'evidenza pubblica sono quelli della trasparenza, efficacia, efficienza, par condicio, massima concorrenzialità, ecc.

Come precedentemente detto, la normativa specificamente militare sulle alienazioni prevede delle deroghe alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato. L'alienazione di veicoli e materiali dell'A.D. può essere eseguita con procedura negoziata (in passato definita "ex in economia"¹³³).

Fermo restando il diritto di prelazione di AID per le alienazioni in virtù della convenzione¹³⁴ stipulata con il Ministero della Difesa, la procedura negoziata è un criterio di selezione dei concorrenti e delle relative offerte di natura eccezionale,

¹³² Codice degli appalti pubblici, art. 63, comma 6.

¹³³ TUOM, art. 421, comma 2 e ITA, Capo IX, para. 16, punto 2.

¹³⁴ "Convenzione tra il Ministro della Difesa e il Direttore Generale dell'Agenzia Industrie Difesa", 1 gennaio 2015-31 dicembre 2017 e s.m.i.

da adottare nei casi in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un eccessivo rallentamento dell'azione amministrativa, come nel caso delle alienazioni.

Nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall'ente aggiudicatore per la selezione qualitativa. Soltanto gli operatori economici invitati dall'ente aggiudicatore in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alle negoziazioni.

Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura secondo quanto previsto dalla normativa vigente¹³⁵. La procedura di alienazione in economia prevista dal TUOM consiste nell'acquisizione, in prima istanza, di almeno tre offerte e, in seconda istanza, di almeno un'offerta che consiste anche nel solo sgombero a titolo non oneroso.

3.2.3 Procedura negoziata per le alienazioni senza pubblicazione di un bando di gara

Nel caso di appalti pubblici, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara¹³⁶ può essere utilizzata:

- qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta;
- quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
 - la concorrenza è assente per motivi tecnici;
 - la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
- nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati;
- altri casi previsti dall'art. 63 del Codice degli appalti pubblici.

Nella procedura negoziata di alienazione senza pubblicazione di un bando di gara, ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori che potrebbero essere interessati a presentare un'offerta sulla base di informazioni documentate riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

Al termine di tale ricerca, l'EDRC seleziona i soggetti idonei o comunque interessati. I candidati selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte per l'alienazione del bene oggetto della negoziazione, con

¹³⁵ Codice degli appalti pubblici, art. 91.

¹³⁶ Codice degli appalti pubblici, art. 63.

lettera dell'EDRC contenente gli elementi essenziali relativi al materiale da cedere e alle modalità di presentazione dell'offerta.

3.3 TIPOLOGIE DI ALIENAZIONE

La normativa vigente¹³⁷ prevede differenti forme di alienazione, di seguito specificate, tra le quali la permuta.

3.3.1 Alienazione di veicoli e materiali della F.A. a titolo oneroso

L'alienazione a titolo oneroso¹³⁸ (permuta o vendita) costituisce una vera e propria forma di finanziamento per la F.A. sotto forma di:

- proventi, in caso di vendita, da versare in Tesoreria e riassegnabili in ambito Ministero della Difesa;
- fornitura di beni o servizi (cd. controprestazioni), in caso di permuta.

In sintesi, i materiali dichiarati fuori uso o fuori servizio, per i quali sia stata stabilita la permuta o la vendita da parte dell'Autorità logistica centrale, e per i quali non sia stato dichiarato l'interesse da parte dell'AID, possono essere permutati o venduti sul posto da parte dell'EDRC che ha in uso il materiale, purché l'EDRC sia dotato di autonomia amministrativa¹³⁹.

Nel caso dei mezzi cingolati e corazzati, l'attività di alienazione a titolo oneroso viene svolta prevalentemente a livello accentrato da un Ente della Fascia logistica di sostegno (FLS), ad esempio il Polo di mantenimento pesante nord in Piacenza, di norma mediante l'istituto della permuta per il tramite dell'AID e con l'individuazione e l'autorizzazione delle controprestazioni da parte degli Organi Centrali (SME).



L'attività di alienazione di veicoli blindati e corazzati dismessi della F.A., a titolo oneroso e per il tramite di AID (permuta di beni o servizi), consente un corrispettivo per la F.A., agevola il decongestionamento delle aree di stoccaggio e supporta l'Industria nazionale per il ricondizionamento dei mezzi.

¹³⁷ TUOM, artt. 310-312.

¹³⁸ TUOM, art. 310.

¹³⁹ TUOM, Titolo V, art. 419.

Ai fini della determinazione dei prezzi di alienazione, tenuto conto all'entità del materiale, si fa riferimento alle stime effettuate da apposite Commissioni che tengono conto dei prezzi di mercato.

Qualora la gara o la procedura negoziata abbia esito infruttuoso, in seconda istanza può essere accettata anche una sola offerta, di sgombero del bene a titolo gratuito.

L'alienazione di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore dei soggetti sopraindicati è consentita esclusivamente per materiali difensivi, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.



Ricondizionamento di veicoli dismessi dell'A.D. presso lo stabilimento di Torre Annunziata dell'Agencia Industrie Difesa.

3.3.2 Alienazione di veicoli e materiali della F.A. a titolo gratuito

I materiali delle Forze Armate impiegati per i soccorsi urgenti a favore di popolazioni colpite da calamità naturali, in Italia o all'estero, quando non ne è possibile il recupero, sono scaricati agli effetti contabili¹⁴⁰.

Lo scarico è disposto con Decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, quando si tratta di materiali utilizzati o ceduti per il soccorso a popolazioni estere, di concerto anche con il Ministro degli affari esteri.

Con Decreto del Ministro della Difesa¹⁴¹ sono anche disciplinate le modalità per l'alienazione a titolo gratuito dei materiali o dei mezzi non più destinati all'impiego, a musei pubblici o privati, allo scopo di consentire l'esposizione dei beni della F.A. al pubblico.

All'atto dell'alienazione a musei, i materiali d'armamento¹⁴² sono demilitarizzati pur conservando le configurazioni originali. Il trasferimento dei beni è fatto

¹⁴⁰ COM, art. 311, comma 3.

¹⁴¹ COM, art. 310.

¹⁴² Materiali comunque previsti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, compresi mezzi tattici.

constare da apposito verbale, sottoscritto dalle parti, che costituisce documento giustificativo per lo scarico contabile.

3.3.3 Alienazione di veicoli o materiali nello stato in cui si trovano o previa rottamazione

Un veicolo o un materiale della F.A. deve essere preferibilmente alienato a titolo oneroso nella sua integrità ("nello stato in cui si trova"), in maniera da poterne ricavare il maggior utile possibile ed evitare gli oneri per la demolizione.

Qualora tale modalità non sia attuabile, deve essere valutata la possibilità se dallo stesso sistema, mezzo o apparato si possa ricavare in ogni caso un utile per la F.A., tramite la permuta o la vendita dei suoi componenti (complessivi e sottocomplessivi) o dei materiali pregiati ricavati dalla demolizione.

La F.A. dismette periodicamente alcune linee di mezzi e sistemi d'arma che hanno raggiunto la fine del loro periodo d'impiego.

In questa fase del ciclo di vita, i prodotti sono sottoposti a una valutazione (secondo criteri di costo ed efficacia) delle attività di demolizione e successiva valorizzazione delle parti pregiate e non (cd. *parting out*) avente l'obiettivo di ridurre il volume di rifiuti e il volume di inquinanti emessi nell'ambiente e quello commerciale di riutilizzare la maggiore percentuale possibile dei prodotti che raggiungono il punto di fine vita tecnica. Questo approccio circolare alla logistica, viene chiamato logistica inversa (*reverse logistics*).

Il materiale inefficiente dichiarato fuori uso per vetustà o per usura, qualora non sia cedibile, può essere sottoposto a demolizione¹⁴³, con provvedimento dell'Autorità logistica centrale.

La demolizione, se non realizzabile con mezzi o attrezzature dell'A.D., è affidata a terzi durante l'alienazione (ad esempio ad AID), scomputando il costo dell'operazione dagli oneri di cessione.

In sostanza, i componenti, le parti, i materiali (metalli, kevlar ecc.) che hanno un valore commerciale possono essere rivenduti; le parti derivate dalla rottamazione senza alcun valore commerciale vanno smaltite a norma di legge, con oneri a carico dell'A.D.

Le varie attività (rottamazione, smaltimento dei materiali inutilizzabili e riciclo dei materiali utilizzabili) possono essere realizzate dall'acquirente stesso, previa valutazione dei costi attivi e passivi, secondo un criterio di congruità delle prestazioni reciproche.

3.3.4 Alienazione di materiali di facile consumo

Sono definiti di facile consumo tutti i materiali che, all'atto dell'impiego, si consumano (come i viveri, le batterie, la cancelleria, i medicinali, ecc.) o perdono la loro identità (come le parti di ricambio)¹⁴⁴.

¹⁴³ TUOM, art. 418.

Qualora i materiali di facile consumo non siano più utilizzabili (perché esauriti, scaduti, obsolescenti, incompatibili con i nuovi sistemi, non conformi a normative vigenti ecc.) non è necessaria la decretazione dell'Autorità logistica centrale per la loro alienazione, in quanto si tratta prevalentemente di materiali *dual use* di ampia diffusione commerciale. Se non generano proventi, gli stessi andranno smaltiti a norma di legge.

Pertanto, qualora i materiali di facile consumo siano soggetti a consumo, esaurimento, deterioramento o scadenza, per gli stessi è sufficiente conoscere le modalità di smaltimento previste dalla normativa civile¹⁴⁵ e attenersi a tali indicazioni.

Per i materiali di consumo in uso esclusivamente presso la la F.A. (no *dual use*), le modalità di smaltimento andranno richieste al Comando competente (tramat., com., Savet o tec.) di COMLOG EI.

Qualora, invece, i materiali di facile consumo non più utilizzabili abbiano un alto valore commerciale, nello stato in cui si trovano (es. olio lubrificante e prodotti per manutenzione veicoli scaduti) o previa rottamazione (es. ricambi), e sia quindi possibile realizzarne la vendita o la permuta, solo in questo caso andrà richiesta la destinazione finale d'uso all'Ufficio Alienazioni di COMLOG EI, con decretazione da parte dell'Autorità logistica centrale, oltre le soglie finanziarie previste dalla presente circolare (> € 10.000).

Parimenti, qualora i materiali di consumo usati costituiscano un rifiuto speciale (pericoloso e non) da smaltire con oneri a carico dell'A.D., andrà richiesta la destinazione finale d'uso dell'Autorità logistica centrale, oltre le soglie finanziarie previste dalla presente circolare (> € 10.000).

Nell'economia complessiva della F.A., l'attività svolta dagli Enti consegnatari nella gestione dei materiali da smaltire è di fondamentale importanza e consiste soprattutto in:

- separazione dei materiali in base alla loro tipologia e corretto conferimento degli stessi;
- recupero e valorizzazione dei materiali riciclabili e/o rivendibili.

Lo smaltimento dei rifiuti è normato da apposito Testo unico ambientale¹⁴⁶ che affronta la questione dello smaltimento delineando priorità di azioni all'interno di una logica di gestione integrata del problema (vds. **CAPITOLO 5. GESTIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DELLA F.A.**).

Oltre gli aspetti etici e ambientali, che sono comunque di di fondamentale importanza per il comparto Difesa (salvaguardia e diffusione di una corretta

¹⁴⁴ TUOM, art. 520.

¹⁴⁵ D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e norme specifiche emanate dalle Regioni e dai Comuni di appartenenza.

¹⁴⁶ D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

immagine delle F.A.), anche gli aspetti meramente pratici devono incentivare un corretto processo di alienazione dei materiali di facile consumo.

3.3.5 Alienazione dei materiali delle trasmissioni

I materiali delle trasmissioni sono anche definiti materiali C4 (Comando, Controllo, Comunicazioni e Computer).

Al pari degli altri beni dell'A.D., il ciclo di vita dei materiali delle trasmissioni termina con l'alienazione e la successiva vendita o permuta degli stessi, sia che mantengano le proprie caratteristiche tecniche (in tutto od in parte), sia se vengano ridotti a rottame. Possono essere individuate diverse soluzioni, in base alla tipologia del materiale:

- materiali dichiarati fuori servizio dallo SME: tali materiali, non più operativamente idonei all'assolvimento dello scopo iniziale, sono di norma rottamati (materiali d'armamento) e permutati come rottami o nello stato in cui si trovano, se materiali non d'armamento.
- Qualora ci siano interessi da parte di Paesi terzi, possono essere ceduti nello stato in cui si trovano secondo le indicazioni dello SME, a titolo gratuito o a titolo oneroso (in base ad un valore da determinare secondo la presente circolare);
- materiali dichiarati eccedenti le esigenze di F.A.¹⁴⁷: per questa tipologia di materiali, efficienti, la destinazione d'uso finale viene stabilita dalle Direzioni competenti di SGD-DNA. Di norma sono oggetto di permuta o vendita nello stato in cui si trovano;
- materiali dichiarati fuori uso: sono di norma i materiali inefficienti la cui riparazione non è più economicamente conveniente. Di norma sono rottamati e permutati.

In sintesi, i materiali C4 che si trovano in una delle situazioni precedenti, possono essere ceduti a :

- Paesi terzi, nello stato in cui si trovano (a seguito di Accordi bilaterali);
- musei o associazioni, a seguito di disattivazione delle componenti trasmissive, a cura degli organi del sostegno preposti e mantenendo inalterata la fisionomia esterna;
- ditte esterne, demilitarizzando i sistemi (staccando le targhette identificative militari ed ogni altro elemento a caratteristica militare) e disattivandoli, se trattasi di materiali d'armamento. Per i materiali non d'armamento (gruppi elettrogeni, telefoni, ecc.) risulta conveniente solo la demilitarizzazione;
- in ultima ipotesi, i materiali C4 vengono smaltiti previa rottamazione, che si compie mediante pressa idraulica o mediante altro mezzo idoneo_a modificare permanentemente la struttura del sistema stesso.

¹⁴⁷ TUOM ,art. 422.

3.3.6 Alienazione di bossolame

Il bossolame residuo dei tiri, di norma, viene trasferito presso i depositi munizioni (che dipendono dai CERIMANT/ SERIMANT) al fine di accentrare il materiale e di realizzare l'alienazione tramite permuta con importanti quantità di materiali come prestazione. Si evidenzia che, ai sensi della normativa militare vigente¹⁴⁸, l'alienazione dei bossoli in ottone dovrà avvenire con l'immediata deformazione degli stessi; detta operazione dovrà avvenire a cura e spese dell'aggiudicatario, alla presenza di apposita commissione composta da militari appositamente designati, che redigeranno il relativo verbale.



L'alienazione dei bossoli in ottone avviene previa deformazione degli stessi, a cura e spese dell'aggiudicatario.

La suddetta disposizione, di carattere generale, riguardante l'accentramento del bossolame presso un CERIMANT/SERIMANT, può essere derogata, secondo criteri di costo ed efficacia, a seguito di valutazione relativa a:

- quantità e tipologia del bossolame e relativo valore del lotto;
- capacità dell'Ente consegnatario di garantire l'esecuzione delle attività di rottamazione (deformazione) del bossolame, con criteri di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda le munizioni di grosso calibro;
- costi di trasporto dall'Ente consegnatario al Deposito munizioni indicato dal Comando tramat. per il versamento;
- isteresi contrattuale derivante dall'alienazione di grandi quantità di bossolame a livello accentrato.

Quindi, a seguito di tali valutazioni da parte del Comando tramat., COMLOG EI-Ufficio alienazioni può autorizzare l'alienazione di bossolame a livello decentrato (permuta o vendita a cura dell'Ente consegnatario), qualora ricorrano condizioni di sicurezza e di convenienza dell'operazione.

¹⁴⁸ Circolare 02/3/2867 in data 21 nov. 2000 del Ministero della Difesa, Direzione Generale Armamenti Terrestri-Ufficio Generale Coordinamento Tecnico (DAT).

Ovviamente, andrà sempre preventivamente chiesto l'interessamento di AID alla specifica attività.

3.3.7 Alienazione previa riduzione di carri, mezzi e sistemi d'arma in conformità del Trattato CFE

Rientrano tra i materiali non cedibili nella loro integrità, quelli che debbono essere oggetto di demolizione (cd. riduzione), ovvero i mezzi da combattimento e i sistemi d'arma dichiarati fuori servizio o fuori uso e rientranti nei Trattati internazionali di riduzione degli armamenti¹⁴⁹.

Quindi l'alienazione avrà luogo previa rottamazione (vds. para. 2.4.4).

3.3.8 Alienazione a titolo oneroso per l'A.D.

Per particolari mezzi o materiali e per i loro componenti (soprattutto di natura tossica o inquinante), la vendita è vietata o comunque non realizzabile; pertanto, non è possibile ricavare un utile tramite l'alienazione.



Alcuni materiali della F.A., quali le cucine rotabili di vecchia generazione, non possono essere vendute o permutate, a causa della presenza di componenti in amianto. Le stesse dovranno essere smaltite a norma di legge, con oneri a carico dell'A.D.

Nel caso quindi d'impossibilità o d'infruttuosità delle trattative negoziali, l'alienazione del materiale senza valore commerciale ha luogo a titolo oneroso¹⁵⁰ per l'A.D., con l'imputazione della spesa sui medesimi capitoli a carico dei quali il materiale stesso è stato a suo tempo acquistato, fatte salve, se si tratta di prodotti tossici o nocivi, le particolari procedure previste dalle vigenti norme in materia.

3.3.9 Alienazione a titolo oneroso di veicoli o materiali della F.A. di non conveniente rimpatrio nell'ambito di missioni internazionali

L'Autorità logistica centrale è competente per l'adozione del provvedimento che autorizza l'alienazione, a titolo oneroso e nelle località in cui si trovano, di veicoli o materiali di non conveniente rimpatrio dai Te.Op.¹⁵¹ (vds. All. O. Procedura per

¹⁴⁹ "Trattato per la riduzione e la limitazione delle forze armate convenzionali in Europa" (Trattato CFE).

¹⁵⁰ TUOM, art. 421.

¹⁵¹ TUOM, art. 422, comma 10 e Decreto 30 novembre 2001, art. 1, comma 10.

l'alienazione a titolo oneroso o gratuito di veicoli o materiali della F.A. nell'ambito di missioni internazionali).

I veicoli e i materiali utilizzati nei Te.Op. sono soggetti a utilizzo gravoso e usura e, pertanto, durante la missione e al termine della stessa è opportuno valutare la convenienza o meno al rimpatrio dei vari assetti.

Peraltro, il costo per il trasporto strategico¹⁵² (aereo, nave e treno) di veicoli e materiali dai Te.Op. è considerevole e deve, pertanto, essere tenuto in debita considerazione riguardo a:

- convenienza del loro rimpatrio;
- in alternativa, alla loro alienazione (a titolo oneroso o gratuito) all'estero.

Tale valutazione ovviamente deve essere rivolta a mezzi e materiali "*....utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero....*"¹⁵³, quindi soprattutto di derivazione commerciale (gruppi elettrogeni di piccola capacità, container ecc.), di facile ripristino in madrepatria.

Per i materiali peculiari o per assetti specialistici (es. shelter NBC, shelter trasmissioni, shelter chirurgici ecc.), la valutazione dei costi di rimpatrio e ricondizionamento deve essere considerata secondariamente rispetto all'importanza di disporre di tali beni senza soluzione di continuità. In ogni caso la normativa di riferimento prevede quali mezzi e materiali siano cedibili¹⁵⁴; ad esempio, non è possibile cedere materiale d'armamento e veicoli da combattimento, in quanto non riconducibili al supporto. Per tali veicoli o materiali è, infatti, necessaria l'autorizzazione dell'Autorità politica.

I beni cedibili possono essere alienati (permutati, venduti o smaltiti, oppure, nel caso in cui risulti impossibile ricevere un corrispettivo, sgomberare gratuitamente i beni) nelle località in cui si trovano, su disposizione dell'Autorità logistica centrale di Forza Armata¹⁵⁵. Questa facoltà conferita al Comandante logistico dell'Esercito costituisce un'importante semplificazione per i contingenti (vds. **All. O. Procedura per l'alienazione a titolo oneroso o gratuito di veicoli o materiali della F.A. nell'ambito di missioni internazionali**). Si precisa che il Comandante logistico dell'Esercito può autorizzare unicamente alienazioni a titolo oneroso, mentre per l'alienazione a titolo gratuito, l'Autorità competente è il Capo di Stato Maggiore della Difesa.

In sintesi su proposta del consegnatario dei materiali, una commissione all'uopo nominata dal Comandante del Contingente redige un apposito verbale (vds. **All. F. Richiesta di alienazione a titolo oneroso di veicoli o materiali della F.A. di non**

¹⁵² I trasporti strategici sono di competenza del Comando Operativo di Vertice Interforze, Joint Movement Coordination Centre (COI-JMCC), che potrà fornire informazioni sui costi di rimpatrio.

¹⁵³ Decreto 30 novembre 2001, art. 1, comma 10.

¹⁵⁴ Materiali e mezzi di supporto all'attività operativa, compresi nell'allegato A al Decreto 30 novembre 2001 "Alienazione, cessione di materiale e mezzi eccedenti le esigenze delle Forze armate".

¹⁵⁵ Art. 1, comma 10 del DECRETO 30 novembre 2001 "Alienazione, cessione di materiale e mezzi eccedenti le esigenze delle Forze armate".

conveniente rimpatrio nell'ambito di missioni internazionali) , contenente l'elenco dei mezzi o materiali che si propongono per i seguenti provvedimenti (contestuali):

- il fuori servizio (per ragioni tecniche, militari o economiche);
- l'alienazione a titolo oneroso in Te.Op.

Tale verbale con l'elenco dei beni proposti per i citati provvedimenti (elenco comprensivo di denominazione, NUC, telaio, targa o matricola, unità di misura, quantità, stato d'uso, valore di carico aggiornato e costi di rimpatrio¹⁵⁶) è inviato dal Comando del Contingente a COMLOG EI-Ufficio Alienazioni, informando:

- il Comando Operativo di Vertice Interforze-Divisione J4 (COI-J4) per i materiali contingentati;
- il Comando da cui dipende in madrepatria l'unità in teatro, per i materiali di F.A.,

che, tramite l'istituto del silenzio assenso, autorizzeranno quanto richiesto autorizzeranno il fuori servizio e l'alienazione a titolo oneroso (permuta o vendita). Il Comando Logistico dell'Esercito, di concerto con i Comandi competenti (tramat., Savet, com. e tec.) verifica, fra i veicoli e i materiali segnalati dal Comandante del Contingente, i beni per i quali, in relazione ai costi di trasporto e alle esigenze future di riutilizzo e di disponibilità, non risulti conveniente il rimpatrio. Si stabilisce quindi se confermare integralmente l'elenco, oppure se apportare allo stesso delle modifiche o delle integrazioni. Viene infine approntato il decreto, a firma dell'Autorità logistica centrale, con la determinazione di:

- fuori servizio (per ragioni per ragioni tecniche, militari o economiche);
- destinazione finale d'uso.

Tale provvedimento consente al Contingente in Teatro di avviare le procedure di alienazione (permuta, vendita o smaltimento, in caso di mancanza di acquirenti o cessionari a titolo gratuito).

In deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato¹⁵⁷, i mezzi e i materiali possono essere alienati mediante procedura negoziata (in passato definita "licitazione privata") nello stato in cui si trovano o previa rottamazione.

A seguito di un secondo negativo esperimento di vendita, i predetti veicoli o materiali possono essere ceduti a titolo gratuito, a Forze armate estere, ad Autorità locali, ad Organizzazioni internazionali non governative o ad Organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti.

¹⁵⁶ I costi di rimpatrio potranno essere richiesti al COI-JMCC, comunicando tipologia, peso, volume e valore inventariale del bene.

¹⁵⁷ TUOM, art. 422, comma 7.

All'atto dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito è redatto apposito verbale di consegna, sottoscritto dal Comandante del contingente e dal cessionario. Il decreto di alienazione dell'Autorità logistica centrale e il verbale di consegna costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico dei mezzi e dei materiali ceduti.

In ultima istanza, nel caso in cui non vi siano acquirenti o cessionari a titolo gratuito, per i veicoli o materiali di scarso valore e alto costo di rimpatrio, si procederà al conferimento dei beni a ditta autorizzata, per lo smaltimento a norma di legge.

3.3.10 Alienazione a titolo gratuito di veicoli o materiali della F.A. di non conveniente rimpatrio nell'ambito di missioni internazionali

Nell'ambito di missioni internazionali¹⁵⁸, ove non sia possibile o opportuno vendere o permutare i beni di non conveniente rimpatrio, il Comandante del Contingente inoltra l'elenco proposto all'Autorità logistica centrale che, di concerto con i Comandi competenti (tramat., Savet, com. e tec.), valuta le alienazioni di veicoli o materiali a titolo gratuito e nelle località in cui si trovano, per la successiva autorizzazione del Capo di SMD, per il tramite dello SME (vds. procedura in All. O. Procedura per l'alienazione a titolo oneroso o gratuito di veicoli o materiali della F.A. nell'ambito di missioni internazionali).

Qualora ragioni di cooperazione internazionale lo giustifichino, o comunque sussistano condizioni di opportunità, i predetti veicoli o materiali possono essere ceduti direttamente e a titolo gratuito ai soggetti aventi diritto, in seguito esplicitati.

L'Autorità competente a decretare l'alienazione diretta a titolo gratuito¹⁵⁹ di veicoli o materiali di non conveniente rimpatrio dai Te.Op., è il Capo di Stato Maggiore della Difesa¹⁶⁰.

Per quanto precede, su proposta del consegnatario dei materiali, una commissione all'uopo nominata dal Comandante del Contingente redige un apposito verbale (vds. All. G. Richiesta di alienazione a titolo gratuito di veicoli o materiali della F.A. di non conveniente rimpatrio nell'ambito di missioni internazionali), contenente l'elenco dei mezzi o materiali¹⁶¹ utilizzati a supporto dell'attività operativa, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto¹⁶², escluso il materiale d'armamento (armi, veicoli da

¹⁵⁸ COM, art. 312 e TUOM, art. 424 e 425.

¹⁵⁹ Lo sgombero a titolo gratuito, in caso di due esiti negativi della vendita, non è considerabile alla stregua dell'alienazione in prima istanza a titolo gratuito. Per l'alienazione a titolo oneroso (e l'eventuale sgombero a titolo gratuito) è competente l'Autorità logistica centrale, per l'alienazione diretta titolo gratuito è competente il Capo di SMD.

¹⁶⁰ TUOM, art. 425, comma 4.

¹⁶¹ TUOM, art. 425, comma 2.

¹⁶² I costi di rimpatrio potranno essere richiesti al COI-JMCC, comunicando tipologia, peso, volume e valore inventariale del bene.

combattimento ecc.) di cui alla Legge n.185 del 1990¹⁶³ che si propongono per i seguenti provvedimenti (contestuali):

- il fuori servizio (per ragioni tecniche, militari o economiche);
- l'alienazione a titolo gratuito in Te.Op.

Risultano, inoltre, alienabili a titolo gratuito anche i mezzi e i materiali utilizzati a supporto dell'attività operativa, escluso quindi il materiale d'armamento e i veicoli da combattimento, dismessi (dichiarati fuori servizio, fuori uso o eccedenti le esigenze della F.A.), alla data di entrata in vigore dell'atto che autorizza la missione internazionale.

Il verbale di proposta della commissione (vds. **All. G. Richiesta di alienazione a titolo gratuito di veicoli o materiali della F.A. di non conveniente rimpatrio nell'ambito di missioni internazionali**) conterrà gli elenchi analitici dei mezzi e materiali proposti¹⁶⁴, con tutti gli elementi d'informazione necessari: denominazione, NUC, quantità, telaio, targa o matricola, stato d'uso, valore di carico aggiornato e costi di rimpatrio.

Il Comandante del Contingente deve indicare per ciascun bene proposto i soggetti destinatari dell'alienazione a titolo gratuito, in quanto appartenenti a una delle categorie previste dalla normativa vigente¹⁶⁵, ovvero:

- Forze Armate e alle Forze di polizia estere;
- Autorità locali;
- Organizzazioni internazionali non governative;
- Organismi di Volontariato e di Protezione Civile, prioritariamente italiani, operanti nel Te.Op.

Tali soggetti devono aver presentato formale richiesta di alienazione diretta a titolo gratuito, corredata d'idonea documentazione attestante lo status di Organismo avente diritto. Gli elenchi dei mezzi e materiali di competenza dell'Esercito sono inviati a COMLOG EI informando:

- il Comando Operativo di Vertice Interforze-Divisione J4 (COI-J4) per i materiali contingentati;
- il Comando da cui dipende in madrepatria l'unità in teatro, per i materiali di F.A.,

che, tramite l'istituto del silenzio assenso, autorizzeranno l'alienazione (oppure esporranno formalmente i motivi ostativi).

L'Autorità logistica centrale individua, nell'ambito degli elenchi approntati dal Comandante del contingente, i mezzi e i materiali per i quali, anche in rapporto alle esigenze future di riutilizzo e di disponibilità, non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto. Tale elenco viene quindi inviato allo

¹⁶³ Legge n. 185 del 1990 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento".

¹⁶⁴ Compresi nell'All. A al Decreto 30 novembre 2001.

¹⁶⁵ COM, art. 312.


SME. Il Capo di SME sottopone al Capo di Stato Maggiore della Difesa l'elenco dei mezzi e dei materiali individuati di non conveniente rimpatrio, per l'adozione del provvedimento (decreto) che ne autorizza sia il fuori servizio (per ragioni tecniche, militari o economiche), sia l'alienazione diretta e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano.

Con tale provvedimento il Capo di SMD, sulla base delle direttive del Ministro della Difesa, determina i soggetti che possono beneficiare delle alienazioni a titolo gratuito stabilendone l'eventuale ordine di priorità. L'Autorità logistica centrale, a seguito del provvedimento di SMD, dispone riguardo ai mezzi o materiali proposti dal Contingente:

- il fuori servizio (per ragioni tecniche, economiche o militari), ove non precedentemente decretato da SMD o da SME;
- la "dichiarazione di cedibilità"¹⁶⁶.

Con tali atti è possibile dare seguito all'alienazione di mezzi e materiali, a titolo gratuito, per i quali è stata autorizzata l'alienazione dal Capo di SMD.

All'atto dell'alienazione a titolo gratuito è redatto apposito verbale di consegna, sottoscritto dal Comandante del contingente e dal cessionario. La "dichiarazione di cedibilità" e il verbale di consegna costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico dei mezzi e dei materiali ceduti.



L'alienazione nei Te.Op. di veicoli o materiali, a supporto dell'attività operativa, viene autorizzata dall'Autorità logistica centrale se a titolo oneroso (permuta o vendita), oppure dal capo di Stato Maggiore della Difesa se a titolo gratuito.

3.3.11 Alienazione previo abbandono in loco di veicoli o materiali

Qualora le procedure indicate di alienazione a titolo oneroso o gratuito non diano esiti positivi, e qualora non sia assolutamente possibile conferire a ditta autorizzata i veicoli o i materiali per lo smaltimento a norma di legge, può essere disposto l'abbandono in loco dei beni¹⁶⁷ che risultino di nessun valore commerciale, con provvedimento motivato del Comandante del Contingente.

¹⁶⁶ TUOM, art. 425, comma 6.

¹⁶⁷ ITA, Capo IX, para. 17.

Ovviamente, tale opzione dell'abbandono in loco deve risultare una soluzione estrema e deve comunque trovare una fondata giustificazione operativa (es. ragioni di sicurezza del Contingente), in quanto l'abbandono di rottami o mezzi dismessi in Te.Op. potrebbe compromettere l'immagine della F.A., oltre ai risvolti inerenti alla trasgressione delle norme nazionali, internazionali e della host nation sulla tutela ambientale.

3.4 ALIENAZIONE A PAESI ESTERI

Per completezza d'informazione e riguardo alle modalità di alienazione a Paesi esteri, si veda anche il **CAPITOLO 4. CESSIONE E PRESTITO** inerente alle cessioni, in quanto la materia è disciplinata da specifica normativa interforze di settore¹⁶⁸.

A carattere generale, i veicoli e i materiali dismessi della F.A. possono anche essere alienati, a titolo oneroso, a Paesi esteri, in particolare a:

- Forze Armate straniere;
- soggetti pubblici o privati stranieri operanti nella Difesa.

Nel primo caso, l'alienazione dei beni (tramite vendita o permuta) a Forze Armate di Paesi esteri avviene nell'ambito di accordi a livello governativo (es. Accordi di cooperazione bilaterali o multilaterali), e discende pertanto da una volontà politica.

In Italia la materia è disciplinata in primo luogo dalle norme costituzionali che prevedono la ratifica degli accordi internazionali¹⁶⁹, previa autorizzazione parlamentare nei casi previsti¹⁷⁰. Pertanto, le Camere autorizzano con Legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica (tra questi, di norma, rientrano gli accordi di cooperazione inerenti alla Difesa) o per gli altri casi previsti. I trattati che non rientrano nelle categorie contemplate dalla normativa vigente non sono sottoposti all'autorizzazione parlamentare, bensì vengono ratificati nella cosiddetta forma semplificata e impegnano lo Stato già al momento della firma. Per quanto riguarda la pubblicità degli accordi in forma semplificata, la normativa di riferimento¹⁷¹ prevede l'inserimento nella Raccolta Ufficiale e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli accordi ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali, ivi compresi quelli in forma semplificata e che non comportano pubblicazione ad altro titolo (come le Leggi o i Decreti). Per quanto riguarda invece l'alienazione (tramite vendita o permuta) a soggetti pubblici o privati stranieri (es. società estere operanti nell'ambito della Difesa), tale attività non segue la stessa procedura esposta per l'alienazione a Forze Armate straniere. In tal caso l'alienazione non deriva necessariamente da accordi di cooperazione bilaterali o multilaterali, ma tale attività deve comunque essere:

- indirizzata a Paesi non soggetti a restrizioni (es. embargo);
- sottoposta comunque a un controllo dell'Autorità politica.

¹⁶⁸ SMD-L-031 "Direttiva applicativa per la cessione dei materiali della Difesa" Ed. 2015 di SMD IV Reparto.

¹⁶⁹ Costituzione, art. 87, comma 8.

¹⁷⁰ Costituzione, art. 80.

¹⁷¹ Legge 21 dicembre 1984, n. 839.

A carattere generale, l'alienazione di veicoli o materiali a soggetti di Paesi esteri avviene, di norma, per il tramite dell'Agencia Industrie Difesa (AID), in virtù della convenzione¹⁷² stipulata dall'Agencia con il Ministero della Difesa. Come già precedentemente detto, l'Agencia è posta sotto la vigilanza del Ministro della Difesa¹⁷³, che esercita un controllo politico diretto sulle attività svolte da AID. Ai fini dell'alienazione a soggetti di Paesi esteri, oltre alle valutazioni di tutti gli altri attori del Ministero della Difesa (SGD-DNA, SMD e SME), di fondamentale importanza risulta il parere e la successiva autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-Unità Autorizzazione Materiali di Armamento (MAECI-UAMA). Tale autorizzazione avviene a seguito di valutazione relativa all'opportunità dell'alienazione sotto il profilo di politica estera, a fronte di eventuali restrizioni esistenti (nazionali o internazionali). Il MAECI-UAMA ha quindi competenza per il rilascio delle autorizzazioni per l'esportazione dei materiali di armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi con la normativa sul controllo degli armamenti¹⁷⁴.

3.5 ALIENAZIONE DEI BENI TRAMITE CONSIP

La normativa vigente¹⁷⁵ prevede che l'A.D. si possa avvalere, per l'attività negoziale in genere, della Concessionaria Servizi Informativi Pubblici S.p.A. (CONSIP) e del relativo sistema informatico di e-procurement. In tale contesto CONSIP può essere utilizzata quale centrale di committenza a favore dell'A.D. anche per l'attività di alienazione. Apposito Decreto Ministeriale¹⁷⁶ dispone che CONSIP assuma il ruolo di soggetto realizzatore delle procedure di dismissione dei beni mobili della Difesa, effettuate anche mediante l'impiego di strumenti telematici. In particolare, CONSIP avrà il compito di:

- stimare il valore dei beni oggetto di dismissione, il cui elenco sarà elaborato dall'A.D.;
- valutare la fattibilità delle procedure e di procedere poi alla dismissione in base alle modalità previste.

I proventi delle procedure di dismissione saranno riassegnati per l'80% all'A.D. per la realizzazione di "progetti innovativi". Nell'ambito della rimanente quota del 20%, viene effettuata la riassegnazione al Dipartimento del Tesoro, nei limiti delle risorse necessarie per la copertura dei costi di realizzazione del Programma, ivi compresi i costi relativi allo svolgimento delle attività da parte di CONSIP.

In linea di principio, sono da ritenere esclusi dall'applicazione di tale accordo con la CONSIP le seguenti tipologie di alienazioni:

¹⁷² "Convenzione tra il Ministro della Difesa e il Direttore Generale dell'Agencia Industrie Difesa", 1 gennaio 2015-31 dicembre 2017 e s.m.i.

¹⁷³ COM, art. 48.

¹⁷⁴ Legge n. 185 del 1990 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento".

¹⁷⁵ TUOM, art. 534 e Direttiva SMD-L-031 para. 3 b (4).

¹⁷⁶ D.M. 22 dicembre 2014 del MEF "Modalità di realizzazione del programma di dismissione dei beni mobili dell'amministrazione della Difesa".

- a titolo gratuito, per il fatto che non generano alcun provento;
- a titolo oneroso, solo per i seguenti materiali:
 - eccedenti le esigenze di F.A.¹⁷⁷ in quanto per esse il provvedimento di dismissione è speciale (alienazione a cura delle competenti Direzioni di SGD-DNA);
 - dichiarati fuori uso o fuori servizio¹⁷⁸, che per natura merceologica l'A.D. ritiene di non farli rientrare nell'elenco dei materiali alienabili tramite CONSIP, in quanto "specificamente militari", quali le armi e i sistemi d'arma. Per tali tipologie di materiali non è possibile adottare una procedura "aperta", quale quella in CONSIP, vista la loro peculiarità e i vincoli normativi cui gli stessi materiali sono soggetti.

In sintesi, allo stato attuale e in base alla vigente normativa, possono essere alienabili tramite CONSIP solo materiali "dual use", non peculiarmente militari, quali materiali di Commissariato e simili.

¹⁷⁷ TUOM, art. 422-424.

¹⁷⁸ TUOM, art. 417-421.

CAPITOLO 4. CESSIONE E PRESTITO

La cessione e il prestito, sia a pagamento sia a titolo gratuito, sono attività che hanno alla loro base una volontà di collaborazione o cooperazione della F.A. con:

- altri soggetti dell’A.D. o della Pubblica Amministrazione;
- altre F.A. straniere o Paese esteri.

In alternativa, la cessione o il prestito sono motivate da un interesse (tecnico, scientifico o industriale), diretto o indiretto della F.A., per l’attività che il soggetto destinatario del bene dovrà svolgere con il materiale ceduto (es. sperimentazione nell’ambito della Difesa).

La cessione e il prestito differiscono sostanzialmente dall’alienazione per le ragioni poste alla base dell’attività, per le tipologie di beni trattati e per le procedure contrattuali da adottare.

Per quanto riguarda le ragioni, le cessioni e i prestiti sono caratterizzati dalla volontà e dall’interesse della F.A. di trasferire a terzi un bene, mentre l’alienazione è un’attività caratterizzata dalla necessità della F.A. di disfarsi di un bene, conseguendo, ove possibile, un profitto. In relazione alla tipologia dei materiali, le cessioni e i prestiti hanno come oggetto veicoli e materiali impiegabili, quindi utili e utilizzabili, mentre le alienazioni riguardano beni non più impiegabili, quindi non più utili e utilizzabili dalla F.A., peraltro già dismessi (fuori servizio, fuori uso o eccedenti le esigenze della F.A.).

Per quanto riguarda, infine, gli aspetti contrattuali, con le alienazioni si tende a conseguire il massimo profitto con procedure quanto più aperte possibile, mentre per le cessioni a titolo oneroso viene adottata una procedura più ristretta, essendo circoscritto dalla normativa¹⁷⁹ l’ambito degli interlocutori.

Nello specifico, la cessione¹⁸⁰ è il trasferimento a titolo definitivo di veicoli o materiali della F.A. che presentano determinate caratteristiche, ovvero beni che sono:

- impiegabili;
- nuovi o usati;
- se usati, efficienti (o riparabili);
- in servizio e in ciclo logistico.

Il prestito¹⁸¹ è, invece, una cessione temporanea di mezzi o materiali che riguarda, di norma, beni impiegabili, ma che può trattare anche materiali non più impiegabili e quindi già dismessi (purché tali materiali non costituiscano rifiuto speciale). Le cessioni e i prestiti di veicoli e materiali della F.A. sono effettuati, di massima, a pagamento, tenendo conto dei prezzi di mercato, ma possono essere concessi a titolo gratuito, ai soggetti aventi diritto¹⁸², previa disposizione degli Organi centrali e autorizzazione

¹⁷⁹ COM, art. 310 e 311.

¹⁸⁰ TUOM, art. 420.

¹⁸¹ TUOM, art. 426.

¹⁸² COM, art. 310 e 311, TUOM, art. 420 e ITA, Capo IX, para. 17.

dell'Autorità logistica centrale, ovvero dello Stato Maggiore della Difesa per gli Enti dell'area interforze.

4.1 CESSIONE

La cessione di materiali ad altre Amministrazioni dello Stato¹⁸³ è consentita solo se, per ragioni di urgenza o per altre motivate esigenze, tali Amministrazioni non possano provvedere direttamente.

La cessione ad altre Amministrazioni Pubbliche, anche estere, e a privati è consentita per:

- ragioni urgenti d'interesse pubblico di natura militare;
- in occasione di operazioni di soccorso per pubbliche calamità;
- per ragioni di politica internazionale.

Nei casi citati, lo scarico contabile dei materiali avviene immediatamente, indipendentemente dal pagamento.

La cessione a soggetti pubblici o privati è, altresì, consentita allorché ricorra¹⁸⁴ un interesse tecnico, scientifico o industriale, anche indiretto, per le Forze armate.

I materiali per il sostegno delle forze all'estero sono contingentati e, pertanto, per le cessioni e i prestiti (es. a Paesi esteri) la competenza ricade sul Capo di Stato Maggiore della Difesa, che emetterà uno specifico decreto autorizzativo avente validità ai fini contabili (passaggio di carico amministrativo).

La cessione all'estero di materiali impiegabili è un'attività che non deve essere confusa con l'alienazione, nei Teatri di Operazioni, di veicoli o materiali a supporto dei contingenti di non conveniente rimpatrio (vds. **CAPITOLO 3. ALIENAZIONE**).

La cessione di beni autorizzata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa deriva da una scelta di natura politico-militare, che può riguardare qualsiasi tipologia di veicolo o materiale (anche peculiare e da combattimento).

Di contro, l'alienazione in Te.Op. a titolo oneroso (vds. para. **3.3.9**) o gratuito (vds. para. **3.3.10**) di beni di non conveniente rimpatrio deriva da una valutazione tecnico-amministrativa di costo ed efficacia dell'operazione, e riguarda veicoli o materiali a supporto dei contingenti. Sono quindi esclusi da tale procedura i veicoli da combattimento e i materiale d'armamento.

4.2 MODALITÀ E TERMINI DELLA CESSIONE

Come precedentemente detto, le cessioni di veicoli e materiali sono effettuate di massima a titolo oneroso o gratuito¹⁸⁵, previa disposizione degli Organi centrali e autorizzazione dell'Autorità logistica centrale, ovvero dello Stato Maggiore della Difesa per gli Enti dell'area interforze.

¹⁸³ TUOM, art. 420.

¹⁸⁴ TUOM, art. 420.

¹⁸⁵ COM, art. 310 e 311, TUOM, art. 420 e ITA, Capo IX, para. 17.

In alcuni casi, il bene può essere ceduto o dato in prestito a titolo gratuito, ma solo agli aventi titolo¹⁸⁶.

Preliminarmente o contestualmente all'autorizzazione alla cessione, l'autorità competente deve disporre la dichiarazione di fuori servizio indicando, in alternativa, se per ragioni militari, tecniche o economiche¹⁸⁷.

La cessione¹⁸⁸ è una forma più vincolante rispetto all'alienazione tramite permuta o vendita in quanto la norma prevede i soggetti destinatari e le ragioni della cessione.

La cessione di materiali in favore di un museo pubblico o privato aperto al pubblico è consentita, anche a titolo gratuito, solo per un numero limitato di esemplari. All'atto della cessione, i materiali d'armamento¹⁸⁹ debbono essere demilitarizzati preservando le configurazioni originali (tranne i casi previsti, vds. par. 2.4.6).

L'autorizzazione alla cessione tra Forze armate viene concessa, caso per caso, o a carattere permanente dall'Autorità logistica centrale che ne fissa le relative modalità.

Nel caso di supporto di mezzi, materiali ed equipaggiamenti o servizi prestati in favore di altre Forze armate, l'Autorità logistica centrale può autorizzare il regolamento della cessione anche mediante ricorso a strumenti di compensazione finanziaria in ambito interforze (es. partite debito-credito) e secondo le procedure vigenti in ambito Forza Armata.

In caso di cessione a titolo oneroso, la stessa deve essere prioritariamente compensata tramite l'istituto della permuta o, in alternativa, con la vendita (di massima, tale opzione è preferibile per importi inferiori a € 1.000).

La cessione deve risultare da apposita documentazione nella quale sono evidenziati gli estremi di:

- autorizzazione alla cessione;
- denominazione, NUC, telaio, targa o matricola, stato d'uso, quantità e valore complessivo dei materiali da cedere;
- dati identificativi del beneficiario;
- avvenuto pagamento (o avvenuta esecuzione/consegna delle controprestazioni in caso di permuta), ove la cessione non avvenga a titolo gratuito, con quietanza di Tesoreria o dichiarazione dell'Autorità logistica centrale dell'avvenuta regolarizzazione mediante ricorso a strumenti di compensazione finanziaria in ambito interforze.

Tale documentazione, debitamente sottoscritta dal beneficiario e dal Capo della gestione patrimoniale, costituisce, unitamente alla ricevuta di pagamento, elemento giustificativo per il consegnatario ai fini dello scarico dei materiali ceduti.

¹⁸⁶ COM, art. 311.

¹⁸⁷ TUOM, art. 417 e 515.

¹⁸⁸ COM artt. 310 e 311, TUOM artt. 420 e 423, ITA Capo IX, para. 17.

¹⁸⁹ Comunque compresi nelle tipologie previste dalla Legge 9 luglio 1990, n. 185.

La determinazione del prezzo di cessione è affidata a una commissione di consistenza e stima nominata dal Comandante dell'EDRC, che effettuerà la valutazione sulla base di:

- valore di carico del bene, se aggiornato¹⁹⁰;
- metodi di valutazione previsti dalla presente circolare (vds. **CAPITOLO 11. STIMA DEI VEICOLI E DEI MATERIALI DA ALIENARE**).

Per le cessioni a titolo oneroso viene adottata una "procedura negoziata", ovvero una contrattazione tra la F.A. e un soggetto pubblico o privato, di norma per il tramite di AID. In tale contesto, deve essere preservata la salvaguardia dei principi dell'azione amministrativa dell'A.D.: non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

4.3 CESSIONE DI VEICOLI E MATERIALI A PAESI ESTERI

La procedura sulle cessioni a Paesi esteri è analoga a quella esposta al para. **3.4** sulle alienazioni a Paesi esteri.

Le cessioni all'estero di veicoli e materiali della F.A. riguardano prevalentemente i seguenti destinatari, che non devono essere soggetti di restrizioni di carattere internazionale (es. embargo):

- Forze Armate straniere;
- soggetti pubblici o privati di Paesi esteri operanti nella Difesa.

La cessione di beni a Forze Armate di Paesi esteri (tramite vendita o permuta) discende da accordi di cooperazione bilaterali o multilaterali, quindi da una volontà dell'Autorità politica.

Le norme costituzionali prevedono la ratifica di tali accordi di cooperazione internazionali¹⁹¹ (con Legge di ratifica).

I trattati che non rientrano nelle categorie contemplate dalla Costituzione non sono sottoposti all'autorizzazione parlamentare, bensì vengono ratificati nella cosiddetta forma semplificata e impegnano lo Stato già al momento della firma.

Per quanto riguarda la pubblicità degli accordi in forma semplificata, la normativa di riferimento¹⁹² prevede l'inserimento nella Raccolta Ufficiale e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli accordi ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali, ivi compresi quelli in forma semplificata e che non comportano pubblicazione ad altro titolo (in quanto Leggi o Decreti).

Di contro, le cessioni (tramite vendita o permuta) a soggetti pubblici o privati stranieri (es. società estere operanti nell'ambito della Difesa) non seguono la stessa procedura precedentemente esposta.

¹⁹⁰ Secondo il "Sistema di contabilità europea" (SEC 95) e s.m.i., i materiali vengono presi in carico con il prezzo effettivo d'acquisto (comprensivo d'IVA). Il valore d'inventario deve essere aggiornato periodicamente secondo le aliquote annue di ammortamento indicate dalla normativa vigente.

¹⁹¹ Costituzione, art. 87, comma 8.

¹⁹² Legge 21 dicembre 1984, n. 839.

Pur non discendendo da accordi di cooperazione bilaterali o multilaterali, le cessioni a soggetti pubblici o privati stranieri sono comunque soggette a un controllo dell'Autorità politica.

A carattere generale, le cessioni di veicoli o materiali a soggetti pubblici o privati di Paesi esteri avviene, di norma, per il tramite dell'Agenzia Industrie Difesa (AID), in virtù della convenzione stipulata dall'Agenzia con il Ministero della Difesa. Come già precedentemente detto, l'Agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministro della Difesa¹⁹³, che esercita un controllo politico diretto sulle attività svolte da AID.

Secondo la normativa interforze di settore¹⁹⁴, qualsiasi richiesta o proposta di cessione in favore di Paesi esteri, a titolo gratuito o oneroso, deve essere indirizzata a SMD IV Reparto, per le valutazioni del Tavolo Tecnico Interforze (TTI).

Il TTI, a guida SMD-IV Reparto, è stato costituito allo scopo di gestire con visione unitaria le cessioni a Paesi esteri dei materiali della Difesa; obiettivo principale del TTI è quello di determinare la natura gratuita o onerosa della cessione, in base alla quale assumeranno la competenza i soggetti designati quali piloti dell'attività, ovvero:

- SMD-IV Reparto per le cessioni a titolo gratuito;
- SGD-DNA per le cessioni a titolo oneroso.

Per le cessioni a titolo gratuito a Paesi esteri, le modalità di cessione e la tipologia dei materiali da cedere sono, di norma, inseriti in apposito provvedimento normativo.

Le valutazioni sulle cessioni a Paesi esteri da parte degli aventi causa (SGD-DNA, SMD II e III Reparto e COI), sono supportate dal parere del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-Unità Autorizzazione Materiali di Armamento (MAECI-UAMA). Tale parere afferisce all'opportunità della cessione sotto il profilo di politica estera, a fronte di eventuali restrizioni contenute nella normativa nazionale o in disposizioni di carattere internazionale alle quali l'Italia ha aderito.

Il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento è disciplinato da specifica normativa¹⁹⁵.

L'Autorità nazionale MAECI-UAMA è competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali di armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla citata Legge 185/90 sul controllo degli armamenti e successive modificazioni intervenute (s.m.i.).

¹⁹³ COM, art. 48.

¹⁹⁴ SMD-L-031 "Direttiva applicativa per la cessione dei materiali della Difesa" Ed. 2015 di SMD IV Reparto.

¹⁹⁵ Legge 9 luglio 1990, n.185, modificata dal Decreto legislativo 22 giugno 2012, n.105 ed integrata dal Regolamento di attuazione - D.M. 7 gennaio 2013, n.19.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'UAMA-MAECI comporta l'acquisizione preventiva del certificato di uso finale (*end-use certificate*), che deve essere autenticato dalle Autorità diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese che lo rilascia¹⁹⁶.

Il certificato di uso finale (EUC) è un documento utilizzato nei trasferimenti internazionali di armi e munizioni, compresi i materiali nell'ambito della cooperazione, per certificare che il ricevente è il destinatario finale e non intende trasferire i materiali a un altro Paese.

L'EUC è richiesto dai governi per limitare il flusso dei materiali verso destinazioni indesiderate, come ad esempio gli Stati soggetti a embargo, governi che non rispettano i diritti umani o Stati considerati come minaccia da parte del Paese cedente. Al termine della valutazione e dopo aver acquisito i documenti necessari, l'UAMA-MAECI rilascia l'autorizzazione all'esportazione definitiva di mezzi o materiali d'armamento.

Solo a questo punto può essere formalizzato il decreto di cessione a firma dell'Autorità logistica centrale (Comandante logistico dell'EI). Il trasferimento dei veicoli o materiali viene concluso e perfezionato tramite la redazione e la firma di verbale di cessione dei materiali tra la parte cedente e ricevente.



Furgone blindato dell'A.D., ceduto a titolo gratuito alle Forze Armate somale, nell'ambito di un programma di cooperazione.

4.3.1 Cessione di mezzi e materiali a Paesi esteri a titolo gratuito

Le attività di cessione a titolo gratuito avranno SMD IV Reparto come "pilota". Le cessioni a titolo gratuito possono comportare costi associati (personale, imballaggio, trasporto ecc.) che necessitano di specifici finanziamenti.

¹⁹⁶ Legge 9 luglio 1990 n.185 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, art. 11.

Pertanto tali oneri andranno imputati a differenti soggetti, in relazione alla natura della cessione¹⁹⁷. Ad esempio, in caso di relazioni diplomatiche Stato-Stato, i costi associati sono a carico del MAECI.

Per cessioni afferenti alla promozione dell'Industria nazionale, gli oneri saranno a carico dell'industria beneficiaria. In caso di materiale dismesso chiesto da un altro Paese, gli oneri saranno a carico del Paese ricevente.

Per cessioni derivanti da opportunità politico-militari, gli oneri saranno a carico dello Stato Maggiore della Difesa-Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio (SMD-UGPPB).

4.3.2 Cessione di mezzi e materiali a Paesi esteri a titolo oneroso

Le attività di cessione a titolo oneroso avranno SGD-DNA come "pilota" dell'attività, tenendo informato SMD IV Reparto, e saranno gestite attraverso:

- Direzioni tecniche di SGD-DNA;
- AID, quale organismo di supporto alle attività.

Tale attività di supporto di AID consisterà anche nel perfezionamento degli atti di cessione verso il Paese o società estera, in ottemperanza a quanto disposto dalla citata legge sul controllo degli armamenti.

Le cessioni saranno basate sui seguenti criteri:

- massimo ritorno per la F.A., in riferimento ai materiali e ai servizi forniti (servizi connessi con la cessione, assistenza, addestramento ecc.);
- massimo supporto all'Industria nazionale coinvolta;
- contrazione dei tempi di cessione.

4.4 PRESTITO

Il prestito¹⁹⁸ è una cessione temporanea di mezzi o materiali. Nei prestiti rientrano i materiali dell'A.D. impiegabili.

Qualora venga richiesto il prestito di veicoli o materiali dismessi e inefficienti (fuori uso), si dovrà valutare con attenzione se gli stessi non costituiscano rifiuto speciale o pericoloso e, pertanto, non potrà essere autorizzata l'attività.

Inoltre, qualora venga chiesto il prestito di un sistema d'arma (es. carro) o armamento in generale, rientrante nel Trattato CFE¹⁹⁹, l'Ente che ha in carico il sistema d'arma dovrà tempestivamente comunicare la nuova dislocazione, seppur temporanea, dello stesso allo SME-Comando delle Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito (SME-COE), tenendo monitorata costantemente la situazione.

¹⁹⁷ SMD-L-031, para. 5, punto b.

¹⁹⁸ TUOM, art. 426 e ITA, Capo IX, para. 18.

¹⁹⁹ "Trattato per la riduzione e la limitazione delle forze armate convenzionali in Europa" (CFE) del 19 novembre 1990.

I prestiti di mezzi e materiali a terzi, possono essere effettuati a titolo oneroso o gratuito²⁰⁰. Il provvedimento di prestito di materiali è:

- disposto, sulla base della normativa vigente, dagli Organi Centrali e autorizzato dall’Autorità logistica centrale con formale decreto in ambito F.A.;
- autorizzato da SMD per l’area interforze;
- effettuato a pagamento, nei casi previsti, tenendo conto dei prezzi di mercato;
- è concesso con provvedimento motivato per un periodo di tempo determinato in relazione ai lavori o ai bisogni per i quali è stato chiesto;
- è prorogabile su richiesta del fruitore ed autorizzazione dell’Autorità logistica centrale.

Il materiale ceduto in prestito dovrà rientrare nelle disponibilità della F.A. nelle condizioni e nello stato in cui è stato ceduto.

A tal fine, dovrà essere effettuata all’atto della cessione un verbale di constatazione del mezzo o materiale, con le relative dotazioni. Sia nel caso di prestito oneroso, sia nel caso di gratuità del provvedimento, deve essere preventivamente richiesto un verbale di consistenza e stima all’Ente che detiene il veicolo o il materiale oggetto del prestito. Tale valutazione deve essere preventivamente concordata con il destinatario del prestito e da questi accettata, al fine di stabilire a priori il valore del bene, nel caso in cui nel futuro:

- il destinatario manifesti l’intendimento di acquisto;
- l’A.D. debba promuovere un’azione risarcitoria per i danni procurati al veicolo o al materiale ceduto in prestito.

In ogni caso il destinatario del prestito deve stipulare preventivamente una polizza assicurativa per l’importo indicato nel verbale di consistenza e stima, a garanzia dell’A.D. per eventuali danni arrecati o perdita del bene.

Limitatamente ai prestiti nell’ambito della medesima Forza Armata, l’Autorità logistica centrale può delegare l’esercizio delle proprie attribuzioni.

Nei casi di missioni e operazioni in Italia o all'estero, di pubbliche calamità, di incendi, di naufragi e di ogni evento che comporti pericolo per la vita umana, il prestito è autorizzato dal Comandante dell'Organismo interessato all'immediato intervento, che informa tempestivamente l'Autorità logistica centrale.

Il prestito di veicoli e materiali è concesso con provvedimento motivato per un periodo di tempo determinato, in relazione ai lavori o ai bisogni per i quali è stato richiesto. Il periodo di prestito può essere prorogato, ma qualora lo stesso si estenda per periodi superiori ai 12 mesi, è necessario:

- consultare lo SME, richiedendo il nulla osta alla proroga;
- valutare, da parte di SME, COMLOG EI e destinatario del bene, l’opportunità di una cessione definitiva, qualora tale soluzione risulti conveniente sia per l’A.D., sia per la controparte.

²⁰⁰ ITA, Capo IX, para. 18, punto 1.

L'attività di prestito dovrà essere regolamentata da regolare passaggio di consegna tra le parti (cedente e ricevente); in merito, nel verbale di cessione in prestito devono risultare gli estremi²⁰¹ di:

- autorizzazione al prestito;
- dati relativi al bene (NUC, telaio, targa o matricola, stato d'uso, unità di misura, quantità, prezzo unitario²⁰² e totale);
- dati identificativi del beneficiario;
- durata del prestito;
- estremi dell'assicurazione stipulata dal beneficiario, per eventuali danni arrecati al bene o per perdita dello stesso;
- in caso di prestito a titolo oneroso, avvenuto pagamento (esecuzione o consegna delle controprestazioni, in caso di permuta). Il pagamento deve essere comprovato con quietanza del versamento in Tesoreria, ovvero con dichiarazione dell'Autorità logistica centrale dell'avvenuta regolarizzazione mediante ricorso a strumenti di compensazione finanziaria in ambito interforze.

Tale documentazione, debitamente sottoscritta dal beneficiario e dal Capo della gestione patrimoniale, unitamente alla ricevuta di pagamento, deve essere tenuta in evidenza a cura del Consegnatario, che ne prende nota negli appositi registri contabili.

4.4.1 Prestito di veicoli e materiali della F.A. a titolo oneroso

I prestiti a titolo oneroso sono effettuati dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro (in caso di vendita) o di fornitura di beni o servizi (in caso di permuta).

Il prestito a titolo oneroso presuppone:

- un beneficio prevalente per il richiedente, derivante dalla cessione temporanea del bene (es. attività di ricerca e sviluppo);
- l'interesse o comunque la volontà della F.A. a collaborare con il richiedente, che deve comunque avere titolo per avanzare la richiesta di prestito (es. operare nell'ambito della Sicurezza o della Difesa nazionale).

A carattere generale, i prestiti a titolo oneroso vengono effettuati per le esigenze di altre Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici o privati.

In tale quadro, qualora la richiesta formulata dal richiedente rientri nei termini previsti dalla normativa (perseguimento di un pubblico interesse) e sia, pertanto, accoglibile, l'Autorità logistica centrale competente, nel concedere l'autorizzazione stabilisce:

- le modalità e i vincoli per la consegna, l'uso e la restituzione dei materiali, nonché le conseguenti operazioni contabili;
- la forma di compensazione del prestito (pagamento o permuta di beni o servizi);

²⁰¹ ITA, Capo IX, para. 18, punto 5.

²⁰² Desunto dal verbale di consistenza e stima.

- la misura del compenso, le modalità e la data del relativo pagamento, se il prestito è a titolo oneroso;
- la forma e l'entità della garanzia per il risarcimento di eventuali danni o perdite.

La misura del compenso va stabilita in relazione a quanto previsto nelle pubblicazioni di settore sulle tabelle di onerosità²⁰³.

Qualora le citate tabelle non risultino applicabili al veicolo o materiale oggetto del prestito (es. perché non contemplato nella pubblicazione), si terrà conto della quota di ammortamento annuale del bene, frazionabile proporzionalmente in caso di prestiti concessi per alcune mensilità.

Inoltre, si potrà tener conto dei metodi di valutazione esposti nel **CAPITOLO 11. STIMA DEI VEICOLI E DEI MATERIALI DA ALIENARE**, dividendo la valutazione attualizzata del bene per gli anni di vita tecnica residua del materiale; una volta calcolato il valore annuo, si potrà desumere il costo mensile del bene.

In ogni caso, quando viene chiesto un prestito a titolo oneroso alla F.A., dovrà essere stipulato apposito atto negoziale con il soggetto richiedente, nel quale si dovranno evincere tutte le modalità concernenti l'attività, le modalità di versamento degli introiti in Tesoreria ovvero le modalità di permuta (vds. **CAPITOLO 6. PERMUTA DI VEICOLI E MATERIALI DELLA F.A.**).

In quest'ultima ipotesi, le controprestazioni dovranno essere fornite secondo le procedure in vigore e, salvo deroga alle disposizioni, alla consegna del materiale; in caso di rinnovo del prestito, dovrà essere presentata richiesta in tempi utili (minimo 30 gg. prima della scadenza) affinché l'Autorità competente possa esaminare la possibilità di proroga.

4.4.2 Prestito di veicoli e materiali della F.A. a titolo gratuito

I prestiti a titolo gratuito vengono effettuati per le esigenze di Comandi, Enti, navi, Distaccamenti, Reparti e Contingenti anche di altra Forza Armata, fatte salve determinazioni diverse che ne stabiliscano il titolo oneroso.

Inoltre, per ragioni d'interesse pubblico, previo parere degli Organi centrali, l'Autorità logistica centrale può autorizzare prestiti a titolo gratuito secondo le disposizioni vigenti in ambito F.A. a favore di:

- istituti d'istruzione pubblici o privati i cui corsi di studio rivestano un particolare interesse per le Forze Armate;
- terzi che eseguano studi, esperienze, servizi o attività, senza fini di lucro, che rientrano negli interessi della Forza Armata;
- Enti o associazioni, per esposizioni, mostre, eventi, manifestazioni commemorative d'interesse delle Forze Armate.

²⁰³ SMD-L-029 "Tabelle di onerosità dei sistemi terrestri, aerei e navali per i concorsi della Difesa in favore di soggetti pubblici e privati" Ed. 2015 di SMD IV Reparto.

A titolo di esempio, la competente autorità può autorizzare un prestito a titolo gratuito di fucili o mitragliatrici a una determinata società operante nell'ambito della Difesa al fine di:

- verificare la compatibilità dei componenti realizzati dalla predetta società con il materiale d'armamento in servizio presso la F.A.;
- consentire alla società di effettuare delle prove di pre-collauda a garanzia della qualità dei prodotti forniti all'A.D.

4.4.3 Prestito di veicoli e materiali all'estero

Nella richiesta di prestito e negli atti autorizzativi che ne conseguono deve essere specificato se il veicolo o materiale verrà trasferito all'estero, durante il periodo di prestito.

I prestiti di materiali a favore di Paesi stranieri o Forze Armate straniere sono, di norma, disciplinati da accordi a livello governativo²⁰⁴ (es. Accordi bilaterali o multilaterali). Comunque, il prestito dovrà essere regolamentato da un Accordo d'Intesa, debitamente firmato dalle parti, nel quale dovranno essere disciplinate le modalità per la cessione temporanea.

L'esecuzione dei predetti accordi avviene secondo le disposizioni impartite dall'Autorità logistica centrale della Forza Armata interessata, ovvero da SMD per gli Enti dell'area interforze.

Per il trasferimento all'estero del bene in prestito, sarà necessario il nulla osta di SME e la preventiva autorizzazione all'espatrio del MAECI-UAMA²⁰⁵.

4.4.4 Prestito di mezzi e materiali per sperimentazione

Nella richiesta di prestito e negli atti autorizzativi che ne conseguono deve essere specificato se il veicolo o materiale sarà oggetto di sperimentazione.

Nel caso in cui il bene oggetto del prestito debba essere oggetto di sperimentazione, con interventi o modifiche alla sua configurazione originale, tali attività dovranno essere dettagliate con apposita relazione tecnica redatta da un tecnico qualificato, da sottoporre preventivamente alla competente Direzione di SGD-DNA, per il relativo nulla osta.

Il richiedente dovrà formalmente impegnarsi a:

- ripristinare lo stato originario del bene prima della sua riconsegna, con oneri a carico della controparte;
- acquisire il veicolo o il materiale, al valore indicato nel verbale di consistenza e stima, nel caso in cui questi risulti danneggiato in maniera irreversibile.

Resta fermo, da parte del richiedente, l'obbligo di stipula di una polizza assicurativa, per l'importo indicato nel verbale di consistenza e stima, a garanzia dell'A.D. per eventuali danni arrecati o perdita del bene.

²⁰⁴ ITA, Capo IX, para. 18, punto 1.

²⁰⁵ Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-Unità Autorizzazione Materiali di Armamento.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

CAPITOLO 5. GESTIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DELLA F.A.

Per gestione e smaltimento dei rifiuti s'intende l'insieme della *policy*, delle procedure e delle metodologie volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale, coinvolgendo quindi la fase di raccolta, trasporto, trattamento (riciclaggio o smaltimento) fino al riutilizzo dei materiali di scarto, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute umana e l'impatto sull'ambiente.

La gestione e lo smaltimento dei rifiuti speciali sono attività disciplinate, a carattere generale, "Testo unico in materia ambientale"²⁰⁶. Inoltre, altre normative specifiche di settore disciplinano alcune particolari tipologie di rifiuti²⁰⁷.

Lo scopo del presente capitolo è quello di fornire le nozioni pratiche fondamentali per una corretta gestione dei rifiuti speciali: deposito temporaneo e smaltimento delle varie tipologie di rifiuti prodotti presso i siti della F.A., adempimenti documentali previsti, ecc.

In ogni caso, è vietato²⁰⁸ miscelare o stoccare insieme categorie diverse di rifiuti speciali pericolosi, oppure rifiuti speciali pericolosi con rifiuti speciali non pericolosi.

A carattere generale, le attività di dismissione e alienazione devono essere condotte nel pieno rispetto della normativa vigente sulla tutela dell'ambiente, ad eccezione delle deroghe concesse per legge.

Qualora si tratti di smaltire materiali di consumo della F.A., non è necessaria la decretazione dell'Autorità logistica centrale.

Qualora, invece, i rifiuti da smaltire abbiano un alto valore commerciale nello stato in cui si trovano (es. olio lubrificante scaduto di validità) o previa rottamazione (es. ricambi), e sia quindi possibile realizzarne la vendita o la permuta, solo in questo caso andrà richiesta la destinazione finale d'uso all'Ufficio Alienazioni di COMLOG EI, con decretazione da parte dell'Autorità logistica centrale, oltre le soglie finanziarie previste dalla presente circolare (> € 10.000).

Parimenti, qualora i materiali di consumo usati costituiscano un rifiuto speciale (pericoloso e non) da smaltire con oneri a carico dell'A.D., andrà richiesta la destinazione finale d'uso dell'Autorità logistica centrale.

Per quanto riguarda la F.A., la gestione dei veicoli e materiali dismessi è un'attività di pubblico interesse, per questo i beni della F.A., all'atto della loro alienazione, devono

²⁰⁶ D.Lgvo n. 152 del 03 aprile 2006 cd. "Testo unico in materia ambientale", che ha sostituito la quasi totalità della precedente normativa, a partire dal D.Lgvo 22/97 (cd. "Decreto Ronchi"). Lo stesso Testo unico è stato poi oggetto di revisione con il D.Lgvo 04/2008 (correttivo e integrativo).

²⁰⁷ Sono disciplinati da specifica normativa di settore:

- i rifiuti radioattivi, disciplinati dal D.Lgvo 230/95;
- i rifiuti sanitari, disciplinati dal D.P.R. n. 254 del 15.07.2003;
- i rifiuti contenenti amianto, disciplinati dal D.M. 29/07/04, n. 248 "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto";
- i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), disciplinati dal D.Lgvo n. 151 del 25 luglio 2005 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

²⁰⁸ D.Lgvo n. 152/2006, art. 187 e art. 192.

essere riciclati, recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e danni per l'ambiente, escludendo:

- rischi per eventuali contaminazioni dell'atmosfera, dei corpi idrici, dei suoli, oltre che fattori di tossicità per la fauna e la flora;
- inquinamento acustico e dell'aria;
- depauperamento dell'ambiente.

Pertanto, quando i veicoli o i materiali della F.A. giungono al termine del loro ciclo di vita, è necessario attuare quanto previsto dalla normativa civile²⁰⁹, con i dovuti temperamenti concessi per legge e disciplinati da apposito D.M.²¹⁰, in relazione alla specificità dei sistemi peculiarmente militari.

In particolare, la gestione dei rifiuti speciali in ambito F.A., pericolosi e non, trattati nel presente capitolo, riguarda soprattutto particolari tipologie di materiali di facile consumo che:

- sono stati utilizzati;
- si sono deteriorati;
- sono scaduti.

Inoltre, i contenuti del presente capitolo riguardano anche i residui delle demolizioni e rottamazioni di veicoli e materiali, che non generano prodotti o materiali riciclabili e rivendibili (es. metalli pregiati), ma altresì rifiuti speciali da smaltire a norma di legge.

Infatti i veicoli, i sistemi d'arma, gli apparati e i dispositivi della F.A., all'atto della loro dismissione, costituiscono anch'essi dei rifiuti speciali (spesso anche pericolosi), ma la loro alienazione non ha un carattere routinario e quindi necessita di procedure attagliate alla specifica tipologia di veicolo o materiale. Tali procedure peculiari, peraltro in deroga alla normativa civile vigente²¹¹, vengono dettagliate con la destinazione finale d'uso decretata dall'Autorità logistica centrale, che tiene conto delle modalità di alienazione indicate dai Comandi competenti (tramat., Savet, com. e tec.) e dalla competente Direzione di SGD-DNA.

Come già esposto al para. 1.6.3, i materiali di facile consumo sono quelli che, all'atto dell'impiego, si consumano (come i viveri, le batterie, la cancelleria, i medicinali, ecc.) o perdono la loro identità (come le parti di ricambio)²¹².

Qualora i materiali di facile consumo siano soggetti a deterioramento o scadenza, per gli stessi è sufficiente conoscere le modalità di smaltimento previste dalla normativa civile²¹³ e attenersi scrupolosamente a tali indicazioni.

²⁰⁹ D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e norme specifiche emanate dalle Regioni e dai Comuni di appartenenza.

²¹⁰ Decreto Ministeriale 22 ottobre 2009 "Procedure applicative per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale".

²¹¹ D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152, art. 185.

²¹² TUOM, art. 520.

²¹³ D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e norme specifiche emanate dalle Regioni e dai Comuni di appartenenza.

In caso di dubbio e per i materiali di consumo in uso esclusivamente presso la F.A. (no *dual use*), le modalità di smaltimento andranno richieste al Comando competente (tramat., com., Savet o tec.) di COMLOG EI.

Tali rifiuti speciali derivano principalmente da lavorazioni e attività effettuate presso officine, stabilimenti, impianti, ospedali, infermerie o comunque siti della F.A.

Taluni materiali derivati da lavorazioni (es. accumulatori, pneumatici ecc.) per configurandosi come "rifiuto speciale", mantiene la sua natura di "merce" e in quanto tale è stimabile e rivendibile.

In ogni caso la realizzazione di un eventuale profitto ottenuto dallo smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non, derivanti da attività effettuate in ambito F.A., deve essere necessariamente subordinata al rigoroso rispetto della normativa ambientale e all'assicurazione di conferire i rifiuti a ditte specializzate autorizzate nel trasporto e nello smaltimento, peraltro iscritte all'Albo nazionale dei gestori dei rifiuti²¹⁴.

In sostanza, è più importante smaltire i rifiuti speciali della F.A. a norma di legge, senza ottenere alcun profitto (oppure anche con oneri a carico dell'A.D.), piuttosto che ottenere un illecito provento, conferendo i materiali a soggetti non in possesso delle debite autorizzazioni al trasporto e allo smaltimento. Pertanto, i rifiuti devono essere smaltiti e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

Si definisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto²¹⁵ di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Oltre alla definizione di rifiuto, la normativa di settore²¹⁶ contiene altre numerose definizioni quali:

- produttore: la persona (fisica o giuridica) la cui attività ha prodotto rifiuti, cosiddetto produttore iniziale;
- detentore: il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- smaltimento: operazioni previste dalla normativa²¹⁷, quali:
 - deposito sul o nel suolo (ad es. discarica);
 - trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli);
 - messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente);
 - trattamento biologico;
 - trattamento fisico-chimico;
 - incenerimento a terra o in mare;
 - deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.);

²¹⁴ L'Albo nazionale dei gestori dei rifiuti è tenuto presso le Camere di Commercio ed è possibile prenderne visione al sito internet www.albogestoririfiuti.it

²¹⁵ Sostanza o oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgvo 152/06.

²¹⁶ D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", art. 183.

²¹⁷ Allegato b alla parte quarta del D.Lgvo 152/2006.

- recupero: le operazioni previste dalla normativa²¹⁸, quali:
 - utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
 - rigenerazione/recupero di solventi;
 - riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
 - riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici;
 - riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
 - recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
 - rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
 - spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia;
- luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti e nel rispetto di specifiche e dettagliate condizioni.

La normativa civile di riferimento prevede dei limiti²¹⁹ al campo di applicazione²²⁰ per quanto riguarda la F.A.

In sostanza, i veicoli, i sistemi d'arma e gli altri materiali peculiari non sono soggetti alle norme civili in materia ambientale, ma devono comunque rispettare i principi di tutela dell'ambiente. Lo smaltimento dei beni con peculiarità militare è soggetto a speciali normative nell'ambito interforze e della F.A. (compresa la presente circolare).

Di contro, i veicoli e i materiali di derivazione commerciale (*dual use*) sono pienamente soggetti alla normativa civile in materia ambientale, con i debiti temperamenti derivanti dalla specificità degli Enti detentori, ma sempre nel pieno rispetto dei principi di tutela dell'ambiente. In tale contesto, è necessario favorire la riduzione della produzione complessiva dei rifiuti e promuovere l'utilizzo di pratiche di reimpiego, riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti per ottenere materie prime secondarie.

Nel caso i materiali dismessi siano ancora in buone condizioni e sia possibile il loro reimpiego o ricondizionamento (es. pneumatici usati), dovrà essere avviata la pratica per il fuori servizio, in quanto spesso il fuori uso conferisce ai beni il carattere di rifiuto e, in quanto tale, gli stessi dovranno essere smaltiti a norma di legge, con conferimento a ditte accreditate (con oneri a carico della F.A. o comunque senza proventi).

Nei casi in cui il recupero ed il reimpiego di materiali e delle sostanze non sia possibile, si dovrà provvedere a smaltire questi ultimi nei modi adeguati, privilegiando le pratiche di manipolazione e trasporto che impediscano il rilascio nell'ambiente di sostanze nocive. La citata normativa civile di riferimento²²¹, classifica i rifiuti in base alla loro

²¹⁸ Allegato c alla parte quarta del D.Lgvo 152/2006.

²¹⁹ D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152, art. 185.


²²⁰ D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152, art. 177.

²²¹ Il D.Lgvo 152/2006 (Parte IV - Titolo I).

origine (rifiuti urbani e speciali) e in relazione alla loro pericolosità (rifiuti pericolosi e non pericolosi).

I rifiuti solidi urbani (RSU) prodotti dalle attività in esame derivanti dai servizi di mensa e dalla pulizia dei locali non vengono presi in considerazione nel presente capitolo, in quanto assimilabili ai rifiuti domestici. A carattere generale, i rifiuti solidi urbani (RSU) sono quelli prodotti nell'ambito delle attività di consumo e all'interno dei nuclei urbani. I rifiuti solidi urbani (RSU) si suddividono a loro volta in:

- RSU non pericolosi;
- RSU pericolosi.



Gli RSU non pericolosi vanno smaltiti nel normale circuito dei rifiuti, secondo l'organizzazione differenziata del Comune di appartenenza. Gli RSU pericolosi (es. pile, farmaci scaduti, prodotti e relativi contenitori etichettati "T", come tossici, o "F", come infiammabili), vanno consegnati ai punti di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi o al centro di riciclaggio autorizzato.

I rifiuti speciali sono, di norma, prodotti nell'ambito delle attività produttive di aziende e siti industriali, commerciali ed artigianali (assimilabili, in ambito F.A., agli stabilimenti militari, alle officine e altri siti dell'A.D.).

I rifiuti speciali si suddividono in:

- rifiuti speciali non pericolosi;
- rifiuti speciali pericolosi.

Se le sostanze contenute nei rifiuti speciali presentano un grado elevato di pericolosità per la salute pubblica o per eventuali danni all'ambiente, tali rifiuti vengono classificati come rifiuti speciali pericolosi.

I rifiuti speciali pericolosi necessitano di particolari cure nella manipolazione, stoccaggio e trasporto, onde evitare rischi di contaminazione dell'ambiente.



I rifiuti speciali vengono classificati come pericolosi se le sostanze ivi contenute presentano un grado elevato di pericolosità per la salute pubblica o per eventuali danni all'ambiente.

I rifiuti speciali sono quelli che interessano più da vicino le attività dell'area tramat. (officina, autolavaggio, distribuzione carburanti e lubrificanti), ma sono anche inerenti ad altre aree (Savet, com., tec.).

Tali rifiuti possono essere alienati dalla F.A. affidandoli a ditte specializzate, autorizzate nel trasporto e nello smaltimento, in quanto iscritte all'Albo nazionali dei gestori dei rifiuti²²².

In alcuni casi è consentito smaltire particolari rifiuti speciali tramite convenzione con il Servizio di gestione pubblica del Comune di appartenenza.

5.1 NORMATIVA SULLA TUTELA DELL'AMBIENTE IN AMBITO F.A.

Come precedentemente esposto, per la F.A. sono previsti dei limiti²²³ al campo di applicazione²²⁴ della normativa vigente. In particolare, per quanto riguarda la F.A., non rientrano nel campo di applicazione della normativa di settore:

- i materiali esplosivi in disuso;

²²² L'Albo nazionale dei gestori dei rifiuti è tenuto presso le Camere di Commercio ed è possibile prenderne visione al sito internet www.albogestoririfiuti.it

²²³ D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152, art. 185.

²²⁴ D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152, art. 177.

- i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, individuati con Decreto del Ministro della Difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore, nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente²²⁵.

I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti costituiscono opere destinate alla Difesa militare non soggette alle autorizzazioni e ai nulla osta previsti²²⁶.

Conformemente ai contenuti della normativa sulla tutela ambientale, l'attività di alienazione deve essere effettuata conformemente ai principi di:

- precauzione;
- prevenzione;
- proporzionalità;
- responsabilizzazione;
- cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.

A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. In sostanza, i veicoli, i sistemi d'arma e gli altri materiali peculiari non sono soggetti alle norme civili in materia ambientale, ma devono comunque rispettare i principi fondamentali di tutela dell'ambiente.

L'alienazione tramite smaltimento dei beni con peculiarità militare è quindi soggetto a speciali normative nell'ambito interforze e della F.A. (compresa la presente circolare)²²⁷. Di contro, i veicoli e i materiali di derivazione commerciale (*dual use*) sono pienamente soggetti alla normativa civile in materia ambientale, con i debiti temperamenti derivanti dalla specificità degli Enti detentori, ma sempre nel pieno rispetto dei principi di tutela dell'ambiente.

Nello specifico contesto militare²²⁸, sono definiti rifiuti le sostanze o gli oggetti di cui l'A.D. si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Per la gestione, lo stoccaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dai beni e materiali della F.A., nonché per la bonifica dei siti eventualmente inquinati dai predetti beni e materiali, si applicano:

- le procedure previste dalla normativa di settore²²⁹;
- le Direttive interforze e della F.A., con particolare riferimento alle attività sanitarie.

²²⁵ Principi di tutela dell'ambiente contenuti nel D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152, parte quarta.

²²⁶ D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152, parte quarta.

²²⁷ - Decreto Ministeriale 22 ottobre 2009 "Procedure applicative per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale";
- Direttiva interforze dello Stato Maggiore della Difesa SMD-L-015 "La Politica, il Programma e le Direttive Ambientali della Difesa".

²²⁸ Definizione desunta dal D.M. 22 ottobre 2009.

²²⁹ Procedure previste dal D.M. 22 ottobre 2009 e, per quanto non previsto, le norme di cui alla parte quarta del D.Lgvo n. 152 del 2006.

Le norme e le prescrizioni²³⁰ in materia di gestione, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché le altre disposizioni di legge in materia, sono applicate ai materiali dismessi o che comunque non sono più utilizzabili (e quindi resi "rifiuto"), tenuto conto della loro specificità, nel rispetto dei procedimenti e dei metodi finalizzati a prevenire qualsiasi pregiudizio alla funzionalità dello strumento militare. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della loro gestione, demandata alla competenza dei dirigenti militari (Comandanti, Direttori ecc.) e civili della F.A., previa verifica dell'impossibilità tecnica ed economica, secondo i principi di buona amministrazione, di esperire le operazioni di recupero. Fatte salve le norme per prevenire il rilascio nell'ambiente di sostanze inquinanti o nocive per la salute umana, e nel rispetto, altresì, delle norme speciali vigenti per la tutela dei lavoratori negli ambienti di lavoro²³¹, e valutato, ove possibile, il riciclaggio dei componenti non riutilizzabili, per lo smaltimento di materiali peculiari della F.A. si applicano le seguenti procedure:

- i rifiuti derivanti da materiali sui quali siano rappresentati o memorizzati dati utilizzati come input/output di un sistema per l'elaborazione automatica o elettronica dei dati classificati, le apparecchiature e i dispositivi relativi alla sicurezza e dalla protezione delle informazioni classificate trasmesse ovvero elaborate con mezzi elettrici o elettronici, nonché i sistemi di elaborazione e di trasmissione ed i dispositivi crittografici, sono smaltiti previa esecuzione delle speciali operazioni di trattamento di cui alle direttive dell'Autorità nazionale per la sicurezza;
- i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE) di armamento, quali apparati radio, ponti radio, antenne, centrali telefoniche campali, sistemi di elaborazione dati, anche portatili, utilizzati per la elaborazione, la memorizzazione o per la trasmissione di dati sensibili ai fini della difesa militare, ancorché non classificati, sono smaltiti, previa opportuna smagnetizzazione ovvero distruzione dei relativi supporti informatici e secondo le eventuali ulteriori direttive a tal fine emanate dalle Autorità di vertice interforze delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa, ovvero di Forza Armata e dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;
- i rifiuti derivanti da equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, munizioni e materiali di armamento, unità navali, aeromobili, mezzi armati di trasporto ovvero sistemi di guerra elettronica, sono smaltiti dal detentore mediante versamento presso strutture apposite secondo le procedure individuate dai competenti organi delle Forze Armate definite sulla base della documentazione tecnica fornita ai fini dello smaltimento, che le Direzioni di SGD-DNA acquisiscono dal produttore dei beni, a norma di legge o contrattuale, e che le stesse forniscono agli utilizzatori all'atto del primo

²³⁰ Norme e le prescrizioni di cui alla parte quarta del D.Lgvo n. 152 del 2006.

²³¹ Norme speciali vigenti per la tutela dei lavoratori negli ambienti di lavoro del Ministero della difesa, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

approvvigionamento, tenuto, altresì, conto delle procedure recate dai trattati internazionali che regolano la riduzione di armamenti. Tali procedure, anche in caso di parziale riciclo o riutilizzo di parti dei predetti materiali, sono preordinate ad impedire l'ulteriore impiego degli stessi, o parti di essi, per scopi militari o comunque offensivi, da parte di estranei all'A.D., nonché ad evitare la divulgazione di notizie riguardo alle potenzialità ed alle tecnologie militari ad essi attinenti, tenuto anche conto delle vigenti norme per la tutela del segreto di Stato.

5.2 DOCUMENTAZIONE PER SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI IN AMBITO F.A.

Per lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi, è vigente una serie di adempimenti burocratici previsti dalla normativa civile, che devono essere seguiti con estrema scrupolosità anche in ambito A.D. Si tratta di:

- compilazione del registro di carico e scarico, su cui annotare ogni movimento di deposito dei rifiuti e successiva consegna alla ditta di trasporto per lo smaltimento;
- compilazione del formulario d'identificazione del rifiuto, ogni volta che lo stesso viene affidato al trasportatore;
- redazione del MUD²³², la denuncia annuale dei rifiuti prodotti.

5.2.1 Registro di carico e scarico

I produttori di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, derivanti da lavorazioni, hanno l'obbligo di tenere il relativo registro di carico e scarico. Le annotazioni sul registro dei rifiuti pericolosi prodotti devono essere effettuate entro dieci giorni dalla produzione del rifiuto o dallo smaltimento del medesimo. Sul registro si devono registrare i rifiuti, annotando le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Pertanto le operazioni di carico devono contenere:

- la data ed il numero progressivo della registrazione;
- i codici CER (Catalogo europeo dei rifiuti) corrispondenti;
- la loro descrizione e il loro peso.

Per lo scarico si dovrà segnalare:

- la data;
- il numero progressivo della registrazione;
- la descrizione del rifiuto;
- il relativo codice CER;
- la quantità;
- la destinazione (smaltimento o recupero);
- la data ed il numero di riferimento del formulario di trasporto.

²³² Il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), istituito con la Legge n. 70/1994, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti, avviati al recupero e i rifiuti raccolti dal Comune, nell'anno precedente la dichiarazione.



Registro di carico e scarico dei rifiuti speciali.

La prima registrazione deve essere sempre in data successiva a quella di vidimazione del registro. Il registro è utilizzabile per più anni. Chiaramente, un unico registro potrà essere utilizzato per differenti rifiuti.

Le informazioni contenute nel registro devono essere rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta. I modelli vigenti del registro di carico e scarico dei rifiuti, sono quelli definiti dalla normativa vigente²³³. I registri devono essere vidimati presso la Camera di Commercio di competenza in base alla sede dell'Ente. A fronte della vidimazione deve essere corrisposto il diritto di segreteria. I registri devono essere conservati almeno per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.

5.2.2 Formulario d'identificazione dei rifiuti

Il formulario d'identificazione dei rifiuti è il documento che obbligatoriamente accompagna il trasporto dei rifiuti. Il formulario d'identificazione per il trasporto dei rifiuti deve essere vidimato dall'Ufficio del Registro o dalle Camere di Commercio. La vidimazione del formulario è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto di imposta. Gli Enti della F.A. produttori o detentori di rifiuti, al momento del conferimento degli stessi ad un trasportatore autorizzato, devono compilare il formulario d'identificazione, redatto in 4 copie. Il formulario deve essere controfirmato dal trasportatore il quale ne trattiene tre copie al momento del carico dei rifiuti. Avvenuto il trasporto, le tre copie devono essere firmate per accettazione dal destinatario. Delle tre copie, una resta al destinatario e due al trasportatore, il quale provvede a trasmetterne una al produttore entro 3 mesi dall'avvenuta consegna del rifiuto al destinatario, per indicarne l'avvenuto smaltimento o recupero. Il formulario, che fa parte integrante del registro di carico e scarico (vds. para. 5.2.1), deve essere conservato per 5 anni. Il formulario può essere acquistato presso le cartolerie o le tipografie autorizzate.

²³³ Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 148: modello A.

Gli Enti della F.A. possono usufruire anche di formulari forniti di volta in volta dal trasportatore, ma restano responsabili della loro compilazione.

Il formulario è diviso in diverse sezioni:

- 1 PRODUTTORE o DETENTORE**: Denominazione o Ragione sociale, UNIS Locale, Cod. Fis., N. Aut./Albo.
- 2 DESTINATARIO**: Denominazione o Ragione sociale, Luogo di Destinazione, Cod. Fis., N. Autorizz. / Albo.
- 3 TRASPORTATORE**: Denominazione o Ragione sociale, Indirizzo, Cod. Fis., N. Autorizz. / Albo, Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento.
- 4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO**: Denominazione / Descrizione del rifiuto, CODICE CER (1-4), CARATTERISTICHE DI PERICOLO (1-4), N. COLLETTORIE (1-4).
- 5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO**: Recupero / Smaltimento, CARATTERISTICHE TARGO-FIATRE.
- 6 QUANTITÀ**: Kg, Litri.
- 7 PERCORSO**: Se diverso dal predefinito.
- 8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID**: SÌ / NO.
- 9 FIRME**: FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE, FIRMA DEL TRASPORTATORE.
- 10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO**: targa sottobanco, targa innoschico, Cognome e Nome Conducente, Data e Ora Inizio trasporto.
- 11 RISERVATO AL DESTINATARIO**: Si richiama che il carico è stato: Accettato per intero, Accettato per la seguente quantità (Kg, Litri). Risponde per le seguenti motivazioni.

Formulario di identificazione dei rifiuti, necessario per il trasporto degli stessi.

I 4 fogli del formulario devono essere compilati inserendo i seguenti dati:

- data di emissione;
- generalità del produttore;
- origine, tipologia, quantità del rifiuto, relativo codice CER;
- generalità del trasportatore;
- generalità del destinatario;
- riferimenti delle autorizzazioni al trasporto ed alla destinazione;
- quantità presunte;
- verifica a destinazione;
- destinazione (smaltimento o recupero);
- eventuali caratteristiche di pericolo ed indicazione di eventuale trasporto ADR.

Il produttore dovrà poi controllare che il trasportatore gli faccia ritornare la quarta copia del formulario con la accettazione del destinatario, entro 90 giorni. Tale copia dovrà essere allegata a quella che il produttore aveva trattenuto al momento della consegna del rifiuto al trasportatore (la quarta copia certifica l'avvenuto smaltimento del rifiuto). Anche i formulari potranno essere utilizzati per più anni e dovranno essere conservati per 5 anni dalla data di emissione. Tra

formulario e registro di carico e scarico (vds. para. 5.2.1) si attua un'integrazione a mezzo dell'applicazione sul formulario (generalmente in alto a destra) del numero progressivo di registrazione dello scarico. Sul registro invece si riporta il numero progressivo del formulario.

5.2.3 Denuncia annuale dei rifiuti tramite MUD

I soggetti che gestiscono rifiuti speciali, pur avendo l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti, devono compilare, per via telematica, anche la denuncia annuale MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale), solo per i rifiuti speciali pericolosi prodotti, e inviarla alle Camere di Commercio competenti entro il 30 aprile dell'anno corrente. I soli soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata.

CODICE FISCALE		ANNO	
MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (LEGGE N. 70/94) - CAPITOLO RIFIUTI			
SEZIONE COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA			
SCHEDA ANAGRAFICA SEMPLIFICATA			
Rag. sociale			
SEDE UNITA' LOCALE a cui si riferisce la dichiarazione			
Numero Iscrizione Repertorio Notizie Economiche ed Amministrative (REA)			
Provincia	Comune		
Via	N. Civico		
C.A.P.	Prefisso e N. telefonico		
ISTAT attività	Totale addetti unità locale		
Legale rappresentante o suo delegato:			
COGNOME			
NOME			
FIRMA			DATA
SCHEDA RIFIUTI SEMPLIFICATA			
Codice rifiuto	Quantità prodotta		
Stato fisico	<input type="checkbox"/> Solido polverulento <input type="checkbox"/> Solido non polverulento <input type="checkbox"/> Liquido <input type="checkbox"/> Fangoso palabile		
Elenco dei trasportatori a cui è stato affidato il rifiuto			
Trasportatore:	Cod. fiscale		
Rag. sociale			
Trasportatore:	Cod. fiscale		
Rag. sociale			
Trasportatore:	Cod. fiscale		
Rag. sociale			
Destinazione del rifiuto			
Soggetto destinatario del rifiuto:	Cod. fiscale		
Rag. sociale			
Sede impianto di destinazione	se estero:	Cod. conv. Basilea	Cod. Reg. CEE 1013/06
Provincia	Comune		
C.A.P.	Quantità conferita nell'anno:		
Soggetto destinatario del rifiuto:	Cod. fiscale		
Rag. sociale			
Sede impianto di destinazione	se estero:	Cod. conv. Basilea	Cod. Reg. CEE 1013/06
Provincia	Comune		
C.A.P.	Quantità conferita nell'anno:		
Soggetto destinatario del rifiuto:	Cod. fiscale		
Rag. sociale			
Sede impianto di destinazione	se estero:	Cod. conv. Basilea	Cod. Reg. CEE 1013/06
Provincia	Comune		
C.A.P.	Quantità conferita nell'anno:		

Modulo MUD in forma semplificata.

5.3 DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI SPECIALI

L'area di deposito deve possedere tre caratteristiche e, pertanto, deve essere:

- distinta;
- segregata;
- contrassegnata.

Il deposito temporaneo è, in sintesi, un raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti. Il deposito temporaneo è permesso alle seguenti condizioni:

- 1) I rifiuti non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenile superiore a 25 ppm.
- 2) Raccolta per tipi omogenei (non bisogna accorpare rifiuti pericolosi e non di differenti tipologie).
- 3) Rispetto per le norme che ne disciplinano il deposito (es. utilizzo degli appositi contenitori).
- 4) I criteri temporali e/o volumetrici siano variabili in relazione alla tipologia di rifiuto, ma in ogni caso il periodo massimo di stoccaggio non potrà superare l'anno, sia per i rifiuti non pericolosi che pericolosi.
- 5) I rifiuti speciali pericolosi²³⁴ devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
 - con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - oppure, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - oppure, limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità.

CONDIZIONI PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

Nel caso di rifiuti pericolosi, il produttore deve avviarli alle operazioni di raccolta quando:

- il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga i **10 metri cubi**, e in ogni caso il deposito non può avere una durata superiore a **1 anno**;
- con cadenza almeno **bimestrale**, indipendentemente dalle quantità in deposito.

²³⁴ D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, para. m), sottopara. 2).

- 6) I rifiuti speciali non pericolosi²³⁵ devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - oppure, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - oppure, limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità.

CONDIZIONI PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Nel caso di rifiuti non pericolosi, il produttore deve avviarli alle operazioni di raccolta quando:

- il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga i **20 metri cubi**, e in ogni caso il deposito non può avere una durata superiore a **1 anno**;
- con cadenza almeno **trimestrale**, indipendentemente dalle quantità in deposito.

Allo scadere di tali termini i rifiuti devono essere consegnati a un'azienda di trasporto e trattamento accreditata per essere avviati allo smaltimento. Il Comandante o Direttore dell'Ente ha la responsabilità di avvalersi, per questo servizio, di un trasportatore iscritto presso l'apposito Albo nazionale dei gestori dei rifiuti²³⁶.

Se non si rispettano i punti precedentemente citati per lo stoccaggio temporaneo, si rientra nell'obbligo dell'autorizzazione preventiva con le annesse prescrizioni e sanzioni (penali per i rifiuti pericolosi).


Una delle fasi più delicate del trattamento dei rifiuti prodotti nelle officine è dunque quella del deposito, proprio in considerazione della pericolosità di molte delle sostanze prodotte. Oltre al divieto di dispersione nell'ambiente dei rifiuti, nonché di loro miscelazione o sversamento in bacini idrici, il responsabile dell'attività deve prestare estrema attenzione alla conservazione degli stessi, in attesa dello smaltimento.

²³⁵ D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, para. m), sottopara. 3).

²³⁶ L'Albo nazionale dei gestori dei rifiuti è tenuto presso le Camere di Commercio ed è possibile prenderne visione al sito internet www.albogestoririfiuti.it

L'area di deposito temporaneo dei rifiuti d'officina deve essere contrassegnata da apposita segnaletica. Nella segnaletica devono essere indicate le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Per le attività di stoccaggio provvisorio e di deposito temporaneo, i contenitori, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette riportanti i codici CER, lo stato delle sostanze contenute, i livelli di pericolosità delle sostanze, allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità del contenuto. In via generale e tenuto conto delle eccezioni, i rifiuti che vengono prodotti in officina devono essere accumulati in una delimitata area del sito militare, osservando alcuni principi di tutela quali:

- per ogni rifiuto occorre prevedere un particolare sistema di accumulo dipendente dalla sua natura e composizione. Ad esempio, le batterie dovranno essere collocate in contenitori anticorrosione; gli oli esausti in contenitori a tenuta; gli stracci sporchi, i residui ferrosi e non ferrosi, i vetri in altri contenitori; in ogni caso non è mai ammesso mischiare i rifiuti pericolosi con altri rifiuti, siano essi pericolosi o meno;
- questo accumulo deve avvenire al termine di ogni giornata lavorativa o al massimo non oltre una settimana.



Esempio di possibile organizzazione di deposito temporaneo dei rifiuti d'officina.

Quindi è opportuno che il deposito dei rifiuti sia effettuato in contenitori idonei al contenimento di sostanze che riguardano la natura merceologica del rifiuto. I contenitori per il deposito temporaneo dei rifiuti devono essere costruiti secondo le specifiche tecniche e certificati. Bisogna verificare se i centri di raccolta e le piattaforme consorziate possano fornire, anche in comodato d'uso, contenitori per rifiuti pericolosi certificati. Ove si preveda di superare i limiti di deposito, senza allontanare i rifiuti, occorre richiedere autorizzazione allo stoccaggio all'Ufficio competente della Regione; in caso contrario si è perseguiti penalmente per attività abusiva di stoccaggio dei rifiuti.



L'area di deposito temporaneo dei rifiuti d'officina deve essere contrassegnata da apposita segnaletica, indicante le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

I rifiuti pericolosi devono essere manipolati evitando la dispersione nelle fasi di carico, scarico e trasporto.

In caso di dispersione accidentale bisogna raccogliere i rifiuti con idonei materiali assorbenti (nel caso ad esempio di sversamenti di oli, o acidi delle batterie esauste) oppure attraverso l'uso di dispositivi di raccolta (per lo sversamento di materiali pulverulenti o di altra natura contaminante per l'ambiente). È inoltre necessario smaltire nei modi adeguati i materiali assorbenti utilizzati per il recupero delle sostanze inquinanti ed imbevuti di sostanze pericolose.

Durante la manipolazione dei rifiuti, è necessario usare sempre dispositivi di protezione individuali (DPI): occhiali, guanti antitaglio e contro le aggressioni chimiche, mascherina per solventi, scarpe antinfortunistica e protezione generica del corpo.

A carattere generale, le modalità di alienazione dei materiali derivanti dalla manutenzione o dalla messa in sicurezza dei veicoli fuori uso destinati alla demolizione sono le seguenti:

- oli esausti: conferimento obbligatorio al Consorzio oli usati (COU), che ritirano gratuitamente, senza obbligo di acquisto. In alternativa, cessione ad imprese autorizzate alla raccolta e/o allo smaltimento, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all'origine ed ai pregressi utilizzi degli oli usati;
- accumulatori al piombo: conferimento obbligatorio al Consorzio nazionale batterie esauste (COBAT), che ritirano gratuitamente, senza obbligo di acquisto. In alternativa, cessione ad imprese autorizzate alla raccolta e/o allo smaltimento;
- liquido antigelo: smaltimento con oneri a carico dell'A.D. con conferimento a Consorzio autorizzato (in caso d'impossibilità di rimpiego) o cessione per il reimpiego anche in settori diversi (agricoltura/idraulica per la protezione degli impianti idrici);
- carburante: smaltimento con oneri a carico dell'A.D. con conferimento a Consorzio autorizzato (in caso d'impossibilità di rimpiego, per presenza di rifiuti solidi in eccesso) o avviamento al riutilizzo nello stato in cui si trova (previa eventuale bonifica);
- marmitte catalitiche: conferimento a Consorzio autorizzato per riciclaggio, con recupero dei metalli preziosi contenuti nei catalizzatori.

5.4 SMALTIMENTO DI MATERIALI DERIVANTI DA LAVORAZIONI

Nelle officine meccaniche (es. posti manutenzione, officine di CERIMANT, SERIMANT, Poli di mantenimento ecc.) e presso altri siti della F.A. vengono prodotte ogni giorno sostanze inquinanti di vario genere, anche pericolose.

Parte di queste possono costituire una risorsa per la F.A. (es. rottami metallici, olio esausto ecc.), se gestite e alienate in maniera corretta. Altri materiali o sostanze, costituenti rifiuto speciale pericoloso e non, devono invece essere alienati gratuitamente o con oneri a carico dell'A.D.

Nelle officine vengono prodotti rifiuti speciali, sia pericolosi (olio usato, batterie al piombo, filtri dell'olio, liquido antigelo, ecc), sia non pericolosi (rottami ferrosi, pastiglie dei freni senza amianto, ecc.).

La normativa di riferimento²³⁷, alla quale i responsabili di queste attività (Capi gestione mantenimento, Comandanti di Plotone tramat., Direttori di officina o di stabilimento ecc.) si devono attenere, prevede una serie di obblighi e responsabilità molto puntuali, legate alla tracciatura dei rifiuti prodotti, alla loro provvisoria conservazione e al loro smaltimento.

²³⁷ D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

La prima responsabilità è quella relativa alla classificazione dei rifiuti, che, in linea generale, la legge pone sempre in capo al produttore degli stessi (Comandante o Direttore dell'Ente).

Spetta quindi al responsabile dell'Ente associare ad ogni rifiuto il relativo codice CER²³⁸, individuandone anche il carattere di pericolosità o meno.

I rifiuti speciali pericolosi hanno il codice CER contrassegnato²³⁹ da un asterisco*.

Quindi nell'elenco dei rifiuti speciali si distinguono rifiuti il cui codice CER:

- non è contrassegnato da asterisco (rifiuti non pericolosi);
- è contrassegnato da asterisco (rifiuti pericolosi);
- è contrassegnato da asterisco e da voce speculare²⁴⁰.

In sostanza, nel terzo caso (voce a specchio), vi sono dei materiali che possono essere rifiuti speciali pericolosi, solo qualora contengano sostanze pericolose in determinate concentrazioni. Ad esempio, le pastiglie dei freni usate sono un rifiuto speciale che, in presenza di amianto, diviene un rifiuto speciale pericoloso.

Pertanto, le pastiglie dei freni sono contrassegnate da un coppia di codici CER collegati tra di loro, uno contrassegnato con asterisco, l'altro no:

- 160111* pastiglie per freni, contenenti amianto;
- 160112 pastiglie per freni, non contenenti amianto.

Le sostanze pericolose contenute nei rifiuti sono classificate tali ai sensi della Direttiva 67/548/CE e successive modifiche. La classificazione di un rifiuto identificato da una "voce a specchio" e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto.

La pericolosità di un rifiuto, quando non è determinabile dalle schede di sicurezza dei prodotti che lo costituiscono, viene determinata tramite analisi di laboratorio volte a verificare l'eventuale superamento di valori di soglia individuati dalle normative sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze pericolose.

Alcuni esempi di classificazione di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, in relazione al codice CER e alla presenza dell'asterisco*, che contraddistingue il rifiuto pericoloso:


- 130205* olio usato;
- 150202* stracci e segatura sporchi di olio;
- 150110* lattine e barattoli sporchi di olio;
- 160103 pneumatici fuori uso;
- 160104* veicoli fuori uso;
- 160106 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose;

²³⁸ Il Catalogo europeo dei rifiuti (CER) è la classificazione dei tipi di rifiuti secondo la direttiva 75/442/CEE.

²³⁹ Il codice CER è riportato nell'elenco dell'Allegato D-Parte IV del D.Lgvo 152/2006.

²⁴⁰ Rifiuti non pericolosi che tuttavia possono essere classificati pericolosi se, sottoposti ad analisi chimico-fisiche, contengono concentrazioni particolari di sostanze pericolose.

- 160107* filtri dell'olio;
- 160110* componenti esplosivi (ad esempio "air bag");
- 160111* pastiglie per freni, contenenti amianto;
- 160112 pastiglie per freni, non contenenti amianto;
- 160113* liquidi per freni;
- 160114*liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose;
- 160117 metalli ferrosi;
- 160118 metalli non ferrosi;
- 160119 plastica;
- 160120 vetro;
- 160212* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere (apparecchiature con guarnizioni o coibentazioni contenenti amianto);
- 160601* batterie al piombo;
- 160606* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata;
- 160801catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino;
- 160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi.



Presso le officine meccaniche, le carrozzerie e i distributori di carburante della F.A. vengono prodotti i seguenti rifiuti speciali:

- **rifiuti prodotti da officine meccaniche, elettrauto e gommisti:**
 - olio lubrificante esausto;
 - olio liquido per freni;
 - liquido antigelo contenente sostanze pericolose;
 - batterie al piombo esauste;
 - filtri oli, aria e carburante dei veicoli;

- stracci, segatura e carta sporca;
 - imballaggi in plastica;
 - imballaggi metallici;
 - imballaggi contaminati da sostanze pericolose;
 - apparecchiature fuori uso (lampadine)
 - rottami ferrosi da manutenzione veicoli;
 - dischi frizione e pastiglie per freni con amianto;
 - dischi frizione e pastiglie per freni senza amianto;
 - pneumatici fuori uso;
 - motori, candele, tubi in gomma;
 - apparecchiature fuori uso;
 - rottami in plastica da manutenzione veicoli;
- **rifiuti prodotti da carrozzieri:**
- stracci, segatura e carta sporca;
 - imballaggi in plastica;
 - imballaggi metallici;
 - imballaggi contaminati da sostanze pericolose;
 - metalli ferrosi;
 - polveri di verniciatura;
 - vernici di scarto contenenti solventi;
 - residui di vernici con solventi;
 - vernici di scarto a base acquosa;
 - polveri di scartatura;
 - sospensioni acquose contenenti pitture e vernici;
 - filtri cabina verniciatura a secco;
 - rottami non ferrosi da manutenzione veicoli;
 - rottami in plastica da manutenzione veicoli;
 - apparecchiature fuori uso;
 - solventi e diluenti;
 - fanghi distillazione diluente;
 - morchie cabina verniciatura;
 - polveri di sabbatura esausta;
 - rottami ferrosi da manutenzione veicoli;
- **rifiuti prodotti da distributori carburante:**
- olio esausto;
 - stracci, segatura, carta sporca;
 - fanghi spurgo pozzetti lavaggio.

Riassumendo, chiunque produca rifiuti speciali ha una serie di obblighi da assolvere, di seguito specificati:

- 1) classificazione delle varie tipologie di rifiuto prodotto, individuando il corretto codice nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER), soprattutto quando si producono

- rifiuti speciali pericolosi (ad esempio oli esausti, filtri esausti, scarti e residui di vernici, batterie al piombo, pastiglie freni contenenti amianto, ecc.);
- 2) attivazione del deposito temporaneo secondo i limiti temporali e le modalità previsti;
 - 3) obbligo di gestione del deposito temporaneo nel rispetto della tutela della salute e dell'ambiente;
 - 4) divieto di miscelazione di rifiuti (vanno stoccati separatamente);
 - 5) divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
 - 6) divieto di immissione di rifiuti nei corsi d'acqua, sia superficiali che sotterranei;
 - 7) obbligo di compilazione dei formulari al momento dello smaltimento dei rifiuti;
 - 8) obbligo di richiedere al trasportatore cui si affidano i rifiuti copia dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori dei rifiuti²⁴¹ per controllare la categoria di cui è abilitato ad effettuare il trasporto e la rispondenza tra il CER assegnato al rifiuto al momento della registrazione sul formulario e quello segnato nell'iscrizione sopra menzionata;
 - 9) obbligo di compilare il formulario di identificazione in quattro copie, datate e firmate dal produttore dei rifiuti, e controfirmate dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore. L'ultima copia deve ritornare al produttore con l'accettazione del destinatario non oltre 90 gg. Se dopo 3 mesi il produttore non ha ricevuto la quarta copia, si dovrà sporgere denuncia alle competenti Autorità;
 - 10) obbligo di conferimento dei rifiuti speciali a ditta iscritta all'Albo nazionale dei gestori dei rifiuti, per il CER da smaltire.

5.4.1 Smaltimento di pneumatici fuori uso

Lo pneumatico fuori uso (PFU) è un rifiuto speciale non pericoloso, da avviare a recupero/smaltimento affidandolo al Servizio nazionale di riferimento (ditte iscritte all'Albo nazionale dei gestori dei rifiuti). Il responsabile (Comandante o Direttore) dell'officina militare, che effettua la sostituzione di pneumatici, ha l'onere di garantire il corretto recupero o smaltimento degli pneumatici fuori uso, che può essere assolto attraverso il conferimento:

- al servizio pubblico di raccolta, previa apposita convenzione, qualora non sia possibile la vendita o la permuta;
- a soggetti terzi autorizzati, comunque iscritti all'Albo nazionale dei gestori dei rifiuti in caso di vendita o permuta.

Gli Enti che effettuazione sostituzioni di pneumatici hanno l'obbligo di gestire il fuori uso seguendo una procedura specifica.

²⁴¹ L'Albo nazionale dei gestori dei rifiuti è tenuto presso le Camere di Commercio ed è possibile prenderne visione al sito internet www.albogestoririfiuti.it

La normativa vigente²⁴² definisce gli pneumatici fuori uso (PFU) le coperture rimosse dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo.

Gli pneumatici con peculiarità militari (es. con toroide o dispositivo di gonfiaggio automatico) andranno demilitarizzati, prima della loro alienazione. Il responsabile dell'officina deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico (vds. para. 5.2.1)²⁴³, documento relativo alla gestione dei rifiuti che consente l'effettuazione dei controlli da parte delle Autorità preposte.

È bene sottolineare il fatto che il produttore dei rifiuti (Comandante o Direttore dell'Ente) conserva l'onere del corretto avvio allo smaltimento o recupero fino alla destinazione finale senza possibilità di "cessione" a terzi, a qualunque titolo, della sua responsabilità.



Tra le varie possibilità di riciclare gli pneumatici fuori uso, oltre quella di sostituire il battistrada (pneumatici ricostruiti), vi è anche quella della loro frantumazione per il successivo impiego per lavori stradali (asfaltatura).

A tal fine è d'uopo raccomandare a tali soggetti di esercitare la massima prudenza e diligenza nell'accertare il possesso delle abilitazione necessarie e le qualità professionali del trasportatore. Le carcasse degli pneumatici, le camere d'aria ed i manicotti in gomma delle ruote dei veicoli possono essere stoccati in depositi temporanei allestiti in aree delimitate e coperte (vds. para. 5.3) .

L'area di stoccaggio deve avere la base impermeabile in cemento, di facile pulizia, protetta degli agenti meteorologici e chiusa all'accesso di persone estranee. È opportuno mantenere l'area di stoccaggio in ordine, rimuovendo periodicamente, in un contesto di massima sicurezza e tutela degli operatori, i residui e le polveri di gomma e nerofumo che gli pneumatici rilasciano nell'ambiente.

Vi sono alcuni casi in cui lo pneumatico, seppur non utilizzabili in ambito F.A., può essere rivenduto o permutato come nel caso di un pneumatico:

²⁴² Decreto n. 82 dell' 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 228 del D.Lgvo 152/06 e s.m.i.

²⁴³ D.Lgvo 152/2006, art. 190.

- usato ma in buone condizioni;
- nuovo, ma scaduto di validità.

Il termine “fuori uso” (certificato da apposito verbale firmato dall’autorità competente in ambito A.D.) conferisce allo pneumatico le caratteristiche di rifiuto speciale, in quanto ha cessato di poter svolgere la sua funzione originaria, cioè di consentire il movimento e l’arresto del veicolo in sicurezza. Questo non esclude che, anche come rifiuto, lo pneumatico fuori uso possa essere riciclato, generando altri prodotti utili (es. componente per asfaltatura).

Lo pneumatico usato o scaduto di validità, invece, se risponde a determinati requisiti²⁴⁴, può ancora essere utilizzato per la sua funzione originaria, e in questo caso può essere considerato un materiale impiegabile.

A carattere generale e secondo la citata normativa vigente, gli pneumatici, o sistemi equivalenti (es. con toroide), per essere rivenduti o permutati devono essere efficienti e privi di lesioni che possano comprometterne la sicurezza.

Il battistrada dovrà avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; la profondità degli intagli principali del battistrada dovrà essere di almeno 1,60 millimetri per gli autoveicoli e i rimorchi, di almeno 1,00 millimetri per i motoveicoli.

Inoltre, le coperture non devono presentare tagli e rigonfiamenti e, ovviamente, la loro struttura deve risultare integra. Essi devono aver superato anche un test di gonfiaggio, con tenuta della pressione.

Gli pneumatici usati rivendibili vanno contrassegnati come tali, in maniera da distinguerli da quelli da dichiarare fuori uso. In sintesi, lo pneumatico non è un rifiuto nel caso in cui:

- sia possibile il rimpiego nello stato in cui si trova;
- sia ricostruibile e non sia abbandonato o destinato al recupero e allo smaltimento.

In tali casi gli pneumatici non andranno dichiarati fuori uso, ma fuori servizio, consentendone la vendita o la permuta, in luogo del conferimento come rifiuto speciale.

5.4.2 Smaltimento e alienazione di oli lubrificanti scaduti di validità ed esausti

L’olio lubrificante scaduto di validità può essere ancora utilizzato (e quindi anche alienato tramite permuta o vendita), a seguito di verifica delle caratteristiche chimico-fisiche presso un laboratorio²⁴⁵ militare o civile, ove necessario previo trattamento di rigenerazione.

²⁴⁴ Legge 19 febbraio 1992, n. 142, art. 66.

²⁴⁵ I controlli chimico-fisici dell’olio lubrificante, in ambito militare, sono effettuabili presso il Centro polifunzionale di sperimentazione (CEPOLISPE) in Montelibretti.

Di contro, l'olio lubrificante esausto, da dichiarare fuori uso, è un rifiuto speciale pericoloso e come tale deve essere trattato e conferito a ditta autorizzata.

5.4.2.1 Alienazione di oli lubrificanti scaduti di validità

A premessa della procedura da seguire per l'alienazione o lo smaltimento dei lubrificanti, è opportuno evidenziare che gli EDRC non devono tendere alla realizzazione di scorte in eccesso di prodotti lubrificanti, ma devono, invece, pianificare le loro esigenze per periodi di tempo limitati (massimo 12 mesi) in modo da conservare le scorte strettamente necessarie per svolgere gli interventi manutentivi di competenza della Fascia logistica di aderenza (o sostegno diretto).

Eventuali provvedimenti tecnico-amministrativi al riguardo (fuori servizio o fuori uso) dovranno essere circostanziati e supportati da motivazioni fondate (es. radiazione di una linea di carri, cui era destinato, in via esclusiva, il lubrificante scaduto, che non era diversamente impiegabile o perequabile).

A carattere generale, va dichiarato il fuori servizio del prodotto lubrificante scaduto di validità quando lo stesso, a seguito di controllo chimico-fisico, non risulta impiegabile per i veicoli o i sistemi della F.A., ma risulta ancora impiegabile nell'ambito civile (es. motori industriali o agricoli), senza trattamenti di rigenerazione.

In merito si precisa che i lubrificanti, secondo lo STANAG di riferimento²⁴⁶, dopo 72 mesi dalla data di produzione, non possono essere impiegati in ambito NATO (ma questo non preclude il loro impiego in ambito F.A. o nel contesto civile).

Il lubrificante scaduto di validità va invece dichiarato fuori uso (e questo ne diminuisce il valore di vendita) quando lo stesso, a seguito di controllo chimico-fisico, non è impiegabile né in ambito militare, né in ambito civile, richiedendo necessariamente un trattamento di rigenerazione, prima del suo reimpiego.

Nel dettaglio, per i prodotti lubrificanti scaduti di validità, il fuori servizio o il fuori uso può essere perseguito attraverso i seguenti passaggi, da effettuare a cura dell'EDRC che li ha in carico:

- individuare i prodotti eccedenti ed esperire un tentativo di perequazione nell'ambito della propria Area d'impiego;
- ove non sia possibile la perequazione, è necessario individuare i prodotti scaduti di validità o d'imminente scadenza (suddivisione per NUC, denominazione, unità di misura e quantità totale);
- invio di richiesta, per via gerarchica, a COMLOG EI-Comando tecnico, per l'effettuazione presso il Centro Polifunzionale di Sperimentazione (CEPOLISPE) in Montelibretti di controlli tipo "B2"²⁴⁷, delle campionature del

²⁴⁶ STANAG 3149 "Minimum Quality Surveillance of Petroleum Products", para. 33.

²⁴⁷ Tale tipologia di controllo, previsto dallo STANAG 3149 "Minimum Quality Surveillance of Petroleum Products" deve essere effettuata al fine di determinare la qualità del prodotto dopo un determinato intervallo temporale di

- lubrificante scaduto di validità. In caso d'indisponibilità del CEPOLISPE all'effettuazione dei controlli, oppure a seguito di valutazione dei costi di trasporto delle campionature, il controllo può essere effettuato dalla società produttrice, oppure presso laboratori di analisi privati o di altra F.A.;
- in base agli esiti del controllo e di eventuale dichiarazione di "non impiegabilità" del prodotto, rilasciata dal CEPOLISPE, l'EDRC può procedere, in alternativa: al reimpiego del lubrificante in ambito F.A., alla dichiarazione di fuori servizio o alla dichiarazione di fuori uso;
 - completata la procedura di dismissione sopra descritta, l'EDRC potrà procedere, nei casi previsti, ad avviare il contratto di permuta.

5.4.2.2 Smaltimento di oli lubrificanti esausti

Per quanto riguarda gli oli esausti, questi richiedono delle precauzioni differenti e specifiche modalità di smaltimento, costituendo un rifiuto speciale pericolo. Gli oli esausti devono essere raccolti separatamente per tipologie omogenee (cambio, motore, trasmissione, circuito freni, circuiti idraulici ecc.).

I rifiuti liquidi derivanti da manutenzioni o da operazioni di bonifica di veicoli fuori uso devono essere stoccati in contenitori, fissi o mobili (container) dotati di adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.

Lo stoccaggio degli oli esausti va effettuato in piccole cisterne di stoccaggio, serbatoi o fusti per il contenimento di liquidi.

Il serbatoio di stoccaggio posto fuori terra, deve essere collocato su un pavimento impermeabilizzato dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio stesso. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità pari alla terza parte (30%) di quella complessiva effettiva dei serbatoi.

In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi. I serbatoi devono essere provvisti di opportuni dispositivi anti-traboccamento e qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato nella vasca di contenimento in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente.

I serbatoi di stoccaggio devono essere muniti di dispositivi necessari per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.

stoccaggio. Il controllo di tipo "B-2" deve essere eseguito presso un laboratorio militare o civile, dopo campionamento, su tutti i lotti in giacenza alle scadenze prescritte.



Fusti, serbatoi e cisterne per la raccolta di oli lubrificanti esausti.

Le officine che superano il quantitativo di 500 Kg di olio stoccato, sono soggette ai controlli di prevenzione incendi.

A carattere generale, gli oli usati si dividono in due categorie:

- i cosiddetti oli chiari, di origine industriale e scarsamente deteriorabili con l'uso, facilmente rigenerati con un semplice processo di purificazione (filtraggio e/o centrifuga);
- i cosiddetti oli scuri, derivanti principalmente dalla lubrificazione auto, soggetti a condizioni meccaniche e termiche pesanti, alle quali sono caricati di metalli e residui di combustione e ossidati.

Gli Enti consegnatari devono conferire gli oli esausti, gratuitamente, al Consorzio obbligatorio degli oli usati; in alternativa, è data facoltà ai detentori oli usati di provvedere alla loro alienazione tramite conferimento ad imprese autorizzate, ove possibile dietro corrispettivo (permuta o vendita), controllando i requisiti della ditta a cui si affida il prodotto e dandone comunicazione al Consorzio obbligatorio degli oli usati. Gli oli usati non devono assolutamente essere:

- versati in pozzetti di raccolta scorie, canali di scolo o scarico;
- utilizzati come combustibile da riscaldamento.

Dopo la raccolta, gli oli usati possono seguire varie vie per lo smaltimento:

- gli oli usati chiari verranno in prevalenza riciclati;
- gli oli usati scuri saranno rigenerati o conferiti a centri specializzati (di recupero energetico).

5.4.3 Smaltimento di liquidi refrigeranti e di liquidi dell'impianto frenante esausti

I liquidi refrigeranti e i liquidi dell'impianto frenante sono, di norma, rifiuti speciali pericolosi. In ogni caso, accertarsi della pericolosità, in base alla presenza dell'asterisco* accanto al codice CER, riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto (che può essere richiesta al produttore).

Sono liquidi refrigeranti quelli prelevati dal circuito di raffreddamento dei veicoli ed avviati a smaltimento con oneri a carico dell'A.D., salvo l'opportunità di reimpiego nello stato in cui si trovano, previo filtraggio (nel caso in cui siano stati sostituiti di recente). Il liquido dell'impianto frenante è quello derivante da operazioni di spurgo dei freni o sostituzioni di parti frenanti (pompa, ripetitore ecc.). I liquidi degli impianti di raffreddamento (contenenti glicole) e gli oli degli impianti frenanti, vanno stoccati singolarmente in serbatoi o fusti per il contenimento di liquidi. Non bisogna miscelare tipologie diverse di rifiuti (oli freni con liquidi di raffreddamento o con altri oli motore o idraulici) utilizzando ogni singolo serbatoio per tipologia di rifiuto stoccato. Su ciascun serbatoio va indicata la tipologia del rifiuto con l'indicazione di eventuali rischi per le sostanze contenute.



Fusti, serbatoi per la raccolta di liquidi refrigeranti e liquidi dell'impianto frenante.

Il serbatoio di stoccaggio, posto fuori terra, deve essere collocato su un pavimento impermeabilizzato dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio stesso. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, contenenti però la medesima tipologia di rifiuto, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità pari alla terza parte (30%) di quella complessiva effettiva dei serbatoi. Ogni serbatoio di stoccaggio deve essere munito di dispositivi necessari per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.

L'area dove sono posti i serbatoi deve essere chiusa, coperta e non accessibile a persone estranee.

5.4.4 Smaltimento di residui di vernici e solventi

I residui di vernici e solventi sono rifiuti speciali pericolosi. Al pari degli altri liquidi, su ciascun serbatoio va indicata la tipologia del rifiuto con indicazione di eventuali rischi per le sostanze contenute.

Il serbatoio di stoccaggio, posto fuori terra, deve essere collocato su un pavimento impermeabilizzato dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio stesso. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, contenenti però la medesima tipologia di rifiuto, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento, pari al 30% di quella complessiva effettiva dei serbatoi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.



Fusti per vernici e solventi su apposita struttura. Lo scaffale deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al 30% di quella complessiva effettiva dei fusti.

5.4.5 Smaltimento di accumulatori fuori uso

Gli accumulatori fuori uso sono rifiuti speciali pericolosi. La batteria di un'automobile contiene molte sostanze chimiche (es. acido solforico) che, se sversate accidentalmente, possono creare un danno ambientale molto grave.

Una batteria è altamente inquinante e quindi, dopo la sostituzione, è molto importante smaltirla nella maniera corretta.

Le batterie smontate dall'autoveicolo devono essere selezionate, verificate e, qualora reimpiegabili, stoccate in un apposito settore. Nel caso in cui siano ritenute non reimpiegabili devono essere stoccate nel settore "stoccaggio rifiuti pericolosi".

Lo stoccaggio deve essere effettuato in appositi contenitori stagni, dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie, che devono essere neutralizzati in loco.

I contenitori per lo stoccaggio delle batterie devono essere in materiale non attaccabile dall'acido solforico corrosivo contenuto nelle batterie.

I contenitori devono essere muniti di coperchio per evitare che altri sostanze possano finire anche accidentalmente a contatto con il rifiuti stoccati. I contenitori vanno posizionati in apposite aree di deposito temporaneo.

Le aree di deposito temporaneo inoltre devono essere coperte e la base di deposito deve essere una superficie impermeabile (cemento, plastica, ecc.) protetta dagli agenti meteorologici e chiusa all'accesso di persone estranee.



Contenitori stagni, dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie.

Per quanto riguarda lo smaltimento a norma di legge degli accumulatori esausti, esistono varie opzioni utilizzabili, adatte sia per singoli componenti, sia per considerevoli quantità:

- contattare l’Agenzia Municipale che si occupa della raccolta dei rifiuti nel proprio comune di competenza. Una volta individuato il più vicino punto di raccolta delle batterie, basterà smaltire questo componente nell’apposito cassonetto;
- smaltimento della batteria auto tramite Consorzio obbligatorio per le batterie al piombo esauste e i rifiuti piombosi (COBAT). Il servizio, totalmente gratuito, viene favorito dalla presenza di numerosi punti di raccolta distribuiti sul territorio nazionale;
- rivenditori/fornitori, che provvederanno a ritirare le batterie sostituite e a differenziarla nella maniera più opportuna (se previsto nel contratto di acquisto). Il ritiro della batteria esausta non prevede costi, in quanto la tassa per lo smaltimento dei rifiuti viene pagata già quando al momento dell’acquisto della batteria.

In particolare, tra le varie soluzioni esposte, il COBAT (consigliabile per quantità considerevoli) assicura la raccolta, il trasporto e il riciclo delle batterie al piombo esauste in impianti specifici consortili che garantiscono il recupero del piombo metallico e l'inertizzazione o l’eventuale recupero dell'acido solforico evitando, in questo modo, la dispersione nell'ambiente di elementi quanto mai pericolosi per l'equilibrio dell'ecosistema nella sua accezione più vasta. Per contattare il COBAT, si può chiamare il numero verde 800.869120 o accedere al sito Internet www.cobat.it.

Riciclare la batteria è molto importante perché si evita di inquinare l'ambiente con oli e altre sostanze altamente tossiche come piombo o cadmio, ma al contempo si permette anche di recuperare almeno il 50% delle sue componenti che possono così essere riutilizzate con altre finalità.

Come per gli altri rifiuti d'officina, il responsabile deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico²⁴⁸, documento relativo alla gestione dei rifiuti che consente l'effettuazione dei controlli da parte delle Autorità preposte.



Per lo smaltimento a norma di legge degli accumulatori esausti, esistono varie opzioni da considerare, a titolo gratuito (conferimento a Consorzio autorizzato) o anche oneroso (permuta o vendita) a soggetti autorizzati al ritiro degli accumulatori.

A fronte delle opzioni esposte a costo zero, non si esclude la cessione a titolo oneroso in favore dell'A.D. (permuta o vendita), comunque a soggetti autorizzati al ritiro degli accumulatori (iscritti all'Albo nazionale dei gestori dei rifiuti), di cui si dovranno scrupolosamente controllare i requisiti e le credenziali per il trasporto e il trattamento.

Tali ditte possono anche posizionare un loro contenitore a norma, che ritirano periodicamente, pagando gli accumulatori a peso.

5.4.6 Smaltimento di filtri lubrificante e carburante

I filtri lubrificante o carburante sono rifiuti speciali pericolosi. Considerando che i filtri dell'olio lubrificante o carburante potrebbero dar luogo a fuoriuscita di liquidi è necessario collocarli in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. I filtri olio e carburante devono essere stoccati, previo appropriato svuotamento dei residui di olio o carburante in essi contenuto. Durante le fasi di conferimento al trasportatore, la manipolazione dei rifiuti va effettuata avendo cura di verificare la tenuta stagna dei contenitori.

Tali recipienti devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- maniglie per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

²⁴⁸ D.Lgvo 152/2006, art. 190.



Contenitore a tenuta per stoccaggio dei filtri lubrificante o carburante usati. Esistono in commercio anche contenitori “*dual use*”, sia per i filtri, sia per l’olio esausto.

5.4.7 Smaltimento di rottami ferrosi e metallici

I rottami ferrosi sono rifiuti speciali non pericolosi. Un rottame metallico, che sia ferro, acciaio o alluminio, deve osservare tutte le condizioni di legge per diventare a tutti gli effetti materia prima seconda e non rientrare più nella categoria dei rifiuti speciali.

La raccolta, il riciclaggio e il commercio dei rottami ferrosi e metallici permettono ai materiali usati di avere un nuovo utilizzo e di essere reintrodotti nel ciclo lavorativo consentendo il risparmio di materie prime e la riduzione dell'impatto ambientale per la loro produzione.

Pertanto, vanno collocati in appositi contenitori, ove possibile, dotati di adeguata copertura. I rottami ferrosi, al pari degli altri rottami metallici, possono dar luogo a un provento considerevole per la F.A. (permuta o vendita), soprattutto se stoccato in quantità significative, che ne rendano ottimale il trasporto per il successivo conferimento a ditta autorizzata al riciclo, in un contesto di costo ed efficacia.



Contenitori per rottami ferrosi da lavorazioni d’officina.

5.4.8 Smaltimento di materiali contenenti amianto

Lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto deve essere conforme ai principi della normativa sull'ambiente²⁴⁹ ed è disciplinata da specifico Decreto di settore²⁵⁰.

L'amianto è un minerale a struttura fibrosa dotato di molteplici caratteristiche: resistente al calore, al fuoco, estremamente flessibile, facilmente filabile e particolarmente economico. Per le sue particolari caratteristiche ha avuto in passato un vasto utilizzo: è risultato però pericoloso per la salute a causa delle fibre che possono essere inalate.

Proprio per questa pericolosità è stata vietata²⁵¹, su tutto il territorio nazionale, la produzione, il commercio, l'estrazione e l'importazione di amianto e dei prodotti che lo contengono.

Le imprese che svolgono attività di bonifica dell'amianto, hanno l'obbligo²⁵² di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori dei rifiuti²⁵³.

Le apparecchiature e i materiali fuori uso, contenenti amianto in fibre libere (codice CER 160212*), costituiscono un rifiuto speciale pericoloso.

Parimenti, le pastiglie dei freni contenenti amianto (codice CER 160111*) costituiscono rifiuto speciale pericoloso.

Durante il deposito temporaneo e lo stoccaggio, i rifiuti contenenti amianto devono essere opportunamente raccolti e depositati separatamente da altri rifiuti di diversa natura, e nel caso si abbia formazione nello stesso luogo di diverse tipologie di rifiuti contenenti amianto, queste tipologie devono essere mantenute separate.

I materiali che contengono amianto sono in genere rifiuti da operazioni di riparazione di elicotteri e veicoli costruiti prima del 1994, oppure di smantellamento di materiale edile contenente amianto ecc. (es. tettoie di officina).

Il corretto svolgimento di tutte le fasi del processo di bonifica di questi materiali assicura che gli interventi avvengano nella massima sicurezza per gli operatori (attività di messa in sicurezza, rimozione, raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento finale di tutte le tipologie di amianto).

Quindi, data la pericolosità dell'amianto, lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto richiede particolari accorgimenti ed è soggetto a disposizioni specifiche.

²⁴⁹ D.Lgvo 152/2006.

²⁵⁰ Decreto Ministeriale 248/2004 "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto".

²⁵¹ Legge 257/92.

²⁵² Art. 212 del D.Lgvo 152/06 (in riferimento al D.M. del 5 febbraio 2004).

²⁵³ L'Albo nazionale dei gestori dei rifiuti è tenuto presso le Camere di Commercio ed è possibile prenderne visione al sito internet www.albogestoririfiuti.it

Pertanto, nel caso in cui si debbano smaltire materiali presumibilmente contenenti amianto (pastiglie dei freni, dischi della frizione, materiali di attrito ecc.) il personale deve avvalersi della consulenza del Servizio Prevenzione e Protezione per espletare le necessarie pratiche che, di norma, prevedono l'affidamento dei rifiuti a Ditta esterna specializzata iscritta all'Albo nazionale dei gestori di rifiuti.



Le lavorazioni su veicoli fabbricati prima del 1994 comporta il rischio di lavorare su parti contenenti amianto (es. ganasce freno e disco frizione). Bisogna, pertanto, adottare le debite precauzioni per evitare possibili inalazioni di fibre.

5.4.9 Smaltimento di marmitte catalitiche

I catalizzatori esauriti sono rifiuti speciali non pericolosi se contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino. I catalizzatori esauriti sono rifiuti speciali pericolosi se contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi.



I catalizzatori esauriti, pur costituendo un rifiuto speciale, contengono i cosiddetti "metalli nobili", che sono recuperabili e riciclabili, o rivendibili.

La normativa sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi, non prevede nello specifico il metodo di smaltimento dei catalizzatori, come avviene invece per batterie, oli esausti ecc.

I catalizzatori sono comunque annoverati fra i rifiuti speciali e devono essere smaltiti mediante prelievo da parte di aziende specializzate (iscritte all'Albo

nazionale dei gestori dei rifiuti); ma al loro interno i catalizzatori contengono i cosiddetti "metalli nobili", che sono recuperabili e riciclabili, o rivendibili. Non si esclude, pertanto, che il conferimento possa dar luogo a un provento per la F.A., ma sempre nel rispetto della normativa di settore.

5.4.10 Smaltimento di materiali assorbenti, stracci, segatura e carta sporca

Bisogna distinguere i due casi in cui gli stracci e/o i materiali assorbenti siano contaminati o meno da sostanze pericolose. Avremo infatti due distinte categorie CER (codice "a specchio"):

- 1) CER 150203: assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose;
- 2) CER 150202*: assorbenti, materiali filtranti stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose.

Nel primo caso, in cui si ha a che fare con rifiuti non pericolosi, bisogna semplicemente raccogliere in modo differenziato tali materiali e depositarli temporaneamente in contenitori in plastica in una certa area di stoccaggio. Diverso è invece il secondo caso: infatti bisogna attivare tutte le buone pratiche di gestione dei rifiuti pericolosi ovvero, depositarli in contenitori chiusi (in plastica e/o di metallo) a tenuta stagna, per evitare che le sostanze pericolose possano fuoriuscire e rischiare di miscelarsi con altri rifiuti o altre sostanze. I contenitori vanno posizionati nelle apposite aree di deposito temporaneo.



Contenitore per stracci non contaminati da sostanze pericolose (a sinistra) e contenitore per prodotti infiammabili e pericolosi per l'ambiente.

5.4.11 Smaltimento di computer e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, quali i computer, sono rifiuti speciali, pericolosi o non a seconda se contengano o meno componenti pericolosi. Sarà pertanto necessario controllare la presenza dell'asterisco* (pericoloso) accanto la codice CER dello specifico prodotto.

I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)²⁵⁴ rappresentano una categoria di rifiuti in continuo aumento. Tra queste, di maggior diffusione presso gli Enti della F.A. sono: computer, stampanti con relativi toner o cartucce ecc. I RAEE possono contenere al loro interno sostanze altamente inquinanti e pericolose, come i metalli pesanti, che rappresentano un potenziale pericolo per l'ambiente, e per questo motivo devono essere trattati e smaltiti correttamente, in modo da ridurre drasticamente la pericolosità.

Il trattamento dei RAEE viene svolto in centri autorizzati ed adeguatamente attrezzati, sfruttando le migliori tecnologie disponibili.

Messa in sicurezza o bonifica dei rifiuti da eventuali componenti pericolosi, smontaggio e separazione dei materiali, lavorazione e recupero dei materiali, sono le diverse fasi di cui si occupa un centro autorizzato al trattamento dei RAEE.

Tutte queste apparecchiature, al momento della dismissione, perché inefficienti (fuori uso) o semplicemente obsolete (fuori servizio), diventeranno una criticità per la F.A. A carattere generale, è opportuno sottolineare che il dispositivo elettronico dichiarato **fuori uso** non è cedibile nella sua integrità (neppure per pubblica utilità), ma deve essere smaltito a norma di legge.



I computer fuori uso fanno parte dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e devono essere pertanto smaltiti a norma di legge, tramite società specializzate, autorizzate al ritiro ed al trasporto di questi rifiuti, per essere avviati poi a recupero.

Qualora si voglia:

- alienare a titolo oneroso (vendita o permuta);
- sgomberare il bene a titolo gratuito (ad esempio a istituti scolastici), in caso di esito infruttuoso della procedura negoziata,

lo stesso dovrà essere proposto per il **fuori servizio**, previa proposta di una commissione all'uopo nominata dal Comandante dell'Ente consegnatario, per la successiva decretazione dell'Autorità logistica centrale.

²⁵⁴ D.Lgvo 152/2006, successivamente modificato con il D.Lgvo 205/2010.

Nel caso di proposta di fuori servizio di computer o altri apparecchiature elettroniche, è opportuno che l'Ente consegnatario richieda il preventivo nulla osta a SME IV Reparto Logistico, Centro Sistemi Informatici dell'Esercito, in quanto il Comando logistico non dispone di uffici preposti alla valutazione tecnica dell'obsolescenza degli apparati.

Tale nulla osta è necessario soprattutto nel caso in cui si tratti di un lotto significativo di computer (> 10 unità) e l'EDRC proponente non disponga di figure professionali qualificate (civili o militari), nominate in commissione per una corretta valutazione dei computer.

La normativa prevede che i RAEE professionali da smaltire vengano affidati a società specializzate, autorizzate al ritiro ed al trasporto di questi rifiuti per essere avviati poi a recupero. La società che prende in carico il rifiuto rilascia, all'Ente cedente, al termine delle operazioni, la documentazione utile a certificare il corretto smaltimento del bene.

Non si esclude la possibilità che anche il conferimento a ditta specializzata di computer fuori uso possa generare un profitto per l'Ente cedente, soprattutto per quantità significative di materiale riciclabile e qualora non vi sia presenza di componenti pericolose.

La movimentazione dei RAEE (dal ritiro dal produttore del rifiuto, al trasporto e conferimento al Centro di recupero) viene accompagnata da un Formulario di identificazione rifiuti (vds. para. 5.2.2) che riporta i dati relativi ai 3 attori (Ente consegnatario, trasportatore e Centro di recupero) che movimentano il rifiuto, le sue caratteristiche, il codice CER.

Al momento del ritiro del RAEE l'Ente cedente deve ricevere la prima copia del formulario d'identificazione rifiuti che certifica l'avvenuta presa in carico del rifiuto.

5.4.12 Smaltimento di toner e cartucce di stampanti esauste

Per quanto riguarda i toner e le cartucce delle stampanti esauste, gli stessi vengono classificati dalla normativa attualmente in vigore come rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi, a seconda della presenza di sostanze pericolose)²⁵⁵ e le aziende hanno l'obbligo di raccogliarli e avviarli ai corretti processi di recupero e smaltimento secondo la procedura prevista per legge.

Gli Enti della F.A. hanno l'obbligo di raggruppare i rifiuti quali i toner e le cartucce vuote presso la propria sede, raccogliendoli all'interno di appositi contenitori, per un periodo limite di 12 mesi oltre i quali scattano gli obblighi di smaltimento secondo le procedure stabilite dalla legge²⁵⁶.

²⁵⁵ Dlgo 152/2006.

²⁵⁶ Art. 183 comma 1 lett. M) del D.Lgvo 152/2006 e D.M. 22 Ottobre 2008.



I toner e le cartucce delle stampanti esauste vengono classificati dalla normativa attualmente in vigore come rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) e gli Enti della Difesa hanno l'obbligo di raccogliarli separatamente in appositi contenitori e avviarli periodicamente ai corretti processi di recupero e smaltimento secondo la procedura prevista per legge.

5.4.13 Smaltimento di farmaci scaduti e di rifiuti sanitari

I medicinali sono identificati come materiali di facile consumo e quindi, all'atto dell'impiego, si consumano²⁵⁷. Per l'alienazione dei farmaci scaduti, al pari degli altri materiali di consumo, non è quindi necessaria la decretazione dell'Autorità logistica centrale, tranne che da tale alienazione non possa derivare un provento per la F.A. (vendita o permuta), che superi i limiti previsti dalla presente circolare (> € 10.000). Il regolamento²⁵⁸ recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, disciplina la gestione dei farmaci scaduti e degli altri rifiuti allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica. I rifiuti sanitari sono classificati come:

- sanitari non pericolosi;
- sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
- sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
- sanitari pericolosi a rischio infettivo;
- sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;
- da esumazioni e da estumulazioni;
- speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie.

Per quanto riguarda i farmaci scaduti (indicati anche, a volte, come rifiuti farmaceutici), gli stessi rientrano nel regime giuridico dei rifiuti speciali non pericolosi; fanno eccezione i medicinali citotossici e citostatici, i quali sono rifiuti pericolosi.

Taluni materiali sanitari (es. per medicazione quali garze, tamponi, bende, cerotti, lunghette, maglie tubolari) sono considerati altresì pericolosi a rischio infettivo. I farmaci scaduti e i rifiuti sanitari sono quindi rifiuti, appartenenti a

²⁵⁷ TUOM, art. 520.

²⁵⁸ D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"

varie classificazioni, prodotti comunemente nell'ambito delle infermerie o presso i luoghi di cura militari.

I medicinali scaduti, se smaltiti in modo non corretto, possono disperdere le sostanze chimiche di cui sono composti ed inquinare l'ambiente; per evitare possibili danni ambientali anche i medicinali scaduti devono essere raccolti separatamente. Infatti, i principi attivi contenuti nei farmaci possono danneggiare il sottosuolo, inquinare i pozzi di acqua potabile o compromettere il funzionamento dei depuratori collocati nelle reti fognarie. A carattere generale, quando parliamo di rifiuti speciali, come qualificati dalla normativa di riferimento²⁵⁹, non dobbiamo abbinare tale definizione unicamente ai rifiuti industriali. I farmaci scaduti non possono essere conferiti con la raccolta differenziata perché rientrano nella categoria dei rifiuti classificata come RUP (rifiuti urbani pericolosi).

Per smaltire i farmaci scaduti bisognerà raccogliarli e conservarli in appositi contenitori (quindi separatamente dai farmaci utilizzabili) e consegnarli presso un centro di raccolta o più semplicemente presso le farmacie o gli ambulatori medici dove si trovano i cassonetti per la raccolta dei farmaci scaduti. Un contenitore idoneo per raccolta di medicinali scaduti deve essere completo di scritte identificative del rifiuto e dotato di coperchio superiore incernierato con chiusura a chiave. Inoltre, il coperchio deve essere provvisto di una bocchetta (circa 250 x 200 mm) in acciaio che permette di introdurre i rifiuti, ma impedisce il prelievo da parte di personale non autorizzato. Non va conferito nel cassonetto dei farmaci scaduti il foglio illustrativo e la scatola dei farmaci, se in cartone; gli stessi dovranno essere smaltiti nel circuito di raccolta della carta. Nel nostro Paese la raccolta differenziata dei farmaci, scaduti o non più utilizzabili, è obbligatoria e si svolge con modalità differenti che variano a seconda della Regione di appartenenza. E' quindi necessario consultare il sito del proprio Comune o della Regione di appartenenza per prendere visione dei regolamenti sulla raccolta differenziata dei medicinali scaduti.

I farmaci scaduti si devono conferire, in appositi contenitori di cartone per trasporto e consegna, presso le farmacie e gli ambulatori delle ASL per poterli raccogliere in modo differenziato e non causare problemi all'ambiente e alla salute. Inoltre, le aziende comunali preposte alla raccolta dei rifiuti, posizionano in vari punti delle città dei cassonetti per la raccolta dei farmaci scaduti (la mappatura di tali dislocazioni è rilevabile sui siti delle Aziende comunali o del Comune stesso).

²⁵⁹ D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".



Contenitore idoneo per raccolta e conservazione di medicinali scaduti presso l'infermeria o il luogo di cura, completo di scritte identificative del rifiuto e dotato di coperchio superiore incernierato con chiusura a chiave.

In sintesi, per i medicinali scaduti e i relativi corredi (kit e pacchetti di medicazione fuori uso per deterioramento), a carattere permanente e senza necessità di destinazione finale d'uso da parte dell'Autorità logistica centrale, le infermerie degli Enti o i luoghi di cura provvedono alla scomposizione della confezione e alla separazione di carta, cartone, plastica ecc., per lo stoccaggio dei farmaci scaduti (completi del loro involucro) nei citati contenitori e il successivo conferimento e smaltimento differenziato (farmaci scaduti, carta, plastica ecc.).

Per quanto riguarda i rifiuti sanitari (es. siringhe o garze usate) connessi a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani, gli stessi devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.



Contenitori per farmaci scaduti.

Contenitori per rifiuti ospedalieri trattati (ROT).


Il corretto smaltimento di rifiuti sanitari riduce il rischio di danni al personale e all'ambiente. Le infermerie degli Enti e i luoghi di cura devono provvedere allo stoccaggio dei rifiuti sanitari in appositi contenitori per rifiuti ospedalieri trattati (ROT) e al conferimento dei contenitori a ditta abilitata al trattamento di tali materiali, per l'avvio al riciclaggio o alla termodistruzione presso impianti autorizzati.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

CAPITOLO 6. PERMUTA DI VEICOLI E MATERIALI DELLA F.A.

La permuta di beni o servizi è, tra le varie opzioni di alienazioni possibili, una forma molto vantaggiosa per l'A.D. La permuta è una forma di alienazione a titolo oneroso²⁶⁰, ovvero prevede il pagamento di un corrispettivo all'A.D., che corrisponde alla fornitura di un bene o di un servizio. Tale istituto è normato da specifiche pubblicazioni militari di settore²⁶¹ ed è attuabile, oltre che per le alienazioni, anche in caso di cessioni o prestiti.

Si precisa che, al fine di raggiungere un importo di alienazione significativo, è possibile realizzare un'unica permuta con il cumulo di veicoli o materiali dismessi di varie tipologie, ovvero: fuori uso, fuori servizio ed eccedenti le esigenze della F.A., ove la competente Direzione di SGD-DNA non abbia disposto l'alienazione (che, di norma, è di sua competenza).



A premessa della trattazione della materia, è opportuno sottolineare che l'Autorità logistica centrale non interverrà per qualsiasi tipologia di alienazione tramite permuta, ma solo per quelle che superano determinate soglie finanziarie (vds. para. 3.1) o che riguardano particolari tipologie di veicoli o materiali. In sintesi, la permuta è la forma di realizzazione delle alienazione da ritenere preferenziale rispetto alle altre, in quanto i benefici vengono destinati direttamente all'EDRC cedente o comunque alla F.A.

6.1 PRESTAZIONE E CONTROPRESTAZIONE


Sebbene si applichino, in quanto compatibili, le norme stabilite per la vendita, la permuta differisce da quest'ultima in quanto lo scambio non avviene verso il corrispettivo di un prezzo, ma tramite il reciproco trasferimento della proprietà di cose (veicoli o materiali) o della titolarità di altri diritti (prestazioni in servizi).

La permuta comporta quindi una prestazione da parte dell'A.D. (un bene o un servizio) e una controprestazione (un bene o un servizio) da parte dell'acquirente; ai fini della presente pubblicazione verranno trattate esclusivamente le permuta inerenti alle alienazioni di veicoli o materiali e quindi quelle che prevedono, come prestazione dell'A.D., l'alienazione di un bene (e non di un servizio).

²⁶⁰ COM, Capo IV, art. 545 e TUOM, Capo II, art. 569 e seguenti.

²⁶¹ - Direttiva "Le permuta in ambito EI: Norme e Procedure" Ed. 2013 di a SME-UG CRA EI;

- Disposizioni sull'istituto delle permuta in ambito F.A.- Manuale d'uso dell'applicazione del SIEFIN (versione 2.0) Ed. 2015" di SME- RPGF.



Nelle convenzioni e nei contratti di permuta²⁶² è ammessa la permuta tra materiali ovvero prestazioni, anche non rientranti in settori tra loro omogenei, secondo il criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche. Una delle principali criticità delle permutate è rappresentata dai tempi previsti per l'approvazione dell'atto negoziale da parte di SME-UG CRA EI (permutate d'importo > € 20.000 e ≤ € 100.000) e di SMD (permutate con importo > € 100.000). Tale approvazione è rallentata soprattutto dalla valutazione della congruità delle controprestazioni fornite dall'acquirente, qualora la stima del bene o servizio fornito non sia suffragata da una valutazione riconosciuta in ambito A.D. e, a carattere generale, in ambito P.A.

Pertanto, qualora vi sia la necessità di finalizzare in tempi brevi i contratti di permuta (soprattutto per le attività condotte da AID), al fine di ridurre l'isteresi dell'approvazione dell'atto negoziale di permuta, è necessario prevedere delle controprestazioni la cui congruità possa essere valutata e approvata velocemente dall'autorità competente, ovvero:

- beni e servizi disponibili su piattaforma CONSIP;
- beni e servizi previsti in contratti/accordi quadro in essere, stipulati a livello accentrato dall'A.D.;
- in caso di permutate con AID, fatture o note di debito emesse dall'Agenzia nei confronti della F.A., per lavori o forniture effettuate.

La previsione di tali controprestazioni riduce sensibilmente i tempi di approvazione dell'atto negoziale, non rendendo necessario il ricorso a strumenti contrattuali transitori (es. convenzione per cessione anticipata dei beni).

Per quanto attiene gli atti di permuta d'importo superiore a € 100.000²⁶³, la lista delle controprestazioni da richiedere all'AID (o ad altro soggetto che eroghi la controprestazione) deve essere sottoposta alla preventiva approvazione di SME IV RL.

²⁶² TUOM, Capo II, art. 569 e seguenti.

²⁶³ Para. 4.5 della Circolare 4006 "Linee di indirizzo sul supporto logistico EF 2017 e orientamenti per gli anni 2018 – 2019" Ed. 2017 di SME IV RL.



La presente Circ. 4007 contempla esclusivamente le permutate inerenti alle alienazioni di un bene (veicolo o materiale) e non di un servizio.

Tale approvazione è finalizzata a mettere in sistema le proposte di controprestazione formulate dagli EDRC che conducono le permutate, e dai rispettivi Comandi sovraordinati, con:

- il supporto fornito da COMLOG EI (es. acquisizioni programmate con fondi dell'Esercizio e dell'Investimento);
- i beni e servizi richiesti alle unità produttive dell'AID, nell'ambito della programmazione annuale.

La consegna dei beni da parte dell'A.D. è disposta dal responsabile del servizio competente dopo la fornitura della controprestazione da parte dell'acquirente.

Qualora esistano comprovate motivazioni, che dovranno essere esplicitate anche nell'atto negoziale, si può derogare da tale vincolo contrattuale, in relazione ai tempi tecnici necessari per la fornitura delle controprestazioni.

Quindi l'Ente appaltante stabilirà le clausole contrattuali in relazione alle specificità della permuta (incluse eventuali garanzie a tutela dell'A.D.), definendo i termini di resa delle controprestazione (che non potranno essere eccessivamente protratti nel tempo e dovranno essere coerenti con i tempi tecnici documentati per l'acquisizione dei beni, servizi o lavori).

Si rammenta che la normativa di settore²⁶⁴ prevede un valore-soglia di € 20.000 al di sopra del quale le permutate devono essere autorizzate da SME-UG CRA EI.

Per le permutate il cui valore è pari o inferiore a € 20.000 i Comandanti hanno la facoltà di operare in piena autonomia amministrativa (compresa l'individuazione delle controprestazioni).

In sintesi, le controprestazioni sono stabilite dai soggetti, di seguito indicati, in relazione all'importo della permuta:

- l'EDRC che conduce l'alienazione, per importi \leq € 20.000;

²⁶⁴ Disposizioni sull'istituto delle permutate in ambito F.A.-Manuale d'uso dell'applicazione del SIEFIN (versione 2.0) Ed. 2015 di SME Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria (RPGF).

- il Comando sovraordinato all'EDRC che conduce la permuta, per importi > € 20.000 e ≤ € 100.000;
- SME IV RL, per importi > € 100.000.

SOGGETTI CHE DEFINISCONO O APPROVANO LE CONTROPRESTAZIONI DELLA PERMUTA
Importi ≤ € 20.000: EDRC che conduce l'alienazione
Importi > € 20.000 e ≤ € 100.000: Comando sovraordinato all'EDRC che conduce la permuta
Importi > € 100.000: SME IV RL

6.2 FINALITÀ E CONDIZIONI DELLA PERMUTA

Quindi l'istituto della permuta affianca e talvolta integra sostanzialmente i finanziamenti erogati dall'A.D. in favore degli EDRC.

La procedura appena citata, può essere adottata da tutti gli Enti in possesso delle previste capacità tecnico-amministrative, al fine di perseguire, tra l'altro, i seguenti obiettivi:

- accelerare il decongestionamento delle aree di stoccaggio ove sono accantonati i materiali dismessi, in particolare veicoli ruotati e materiale vario (rottami, coperture, ecc.);
- contrarre i tempi di permanenza dei materiali in questione presso le infrastrutture della F.A., riducendo in tal modo il rischio di contaminazione ambientale e il deprezzamento del materiale stesso;
- azzerare le spese di trasporto dei citati materiali verso gli organi logistici del sostegno, evitando di saturarli ulteriormente;
- far affluire risorse finanziarie direttamente agli Enti interessati sotto forma di controprestazioni di beni o servizi.

Gli EDRC di F.A., pertanto, potranno porre in essere l'attività di permuta con soggetti sia pubblici che privati, purché:

- l'attività negoziale sia prioritariamente indirizzata alla valorizzazione dei beni e dei servizi attualmente detenuti dalla F.A.;
- la controprestazione a favore dell'A.D. sia rigorosamente indirizzata alle finalità di contenimento della spesa e riconducibile a esigenze programmate già inserite su piattaforma SIEFIN;
- sia richiesto in via preventiva all'Agenzia Industrie Difesa (AID), l'interesse ad acquisire mezzi e materiali dismessi o eccedenti le esigenze della F.A., prima di rivolgersi ad operatori esterni²⁶⁵.

²⁶⁵ Art. 7.2 comma 2 a) della "Convenzione tra il Ministro della Difesa e il Direttore Generale dell'Agenzia Industrie Difesa", 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2017.

6.3 PROCEDURA PER LA PERMUTA

Le transazioni mediante permuta implicano (vds. All. P. Procedura per la permuta di veicoli o materiali dismessi della F.A.):

- la redazione di uno specifico e articolato atto negoziale che preveda anche le penalità da applicare in caso di inadempienza;
- la determinazione delle specifiche e della congruità del valore dei beni/servizi da ricevere in controprestazione da parte di apposite commissioni tecniche;
- il collaudo e l'accettazione delle controprestazioni richieste;
- il versamento in Tesoreria delle quote eccedenti il valore delle controprestazioni richieste, in ossequio al principio di equivalenza economica tra prestazioni fornite e controprestazioni rese.

Solo al termine dei suddetti passaggi potranno essere consegnati i veicoli e i materiali costituenti la prestazione dell'A.D.²⁶⁶

Alla luce di quanto indicato dagli accordi stipulati dal Ministero della Difesa²⁶⁷, gli EDRC, prima di rivolgersi ad operatori esterni per avviare una permuta, devono richiedere prioritariamente preventivi e fattibilità per tutti quei servizi e produzioni inerenti alle capacità dell'AID, nonché l'interesse ad acquisire mezzi e materiali dismessi o eccedenti le esigenze di F.A.²⁶⁸. In tale ambito, al fine di garantire la conclusione della procedura di permuta in tempi contenuti, la formale richiesta d'interesse o di non interesse alla permuta da parte di AID dovrà essere²⁶⁹:

- formalizzata entro 30 giorni dall'avvenuta notifica della proposta dell'Ente (che ad ogni buon fine dovrà essere corredata dell'indicazione del valore di stima dei materiali da alienare e dell'elenco di dettaglio dei beni/servizi e lavori da chiedere in controprestazione), significando che il decorso infruttuoso di tali termini darà diritto all'Ente richiedente di esperire le ordinarie procedure concorsuali per la scelta di un privato contraente;
- completa di tutti gli elementi d'informazione necessari al citato Ente per avviare l'iter autorizzativo alla stipula della permuta secondo la vigente normativa (controprestazione comprensiva del prospetto analitico dei parametri/criteri adottati per la relativa valorizzazione);
- inclusiva dell'impegno a firmare il contratto di permuta entro il tempo limite di 30 gg. dall'autorizzazione alla stipula dell'atto negoziale da parte di SME-UG CRA EI, trascorsi i quali l'Ente di F.A. s'intenderà tacitamente svincolato da ogni impegno con l'AID e potrà proseguire l'attività di permuta con altri soggetti.

Ove la prefata Agenzia, a riscontro della richiesta dell'Ente, intenda formulare una controproposta (in termini di valorizzazione e/o di tipologia di beni/servizi e lavori da eseguire in controprestazione), in tal caso sarà l'Ente consegnatario del bene

²⁶⁶ Fatto salvo quanto previsto al precedente Cpt. 3 in materia di differimento delle controprestazioni.

²⁶⁷ Punto 7.2.2. della Convenzione tra Ministero della Difesa e AID per gli anni 2015- 2017.

²⁶⁸ Let. prot. M_D E0012000 0718731 in data 19 giugno 2013 di SME IV RL.

²⁶⁹ Let. prot. M_D E0012000 0718731 in data 19 giugno 2013 di SME IV RL.

da alienare a dover replicare entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta notifica della lettera dell'AID, con una formale dichiarazione di accettazione/non accettazione delle proposte formulate dall'Agenzia stessa, significando che - in caso di mancata accettazione - si configurerà parimenti il diritto della F.A. ad esperire le ordinarie procedure concorsuali per la scelta di un privato contraente.

In sintesi, qualora l'AID non sia interessata (risposta negativa o mancata risposta dopo 30 giorni dalla richiesta d'interessamento), l'attività contrattuale potrà essere implementata con soggetti terzi e sarà finalizzata a ottenere il maggior utile per la F.A.; in alternativa e qualora non vi siano offerte da potenziali acquirenti, le alienazioni possono anche perseguire una pubblica finalità, in luogo di un ritorno economico per l'A.D.

La normativa sulle permutate²⁷⁰ prevede che l'EDRC richiedente dovrà inoltrare, tramite SIEFIN, a SME-UG CRA EI, con congruo anticipo rispetto al verificarsi attività oggetto della permuta, la formale richiesta di autorizzazione a stipulare apposito atto negoziale, a prescindere dal valore dello stesso. Tale richiesta dovrà pervenire tramite il format previsto²⁷¹, informando per conoscenza la linea gerarchica, che, entro 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della istanza, potrà esercitare la propria azione di comando fornendo le proprie valutazioni.

Decorso infruttuosamente tale termine, SME-UG CRA EI considererà la richiesta valutata favorevolmente dal Comando da cui dipende l'Ente richiedente.

Ad avvenuta ricezione della richiesta e dei documenti posti a corredo della stessa, SME-UG CRA EI provvederà ad esaminarla e valutarla in termini di legittimità (sussistenza o meno dei presupposti normativi per l'attuazione della permuta). Più in particolare, SME-UG CRA EI procederà:

- ove ricorrano le condizioni di legittimità:
 - ad autorizzare le permutate aventi valore inferiore a € 100.000 annui (fatta salva l'eventuale coordinazione con i Reparti di SME e COMLOG EI, qualora la specifica materia lo renda opportuno);
 - ad inoltrare, previa coordinazione con i Reparti dello SME interessati, la richiesta di permutate aventi valore uguale o superiore a € 100.000 a Stato Maggiore della Difesa-Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio (SMD-UGPPB) e SMD IV Reparto-Logistica e Infrastrutture, corredate della relativa bozza di atto negoziale, affinché lo SMD, effettuate le valutazioni concernenti la conformità della richiesta con la vigente normativa in materia, predisporrà la documentazione per l'approvazione del Capo di SMD e per il successivo inoltro all'Autorità politica (Sottosegretario di Stato delegato) per acquisire il parere di concordanza, e per opportuna

²⁷⁰ - Para. 2, comma c. della Direttiva "Le permutate in ambito EI: Norme e Procedure" Ed. 2013 di a SME-UG CRA EI;
- Para. 9 della Direttiva SMD-L-027 "Condizioni e modalità per la stipula e l'esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni" Ed. 2013 di SMD IV Reparto-Logistica e Infrastrutture.

²⁷¹ Allegato "C" e relativo Annesso della Direttiva "Le permutate in ambito EI: Norme e Procedure" Ed. 2013 di a SME-UG CRA EI.

informazione all'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Difesa. Ad avvenuta autorizzazione da parte di SMD-UGPPB, formalizzata all'EDRC avente causa per il tramite di SME-UG CRA EI, si potrà procedere alla stipula dell'atto negoziale di permuta, emendato in ottemperanza ad eventuali disposizioni delle S.A.;

– ove non ricorrano le condizioni di legittimità:

- a richiedere ulteriori elementi di informazione o chiarimenti, qualora la richiesta e la documentazione prodotta a corredo della stessa non consentano una completa ed esaustiva valutazione;
- a respingere la richiesta in quanto illegittima.

Lo SME-UG CRA EI ha peraltro emanato le disposizioni²⁷² di dettaglio per la corretta gestione dell'attività di permuta in ambito F.A. e le relative modalità d'inserimento sulla piattaforma SIEFIN.

Al fine di armonizzare le attività di permuta da sottoporre alla preventiva autorizzazione di SME-UG CRA EI (importo > € 20.000)²⁷³, gli EDRC dovranno inserire, tra la documentazione da predisporre sulla piattaforma "SIEFIN Permute"²⁷⁴, anche una bozza dell'atto negoziale da sottoscrivere.

In considerazione dei necessari tempi tecnici previsti per le valutazioni di pertinenza della catena gerarchico-finanziaria, la permuta dovrà essere inserita sulla piattaforma SIEFIN:

- almeno sei settimane prima della stipula dell'atto negoziale, per importi superiori a € 100.000,00, per le quali si rende necessaria la visione dell'Autorità politica;
- almeno tre settimane prima per gli importi inferiori o uguali a € 100.000,00.

Inoltre, al fine di addivenire ad una completa automazione della procedura di rendicontazione delle permutate tramite la medesima procedura informatica, gli EDRC dovranno provvedere ad inserire gli atti negoziali di permuta sottoscritti (a prescindere dall'importo) e ad indicare la data di chiusura dell'attività (ad avvenuta completa esecuzione delle prestazioni/controprestazioni).

E' necessario sottolineare, che i materiali oggetto dell'attività di permuta, non devono essere considerati di esclusivo interesse del singolo EDRC che li ha in carico, essendo a quest'ultimo semplicemente affidati dalla F.A.

Il presupposto essenziale²⁷⁵ per l'avvio dell'attività di permuta consiste nella preventiva dismissione dei beni da alienare, ovvero che i veicoli o i materiali in questione dovranno, dunque, essere decretati, prima della permuta, quali fuori

²⁷² Let.n. M_D E0012000 REG2017 0093898 in data 12 maggio 2017 di SME-UG CRA EI.

²⁷³ Oppure per le permutate di valore inferiore o uguale a € 20.000,00, per le quali gli EDRC abbiano fatto esplicita richiesta di valutazione dello SME-UG CRA EI, a titolo di maggior tutela.

²⁷⁴ La documentazione deve essere corredata da: scheda permuta, verbali di congruità e/o stima, decreti, autorizzazioni al concorso, ecc.

²⁷⁵ Direttiva "Le permutate in ambito EI: Norme e Procedure" Ed. 2013 di a SME-UG CRA EI, art. 2, para. b.

servizio, fuori uso o eccedenti le esigenze della F.A., secondo le procedure tecnico-logistiche previste dalla normativa di settore²⁷⁶.

Per quanto riguarda l'iter autorizzativo²⁷⁷, gli Enti che intendono effettuare la permuta devono richiedere (vds. para. 3.1) la destinazione finale d'uso all'Autorità logistica centrale, specificando i seguenti elementi o allegando all'istanza i sottoindicati documenti:

- verbale di fuori uso corredato di mod. R4 (per veicoli) o modello equipollente per gli altri materiali;
- destinazione finale d'uso richiesta (permuta), facendo attenzione che i veicoli o materiali non siano vincolati da specifiche modalità di smaltimento, prescritte da:
 - una normativa civile vigente (senza deroghe per la F.A.);
 - una Direzione di SGD-DNA;
 - un competente Comando (tramat., Savet, com. o tec.) di COMLOG EI;
- schede desunte dal sistema "Anagrafica mezzi e sistemi d'arma" e dal sito web EINET di codificazione dei materiali dell'Esercito (SECOMA)²⁷⁸, da cui si evinca la corrispondenza e la correttezza dei dati (denominazione, NUC, tipo, targa o matricola, unità di misura, quantità, costo unitario e complessivo) dei beni dismessi e che s'intende permutare;
- lettera di richiesta inviata dall'EDRC a AID, per l'eventuale interessamento alla permuta, con relativa risposta di AID²⁷⁹. Nei Te.Op. e qualora si tratti di importi ≤ € 10.000, tale richiesta di interessamento potrà essere omessa;
- estratto dell'inserimento dell'esigenza finanziaria per le controprestazioni richieste e della bozza della permuta su piattaforma SIEFIN²⁸⁰. Ove questo non sia possibile (es. in Te.Op. ove non sia disponibile il SIEFIN), inviare una dichiarazione sostitutiva (anche inclusa nel corpo della lettera di richiesta di destinazione finale d'uso) attestante che la controprestazione richiesta sia riconducibile a esigenze programmate, già approvate dalla linea di Comando e non finanziate;
- scheda relativa alla prestazione e cioè ai veicoli o materiali dell'A.D. da cedere in permuta;
- scheda dei beni o servizi in controprestazione²⁸¹, ovvero che l'acquirente dovrà fornire all'A.D.;

²⁷⁶ TUOM, art. 417 e 418.

²⁷⁷ Per una completa informazione sull'attività relativa alle permutate, si rimanda alle seguenti disposizioni edite dallo Stato Maggiore dell'Esercito:

- "Le permutate in ambito EI: Norme e Procedure – ed. 2013;
- "Disposizioni sull'istituto delle permutate in ambito F.A. – Manuale d'uso dell'applicazione del SIEFIN".

²⁷⁸ Tale scheda consente la verifica dell'esattezza della denominazione e dei dati tecnici fondamentali per la Decretazione della destinazione finale d'uso.

²⁷⁹ È sempre preferibile richiedere e allegare la risposta di AID, al fine di escludere fraintendimenti o mancati invii e ricezioni, soprattutto per importi significativi, anche se può essere accettato come diniego ufficiale la mancata risposta entro 30 gg, soprattutto per importi residuali.

²⁸⁰ Let. prot. M_D E0012000 REG2017 0093898 in data 12 maggio 2017 di SME-UG CRA EI.

²⁸¹ All'elenco delle controprestazioni va allegato il nulla osta dell'Organo tecnico, ove necessario. Ad esempio, per lavori infrastrutturali, l'Ente richiedente dovrà richiedere e allegare all'istanza di permuta il parere di merito del

- verbale di congruità, conforme al principio di equivalenza economica tra prestazioni fornite e controprestazioni (in caso di differenza, deve essere indicato l'importo delle quote eccedenti da versare in Tesoreria), con annesse:
 - scheda costi relativa alla prestazione, che deve includere il verbale di consistenza e stima della commissione appositamente nominata;
 - scheda relativa alla controprestazione;
- indicazione (anche inclusa nel corpo della lettera di richiesta di destinazione finale d'uso) dei codici CER²⁸², qualora i materiali da alienare costituiscano rifiuto speciale, pericolo o non pericoloso (es. rottami);
- dichiarazione (anche inclusa nel corpo della lettera di richiesta di destinazione finale d'uso) di disponibilità di ditte in possesso di specifici requisiti o accreditamenti (soprattutto nei Teatri di Operazioni), in caso di alienazione con smaltimento tramite ditte specializzate nel trattamento di rifiuti speciali, radioattivi, tossici o pericolosi²⁸³;
- ogni altro documento utile a corredare la richiesta di permuta.

Per quanto riguarda i Teatri di Operazioni, vista l'eterogeneità del carico amministrativo dei materiali (contingentati e non), per le richieste di permuta dovranno essere informati:

- il Comando Operativo di Vertice Interforze-Divisione J4, se trattasi di materiale contingentato;
- il Comando di Vertice di F.A. in cui si inquadra la Task Force in madrepatria, se trattasi di materiale in dotazione organica e in carico amministrativo all'unità in Teatro,

che, con la procedura del silenzio assenso, autorizzeranno la permuta.

Una volta ottenuta la destinazione finale d'uso del materiale permutato, – con formale decreto del Comandante logistico, tramite l'Ufficio Alienazioni di COMLOG EI – l'EDRC avente causa dovrà inoltrare allo Stato Maggiore dell'Esercito-Ufficio Generale Centro di responsabilità amministrativa dell'Esercito (SME-UG CRA EI), tramite SIEFIN, la richiesta²⁸⁴ di autorizzazione a stipulare apposito atto negoziale, per le permutate il cui valore sia > € 20.000.

Come precedentemente esposto, per permutate il cui valore sia inferiore o uguale a € 20.000, l'Ente ha la facoltà di operare in piena autonomia, senza l'obbligo della preventiva autorizzazione da parte di SME-UG CRA EI²⁸⁵.

competente Reparto Infrastrutture dell'EI. Per richiesta di materiali che potrebbero essere disponibili presso un Parco/Ente della F.A., andrà esperita una ricerca sul sistema "Anagrafica mezzi e sistemi d'arma", comunicando per iscritto nella richiesta di permuta l'indisponibilità del bene richiesto.

²⁸² D.Lgvo 152/2006, Parte IVV, All. D.

²⁸³ Obbligo di richiedere alla ditta cui si affidano i rifiuti copia dell'Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per controllare la categoria di cui è abilitato ad effettuare il trasporto e il trattamento, e la rispondenza tra il CER assegnato al rifiuto al momento della registrazione sul formulario e quello segnato nell'iscrizione sopra menzionata.

²⁸⁴ La procedura di inoltro a SME-UG CRA EI prevede solo l'inserimento sulla piattaforma SIEFIN. La sequenza di autorizzazione si svolge tutta sulla medesima piattaforma.

²⁸⁵ "Disposizioni sull'istituto delle permutate in ambito F.A.- Manuale d'uso dell'applicazione del SIEFIN (versione 2.0) Ed. 2015" di SME- RPF.

Fermo restando la necessaria decretazione dell'Autorità logistica centrale, per importi > € 10.000 e per particolari tipologie di veicoli o materiali.

A carattere generale, ferma restando la massima discrezionalità attribuita ai Comandanti o Direttori richiedenti di proporre la forma di alienazione ritenuta più opportuna, si ravvisa l'opportunità di ricorrere alla permuta per importi > € 1.000, in quanto tale forma di transazione non risulta indicata per piccoli importi, perché più onerosa rispetto alla vendita dal punto di vista tecnico-amministrativo, sia per l'EDRC cedente sia per l'acquirente, e di conseguenza con maggiori tempi di finalizzazione.

6.4 AUTORIZZAZIONE DELLA PERMUTA

La normativa sulle permutate²⁸⁶ prevede che le permutate vengano autorizzate, a seconda dell'importo, secondo le modalità di seguito indicate:

- valore ≤ € 20.000: se la catena gerarchico-finanziaria non si esprime entro 7 gg. dall'inserimento dell'atto sul SIEFIN, la permuta s'intende autorizzata;
- valore > € 20.000 e ≤ 100.000: autorizzazione di SME-UG CRA EI;
- valore > 100.000 autorizzazione di SMD-UGPPB (previa approvazione del capo di SMD e acquisizione del parere di concordanza dell'Autorità politica).

Nel dettaglio, la normativa sulle permutate di SME-Ufficio Generale Pianificazione Finanziaria (UGPF)²⁸⁷, riguardo alla valutazione del contratto di permuta da parte della catena gerarchico-finanziaria, prevede che per permutate di valore inferiore o uguale a € 20.000:

- la catena gerarchico-finanziaria non si esprime entro 7 gg. e la permuta, una volta caricata sul sistema SIEFIN, sia considerata autorizzata;
- SME-UG CRA EI e SME UGPF-Ufficio Programmazione Finanziaria, Bilancio e Statistica (Pro.Fi.Bi.Sta.) abbiano titolo ad esprimere un parere o fornire suggerimenti riguardo alla specifica permuta, anche se non potranno bocciarla poiché già autorizzata dal Comandante dell'EDRC;
- l'EDRC può richiedere un eventuale parere tecnico-amministrativo di SME-UG CRA EI al momento dell'inserimento della permuta sul sistema SIEFIN (anche per permutate di valore inferiore o uguale a € 20.000).

²⁸⁶ - Direttiva SMD-L-027 "Condizioni e modalità per la stipula e l'esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni" Ed. 2013 di SMD IV Reparto-Logistica e Infrastrutture;

- Direttiva "Le permutate in ambito EI: Norme e Procedure" Ed. 2013 di a SME-UG CRA EI;

- Disposizioni sull'istituto delle permutate in ambito F.A.- Manuale d'uso dell'applicazione del SIEFIN (versione 2.0) Ed. 2015 di SME RPGF.

²⁸⁷ - Para.2, sottopara. c delle Disposizioni sull'istituto delle permutate in ambito F.A.-Manuale d'uso dell'applicazione del SIEFIN (versione 2.0) Ed. 2015" di SME III RPGF;

- Para. 2, sottopara. d della Direttiva "Le permutate in ambito EI: Norme e Procedure" Ed. 2013 di SME-UG CRA EI. Si precisa che, attualmente, SME III RPGF si è riconfigurato in SME III Reparto Pianificazione Generale (SME-RPG) e Ufficio Generale Pianificazione Finanziaria.

AUTORIZZAZIONE DELLA PERMUTA

Importo ≤ € 20.000: se la catena gerarchico-finanziaria non si esprime entro 7 gg. dall'inserimento dell'atto sul SIEFIN, la permuta s'intende autorizzata.

Importo > € 20.000 e ≤ 100.000: autorizzazione di SME-UG CRA EI.

Importo > 100.000: autorizzazione di SMD-UGPPB (previa approvazione del capo di SMD e acquisizione del parere di concordanza dell'Autorità politica).

Inoltre, la normativa emanata da SME-UG CRA EI²⁸⁸ sottolinea la necessità di attenersi scrupolosamente, nella gestione dell'istituto delle permutate, alle preventive (propedeutiche) indicazioni di destinazione d'uso dei materiali fornite dall'Autorità Logistica Centrale, ai sensi della richiamata normativa di riferimento, significando che tale indicazione (destinazione alla vendita, alla trasformazione, alla distruzione e smaltimento, alla permuta, ecc.) debba ritenersi pregiudiziale al legittimo avvio di una procedura negoziale per la stipula di un atto di permuta avente ad oggetto l'alienazione di materiali dichiarati fuori uso o fuori servizio, oppure materiali di risulta derivanti dalla relativa demolizione e rottamazione.

Tale passaggio della normativa è stato talvolta interpretato in maniera eccessivamente restrittiva, attribuendo all'Autorità logistica centrale l'obbligo di decretare la destinazione finale d'uso di qualsiasi materiale (anche di facile consumo) o rottame, seppur di valore residuale. In merito è opportuno richiamare una fonte di riferimento fondamentale della normativa militare²⁸⁹, per individuare una soluzione che contemperi la necessità di snellezza delle permutate e la necessaria conformità alla normativa vigente.

Il TUOM prevede che la vendita di materiali, di mezzi, di attrezzature e di macchinari di qualsiasi genere, dichiarati fuori servizio, fuori uso o provenienti da residuati di lavorazione o da disfacimento può essere eseguita con procedura negoziata²⁹⁰ (in passato definita "in economia"), sia in madrepatria che all'estero, previa autorizzazione della competente Autorità logistica centrale per importi > € 10.000. In considerazione che la permuta è una forma di alienazione analoga alla vendita, si può prevedere, in analogia a quanto previsto per le vendite, un'autorizzazione dell'Autorità logistica centrale, esclusivamente per le permutate d'importo superiore ai € 10.000,00.

Tale soglia di € 10.000,00, riferita a tutto il lotto da alienare (e non alle singole voci), deve essere desunta dal verbale di consistenza e stima del bene, redatto da una commissione all'uopo designata.

²⁸⁸ Para.2, sottopara. b. Direttiva "Le permutate in ambito EI: Norme e Procedure" Ed. 2013 di a SME-UG CRA EI.

²⁸⁹ D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" (TUOM) e s.m.i.

²⁹⁰ TUOM, art. 421, comma 1 e ITA, Capo IX, para. 16, punto 1.

In alternativa, tale valore può essere desunto dalla somma dei singoli valori di carico dei beni costituenti l'intero lotto di alienazione, se aggiornati (deprezzamento tramite le aliquote di ammortamento) ai sensi della SEC 95.

Oltre ai lotti di alienazione d'importo > € 10.000, è necessario/opportuno che l'Autorità logistica centrale intervenga direttamente nei casi previsti al para. 3.1 sulla destinazione finale d'uso.

Per tutte le restanti fattispecie di alienazioni della F.A., di carattere routinario e che non rientrano tra quelle esposte al citato para. 3.1, non sarà necessario il pronunciamento dell'Autorità logistica centrale.

Possono costituire oggetto di una permuta con soggetti terzi l'alienazione di veicoli e materiali dismessi, quindi ritenuti non più utili ovvero il cui utilizzo è giudicato meno conveniente rispetto ai materiali e alle controprestazioni acquisibili in permuta.

Possono inoltre costituire oggetto di permuta i materiali di risulta (rottami metallici e non metallici) derivanti da operazioni di demolizione e rottamazione di materiali dichiarati fuori uso o fuori servizio. Ogni Ente, prima della stipula di un contratto di permuta dovrà, per l'individuazione delle controprestazioni (beni o servizi resi dall'acquirente), fare riferimento a richieste integrative nel sistema SIEFIN che risultino non finanziate o non preavvisate²⁹¹. Ovviamente le controprestazioni della permuta devono consistere in esigenze istituzionali contemplate dal sistema SIEFIN e devono comunque essere finalizzate al contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze Armate²⁹².

Inoltre, SME-UG CRA EI, con una recente lettera²⁹³ ha precisato che, per fornire un ulteriore supporto agli EDRC di F.A. riguardo agli aspetti tecnico-amministrativi dell'atto negoziale oggetto di stipula, per le sole attività di permuta da sottoporre alla preventiva autorizzazione di SME-UG CRA EI (per importi > € 20.000)²⁹⁴, gli Enti richiedenti dovranno inserire tra la documentazione da predisporre sulla piattaforma "SIEFIN Permute"²⁹⁵ anche una bozza dell'atto negoziale di permuta da sottoscrivere.

Ovviamente, le controprestazioni della permuta devono consistere in esigenze istituzionali, richiedibili al proprio livello, contemplate dal sistema SIEFIN e dallo stesso codificate.

Le esigenze vanno inserite sul sistema SIEFIN in maniera chiara e inequivocabile, affinché la controprestazione, derivante dalla permuta, corrisponda esattamente a quanto chiesto sul SIEFIN. Il sistema, peraltro, garantisce che l'esigenza, visibile

²⁹¹ "Disposizioni sull'istituto delle permutate in ambito F.A. - Manuale d'uso dell'applicazione del SIEFIN (versione 2.0) Ed. 2015" di SME- RPGF.

²⁹² COM, art. 545.

²⁹³ Let. prot. M_D E0012000 REG2017 0093898 in data 12 maggio 2017 di SME-UG CRA EI.

²⁹⁴ Oppure per gli EDRC che richiedono permutate di valore inferiore a € 20.000,00 ma che abbiano fatto esplicita richiesta di valutazione dell'UG CRA EI a titolo di maggior tutela.

²⁹⁵ Scheda permuta, verbali di congruità e/o stima, decreti, autorizzazioni al concorso, ecc.

dalla line di Comando dell'Ente richiedente, venga da questa tacitamente autorizzata (il Comando sovraordinato può altresì respingere/cancellare la richiesta).

In sostanza, se sulla piattaforma SIEFIN è stata inserita l'esigenza di acquistare apparecchiature elettroniche (denominazione generica, che comprende anche i computer), poi non si potrà inserire nell'atto negoziale di permuta un televisore o un impianto audio, in quanto tali apparati possono risultare superflui rispetto ad altri apparati d'ufficio; pertanto TV o impianti audio devono essere espressamente (e non genericamente) approvati, tramite SIEFIN, dalla line di Comando.

Parimenti, le esigenze di servizi inserite sul SIEFIN devono rientrare nella sfera di competenza dell'Ente richiedente. Se, ad esempio, vengono previsti in controprestazione dei servizi che esulano tale sfera (es. lavori di ristrutturazione di competenza del Genio), si dovrà richiedere preventivamente il nulla osta dell'Ente/Comando a cui risale la competenza (es. Reparto Infrastrutture competente territorialmente). Tale nulla osta, congiuntamente al DUVRI²⁹⁶, dovrà essere annesso alla richiesta di decretazione di stato finale d'uso (permuta) da inoltrare a COMLOG EI.

Infine, qualora la permuta proposta preveda in controprestazione un materiale che potrebbe essere disponibile presso un Ente della F.A., dovrà essere esperita apposita ricerca sul sistema "Anagrafica mezzi e sistemi d'arma" al fine di accertarne l'indisponibilità. Di tale ricerca vi deve essere menzione nella richiesta di decretazione di stato finale d'uso (permuta) da inoltrare a COMLOG EI.

²⁹⁶ Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

CAPITOLO 7. ALIENAZIONE PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITÀ

Le alienazioni, motivate dalla necessità della F.A. di disfarsi di beni non più utili o utilizzabili, perseguendo ove possibile un utile per la l'A.D., possano anche essere finalizzate a pubblica utilità (es. in favore di Organismi di Protezione Civile), in considerazione che la F.A. è una componente fondamentale del sistema Paese.

Pertanto, in relazione alle norme vigenti in materia di alienazioni²⁹⁷, ove ricorrano determinate condizioni (esplicitate nei successivi paragrafi) e sia pertanto percorribile la trattativa diretta, determinati Enti/Organismi che perseguono una pubblica utilità sono i destinatari preferenziali delle vendite di veicoli o materiali dismessi o, in seconda istanza, dello sgombero a titolo gratuito, nei casi previsti.

Ad esempio, in caso d'infertilità delle trattative negoziali, qualora l'alienazione consista nel mero sgombero dei materiali a titolo non oneroso, può darsi luogo ad un'alienazione ad Organismi di Protezione Civile, di Volontariato o ad Amministrazioni Pubbliche, che ne abbiano fatta esplicita richiesta²⁹⁸.

In ogni caso è sempre preferibile perseguire un utile dall'alienazione dei beni.

Tra i beni dismessi della F.A., i veicoli commerciali dismessi (furgoni, pullmini ecc.) risultano di particolare interesse per gli Enti, Organismi e Associazioni civili che perseguono una pubblica utilità.

In merito, è opportuno sottolineare che esiste una sostanziale differenza fra un veicolo fuori uso civile (che deve essere necessariamente destinato alla rottamazione) e un veicolo fuori uso militare, che può invece essere reimmatricolato e terminare il proprio ciclo di vita al di fuori dell'A.D.

Nel comparto civile, un veicolo viene considerato fuori uso quando, alla fine della sua vita tecnica, costituisce un rifiuto²⁹⁹; la definizione generica di rifiuto risale a una Direttiva comunitaria³⁰⁰, che configura come tale qualsiasi sostanza oggetto per il cui smaltimento siano necessarie specifiche modalità e centri di raccolta autorizzati (non attraverso il normale circuito dei rifiuti urbani), dettagliate dalla normativa vigente in materia ambientale³⁰¹.

Non rientrano nella definizione di rifiuto i veicoli d'epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso oppure in pezzi smontati.

Nell'ambito della Difesa, la dichiarazione di fuori uso ha un significato diverso ed è disciplinata da specifiche normative³⁰², che ne differenziano sostanzialmente il senso

²⁹⁷ TUOM, art. 419 e 421.

²⁹⁸ ITA, para.16, punto 6.

²⁹⁹ Ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgvo 5 febbraio 1997, n. 22, e s.m.i. (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale").

³⁰⁰ Art. 1 della Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti.

³⁰¹ Nel caso dei veicoli fuori uso, Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso".

³⁰² TUOM, Titolo V, art. 418 e ITA, Capo IX, para. 15.

rispetto ai veicoli civili; quest'ultimi, se fuori uso, divengono rifiuti da rottamare, dopo il loro conferimento a un centro di raccolta³⁰³.

Di contro, i veicoli alienati dalle F.A., seppur dichiarati fuori uso, possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti³⁰⁴.

In sintesi, i veicoli della F.A., seppur fuori uso, possono essere alienati nello stato in cui si trovano (e non previa rottamazione) a Enti/Organismi/Associazioni che provvederanno a reimmatricolarli e a ricondizionarli, conferendogli una nuova vita tecnica e decongestionando i siti di stoccaggio della F.A.

Le esigenze degli Enti/Organismi che perseguono scopi di pubblica utilità si coniugano con talune esigenze della F.A., quale quella, ad esempio, di decongestionare le aree di stoccaggio dei mezzi e materiali in esubero, prevenendo la possibilità d'inquinamento ambientale e razionalizzando i costi di gestione dei parchi. La vendita di mezzi o materiali dismessi della F.A. per pubblica utilità deve riguardare soprattutto singoli item, non inseriti o inseribili in consistenti lotti di alienazione (ad esempio lotti d'interesse di AID) e di scarso interesse commerciale, in maniera da escludere frazionamenti o danni erariali al patrimonio dell'A.D.

Con tali mezzi o materiali, venduti singolarmente o in numero limitato parallelamente alla vendita di lotti consistenti (con procedure contrattuali aperte più complesse e più lunghe), la F.A. persegue in ogni caso un ristoro economico, mentre gli Enti/Organismi riceventi possono realizzare importanti finalità sociali, con un ritorno d'immagine positivo per la F.A. A carattere generale, come già esposto nel precedente capitolo, l'alienazione avverrà mediante trattativa diretta con un solo soggetto, qualora si verifichino le seguenti condizioni³⁰⁵:

- il mezzo o materiale richiesto non sia inserito in lotti di alienazione;
- la procedura negoziata (almeno 3 offerte in prima istanza) sia risultata infruttuosa o sia andata deserta;
- quando l'alienazione sia disposta nei confronti di Enti/Organismi per soddisfare esigenze di pubblica utilità e senza fini di lucro, e la richiesta sia congruente con le attività istituzionali del richiedente;
- qualora per il modesto valore complessivo dei materiali e la presenza di altre circostanze (es. decongestionamento di aree a rischio inquinamento ambientale) o caratteristiche del mezzo o materiale (es. di scarso interesse commerciale), la forma di alienazione più snella ed efficiente risulti la trattativa diretta;
- il metodo *just in time & just on-site* comprima sensibilmente i tempi di alienazione, consentendo di economizzare le spese di trasporto verso i parchi di veicoli inefficienti e i relativi oneri gestionali di stoccaggio ed evitando l'ulteriore deperimento dei veicoli o materiali dismessi nel medio/lungo termine.

³⁰³ Il settore della demolizione dei veicoli fuori uso è disciplinato a livello europeo della Direttiva 2000/53/CE, recepita in Italia con D.lgvo 209 del 24/06/2003, che si applica ad alcune categorie di veicoli. Per gli altri veicoli fuori uso si fa riferimento al D.lgvo 152/06, art. 231.

³⁰⁴ Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 "Codice della strada", art. 138, comma 7.

³⁰⁵ Non è necessario che le condizioni esposte si verifichino tutte contestualmente, ma che il contesto complessivo dell'alienazione garantisca il rispetto delle regole della P.A.


In sintesi, in caso d'infertilità delle trattative negoziali e previa autorizzazione dell'Autorità logistica centrale, i mezzi e i materiali dismessi dell'A.D. possono essere concessi, preferenzialmente, agli Enti/Organismi di seguito indicati. L'alienazione avverrà prioritariamente a titolo oneroso o, in via secondaria e nei casi previsti, a titolo gratuito nei confronti di:

- Organismi di Protezione Civile iscritti negli appositi registri;
- Organismi di Volontariato (es. ONLUS);
- altre Amministrazioni Pubbliche.

Ove non vi siano richieste dai soggetti sopracitati, la vendita o lo sgombero a titolo non oneroso dei materiali della F.A. può essere inoltre accordata, sempre in caso d'infertilità delle trattative negoziali e previa autorizzazione dell'Autorità logistica centrale, a:

- Organismi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo (ONG);
- Istituti scolastici;
- Associazioni combattentistiche e d'Arma;
- Associazioni sportive;
- Enti/Organismi religiosi;
- altre Istituzioni di pubblica utilità,

in ogni caso senza scopo di lucro, previa formale richiesta e ad uso di pubblica utilità o comunque per scopi sociali. La richiesta deve essere congruente con le attività del richiedente. Ai fini della permuta o della vendita, la valutazione delle istanze da parte dell'Ufficio Alienazioni di COMLOG EI si baserà prevalentemente sulla pubblica utilità (es. Organismi che svolgono attività di Protezione Civile) perseguita dal richiedente e non tanto sul fatto che l'Ente/Organismo in causa non persegua fini di lucro (es. Associazioni Culturali).



Ai fini della vendita, la valutazione delle istanze da parte dell'Ufficio Alienazioni di COMLOG EI si baserà prevalentemente sulla pubblica utilità perseguita dal richiedente e non tanto sul fatto che l'Ente/Organismo in causa non persegua fini di lucro (es. Associazioni culturali).

7.1 VINCOLI ALL'ALIENAZIONE DI VEICOLI O MATERIALI PER PUBBLICA UTILITÀ

L'alienazione per pubblica utilità di mezzi o materiali dell'A.D. deve essere effettuata in un contesto di massima trasparenza e imparzialità.

7.1.1 Requisiti

Il possesso dei requisiti attestante lo status di Ente/Organismo operante per finalità sociali e/o senza scopo di lucro deve essere provato mediante l'invio di apposita certificazione.

7.1.2 Numero e tipologia di veicoli

Per quanto riguarda il numero e tipologia dei mezzi, è possibile alienare un numero massimo di 5 veicoli, – di tipologia attinente alle attività sociali svolte – di cui un solo veicolo a connotazione speciale³⁰⁶. Ciò, al fine di soddisfare più richieste possibile nella considerazione delle limitate risorse disponibili.

7.1.3 Tempistica di reiterazione delle istanze

La tempistica per la reiterazione delle domande di alienazione è la seguente:

- 1 (uno) anno dall'ultima richiesta, nel caso in cui abbia avuto esito favorevole, anche per un solo veicolo;
- nessun vincolo temporale, in caso di esito infruttuoso. Non è però possibile presentare una nuova istanza per la stessa tipologia di veicoli o materiali, tranne che non siano stati dismessi, nel frattempo, i veicoli/materiali d'interesse non disponibili all'atto della precedente istanza.

7.1.4 Prezzo di permuta o vendita

Nel caso in cui si proceda alla permuta o alla vendita, la congruità del prezzo di alienazione è determinato da apposite Commissioni all'uopo nominate dai Direttori/Comandanti degli EDRC aventi causa, che elaborano un verbale di consistenza e stima, per fissare un congruo prezzo di mercato.

7.2 PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEI VEICOLI O MATERIALI

La procedura di alienazione per pubbliche finalità richiede la massima coordinazione e informazione tra tutti gli aventi causa (vds. procedura in **All. L. Procedura per l'alienazione di beni dismessi della F.A. per scopi di pubblica utilità**).

7.2.1 Modalità d'inoltro della richiesta

L'istanza, prodotta su carta intestata in originale (**All. R. Richiesta di acquisto di beni dismessi della F.A. per attività di pubblica utilità**) va inoltrata al Comando logistico dell'Esercito-Ufficio Alienazioni, corredata della documentazione di seguito indicata, in relazione all'Ente/Organismo richiedente. Qualora l'alienazione di veicoli o materiali della F.A. comporti la demilitarizzazione e la riconversione dei beni (es. shelter per bonifica NBC riconvertito in shelter per docce e ricovero

³⁰⁶ Trattori, autocisterne, autobotti, autogrù, autocarri porta container, autocarri scarrabili, complessi traino, auto spurgo carrelli elevatori pesanti > 4 ton, macchine movimento terra, autobetoniere e stazioni di energia >100 Kw.

personale), l'Ente/Organismo richiedente dovrà dichiarare, nell'istanza di acquisto, la disponibilità ad assumersi tutti i relativi oneri di spesa.

ORGANISMI	DOCUMENTAZIONE
Enti pubblici territoriali per esigenze di Protezione Civile	Copia leggibile di un documento di riconoscimento dell'Autorità richiedente; copia autenticata della delibera con la quale è stato istituito il Servizio di Protezione Civile presso l'Ente richiedente.
Organizzazioni non governative (ONG), che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo	Copia leggibile di un documento di riconoscimento dell'Autorità richiedente; certificato in originale o copia autenticata, valido per il corrente anno, attestante il possesso dei requisiti di ONG previsti dai dettami di legge ³⁰⁷ .
Organismi/ Associazioni di Volontariato ONLUS	Copia leggibile di un documento di riconoscimento dell'Autorità richiedente; certificato in originale o copia autenticata, valido per il corrente anno, dell'iscrizione dell'Associazione agli Albi di Volontariato e/o Protezione Civile. In alternativa, nel caso in cui l'Associazione fosse una ONLUS, il Presidente/Responsabile dovrà anche allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) con la quale dichiara che alla data di sottoscrizione, l'Associazione è iscritta all'anagrafe delle ONLUS (indicando numero e data).
Associazioni di protezione civile	Copia leggibile di un documento di riconoscimento dell'Autorità richiedente; copia autenticata dell'atto istitutivo dell'Associazione.
Associazioni combattentistiche e d'Arma	Copia leggibile di un documento di riconoscimento dell'Autorità richiedente; copia autenticata dell'atto istitutivo dell'Associazione.
Associazioni sportive	Copia leggibile di un documento di riconoscimento dell'Autorità richiedente; copia dello statuto dell'associazione da cui si evinca che le finalità sociali sono perseguite dall'Ente senza scopo di lucro; documentazione o dichiarazione sostitutiva del richiedente da cui si evinca il numero dei tesserati della società.
Istituti scolastici	Copia leggibile di un documento di riconoscimento dell'Autorità richiedente; copia autenticata della delibera (relativa alla richiesta) da parte dell'apposito Organo collegiale scolastico o consiglio delegato.
Organismi religiosi	Copia leggibile di un documento di riconoscimento del responsabile dell'organismo e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante lo status religioso (es. parroco); documentazione comprovante che l'Organismo religioso è riconosciuto dallo Stato. Ove ritenuto necessario/opportuno dall'A.D., autorizzazione/nulla osta dell'autorità religiosa a cui fa capo l'organismo richiedente (es. Vescovo della Diocesi per le parrocchie).

³⁰⁷ Legge 49/87 "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".



Veicoli dismessi della F.A. e utilizzati da un Organismo di Protezione Civile.

7.2.2 Autorizzazione alla ricognizione dei veicoli o dei materiali

L'Ufficio Alienazioni, dopo aver esaminato l'istanza e la documentazione prodotta, rilascerà una specifica autorizzazione ad una visita ricognitiva presso gli Enti ove sono parcati/stoccati i mezzi o materiali dismessi, di possibile interesse dell'Organismo richiedente.

Tale autorizzazione ha una validità di 6 mesi, dalla data di ricezione, per un massimo di 2 visite, non ulteriormente prorogabili.

Nel caso in cui la documentazione prodotta fosse incompleta, sarà richiesta ulteriore certificazione.

7.2.3 Modalità di vendita

Sono di seguito descritte le modalità di permuta o vendita dei mezzi o materiali alienati.

7.2.3.1 Autorizzazione al ritiro di veicoli o materiali d'interesse

Nel caso in cui le necessarie verifiche sulla documentazione prodotta dall'Ente/Organismo richiedente producano esito favorevole, l'Ufficio Alienazioni di COMLOG EI predisporrà un apposito decreto autorizzativo, necessario per l'alienazione dei mezzi o materiali prescelti.

Tale autorizzazione sarà automaticamente revocata nel caso in cui i mezzi o i materiali di cui trattasi non siano ritirati entro 120 giorni dalla data di ricezione della stessa.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento (dandone comunicazione all'Organismo richiedente) la suddetta autorizzazione, per ragioni di emergenza o per il sopraggiungere di particolari situazioni che la stessa ritenga possano essere pregiudizievoli dei propri interessi, ovvero laddove emergano esigenze con maggiore priorità rispetto a quelle in esame.

7.2.3.2 Pagamento

Coerentemente con il vigente quadro normativo in materia, l'alienazione³⁰⁸ può aver luogo con procedura negoziata con più soggetti e, in seconda istanza, con procedura negoziata anche con un solo soggetto, nelle forme ritenute più vantaggiose per l'A.D. e, in particolare, mediante permuta (da perseguire preferenzialmente) o vendita. Il corrispettivo della transazione dovrà consistere nelle seguenti forme previste dalla normativa vigente:

- permuta di beni o servizi;
- pagamento presso la cassa dell'Ente che ha in carico amministrativo il mezzo ceduto, previo rilascio della quietanza;
- su c/c postale intestato all'Ente o tramite versamento presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

La somma riscossa, costituisce provento riassegnabile nell'ambito del Ministero della Difesa.

Per la permuta, l'Ente cedente concorderà con l'Organismo richiedente la tipologia delle controprestazioni, avviando l'iter procedurale sulla base delle disposizioni vigenti (vds. Cpt. 6).

7.2.3.3 Ritiro di mezzi o materiali

La consegna dei mezzi o materiali avverrà soltanto dopo la consegna, al responsabile dell'Ente che ha in carico amministrativo i beni, dell'attestazione dell'avvenuto pagamento o della fornitura delle controprestazioni (in caso di permuta)³⁰⁹.

Il ritiro del materiale, previ accordi diretti con l'Ufficio del consegnatario dell'Ente cedente, dovrà essere curato dalla persona che ha sottoscritto la richiesta.

Qualora quest'ultimo fosse impossibilitato, dovrà delegare altro soggetto sottoscrivendo apposita delega su carta intestata dell'Organismo richiedente.

Copia dei verbali di consegna dei mezzi o materiali dovranno essere inviati dall'EDRC cedente a:

- Comando logistico dell'Esercito, SM-Ufficio Alienazioni;
- Comando tramat.-Reparto Materiali,

facendo riferimento al citato decreto autorizzativo.

³⁰⁸ TUOM, art. 419 e 421.

³⁰⁹ Fatto salvo quanto previsto al Cpt.3 in materia di differimento delle controprestazioni.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

CAPITOLO 8. ALIENAZIONE PER FINALITÀ MUSEALI

La normativa di settore, di seguito esplicitata, consente di alienare a titolo gratuito, in numero limitato, veicoli e materiali dismessi dell'A.D. (fuori servizio, fuori uso e eccedenti le esigenze della F.A.) a musei pubblici e privati, Enti pubblici, Enti locali (es. Comune o Regione) e Associazioni senza fini di lucro, seguendo la procedura in All. M. Procedura per l'alienazione a titolo gratuito di veicoli o materiali della F.A. per finalità museali e/o di arredo urbano.

I materiali d'armamento devono essere ceduti previa disattivazione, i veicoli da combattimento previa demilitarizzazione, pur conservando la loro configurazione originale.

8.1 QUADRO NORMATIVO

Quanto precedentemente sintetizzato, è il risultato di un quadro normativo abbastanza complesso ed eterogeneo.

La normativa vigente³¹⁰ prevede, a carattere generale, la possibilità di alienare, a titolo gratuito, un numero limitato di mezzi e materiali esuberanti³¹¹, esclusivamente in favore di Enti museali pubblici o privati aperti al pubblico, senza scopo di lucro. La citata normativa militare, prevedeva quindi dei precisi vincoli riguardo alle alienazioni per finalità museali e, in particolare, la possibilità di cedere veicoli o materiali della F.A.:

- esclusivamente a musei pubblici o privati;
- eccedenti le esigenze della F.A.³¹².

Inoltre, la normativa vigente³¹³ prevede che l'alienazione a musei pubblici o privati aperti al pubblico, dei mezzi e materiali eccedenti le esigenze della F.A. è consentita, per i materiali d'armamento e i veicoli da combattimento, previa demilitarizzazione, pur conservando le configurazioni originali dei beni ceduti.

Nel tempo, lo Stato Maggiore della Difesa, con una circolare in merito³¹⁴, ha integrato e dettagliato la normativa sulle alienazioni per finalità museali.

In particolare, lo SMD ha:

- ampliato lo spettro dei veicoli e materiali cedibili a titolo gratuito, comprendendo anche beni fuori uso e fuori servizio, oltre a quelli eccedenti le esigenze della F.A.;
- esteso la possibilità di richiedere i beni in argomento anche Enti pubblici ed Associazione senza fini di lucro, oltre che ai musei pubblici o privati.

³¹⁰ COM, art. 311, comma 4. TUOM, art. 423. ITA, Capo IX, para. 17, punto 3.

³¹¹ TUOM, art. 422 e 424.

³¹² DECRETO 30 novembre 2001 Alienazione, cessione di materiale e mezzi eccedenti le esigenze delle Forze armate, art. 2 e TUOM, art. 422 e 424, DECRETO 30 novembre 2001 Alienazione, cessione di materiale e mezzi eccedenti le esigenze delle Forze armate.

³¹³ TUOM, art. 423.

³¹⁴ Let.n. M_D SSMD 0055355 in data 19 giu. 2012 di SMD.



Con la citata circolare lo SMD ha inoltre evidenziato che le alienazioni per scopi museali devono comunque rispettare le seguenti condizioni:

- i siti siano ubicati presso strutture permanenti (compresi i monumenti) atte ad esporre al pubblico i materiali chiesti, senza fini di lucro;
- siano rispettate le norme di legge relative ai materiali d'armamento (possesso dei requisiti di sicurezza da parte dei siti museali);
- non vi siano oneri per la Difesa connessi all'alienazione dei materiali;
- i soggetti che ricevono i materiali e mezzi s'impegnino formalmente a non cederli a terzi senza il preventivo consenso dell'autorità che ha autorizzato l'alienazione.

Infine, SME-IV Reparto Logistico ha diramato una circolare³¹⁵, con la quale si equipara la finalità di arredo urbano di un Ente locale (es. posizionamento di un pezzo d'artiglieria presso la piazza di un Comune, realizzazione di un monumento ai caduti ecc.) alla finalità museale. Secondo tale circolare di SME IV RL, per le richieste inoltrate da soggetti che non possiedano i requisiti previsti dalla normativa di settore e dalla citata circolare di SMD, le alienazioni dovranno essere attuate a titolo oneroso (permuta o vendita).

In ogni caso (per alienazione a titolo gratuito o oneroso), i beni vengono ceduti nello stato in cui si trovano e sono sempre a carico dell'Ente, Associazione o museo destinatario, tutti gli oneri inerenti a:

- demilitarizzazione o disattivazione;
- eventuale riduzione in mostra statica ai sensi del Trattato CFE (per carri armati e veicoli da combattimento che rientrano nel Trattato);
- bonifica da sostanze radioattive, tossiche o nocive;
- restauro;
- movimentazione e trasporto.

³¹⁵ Let.n. 0066134 Cod.Id. 220 RL Ind.Cl. 7.8.3./17608 in data 15 dic. 2011 di SME IV Reparto Logistico.

Le cessioni alienazioni devono essere sempre preventivamente valutate e autorizzate dall'Ufficio Storico dello SME³¹⁶.

Non sono comunque cedibili i veicoli o i materiali che costituiscono patrimonio inalienabile della F.A., per la loro alta valenza storico-culturale (es. residui della 1^a e 2^a Guerra mondiale), in quanto:

- considerati pezzi rari d'importanza storica e disponibili in numero limitato;
- collegati a personaggi o ad eventi di rilevanza storico-culturale.

Ad esempio, per quanto riguarda le armi antiche, possono essere cedute per scopi museali solo armi fabbricate dal 1891 in poi, in quanto quelle precedenti il 1890 (oltre alle armi riconducibili a determinati eventi bellici) sono considerate antiche e non possono essere vendute.

Le armi destinate ai musei e ad arredo urbano dovranno essere sottoposte alla procedura della disattivazione³¹⁷ a norma di legge, in quanto la sola demilitarizzazione non preclude la possibilità che alcune parti essenziali delle armi cedute possano risultare ripristinabili; quindi tali parti essenziali potrebbero essere ripristinate e le armi potrebbero essere utilizzate per offendere³¹⁸.



L'alienazione di veicoli e materiali dismessi della F.A., a titolo gratuito, può essere concessa, oltre che a siti museali, anche ad altri soggetti, quali Regioni e Comuni per scopi di arredo urbano (es. la piazza di un Comune, un monumento ai caduti ecc.).

La disattivazione per le armi comuni può essere effettuata, oltre che dai soggetti abilitati per la disattivazione delle armi da guerra, dai soggetti muniti di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni.

La disattivazione per le armi da guerra può essere effettuata esclusivamente dai soggetti muniti di licenza di fabbricazione.

³¹⁶ Direttiva "Disposizioni in materia di tutela del patrimonio storico dell'EI" di SME-Ufficio storico.

³¹⁷ Circ. n. 66134 Cod.Id. 220RL Ind.Cl. 7.8.3/17608 in data 15 dic. 2011 di SME IV RL.

³¹⁸ Tale concetto viene chiaramente ribadito nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 50.106/10.C.N/D-76 datata 21 aprile 1977, avente per oggetto "Armi da sparo demilitarizzate – principi generali e in una successiva lettera del medesimo Dicastero, la n. 11015/2 (1)/uff2° in data 03 novembre 1992 con la quale viene detto che "le armi in mostra statica da esporre ai fini museali, in quanto prive della destinazione naturale dell'offesa alla persona, debbano essere sottoposte a procedimenti atti a renderle dei meri simulacri o armi da decorazione".

8.2 DESTINATARI DELL'ALIENAZIONE PER SCOPI MUSEALI E ARREDO URBANO

Possono essere alienati mezzi e materiali della F.A. dismessi per il perseguimento di finalità museali e/o di arredo urbano, a titolo gratuito a:

- musei pubblici e privati;
- Enti pubblici (Es. Comuni e Regioni) ed Associazione senza fini di lucro.

Quanto precede tenuto conto che i siti espositivi degli Enti pubblici e delle Associazione senza fini di lucro sono assimilabili a musei ai fini dell'assolvimento delle specifiche funzioni di pubblica utilità, ovvero: acquisizione, conservazione e comunicazione delle testimonianze materiali di eventi storici³¹⁹.

In ogni caso gli Enti/Organismi richiedenti dovranno possedere i requisiti previsti dalla citata circolare dello Stato Maggiore della Difesa³²⁰.

8.3 VINCOLI DELL'ALIENAZIONE PER SCOPI MUSEALI E ARREDO URBANO

Costituiscono un vincolo per l'alienazione di veicoli e materiali per scopi museali soprattutto:

- requisiti del soggetto richiedente;
- requisiti di sicurezza del sito museale;
- la quantità e la tipologia dei beni;
- l'intervallo di tempo tra una richiesta e l'altra;
- l'interesse storico-culturale dichiarato per determinati veicoli e materiali da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact);
- eventuali interventi di demilitarizzazione o disattivazione;
- eventuali interventi di riduzione a mostra statica.

In particolare:

- **requisiti del soggetto richiedente**: il possesso dei requisiti attestante lo status di Ente museale deve essere comprovato da parte del richiedente, mediante l'invio di apposita documentazione rilasciata dagli Organi competenti. In particolare l'Ente richiedente, qualora non sia stato riconosciuto dal Mibact quale sito museale, deve attestare di disporre di spazi espositivi permanenti, aperti al pubblico. Se la richiesta è finalizzata a soddisfare esigenze di arredo urbano, dovrà essere presentata specifica documentazione (delibera dell'Ente locale) che autorizza la realizzazione del monumento o del sito espositivo;
- **requisiti di sicurezza del museo**: il sito deve possedere i previsti requisiti di sicurezza, attestati dalla Prefettura competente territorialmente. Il sito deve presentare determinate caratteristiche, quali: i locali devono essere ubicati in pubblica via, essere autonomi da altre infrastrutture e prestarsi alla vigilanza da parte delle Forze dell'Ordine. L'infrastruttura deve essere dotata di sistema

³¹⁹ Para. 2, Let.n. M_D SSMD 0055355 in data 19 giu. 2012 di SMD.

³²⁰ Para. 3, Let.n. M_D SSMD 0055355 in data 19 giu. 2012 di SMD.

di allarme con collegamento a centralina telefonica per allertare le Forze dell'ordine, deve essere provvista d'inferriate e porta blindata;

- **quantità e tipologia di mezzi**: è possibile alienare un massimo di 2 (due) veicoli per ciascun museo o equipollente, di differente tipologia, compresi quelli da combattimento (ruotati o cingolati);
- **quantità e tipologia di materiali d'armamento**: è possibile cedere:
 - per ciascun museo: fino a 10 armi complete (con eventuali baionette) o 10 item (es. granate) oppure armi e materiali per un totale fino a 10 unità, di cui massimo 1 esemplare per ciascuna tipologia;
 - per arredo urbano, per ciascun Ente pubblico o Associazione: un numero massimo di due esemplari (della stessa tipologia o differenti tra loro), ad eccezione delle granate inerti, che potranno essere cedute nella misura massima di 4 esemplari.

A differenza dei musei, gli Enti pubblici e le associazioni possono avere anche due esemplari della stessa tipologia, in quanto l'arredo urbano prevede coppie di esemplari per motivi espositivi (ad esempio, ai piedi di un monumento ai caduti);

- **restrizioni storico-culturali**: non possono essere alienati i materiali d'armamento dichiarati d'interesse storico-culturale da parte di SME-Ufficio storico³²¹ e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact)³²². Anche il loro spostamento di sede è soggetto al preventivo nulla osta di SME-Ufficio Storico e del citato Dicastero. Per gli esemplari non vincolati, ma comunque oggetto di specifiche disposizioni di tutela, la loro alienazione deve essere comunque sottoposta al preventivo parere di SME-Ufficio storico (con esclusione delle granate inerti). Inoltre i materiali acquisiti dagli Organismi riceventi non possono essere ceduti ad altri soggetti senza la preventiva autorizzazione di COMLOG EI, SM-Ufficio Alienazioni;
- **demilitarizzazione o disattivazione**: la cessione di materiali d'armamento per finalità museali o di arredo urbano può aver luogo previa disattivazione per entrambe le finalità (museali o arredo urbano)³²³. Per i veicoli tattici (esclusi i veicoli da combattimento) dovrà essere effettuata la demilitarizzazione. Gli oneri per la demilitarizzazione e la disattivazione, al pari degli altri costi di cessione, devono essere imputati all'Ente ricevente. Nel caso in cui tali attività siano svolte da Enti dell'A.D., potranno essere avviate delle permutate con i soggetti interessati;
- **riduzione a mostra statica (veicoli da combattimento)**: potranno essere ceduti esclusivamente veicoli da combattimento non sottoposti ai vincoli del Trattato CFE. Gli stessi dovranno essere ridotti a mostra statica, a meno che la cessione non avvenga disposta in favore di Enti museali o siti della F.A.,

³²¹ Direttiva "Disposizioni in materia di tutela del patrimonio storico dell'EI" di SME-Ufficio storico.

³²² Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 10 e 54.

³²³ Circ. n. 66134 Cod.Id. 220RL Ind.Cl. 7.8.3/17608 in data 15 dic. 2011 di SME IV RL.

secondo i vincoli e le modalità previsti dal citato Trattato e da SME-COMFOTER/COE, per ciascuna tipologia di veicoli. I relativi oneri di riduzione a mostra statica, al pari degli altri costi di cessione, devono essere imputati all'Ente ricevente. Nel caso in cui tali attività siano svolte da Enti dell'A.D., potranno essere avviate delle permuta con i soggetti interessati;

- **tempistica e reiterazione istanze**: l'intervallo temporale per la reiterazione delle domande di cessione è il seguente:
 - 2 (due) anni dall'ultima richiesta, nel caso in cui abbia avuto esito favorevole, anche per un solo articolo;
 - nessun vincolo temporale, in caso di esito infruttuoso. Non è però possibile presentare una nuova istanza per la stessa tipologia di veicoli o materiali, tranne che non siano stati dismessi, nel frattempo, i veicoli/materiali d'interesse.

8.4 RICHIESTA DI MATERIALI PER SCOPI MUSEALI O ARREDO URBANO

L'istanza, prodotta su carta intestata in originale, come da format in **All. S. Richiesta di alienazione a titolo gratuito di veicoli o materiali per finalità museali o di arredo urbano** per i mezzi e i materiali non d'armamento e d'armamento) va inoltrata al Comando Logistico dell'Esercito, SM-Ufficio alienazioni, corredata della documentazione di seguito indicata in relazione alle finalità perseguite dall'Organismo richiedente.

Ente/ Organismo richiedente	Documentazione
Museo pubblico o privato	<ul style="list-style-type: none"> – Copia autenticata di un documento di riconoscimento dell'autorità che presiede l'Organismo; – copia della documentazione attestante il riconoscimento di "Museo" da parte dell'Ente pubblico territoriale competente³²⁴; – statuto del museo; – dichiarazione da parte delle Autorità preposte (Prefettura, Questura o Carabinieri), con la quale si attesta che i locali nei quali verranno conservati e esposti i materiali d'armamento posseggono tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente; – dichiarazione a firma dell'Autorità che presiede l'Organismo museale che attesti: <ul style="list-style-type: none"> · che le attività svolte non perseguono finalità di lucro; · l'impegno a sostenere gli oneri accessori connessi con la disattivazione e la bonifica dei materiali individuati, nonché le spese connesse alla loro movimentazione e trasporto;

³²⁴ Art. 102 del D.Lgvo 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

	<ul style="list-style-type: none"> · la volontà di acquisire i materiali prescelti, a nome e per conto dell'Ente museale e ad utilizzarli soltanto per le attività sociali dichiarate; · l'impegno a non cedere il materiale d'armamento acquisito a terzi senza la preventiva autorizzazione del Comando Logistico dell'Esercito, SM-Ufficio alienazioni; · che il museo è aperto al pubblico.
Enti pubblici (Comuni e Regioni) ed Associazione senza fini di lucro	<ul style="list-style-type: none"> – Copia autenticata di un documento di riconoscimento dell'Autorità che presiede l'Organismo; – copia della documentazione (delibera dell'Ente territoriale) che autorizza la realizzazione del monumento; – dichiarazione attestante l'impegno a: <ul style="list-style-type: none"> · sostenere gli oneri accessori connessi con la disattivazione dei materiali individuati, nonché le spese connesse alla loro movimentazione e trasporto; · acquisire i materiali prescelti, a nome e per conto dell'Organismo, ad utilizzarli soltanto per le attività sociali dichiarate e non cederli a terzi senza la preventiva autorizzazione del Comando Logistico dell'Esercito, SM-Ufficio alienazioni.

8.5 ACCERTAMENTO DELLA DISPONIBILITÀ DI VEICOLI E MATERIALI

Il Comando Logistico dell'Esercito, SM-Ufficio alienazioni, dopo aver esaminato l'istanza e la documentazione prodotta, darà corso alle seguenti attività diversificate in ragione della tipologia di materiale richiesto:

- veicoli: rilascerà una specifica autorizzazione ad una visita ricognitiva presso gli Enti dove sono parcati i mezzi o i materiali dismessi, di possibile interesse dell'Organismo richiedente. Tale autorizzazione ha una validità di 60 giorni, dalla data di ricezione, non prorogabili;
- materiali d'armamento: accerterà la disponibilità del materiale oggetto di richiesta e, nel caso in cui lo stesso sia indisponibile o non chiaramente esplicitato nella comunicazione, invierà una lista dei materiali cedibili all'Organismo richiedente affinché possa riformulare la propria richiesta.

In caso di documentazione incompleta sarà richiesta ulteriore certificazione. Inoltre, laddove da un esame della documentazione inviata dovessero emergere delle incongruenze tra le attività dichiarate e quelle effettivamente svolte, non si procederà all'alienazione di alcun materiale.

8.6 PROCEDURA DI ALIENAZIONE PER FINALITÀ MUSEALI O DI ARREDO URBANO

I materiali prescelti, ad eccezione delle granate inerti, dovranno essere segnalati a SME-Ufficio storico, affinché esprima il proprio parere di merito in ordine alla loro possibile alienazione. Inoltre, laddove i materiali ritenuti d'interesse siano stati

dichiarati eccedenti le esigenze di Forza Armata³²⁵, si dovrà provvedere anche ad informare la Direzione armamenti terrestri (DAT), competente per la destinazione finale d'uso. Dopo aver effettuato tutte le necessarie verifiche sulla documentazione prodotta, l'Ufficio Alienazioni di COMLOG EI predisporrà un apposito decreto a firma dell'Autorità logistica centrale che autorizzerà l'alienazione dei mezzi o dei materiali prescelti.

Tale autorizzazione sarà automaticamente revocata nel caso in cui i mezzi o i materiali di cui trattasi non fossero ritirati entro 180 giorni dalla data di ricezione della stessa.

Il Comando logistico dell'Esercito si riserva la facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento (dandone comunicazione all'Ente richiedente) la suddetta autorizzazione, per ragioni di emergenza o per il sopraggiungere di particolari situazioni che la stessa ritenga possano essere pregiudizievoli dei propri interessi ovvero laddove emergano esigenze con maggiore priorità rispetto a quelle in esame.

La consegna dei materiali prescelti e autorizzati avviene presso gli Enti che li hanno in carico. Di norma, il richiedente incarica soggetti/ditte autorizzati a disattivare le armi da fuoco, che effettueranno il trasporto e la disattivazione presso i propri laboratori, nei termini e modi previsti dalla normativa³²⁶. Per effettuare i suddetti trasporti, la ditta incaricata dovrà richiedere specifica autorizzazione ai seguenti Organismi, competenti territorialmente:

- le Prefetture, per le armi da guerra;
- le Questure, per le armi comuni.



Monumento ai caduti allestito per materiale d'armamento della F.A. dismesso.

³²⁵ TUOM, art. 422.

³²⁶ Decreto del Ministero dell'Interno 8 aprile 2016, art. 4.

Il ritiro dei veicoli o materiali prescelti e decretati con apposito atto amministrativo del Comando Logistico dell'Esercito, SM-Ufficio alienazioni, previ accordi diretti con l'EDRC cedente (ufficio del consegnatario), dovrà essere curato dalla persona che ha sottoscritto la richiesta; se questi è impossibilitato, dovrà delegare altro soggetto sottoscrivendo apposita delega su carta intestata dell'Ente richiedente.

Copia dei verbali di consegna dei mezzi o dei materiali dovranno essere inviati al Comando Logistico dell'Esercito, SM-Ufficio Alienazioni, facendo riferimento alla citata autorizzazione.

Inoltre, esclusivamente in caso di alienazione di veicoli, copia dei verbali di consegna dovranno essere inviati anche al Comando tramat., Reparto Materiali, Ufficio Motorizzazione e Genio.

8.7 DEMILITARIZZAZIONE E DISATTIVAZIONE DI VEICOLI O MATERIALI PER SCOPI MUSEALI O ARREDO URBANO

Un veicolo o un materiale specificamente militare deve essere preventivamente demilitarizzato o disattivato prima di essere venduto o ceduto a terzi.

A carattere generale, la demilitarizzazione o smilitarizzazione è l'attività connessa alla trasformazione di un materiale con peculiarità militari in materiale impiegabile per usi civili o collezionistici.

La disattivazione è invece la trasformazione del bene in mero simulacro (non utilizzabile neppure per scopi civili). Ad esempio, per veicoli tattico-logistici, la demilitarizzazione³²⁷ consisterà nel rimuovere elementi quali l'impianto delle luci oscurate, la ralla di supporto per l'arma di Reparto, i supporti e i cavi delle antenne radio ecc, i dispositivi runflat dei pneumatici (toroidi) ecc..

Per quanto riguarda i materiali di Commissariato, si evidenzia che l'alienazione di alcune tipologie di articoli dovrà prevedere la demilitarizzazione dei manufatti, ovvero la riduzione a straccame dei capi di vestiario e la rottamazione degli accessori metallici (mostreggiature, distintivi di grado metallici, fregi, ecc.).

Nello specifico ambito dell'armamento e del munizionamento, per demilitarizzazione s'intende il processo di demolizione e smantellamento di sistemi d'arma complessi e manufatti esplosivi che originano pezzi di materiali metallici inerti di varia tipologia, quali ad esempio:

- bossoli di cartucce di vario calibro, corpi di granata e spezzoni di altro metallo riciclabile nell'industria;
- pezzi che hanno totalmente perso la propria specifica caratteristica militare (da qui il termine demilitarizzato o smilitarizzato).

³²⁷ Lettera prot. n. M_D SSMD REG2016 0011944 in data 28 gen. 2016 "Procedure per la vendita di autoveicoli tattico logistici dismessi dalle F.A./CC." di SMD IV Reparto.

8.7.1 Demilitarizzazione e disattivazione di materiale d'armamento per scopi museali

Per quanto riguarda il materiale d'armamento, il termine demilitarizzazione non deve essere confuso con il medesimo utilizzato, unitamente al termine disattivazione, nella normativa civile di riferimento³²⁸, che emana disposizioni per le sole armi portatili, senza fare menzione alcuna di altre tipologia di ordigni bellici, quali i manufatti esplosivi o i sistema d'arma complessi.

In particolare, per quanto concerne quei modelli di armi che, pur non essendo in servizio, continuano a mantenere le caratteristiche strutturali e di funzionamento tipiche delle armi militari. Per esse, l'alienazione può avvenire solo dopo che siano stati posti in essere tutti quegli accorgimenti tali da far perdere la naturale attitudine all'offesa della persona, rendendole dei meri simulacri o armi da decorazione, ovvero apportando loro una disattivazione permanente e irreversibile³²⁹.

Questo, anche a tutela della F.A. in quanto non tutti i musei e i siti espositivi possono garantire i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente³³⁰.

Per quanto riguarda le modalità di disattivazione³³¹, tale attività è effettuata secondo le specifiche tecniche previste³³².

Questo, anche a tutela della F.A., in quanto non tutti i musei e i siti espositivi possono garantire i requisiti di sicurezza previsti dalla legge sul controllo degli armamenti.

In linea di massima, le operazioni di disattivazione vengono affidate dal richiedente a una ditta specializzata che, su delega dell'acquirente, preleva i materiali dagli Enti che li hanno in carico, per le operazioni di disattivazione. I relativi costi sono pattuiti dalle parti e comprenderanno anche la certificazione da parte del BNP, da effettuarsi solo nei casi previsti dalla normativa in vigore³³³. Al riguardo, si evidenzia:

- la certificazione del BNP non è richiesta per i dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo, tra i quali rientrano i mortai, tipologia questa molto richiesta per l'allestimento di monumenti ai fini di arredo/decoro urbano, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente di riferimento³³⁴. Queste armi rientrano fra i materiali d'armamento³³⁵;

³²⁸ Circ. 20 settembre 2002, n.557 "Circolare demilitarizzazione e disattivazione" del Ministero dell'Interno.

³²⁹ Circolare del Ministero dell'Interno n. 50.106/10.C.N/D-76 del 21 aprile 1977 e lettera del Ministero dell'Interno n.11015/2(1)/Uff.2° del 3 novembre 1992.

³³⁰ Legge del 18 aprile 1975 n. 110 art. 20.

³³¹ Art. 3 del Decreto 8 aprile 2016 del Ministero dell'Interno "Modalità di disattivazione delle armi da fuoco portatili di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 appartenenti alle categorie A, B, C e D dell'allegato I alla Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi".

³³² Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015.

³³³ Decreto del Ministero dell'Interno 8 aprile 2016, art. 1.

³³⁴ Categorie di armi da fuoco incluse nell'allegato I della Direttiva 91/477/CEE.

³³⁵ Categoria 2 prevista dall'articolo 2 comma 2 della Legge 9 luglio 1990 n.185 aggiornato con Decreto del Ministero della Difesa del 7 maggio 2014.

- pertanto, non necessitano di certificazione dell'avvenuta disattivazione da parte del BNP;
- l'impossibilità di alienare armi riconducibili alla 1^a Guerra mondiale, poiché la normativa di riferimento³³⁶ ne vieta gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche;
 - sui mezzi e materiali ceduti ai musei dovranno essere rimossi, a cura dell'Organismo richiedente, tutti i segni che ne caratterizzano le peculiarità belliche.

L'intervento tecnico di disattivazione deve essere effettuato:

- per le armi da guerra:
 - da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra;
 - da stabilimenti militari;
 - da altri soggetti pubblici contemplati dalla normativa vigente³³⁷, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche;
 - dal Banco nazionale di prova;
- per le armi comuni: dai soggetti previsti per le armi da guerra, nonché da soggetti muniti di licenza di fabbricazione o riparazione di armi comuni.

Per quanto riguarda le armi comuni, il PMAL di Terni essendo uno stabilimento militare³³⁸, può effettuare le operazioni di disattivazione, i cui oneri saranno definiti preventivamente e comunicati all'Amministrazione richiedente.

Tali oneri saranno ristorati da parte del richiedente a favore del Polo stesso attraverso un versamento su c/c postale 11098050, oppure tramite bonifico postale (codice IBAN n. IT53F076011440000011098050, intestato al Polo di Mantenimento delle Armi Leggere, sito in Terni, viale Benedetto Brin n. 149), ovvero tramite l'istituto della permuta, con scambio di beni e servizi.

Il PMAL non può provvedere alla certificazione dell'avvenuta disattivazione in quanto l'unico Ente autorizzato in merito è il Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia (BS)³³⁹.

In ogni caso sul sito web del citato banco (www.bancoprova.it) sono riportate:

- la procedura prevista per la classificazione delle armi;
- la tariffa approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico, da applicare per ciascuna classificazione richiesta;
- le modalità di pagamento.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonando al Banco Nazionale di Prova al n. 030-8919851 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12.

Inoltre, le operazioni di disattivazione possono essere affidate dal richiedente a una ditta autorizzata che, su delega dell'acquirente, preleva i materiali dal PMAL

³³⁶ D.Lgvo 66/10 "Principi generali sul patrimonio storico della Prima guerra mondiale", art. 255, comma 5.

³³⁷ Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 10, comma 5.

³³⁸ Decreto del Ministero dell'Interno 8 aprile 2016, art. 4 punto 1. para. a) e b).

³³⁹ Decreto del Ministero dell'Interno 8 aprile 2016, art. 6 comma 1.

di Terni (o da altro Ente militare cedente) per le operazioni di disattivazione; i relativi costi sono pattuiti dalle parti.

Inoltre, per i materiali d'armamento dichiarati d'interesse dal Mibact, dovrà essere richiesto a tale Dicastero e a SME-Ufficio storico l'autorizzazione a salvaguardare l'integrità e le peculiarità dell'esemplare, al fine di non far perdere valore al pezzo.

Inoltre, per l'eventuale esportazione all'estero di materiali d'armamento gli organismi che hanno acquisito tali materiali dovranno inoltrare specifica istanza al Ministero degli Affari Esteri per la relativa autorizzazione³⁴⁰.

8.7.2 Riduzione in mostra statica dei veicoli da combattimento per scopi museali

I carri armati, i veicoli da combattimento e i sistemi d'arma, dichiarati fuori servizio o fuori uso e rientranti nell'ambito del Trattato CFE, possono anche essere alienati mediante riduzione in mostra statica, ovvero per scopi museali.

Infatti, per un limitato numero di esemplari previsti dal Trattato CFE e solo per i mezzi/carri destinati a musei militari, i carri non dovranno essere sottoposti a riduzione (demolizione e rottamazione), ma potranno essere ceduti nello stato in cui si trovano (integri), seppur fuori servizio.

Sempre per un numero limitato di esemplari previsto dal Trattato CFE i mezzi/carri da ridurre in mostra statica per musei civili, dovranno essere sottoposti alle procedure specificate nel Trattato CFE (vds. 2.4.6), presso i siti di riduzione autorizzati.

Gli oneri per la riduzione a mostra statica dei veicoli da combattimento sono a carico degli Enti che ne fanno richiesta, e riguardano prevalentemente la lavorazione a cura del Polo di mantenimento competente (nord o sud). Gli oneri si riferiscono a mezzi integri che non debbano subire lavori di carpenteria metallica e che prima dell'invio al Polo competente siano stati, a fattor comune, sottoposti a rilevazione NBC dopo l'impiego da parte degli appositi organi (a cura del 7° rgt. NBC in Civitavecchia), con rilascio della relativa certificazione.

In particolare per determinati veicoli da combattimento³⁴¹, si rendono necessari i seguenti interventi, con relativa certificazione:

- i mezzi della famiglia M113 abbiano subito la bonifica con relativa certificazione degli eventuali cruscotti radioattivi;
- i carri Leopard abbiano subito la bonifica con relativa certificazione delle parti in amianto.

Gli oneri più considerevoli riguardano le attività necessarie per la riduzione a mostra statica secondo il trattato CFE e non includono i costi di movimentazione

³⁴⁰ Legge 185/90 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento", emendata dalla Legge 148/2003 e dal DM 13 giugno 2003.

³⁴¹ In ogni caso la disponibilità di veicoli da combattimento per scopi museali è soggetta ai vincoli e alle restrizioni imposte dal Trattato CFE e dalle disposizioni impartite da SME-COMFOTER/COE.

e trasporto dal sito di stoccaggio alla sede del Polo competente e da tale sede alla destinazione finale.

L'esposizione presso musei e/o altri siti necessita di ulteriori lavori sui mezzi, preventivabili con esattezza all'occorrenza previa visione diretta, con successivi oneri sia di lavorazione che per le missioni del personale a carico dell'acquirente. Gli oneri di lavorazione³⁴² potrebbero riguardare ad esempio la revisione interna dei mezzi, l'installazione di parti mancanti, la preclusione dell'accesso ai vani motore e all'interno degli scafi e delle torrette oltre ad altri che si reputeranno necessari, mentre gli oneri di missione per la verifica delle condizioni dello specifico mezzo presso il sito di stoccaggio, con l'intervento di personale tecnico civile e/o militare (una squadra di 3-4 unità per 2 giorni), è quantificabile mediamente in circa € 1.000,00.

Qualora risultassero inefficienti alcuni impianti dello stabilimento designato per la riduzione in mostra statica (es. impianto di verniciatura dei mezzi), gli interventi dovranno essere svolti con l'ausilio di industria privata, con oneri a carico del richiedente. Inoltre, per la riduzione a mostra statica, occorre acquistare l'attrezzatura da utilizzare per l'impiego della resina polimerica, come dettato dal trattato CFE, per un onere previsto di € 800,00. Per lavori non prevedibili e preventivabili a priori, il costo orario medio aziendale di ditte che operano per la F.A. (nel 2017) si può stimare per difetto in circa € 75,00 (comprensivo d'IVA). Di seguito, si indicano dei costi di riferimento (comunicati nel 2017), per la riduzione in mostra statica, di mezzi largamente diffusi in ambito museale:

- M113, VCC2, BV206, Puma 4x4 e 6x6 (totale ore 52): € 5.242,16, oltre oneri vari da quantificare a seguito di ricognizione dello specifico veicolo;
- VCC 80 (totale ore 75): € 6.794,66, oltre oneri vari da quantificare a seguito di ricognizione dello specifico veicolo;
- Leopard 1 A2 e Ariete (totale ore 72): € 6.344,32 oltre oneri vari da quantificare a seguito di ricognizione dello specifico veicolo.

Ai costi indicati si devono aggiungere gli oneri, eventualmente necessari, per la bonifica dell'amianto, da esternalizzare, con conferimento dei materiali tossici a ditta autorizzata. Tali oneri potranno essere quantificati in relazione al mezzo da bonificare.

Per quanto riguarda gli oneri di movimentazione e trasporto, gli stessi andranno quantificati e attualizzati con esattezza in relazione a dati precisi (tipologia mezzo, punto partenza e destinazione, itinerario, km ecc.) forniti al momento della richiesta di alienazione.

³⁴² Gli oneri di spesa per la riduzione a mostra statica sono stati comunicati dal Polo di mantenimento pesante sud in Nola con let. n. M_D E22501 REG2017 0005531 in data 20 aprile 2017. In futuro gli stessi dovranno, pertanto, essere aggiornati alla data dell'esigenza.

Ad ogni buon fine, al fine di fornire un riferimento di spesa per i musei, Comuni ed Enti che intendono acquisire un carro armato o un veicolo da combattimento per mostra statica, è stato redatto, alla data di edizione della presente circolare (2017) un prospetto³⁴³ relativo alle spese di trasporto, per fascia chilometrica.

I costi indicati in tabella sono comprensivi di operazioni di carico/scarico ed IVA. nell'eventualità di destinazioni in Sardegna vanno aggiunti i costi di traghettamento che possono variare da € 1.500 a € 2.800, a seconda del mezzo da trasferire e della tratta navale da percorrere.

Tale prospetto non è vincolante per l'A.D. ma è finalizzato solo a fornire un orientamento di spesa, da aggiungere a quelli precedentemente descritti (anch'essi non vincolanti).

COSTI DI TRASPORTO DI VEICOLI PER ESIGENZE MUSEALI O DI MOSTRA STATICA (ANNO 2017)				
FASCE CHILOMETRICHE				
TIPOLOGIA MEZZO	0-50	51-100	101-250	251-600
M/113	1.760,00	1.600,00	1.800,00	2.150,00
VCC/2	1.760,00	1.600,00	1.800,00	2.150,00
BV/206	1.430,00	1.460,00	1.600,00	2.110,00
PUMA 4X4	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.600,00
PUMA 6X6	1.430,00	1.430,00	1.550,00	1.850,00
LEOPARD	2.100,00	3.450,00	4.350,00	6.100,00
ARIETE	2.100,00	3.900,00	5.000,00	7.250,00

³⁴³ Le indicazioni sui costi approssimativi di trasporto sono stati comunicati in data aprile 2017 da COMLOG EI, Ufficio MOTRA, cui potranno essere richiesti gli aggiornamenti degli oneri.

CAPITOLO 9. ALIENAZIONE DI ARMI LEGGERE A COLLEZIONISTI

L'attività di alienazioni di armi leggere dismesse della F.A. (cd. "ex ordinanza") viene effettuato dal Polo o stabilimento militare all'uopo deputato da COMLOG EI che, allo stato attuale, è il Polo di mantenimento armi leggere (PMAL) in Terni.

L'alienazione delle armi dismesse viene effettuata secondo le procedure indicate dalla normativa vigente sulle alienazioni dei materiali³⁴⁴ e in relazione alle limitazioni dettate dalla Legge³⁴⁵ sul controllo delle armi.

In particolare, le armi fuori uso, in pessime condizioni e senza alcun valore collezionistico vengono rottamate e smaltite come rottame metallico. Quelle fuori servizio, in buono stato e con valore collezionistico, vengono vendute o permutate. Infatti, il vigente quadro normativo in materia prevede la possibilità di alienare, tramite vendita o permuta³⁴⁶, materiale della F.A. dismesso, comprese armi già in dotazione a Corpi Armati dello Stato.

Possono essere vendute o permutate solo armi fabbricate dal 1891 in poi, in quanto quelle precedenti il 1890 e quelle ad avancarica sono considerate antiche e non possono essere alienate dalla F.A. Bisogna precisare che talune armi della F.A., anche se fabbricate dopo il 1891 (es. armi della 1^a Guerra mondiale) non possono essere vendute, in quanto considerate armi rare d'importanza storica e disponibili in numero limitato o collegate a personaggi o ad eventi di rilevanza storico-culturale.



Per acquistare e detenere un'arma, anche da collezione, è necessario il possesso di una licenza di porto d'armi o, in alternativa, di un nulla osta (licenza di acquisto) rilasciati dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Le armi da permutare o vendere a privati collezionisti, devono essere preventivamente demilitarizzate e quindi classificate quali armi comuni da sparo (ma non idonee al tiro, in quanto non bancate e certificate).

³⁴⁴ TUOM, art. 419 e 421.

³⁴⁵ Legge 18 aprile 1975, n. 110, recante: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".

³⁴⁶ TUOM, art. 419 e 421.

L'intervento tecnico di demilitarizzazione deve essere effettuato da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, ovvero da altri soggetti pubblici accreditati³⁴⁷.

Per disattivazione (non d'interesse per le armi ex ordinanza da collezione) s'intende l'operazione tecnica mediante la quale un'arma portatile da guerra o comune viene in modo permanente ed irreversibile resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali. Tale intervento, in ambito F.A., viene effettuato dal PMAL di Terni, su armi che non hanno particolare pregio, destinate ad arredo (es. panoplie da muro).



Le armi dismesse della F.A. devono essere demilitarizzate prima della loro alienazione, ovvero rese comuni armi da sparo.

Panoplia realizzata con armi disattivate, ovvero rese inerti in modo permanente ed irreversibile e portate allo stato di mero simulacro anche nelle loro parti essenziali.

L'intervento tecnico di disattivazione deve essere certificato. Sul territorio nazionale, l'unico Ente autorizzato per la certificazione della disattivazione, in ambito civile e militare, è il Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia (BS)³⁴⁸, il quale applica un tariffario secondo la tipologia di arma da certificare.

In ogni caso sul sito web del citato banco sono riportate tutte le tariffe relative alla certificazione di disattivazione (vds. <https://bancoprova.it/index.php/it/home.html>).

La F.A. rende note al pubblico le armi che possono essere cedute tramite un listino che viene diramato annualmente ai collezionisti da parte del PMAL in Terni; in tale documento sono riportate le denominazioni, il calibro, la matricola e il prezzo di vendita³⁴⁹. Il listino viene ufficializzato e approvato, tramite apposita decretazione dell'Autorità logistica centrale e non può essere integrato o modificato se non con analoga decretazione.

³⁴⁷ Art. 10, comma 5, della Legge n. 110/1975 e DM 8 aprile 2016 art. 4.

³⁴⁸ DM 8 aprile 2016, art. 6 comma 1.

³⁴⁹ Il prezzo di alienazione viene stabilito da una Commissione all'uopo nominata del PMAL di Terni.

A carattere generale, per gestire la vendita di armi dismesse della F.A. ai collezionisti, è necessario conoscere a fondo la normativa di settore riguardo l'acquisto e il possesso delle armi.

9.1 PORTO D'ARMI

Innanzitutto prima di acquistare e detenere un'arma è necessario il possesso di un'autorizzazione della competente Autorità di Pubblica Sicurezza, ovvero:

- licenza di porto d'armi;
- in alternativa, nulla osta (licenza di acquisto).

La licenza di porto d'armi (spesso indicata genericamente come porto d'armi) indica una speciale autorizzazione, rilasciato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza competente in materia, concessa ai privati cittadini al fine di consentirne l'acquisto, la detenzione ed il porto di armi.

I requisiti per il rilascio è spesso subordinato a particolari caratteristiche del soggetto (ad esempio assenza di condanne penali) e a particolari circostanze.

Dal punto di vista formale, vi è distinzione tra licenza di detenzione di armi e licenza di porto di armi.

La prima è relativa alla detenzione, l'altra al porto, quindi necessaria per il trasporto delle armi al di fuori della propria abitazione.

La licenza di detenzione di armi include anche l'autorizzazione necessaria (nulla osta) per poter procedere all'acquisto. Tuttavia non tutti i tipi di armi sono acquistabili e detenibili da parte dei privati, come ad esempio i fucili d'assalto, se non quelle previste dalla legge.

Le autorizzazioni al porto d'armi sono rilasciate da:

- Questura per quanto riguarda le armi lunghe;
- Prefettura, per le armi corte (revolver, pistole e bastoni animati con lama di lunghezza non inferiore a 65 centimetri);

in ogni caso si tratta di due licenze diverse.

I documenti richiesti da allegare per ottenere le autorizzazioni di detenzione e porto sono gli stessi ma il nulla osta di acquisto permette il solo acquisto degli oggetti richiesti e viene trattenuto dall'armiere all'atto dell'acquisto stesso.

La durata dell'autorizzazione varia a seconda del tipo: ad esempio, per uso sportivo e caccia ha validità di 6 anni (rinnovabile) e permette l'acquisto di armi e munizioni per tutto il tempo della sua validità.

La custodia delle armi, nonché il trasporto, è regolato in modo diverso a seconda del tipo di licenza che si possiede; è comunque necessario che si utilizzino opportune cautele per evitare l'accesso alle armi a determinate categorie di soggetti. Armi, munizioni e polveri da sparo si possono acquistare unicamente se si è in possesso di una licenza di acquisto (nulla osta) o un porto d'armi.

Una volta acquisita l'arma, questa deve essere immediatamente denunciata in Questura, in Commissariato, o in assenza di tali Enti nel proprio Comune, alla stazione dei Carabinieri. Pertanto è opportuno chiarire che il porto d'armi e il nulla osta permettono l'acquisto, il trasporto e la detenzione dell'arma, mentre la denuncia è una comunicazione obbligatoria per informare l'Autorità di Pubblica Sicurezza circa il sito ove le armi verranno custodite.

Il possessore di licenza di porto d'armi o di nulla osta, può comprare e detenere³⁵⁰:

- fino a un massimo di 3 armi comuni da sparo;
- fino a un massimo di 6 armi classificate ad uso sportivo sia lunghe che corte;
- un numero illimitato di fucili e carabine da caccia³⁵¹;
- 8 armi complessive tra:
 - antiche d'importanza storica prodotte prima del 1890 o con avancarica, originali;
 - artistiche che presentano particolari finiture o fattezze come ricami in oro o pietre preziose;
 - rare che siano in un numero limitato di esemplari. Può essere considerata rara anche la singola arma legata ad un particolare evento o un personaggio storico³⁵².

Per sapere se un'arma è "comune da sparo", sportiva o da caccia si può consultare il sito della Polizia di Stato³⁵³. Navigando su tale sito, alla voce "armi - consulta catalogo", si renderà disponibile una maschera all'interno della quale, inserendo il numero di catalogo impresso sull'arma (almeno quelle fabbricate dopo il 1975), si ottiene la scheda tecnica con la classificazione. Per trasporto, si deve intendere lo spostamento delle armi fuori dalla proprietà privata, senza averne la disponibilità all'uso (es. l'arma chiusa nel portabagagli); solo i titolari delle licenze di porto d'armi per difesa personale possono, invece, portare l'arma per farne uso. Il titolare di un nulla osta (che è temporaneo e della durata di 30 giorni) è autorizzato a trasportare l'arma solo dal luogo di acquisto a quello di detenzione, mentre chi ha un qualsiasi porto d'armi può trasportare fino ad un massimo di 6 armi contemporaneamente senza vincoli di orario o di percorso.

Se si vogliono detenere più armi di quelle previste, è necessario richiedere la licenza di collezione, rilasciata dal Questore, con cui si possono superare i limiti di detenzione sopra indicati. Il porto d'armi o il nulla osta occorrono anche per acquistare armi proprie diverse da quelle da sparo, quali, ad esempio: baionette, spade, pugnali, sciabole, stilette ecc. Per questo genere di armi la legge impone l'obbligo della denuncia e non prevede limiti nella quantità e, di conseguenza, non necessita dell'ulteriore licenza di collezione.

³⁵⁰ Legge 18 aprile 1975, n. 110, recante: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi", art. 10.

³⁵¹ Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, art. 13.

³⁵² D.M. 14 aprile 1982.

³⁵³ <http://www.poliziadistato.it>

9.2 DEFINIZIONI

Al fine di escludere possibili fraintendimenti nella procedura da adottare per l'acquisto di armi dismesse della F.A. da parte dei collezionisti, è opportuno definire inequivocabilmente i termini utilizzati in materia (vds. anche il glossario dei termini e delle definizioni), di seguito specificati.

9.2.1 Arma da guerra, tipo guerra, da sparo e bianca

La citata normativa³⁵⁴ di settore sul controllo delle armi, suddivide le stesse in armi da guerra, armi tipo guerra e armi comuni da sparo, come di seguito dettagliato:

- **armi da guerra:** le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari;



Arma da guerra: fucile BERETTA ARX 160 A1 cal. 5,56 mm (a sinistra) e mitragliatrice Minimi (a destra).

- **armi tipo guerra:** quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o d'impiego comuni con le armi da guerra.



Armi tipo guerra: pistola FN Random, calibro 223 (a sinistra) e pistola Olympic Arms calibro 223 (a destra). Le armi tipo guerra, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra.

³⁵⁴ Legge 18 aprile 1975, n. 110.

Un pezzo qualificabile come "arma tipo guerra" non può ottenere la licenza d'importazione per essere immessa sul mercato civile italiano come "arma comune da sparo" di cui, entro certi limiti, è invece consentita la libera vendita. La motivazione riguarda appunto il fatto che le armi in questione possono utilizzare gli stessi proiettili della armi da guerra (es. munizioni militari 5.56 Nato e 5.45 di ordinanza negli eserciti dell'ex Patto di Varsavia) e, avendo le caratteristiche delle "armi tipo guerra", soggiacciono alle norme che ne vietano l'uso e il porto da parte di privati.

- **munizioni da guerra:** le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra;
- **armi comuni da sparo**, che comprendono:
 - i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
 - i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
 - i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
 - i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
 - i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
 - le rivoltelle a rotazione;
 - le pistole a funzionamento semiautomatico;
 - le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890;
- **arma bianca:** indica tutte quelle armi che provocano ferite per mezzo di punte (come pugnali e baionette), forme contundenti (come martelli e arieti) o lame di metallo (come spade e sciabole); quelle che lanciano oggetti bellici (come archi, balestre, cerbottane e catapulte), e quelle che fungono da difesa da esse.

9.2.2 Armi antiche, artistiche o rare

La normativa³⁵⁵ per le armi da sparo antiche e per le armi da sparo artistiche definisce:

- **armi da sparo antiche:** quelle fabbricate anteriormente al 1890 e quelle ad avancarica. Le repliche di tali modelli sono considerate armi comuni da sparo fatta eccezione per quelle a colpo singolo. Le armi antiche non si computano ai fini del numero massimo di armi per uso sportivo e da caccia, che possono essere detenute previa denuncia al questore;
- **armi da sparo artistiche:** ovvero quelle che presentano caratteristiche decorative di pregio o che siano realizzate da artefici particolarmente noti;

³⁵⁵ Combinazione delle disposizioni della legge 110/75 e del D.M. 14 aprile 1982.

- **armi rare d'importanza storica:** quelle che si rinvengono in numero limitato o sono collegate a personaggi o ad eventi di rilevanza storico-culturale.

Le armi da sparo antiche non sono sottoposte alla normativa delle armi comuni, né di quella da guerra o tipo guerra.



Esempio di armi da sparo antiche (fabbricate prima del 1890 o armi ad avancarica): pistole e fucile risorgimentali.



Pistole ad avancarica, considerate armi da sparo artistiche, in quanto presentano caratteristiche decorative di pregio o che siano realizzate da artefici particolarmente noti.



Armi rare d'importanza storica (1^ Guerra mondiale): mitragliatrice Hotchiss mod. 08/14 (a sinistra) e Fiat-Revelli Mod. 1914 (a destra).

Invece le armi artistiche o rare sono soggette alla normativa sulle armi comuni da sparo con un'eccezione: le armi artistiche o rare, e quelle antiche, vanno inserite in una specifica licenza di collezione.

L'accertamento della qualità di arma antica artistica o rara d'importanza storica deve essere documentata in sede di denuncia del detentore e viene accertata, a richiesta del Questore, dalla Sovrintendenza per i beni artistici e storici.

L'accertamento della qualità di arma antica artistica o rara di importanza storica deve essere documentata in sede di denuncia del detentore e viene accertata, a richiesta del Questore, dalla Sovrintendenza per i beni artistici e storici. Tale attività peritale, viene affidata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a esperti denominati oplologi.

L'oplologo è quella figura professionale che si occupa di studiare le armi, sapendo riconoscere quali siano quelle da sparo antiche, artistiche e rare d'importanza storica.

9.2.3 Armi dismesse della F.A.

Le armi dismesse della F.A. sono spesso definite "ex ordinanza". Con tale termine si identificano le armi già in dotazione alle F.A. e ai Corpi Armati dello Stato, in seguito dismesse (dichiarate fuori servizio), sottoposte a demilitarizzazione (ovvero trasformate da armi da guerra in armi comuni da sparo) e infine poste in vendita a collezionisti.

Si precisa che le armi "ex ordinanza" non vengono opportunamente bancate³⁵⁶, ovvero sottoposte alle verifiche del Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia (BS) e, pertanto, vengono cedute dalla F.A. "in sola collezione", ovvero non impiegabili per il tiro. Tale condizione deve essere trascritta sull'atto di vendita o permuta redatto dallo stabilimento militare deputato alla vendita, al momento del ritiro dell'arma.

Tale limitazione è riconducibile soprattutto a ragioni d'incolumità dell'utente finale e di salvaguardia del valore collezionistico del materiale stesso.

9.2.4 Collezione di armi

Per quanto riguarda le armi, esistono due tipologie di collezioni:

- collezioni di armi comuni³⁵⁷;
- collezioni di armi antiche, artistiche o d'importanza storica³⁵⁸.

Le licenze che autorizzano le citate collezioni – se rilasciate dalle competenti autorità di Pubblica Sicurezza – sono individuali e permanenti³⁵⁹.

9.2.5 Acquirente di armi

L'acquirente di armi, a carattere generale, è il collezionista privato, identificato nel cittadino comunitario, munito di uno o entrambi i tipi di licenza di collezione.

La presente circolare si riferisce esclusivamente al collezionista privato munito di licenza di collezione di armi comuni, di seguito indicato come "collezionista". I non residenti nella UE ma cittadini europei, al fine di ottenere la cessione di armi a titolo oneroso a soli fini collezionistici, devono esibire alla Questura uno specifico nulla osta del Paese di residenza.

Nel caso di richiesta di armi da parte di cittadino extra comunitario teoricamente, anche un cittadino extracomunitario può ottenere licenze di PS, ma spesso si richiede reciprocità di trattamento e gli può essere difficile dimostrare di essere in possesso dei requisiti personali, potranno pertanto essere adottate le stesse procedure di cessione delle armi, messe in atto per i cittadini europei, solo a seguito del nulla osta della preposta autorità di Pubblica Sicurezza.

³⁵⁶ Bancatura delle armi: tutte le armi da sparo, per essere utilizzate per il tiro, devono essere provate dal Banco di prova di Gardone Val Trompia (BS). Il Banco esegue una serie di prove e controlli di sicurezza, per accertare la funzionalità dell'arma e l'assenza di rischi per il tiratore. La prova del fatto che i controlli di sicurezza sono stati eseguiti è rappresentata da alcuni punzoni, apposti sul fusto o sulla canna.

³⁵⁷ Legge 110/75, art. 10, comma 6.

³⁵⁸ Legge 110/75, art. 10; TULPS, art. 32, comma 3; D.M. 14 aprile 1982.

³⁵⁹ D.P.R. 311/2001, art. 3.

9.3 PROCEDURA DI VENDITA O PERMUTA DI ARMI DA COLLEZIONE

Dopo aver eseguito tutte le necessarie verifiche sulla documentazione prodotta, l'Ufficio Alienazioni di COMLOG EI provvederà a soddisfare completamente o parzialmente la richiesta (in base alla correttezza dell'istanza e alla disponibilità del momento) predisponendo un apposito decreto, che autorizza la vendita dei materiali prescelti.

In sintesi, si procede come da *flow chart* in All. N. Procedura per l'alienazione di armi leggere dismesse della F.A. a collezionisti.

Tale autorizzazione sarà automaticamente revocata nel caso in cui i materiali di cui trattasi non fossero ritirati entro 120 giorni dalla data di ricezione della stessa.

Per l'alienazione di armi dismesse a collezionisti privati viene richiesta la seguente documentazione, da spedire, in copia e in carta semplice, all'atto dell'inoltro dell'istanza e da esibire in originale presso l'Ente cedente, all'atto della consegna:

- documento di riconoscimento;
- licenza di collezione armi comuni.

La richiesta, formulata secondo il format in All. T. Richiesta di armi leggere dismesse della F.A. da parte di collezionisti, verrà protocollata sul registro richieste acquisto armi ex ordinanza classificate armi comuni da sparo, con protocollo conseguente all'ordine cronologico di registrazione.

La stessa verrà presa in esame non prima di tutte le altre ad essa precedenti e potrà essere rigettata dall'A.D. qualora risultino inesatte le informazioni contenute nella richiesta. La vendita a collezionisti presenta le seguenti limitazioni³⁶⁰:

- non più di un esemplare per ciascun tipo, marca e modello. Parimenti, non verranno accolte richieste della stessa tipologia di arma con carattere continuativo e ripetitivo, anche se la stessa arma viene richiesta in date differenti;
- un massimo di 6 (sei) armi con baionette, ove in dotazione, per ciascuna richiesta;
- tempistica e reiterazione istanze: 6 mesi dall'ultima richiesta;
- l'arma, all'atto della consegna, deve risultare demilitarizzata e quindi classificata quale arma comune da sparo;
- non si prevede alcun lavoro di pulizia o trattamento prodromico all'alienazione da parte dell'Ente Cedente;
- l'arma è cedibile in sola collezione ovvero non impiegabile per il tiro;
- gli oneri per il prelevamento e il trasporto sono interamente a carico dell'acquirente.

³⁶⁰ Art. 10 legge 110/75 "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi" e art. 8 D.M. 14 aprile 1982 "Regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica".



I collezionisti possono acquistare un limitato numero di armi (6, baionette escluse) di armi ex ordinanza, dismesse dalla F.A. La reiterazione dell'istanza può avvenire dopo 6 mesi dall'ultima richiesta.

In sintesi, la richiesta del collezionista potrà avere le seguenti possibilità di accoglimento:

- **completo:** quando tutte le armi richieste sono disponibili ed approntabili per la vendita;
- **parziale, a discrezione dell'A.D.:** per evitare un'eccessiva concentrazione di armi pregiate, disponibili in numero limitato, presso un singolo collezionista;
- **parziale:** in caso d'indisponibilità di parte delle armi richieste o qualora il collezionista già possieda un esemplare dell'arma richiesta.

Nell'ipotesi di non accoglimento dell'istanza, COMLOG EI-Ufficio Alienazioni comunicherà all'interessato il rigetto della domanda per errata indicazione dei dati o inosservanza dei termini di presentazione.

L'istanza non potrà essere integrata da ulteriori richieste prima di aver ricevuto la comunicazione di conclusione del procedimento in atto.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento (dandone comunicazione al collezionista richiedente) la suddetta autorizzazione, per ragioni di emergenza o per il sopraggiungere di particolari situazioni che si ritenga possano essere pregiudizievoli per l'interesse dell'A.D.

In caso di accoglimento dell'istanza di acquisto delle armi, il Polo di mantenimento armi leggere (PMAL) in Terni, ricevuto il decreto di vendita o permuta a firma dell'Autorità logistica centrale, istruirà le specifiche pratiche, provvedendo a:

- assumere in carico sul proprio protocollo la comunicazione di accoglimento dell'istanza del collezionista pervenutagli tramite COMLOG EI-Ufficio Alienazioni;
- inscrivere la richiesta nel proprio registro delle richieste di acquisto armi;
- approntare il materiale autorizzato, da cedere nello stato in cui si trova;
- redigere gli atti amministrativi necessari alla vendita;
- inviare al collezionista la comunicazione di conclusione del procedimento, indicando data e luogo (PMAL di Terni) di ritiro delle armi;

- all’atto del ritiro, verificare, a cura del personale incaricato dell’Ente militare cedente, la documentazione prevista, presentata in originale dal collezionista e l’attestazione dell’avvenuto pagamento;
- redigere il verbale di vendita o permuta, riportante tutti i dati identificativi dell’arma. Nel verbale va specificato che l’arma è venduta in sola collezione ovvero non impiegabile per il tiro.

Il collezionista ha l’obbligo verso l’A.D. di dimostrare, al momento del ritiro delle armi per cui è stata autorizzata la vendita, presso il Polo Mantenimento delle Armi Leggere (PMAL) di Terni, di essere ancora in possesso, tramite documentazione in originale, di:

- requisiti di legge per la raccolta di armi in collezione;
- autorizzazione preventiva all’inserimento in collezione delle armi richieste rilasciata dalla Questura di appartenenza;
- l’autorizzazione al trasporto delle armi, ovvero nulla osta all’acquisto³⁶¹, che equivale anche a:
 - permesso di trasporto dell’arma o delle armi oggetto del “nulla osta”;
 - oppure, per chi ne sia munito, alla licenza di porto d’arma e/o porto di fucile;
- ricevuta di versamento inerente al relativo prezzo di acquisto.

L’adempimento di tali obblighi consente al collezionista di poter provvedere al ritiro delle armi il giorno e nel luogo indicato dalla comunicazione dell’A.D.

Copia dei verbali di consegna dei materiali dovranno essere inviati al Comando Logistico dell’Esercito Stato Maggiore-Ufficio Alienazioni, facendo riferimento alla citata autorizzazione.

Coerentemente con il vigente quadro normativo in materia, la transazione avrà luogo nelle forme ritenute più vantaggiose per l’A.D. e, in particolare:

- mediante permuta, in via preferenziale;
- in alternativa, tramite vendita con versamento del corrispettivo in Tesoreria, ove per l’importo residuale, non sia conveniente adottare le procedure per la permuta.


Le modalità di alienazione verranno comunque esplicitate nel decreto autorizzativo a firma dell’Autorità logistica centrale. In merito, ferma restando la massima discrezionalità attribuita alla Direzione del PMAL di proporre la forma di alienazione ritenuta più opportuna, si ravvisa l’opportunità di ricorrere alla permuta per importi > € 1.000, in quanto tale forma di transazione non risulta indicata per piccoli importi, poiché più onerosa dal punto di vista tecnico-amministrativo, sia per il Polo sia per l’acquirente, e di conseguenza con maggiori tempi di finalizzazione.

³⁶¹ Art. 35 del TULPS

In caso di permuta, l'Ente cedente concorderà con il collezionista richiedente la tipologia delle controprestazioni (da approvare a cura del Comando tramat.), avviando l'iter procedurale secondo le disposizioni impartite da SME-UG CRA EI.

Quindi per piccoli importi (\leq € 1.000) risulta pertanto preferibile ricorrere alla vendita con versamento in Tesoreria. Nel dettaglio, il pagamento delle armi da parte del collezionista dovrà essere effettuato³⁶² con versamento dell'importo:

- su c/c postale 11098050 o tramite bonifico postale, con codice IBAN n. IT53F076011440000011098050, intestato al Polo di Mantenimento delle Armi Leggere, sito in Terni, viale Benedetto Brin n. 149;
- versamento in Tesoreria dello Stato, Capo XVI-Capitolo 4007 (proventi derivanti dalla vendita dei sistemi d'arma e degli altri materiali e mezzi dismessi e suscettibili di alienazione, da riassegnare al Ministero della Difesa).



Fucile demilitarizzato da collezione (sinistra) ovvero trasformato da arma da guerra in arma comune da sparo. Pistole e fucili disattivati (a destra), ovvero resi inerti in modo permanente ed irreversibile e portati allo stato di mero simulacro, quindi senza alcun valore collezionistico.

9.4 ESEMPLARI DI PARTICOLARE INTERESSE TECNICO O STORICO-CULTURALE

Come detto, la normativa in vigore³⁶³ preclude ai collezionisti la possibilità di ottenere più di un esemplare della stessa arma.

Il Dicastero dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, ha provveduto a fornire chiarimenti in merito alla possibilità che armi uguali per tipologia e marca possano (avendo caratteristiche diverse per punzonature, congegni, simboli, meccanismi, interesse storico-culturale o essendo appartenenti a serie di prova), essere concesse ai collezionisti che ne facciano richiesta considerandole pertanto, pur nel rispetto della legge citata, armi diverse. Il documento che fornisce tali chiarimenti è quello relativo allo stralcio della seduta del 25 marzo 1986, n. 85, della Commissione Consultiva Centrale per il

³⁶² Let. n. M_D E24363 REG2017 0002937 in data 16 gen. 2017 del Polo di mantenimento armi leggere in Terni.

³⁶³ Legge 18 aprile 1975, n. 110 "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".

Controllo delle Armi, che conclude sancendo che "[...] vari esemplari pur essendo dello stesso modello e conservando le stesse caratteristiche meccaniche e strutturali, presentano punzonature e scritte diverse che indicano la diversità della ditta costruttrice, dell'anno di fabbricazione e della destinazione. [...] tenuto conto dell'importanza storico-culturale di detti esemplari gli elementi di differenziazione sopra citati offrono la possibilità di considerarli modelli diversi della stessa arma e quindi di consentirne la detenzione in base alle previsioni di cui all'art. 10, comma 6°, legge 18.04.1975, n. 110'.

Pertanto, considerate legittime le richieste dei collezionisti privati in caso di richieste di armi della stessa topologia ma aventi caratteristiche che le differenziano, tali armi potranno essere concesse previa valutazione ad hoc di eventuale maggiore valore economico. Riguardo alla valutazione delle armi aventi particolare fattezza, è evidente che, proprio in quanto più rare siano maggiormente ricercate e possano non avere lo stesso valore di quelle più diffuse e disponibili in maggior quantità.


9.5 CERTIFICAZIONE DELLA DISATTIVAZIONE A CURA DEL BANCO NAZIONALE DI PROVA IN GARDONE VAL TROMPIA (BS)

A seguito dell'entrata in vigore della normativa comunitaria sulla disattivazione³⁶⁴ il Banco Nazionale di Prova (BNP) in Gardone Val Trompia (BS) è stato designato quale Ente certificatore dell'avvenuta disattivazione delle armi comuni da sparo; a tal fine si precisa che le armi presentate al BNP devono essere corredate da dettagliata documentazione tecnica che attesti le operazioni eseguite nonché la durezza dei perni/barrette inseriti; la documentazione tecnica deve riportare il nome del produttore, il tipo di arma, il calibro, la matricola e, se noto, il modello.

I componenti oggetto di disattivazione devono essere fotografati nello stato in cui si trovano prima degli interventi e dopo, al fine di documentare le operazioni eseguite. Le foto in formato cartaceo dovranno essere allegate alla relazione tecnica. Nella relazione tecnica dovranno essere descritte dettagliatamente le operazioni eseguite facendo riferimento ai punti indicati nel citato Regolamento CE.

Nel caso che sulle parti essenziali dell'arma siano presenti la matricola o altri elementi idonei alla loro identificazione e che le operazioni di disattivazione non ne consentiranno la verifica successiva, la matricola dovrà essere riportata a cura del presentatore in una area visibile; l'esecuzione di tale operazione dovrà essere riportata nella relazione tecnica. Chi presenta l'arma disattivata al BNP deve essere in possesso di regolare licenza, che deve essere esibita congiuntamente alla relazione tecnica. Le tariffe, approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono riportate sul sito <https://bancoprova.it/index.php/it/home.html>).

³⁶⁴ Regolamento CE 2015_2403 del 15.12.2015.



In ambito nazionale, l'unico Ente autorizzato per la certificazione della disattivazione è il Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia (BS) ai sensi del DM 8 aprile 2016, art. 6 comma 1.

Le coordinate bancarie del BNP sono le seguenti:

- UBI Banco di Brescia;
- Ag. Gardone Val Trompia;
- IBAN IT 33 D 03111 54540 000000038059.

Tali tariffe saranno applicate anche se le armi risultano non conformi e quindi non certificabili.

DATI GENERALI DEL BANCO NAZIONALE DI PROVA	
Denominazione:	Banco Nazionale di Prova per le Armi da Fuoco e le munizioni commerciali
Indirizzo Sede:	Via G.Mameli, 23 - Gardone V.T. (BS)
Tel. Uffici:	030/8919800/814
Tel. Laboratorio balistico:	030/8919823
Email:	info@bancoprova.it bancoprova@pec.it
Sito Internet:	www.bancoprova.it

CAPITOLO 10. ALIENAZIONE DEI QUADRUPEDI

I quadrupedi impiegati dalla Forza Armata sono giuridicamente considerati beni mobili.

Dal punto di vista strettamente amministrativo, pertanto, ricadono nel più ampio settore della gestione del patrimonio, quali materiali in carico agli EDRC per debito di custodia o vigilanza, e soggiacciono alle disposizioni regolamentari in materia.

Nonostante tale quadro normativo, equiparare i quadrupedi ai materiali è decisamente riduttivo, sia dal punto di vista prettamente etico (trattandosi di esseri senzienti, capaci di esperienze e sensazioni), sia da quello pratico (in quanto gli animali necessitano di cure continue e di un costante rapporto tra conspecifici e con l'uomo), soprattutto alla luce delle recenti interpretazioni della normativa civile che accorda oggi agli animali una tutela maggiore rispetto a quella generalmente riconosciuta in passato³⁶⁵.

Ne deriva l'esigenza di definire le procedure, chiare e inequivocabili, per la dismissione e l'alienazione dei quadrupedi di F.A. che, a qualsiasi titolo, non possiedano i requisiti d'idoneità al servizio militare, in armonia con il dettato di legge e con il principio di contenimento della spesa, riducendo così gli oneri di mantenimento e cura a carico dell'A.D. In sintesi, deve essere seguita la procedura in **All. Q. Procedura per la dismissione e l'alienazione dei quadrupedi della F.A. (cavalli e cani)**.

Il presente capitolo si prefigge lo scopo di fornire ai Comandanti, che hanno quadrupedi in carico, uno strumento operativo chiaro e fruibile per la loro alienazione, nel rispetto del benessere animale e delle norme amministrative vigenti.

Questa particolare attività di alienazione dei quadrupedi dismessi è di precipua competenza dell'Autorità logistica centrale.



I quadrupedi della F.A., non idonei per l'impiego istituzionale o comunque eccedenti le esigenze della F.A., possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito, ma comunque nel massimo rispetto e nella piena tutela dell'animale.

³⁶⁵ Legge 20 luglio 2004, n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" e il Titolo IX-bis del Codice penale.

10.1 PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀ DI ALIENAZIONE DEI QUADRUPEDI

Come già esposto a carattere generale nel Cpt. 1, per l'attività di alienazione dei quadrupedi, di fondamentale importanza è rendere visibile la disponibilità degli animali riformati o fuori servizio a un ampio bacino di possibili destinatari della vendita o alienazione a titolo gratuito. In particolare, tale esigenza si accentua nel caso s'intenda alienare dei puledri o dei cuccioli, per il benessere dei quali il fattore tempo è fondamentale.

Infatti, nello specifico settore, è essenziale garantire la celerità del procedimento amministrativo di alienazione, onde evitare che gli animali, prima di poter essere svincolati a favore del terzo destinatario, subiscano periodi lunghi di confinamento senza una figura umana di riferimento, situazione evidentemente incompatibile con le condizioni minime di benessere animale. In merito, la disponibilità dei quadrupedi da alienare dovrà essere pubblicizzato sul sito web dello SME e sulle altre piattaforme network autorizzate di F.A., a cura di COMLOG EI-Sezione Risorse Organizzative e Comunicazione (ROC), che si coordinerà, secondo la frequenza ritenuta opportuna, con:

- gli Enti cedenti e con COMLOG EI-Ufficio Alienazioni;
- l'Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione dello SME.

In relazione a quanto precede, dovrà essere garantita la massima accessibilità e trasparenza, oltre che degli animali da alienare, anche delle procedure da adottare per la richiesta di alienazione a titolo oneroso (acquisto) o gratuito, dei documenti da produrre a corredo delle istanze e dei punti di contatto del personale competente alla trattazione delle pratiche (tel. civile e indirizzo e-mail dell'Ufficio Alienazioni-Sezione Combat Service Support).

10.2 LINEE D'INDIRIZZO PER L'ALIENAZIONE DEI QUADRUPEDI

Le indicazioni che seguono, relative all'alienazione degli animali, non sono da considerarsi valide in senso assoluto, ma bisogna tenere in debita considerazione gli aspetti specifici della richiesta, in particolare:

- tipologia e peculiarità del quadrupede (stato sanitario e età);
- requisiti del destinatario e capacità di gestire l'animale, in maniera da escludere possibili maltrattamenti;
- caratteristiche dell'area o dell'infrastruttura presso la quale l'animale sarà collocato, al fine di garantire all'animale un habitat adeguato.

Pertanto, la linea di azione per le alienazioni dei quadrupedi deve essere adottata in base alla specifica condizione individuale degli animali, in particolar modo allo stato sanitario e all'età, fattori particolarmente incidenti sul valore commerciale di un animale e sul trattamento che dovrà essergli garantito.

Ogni proposta di alienazione avanzata all'Autorità logistica centrale da parte dell'Ente interessato dovrà, pertanto, essere corredata dagli opportuni elementi di valutazione riferiti al singolo caso, onde consentire l'adozione dei temperamenti

che garantiscano una conclusione del procedimento rapida, vantaggiosa per l'A.D. e in armonia con i principi a tutela della salute e del benessere dell'animale.

10.2.1 Istanza di alienazione a titolo oneroso o gratuito di quadrupedi

La vendita o l'alienazione a titolo gratuito di quadrupedi della F.A. potranno avere luogo solo ed esclusivamente qualora sia prodotta da parte del richiedente apposita istanza (vds. All. U. Richiesta di destinazione finale e alienazione di quadrupedi della F.A. fuori servizio e All. V. Richiesta di destinazione finale e alienazione di quadrupedi della F.A. riformati) indirizzata a:

- direttamente al Comando Logistico dell'Esercito, Stato Maggiore-Ufficio Alienazioni, Via Nomentana, 274-00162 Roma. In tal caso l'Ufficio Alienazioni richiederà all'Ente cedente i documenti necessari a corredo della pratica (verbale di riforma o proposta di fuori servizio, verbale di stima, scheda delle prestazioni e delle controprestazioni in caso di permuta ecc.);
- in alternativa, all'Ente militare cedente, che la inoltrerà con sollecitudine all'Ufficio Alienazioni di COMLOG EI, corredata dai predetti documenti.

L'istanza deve contenere:

- tipologia, nome e dislocazione (Ente militare) dell'animale richiesto;
- copia del documento di riconoscimento del richiedente;
- dichiarazione attestante la capacità di gestire l'animale, debitamente corredata da documentazione probatoria (esperienza sportiva, precedente possesso di animali, brevetti, abilitazioni, iscrizione a federazioni ecc.), soprattutto se si vuole acquisire un cavallo;
- caratteristiche dell'area o dell'infrastruttura presso la quale l'animale sarà collocato, debitamente documentate (atto di proprietà, contratto di locazione o comodato), anche con immagini e piantine (ove disponibili);
- dichiarazione con cui l'acquirente/destinatario s'impegna formalmente a mantenere e impiegare gli animali nel più completo rispetto delle norme che ne disciplinano la protezione ed il benessere, anche nel caso in cui gli animali siano impiegati nell'ambito di programmi educativi scolastici o attività terapeutiche assistite con animali (es. ippoterapia);
- dichiarazione con cui l'acquirente/destinatario manifesta di essere a conoscenza che, in ogni caso, sono vietati la macellazione e l'utilizzazione a scopo sperimentale o scientifico degli animali venduti o ceduti a terzi³⁶⁶;
- dichiarazione con cui l'acquirente/destinatario manifesta di essere a conoscenza che l'animale non può essere venduto o ceduto a terzi, senza la preventiva autorizzazione del Comando logistico dell'Esercito, che dovrà valutare preventivamente i requisiti del destinatario;
- per i soli equini, il codice aziendale del proprietario subentrante, che attesti la detenzione di animali da compagnia o ad uso sportivo, non destinati alla produzione di alimenti;

³⁶⁶ ITA, Capo XIII, para. 6.

- dichiarazione che il ricevente possa garantire adeguate condizioni di vita e benessere dell'animale e a non impiegare il quadrupede in attività riproduttive, a fini commerciali, per almeno tre anni dalla data di assegnazione;
- attestazione dell'attività professionale del richiedente, con documentazione probatoria in merito o dichiarazione sostitutiva di certificazione³⁶⁷.

In particolare, per i soli cavalli, nell'istanza di alienazione dovrà essere chiaramente indicato di essere a conoscenza che gli equini della F.A. appartengono alla categoria non-DPA (equini non destinabili alla produzione di alimenti) e, qualora l'animale venga richiesto da un'azienda, dovrà essere acquisito il codice aziendale del proprietario subentrante.

Le aziende zootecniche in cui si allevano animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, sono registrate presso i servizi veterinari delle ASL³⁶⁸, i quali attribuiscono un codice aziendale che individua il luogo geografico dove vengono detenuti gli animali e che qualifica la struttura come unità epidemiologica.

Il codice aziendale è un numero assegnato a ciascuna struttura in cui sono detenuti animali di più specie. Tutti gli allevamenti di animali da reddito sono tenuti a richiedere il codice aziendale.

Gli utenti che intendono detenere animali da reddito sono tenuti a comunicare al Servizio Veterinario civile competente per territorio la detenzione degli stessi.

In particolare, il Servizio Veterinario di Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche suddivide l'attività di detenzione animali in tre categorie:

- allevamenti di animali da reddito;
- detenzione di animali da reddito a carattere familiare;
- detenzione di animali da compagnia o ad uso sportivo non destinati alla produzione di alimenti.

L'azienda che richiede un cavallo della F.A., può appartenere solo a quest'ultima categoria.

Ovviamente, a fronte di richieste da parte di vari soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'alienazione degli animali, verrà data priorità alle richieste di acquisto previo pagamento del corrispettivo, piuttosto che alle alienazioni a titolo gratuito.

A fronte di paritetiche richieste di soggetti aventi gli stessi requisiti, si terrà conto dell'ordine di presentazione delle istanze (liste di trasparenza).

³⁶⁷ art. 46 D.P.R. 445/2000.

³⁶⁸ Ai sensi del DPR n. 317/1996 e della Circolare n. 11 del Ministero della Sanità del 14 agosto 1996, in applicazione della Direttiva 92/102/CEE.

10.3 CAVALLI FUORI SERVIZIO

I cavalli fuori servizio sono quadrupedi potenzialmente idonei ad uno dei servizi previsti nell'ambito della F.A., ma in soprannumero rispetto alle esigenze o idonei ad altri servizi non d'interesse della F.A., riconosciuti come tali dall'Autorità logistica centrale.

Si tratta generalmente di equini di tutte le età (in prevalenza puledri), in buone condizioni sanitarie, che:

- non presentano caratteristiche d'interesse o un profilo d'impiego utile per le attività istituzionali, neanche come potenziali riproduttori;
- oppure che si trovano in soprannumero rispetto alle esigenze di F.A.

In relazione alle condizioni individuali, tali soggetti potrebbero trovare utile impiego in altre attività diverse da quelle istituzionali, d'interesse di terzi.

Pertanto la permuta³⁶⁹ o la vendita³⁷⁰, per tale tipologia di animali, è l'opzione preferenziale di alienazione (vds. format di richiesta in **All. U. Richiesta di destinazione finale e alienazione di quadrupedi della F.A. fuori servizio**).



I cavalli fuori servizio sono quadrupedi (in prevalenza puledri) in soprannumero rispetto alle esigenze della F.A. o idonei ad altri servizi non d'interesse della F.A.

10.4 CAVALLI RIFORMATI

I cavalli riformati sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio, a seguito della decretazione di una commissione interna all'EDRC che li ha in carico. Generalmente, i cavalli interessati da un provvedimento di riforma sono soggetti anziani o affetti da patologie croniche che ne impediscono l'impiego anche in attività di basso profilo tecnico (lavoro in maneggio) o per attività allevatoriali; considerato che tutti i cavalli dell'Esercito non sono destinabili alla produzione di alimenti (non-DPA), pertanto non macellabili, i soggetti di questa tipologia non hanno di fatto alcun valore commerciale, rendendo difficoltosa, se non impraticabile, l'alienazione mediante permuta o vendita.

³⁶⁹ TUOM, art. 569.

³⁷⁰ TUOM, art. 421 e 534, comma 2.

Il ricorso all'alienazione a titolo gratuito³⁷¹, pertanto, è la soluzione preferenziale nella maggior parte dei casi. In tale maniera la F.A. economizza sui costi di gestione e sulla cura dell'animale. Fermo restando che gli aspetti economici sono secondari rispetto alla tutela dell'animale e alla sua salvaguardia (vds. format di richiesta in All. V. Richiesta di destinazione finale e alienazione di quadrupedi della F.A. riformati).



I cavalli riformati sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio. Generalmente, sono soggetti anziani o affetti da patologie croniche che ne impediscono l'impiego anche in attività di basso profilo tecnico (lavoro in maneggio) o per attività allevatorie.

10.5 CESSIONE DI CAVALLI AL PERSONALE MILITARE

La normativa di riferimento³⁷², prevede la cessione a pagamento (permuta o vendita) di cavalli in servizio al personale militare che si trova in particolari condizioni di impiego.

Tale personale si identifica con gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Graduati della F.A. che prestano servizio presso sedi disagiate³⁷³, impiegati in:

- particolari attività operative;
- situazioni ambientali ovvero climatiche sfavorevoli;
- località lontane da centri abitati.

Pertanto, il predetto personale può acquistare cavalli di proprietà dell'A.D., nei limiti e con le modalità stabilite dall'Autorità logistica centrale.

Per procedere alla cessione a titolo oneroso di detti cavalli, il Comandante dell'EDRC nomina un'apposita commissione di consistenza e stima, che deve comprendere un Ufficiale Veterinario e un Ufficiale del Corpo di Commissariato³⁷⁴.

³⁷¹ TUOM, art. 534, commi 2 e 3.

³⁷² TUOM, art. 537 e ITA, Capo XIII, para. 9.

³⁷³ TUOM, art. 190.

³⁷⁴ ITA, Capo XIII, para. 8.

La richiesta di cessione deve essere inoltrata all'Ufficio Alienazioni di COMLOG EI, corredata dai documenti previsti.

La cessione a pagamento, dopo essere stata autorizzata dall'Autorità logistica centrale tramite apposito decreto, si perfeziona con la sottoscrizione del predetto verbale di stima e del verbale di consegna, appositamente redatto e contenente anche i termini del periodo di garanzia stabiliti dall'Autorità logistica centrale. Tali verbali devono essere firmati da parte della citata commissione e del militare acquirente per l'accettazione e il pagamento, mediante:

- permuta di beni o servizi;
- oppure versamento alla cassa dell'EDRC provvisto di autonomia amministrativa.

Al termine del periodo di garanzia (di norma 3-6 mesi), detto Organismo provvede ad esigere:

- la fornitura delle controprestazioni, in caso di permuta;
- il versamento in Tesoreria, a proventi riassegnabili, dell'importo derivante dalla cessione, in caso di vendita.

L'Autorità logistica centrale può autorizzare la cessione a pagamento dei cavalli dell'A.D. anche in favore di militari che non si trovino in particolari condizioni di impiego³⁷⁵, ma limitatamente ai quadrupedi classificati in soprannumero (fuori servizio) rispetto alle esigenze istituzionali della F.A.

I cavalli ceduti a pagamento al personale militare non possono essere ulteriormente venduti prima di quattro anni dalla data della cessione. Qualora il personale militare, trascorso tale periodo, intenda vendere i cavalli precedentemente ceduti a pagamento dall'amministrazione militare, deve darne tempestiva comunicazione, per via gerarchica, alla competente Autorità logistica centrale, che, entro trenta giorni dalla data della comunicazione, esercita il diritto di acquisto al prezzo fissato da apposita commissione di consistenza e stima con verbale di stima del prezzo, previa accettazione del militare proprietario.

10.6 CANI FUORI SERVIZIO

I cani fuori servizio, al pari dei cavalli, sono quadrupedi potenzialmente idonei ad uno dei servizi previsti nell'ambito della F.A., ma in soprannumero rispetto alle esigenze o idonei ad altri servizi non d'interesse della F.A., riconosciuti tali dall'Autorità logistica centrale.

Sono generalmente cuccioli, da 0 a 12 mesi, o cani già operativi che, sebbene sani, non manifestano o non mantengono l'attitudine al servizio istituzionale nelle varie specializzazioni d'interesse della F.A., né un profilo genetico di particolare interesse, che ne potrebbe suggerire l'impiego come riproduttori.

³⁷⁵ ITA, Capo XIII, para. 9, comma 2.

Questi quadrupedi rivestono un potenziale interesse per altri soggetti istituzionali e/o per privati cittadini, in relazione all'ampio spettro di utilizzo del cane da lavoro; la vendita è, pertanto, la via prioritaria da seguire per la loro alienazione ovvero, in dipendenza della valutazione tecnica, prevedendo il ricorso all'istituto dell'alienazione a titolo oneroso³⁷⁶, compresa la permuta³⁷⁷ o all'alienazione a titolo gratuito, qualora non vi siano acquirenti e comunque a persone di comprovata cinofilia. Anche in questo caso è importante concludere il procedimento in tempi brevi (vds. format di richiesta in All. U. Richiesta di destinazione finale e alienazione di quadrupedi della F.A. fuori servizio).



I cani fuori servizio sono generalmente cuccioli, da 0 a 12 mesi, oppure cani già operativi che non manifestano o non mantengono l'attitudine al servizio istituzionale nelle varie specializzazioni d'interesse della F.A.

10.7 CANI RIFORMATI

I cani riformati sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio, a seguito della decretazione di una commissione interna all'EDRC che li ha in carico. Nella categoria dei cani riformati³⁷⁸ possono sostanzialmente ricadere tre tipologie di quadrupedi:

- cani operativi (a fine carriera, di non conveniente riassegnazione³⁷⁹, affetti da patologie invalidanti). Per questi cani è prevista, in via prioritaria, l'alienazione a titolo gratuito al conducente a cui sono stati assegnati per l'impiego, previa domanda da parte dell'interessato ed in via secondaria l'alienazione gratuita a persone che ne abbiano fatto richiesta;
- cani riproduttori (a fine carriera o per motivi sanitari, inclusa ipofertilità o sterilità): generalmente non hanno alcun valore commerciale, rendendo difficoltosa, se non impraticabile, l'alienazione mediante permuta o vendita;

³⁷⁶ TUOM, art. 420.

³⁷⁷ TUOM, art. 417.

³⁷⁸ TUOM, art. 534.

³⁷⁹ Qualora il cane perda il conducente (per trasferimento, cambio di grado/incarico, questioni sanitarie o personali) ed abbia un'età tale che non sussistano prospettive concrete di ricondizionamento con altro conducente per l'impiego operativo.

- cuccioli non avviati ai corsi di specializzazione o non assegnati ad un conducente, per motivi sanitari: la possibilità di ricorrere all'alienazione mediante permuta, vendita o, in ultima istanza, alienazione gratuita è subordinata all'entità della patologia, che dovrà essere valutata anche in funzione di un possibile deprezzamento rispetto al valore di carico amministrativo.

Per inoltrare le istanze, vds. format di richiesta in **All. V. Richiesta di destinazione finale e alienazione di quadrupedi della F.A. riformati**.



Nella categoria dei cani riformati possono ricadere: cani operativi a fine carriera, cuccioli e cani riproduttori a fine carriera.

10.8 PROCEDURA PER L'ALIENAZIONE DEI QUADRUPEDI FUORI SERVIZIO

L'Ente che ha in carico il quadrupede da alienare presenta all'Ufficio Alienazioni di COMLOG EI la proposta di decretazione di fuori servizio (modello in **All. U. Richiesta di destinazione finale e alienazione di quadrupedi della F.A. fuori servizio**), motivandola con ogni elemento ritenuto utile alla valutazione (profilo attitudinale, morfologico, caratteriale ecc.) e, solo per i cavalli, corredata dal parere tecnico, preventivamente ottenuto, di:

- Comandante del Centro Militare di Equitazione, in qualità di Coordinatore dell'addestramento ippico militare;
- Comandante del Centro Militare Veterinario, quale responsabile dell'allevamento equino³⁸⁰.

Unitamente alla proposta di fuori servizio, l'Ente può indicare la destinazione d'uso ritenuta opportuna (vendita, permuta o alienazione a titolo gratuito) per lo specifico animale, inoltrando eventuali istanze (vds. format di richiesta in **All. U. Richiesta di destinazione finale e alienazione di quadrupedi della F.A. fuori servizio**) di acquisto pervenute da parte di Enti pubblici o di privati cittadini, corredate dei documenti comprovanti i requisiti per l'acquisizione dell'animale.

³⁸⁰ ILE-NL-4000-0013-00B01 – Parte II – Capitolo 6.a.5 (rif. c).
189

L'Autorità logistica centrale, ove di parere concorde, decreta lo stato di fuori servizio dei quadrupedi in questione, autorizzandone la loro alienazione con decreto di destinazione finale d'uso³⁸¹.

L'Ente consegnatario procede all'alienazione dei quadrupedi, in base alle disposizioni dell'Autorità logistica centrale:

- mediante vendita (partita debito-credito) ad altre F.A. o Forze di Polizia, al prezzo di carico stabilito dall'ultimo verbale della commissione di vigilanza del parco quadrupedi;
- mediante permuta o vendita ad Enti/Organismi di pubblica utilità e a Organizzazioni civili convenzionate con il Ministero della Difesa o con la F.A., che ne facciano esplicita richiesta, al prezzo di carico stabilito dall'ultimo verbale della commissione di vigilanza del parco quadrupedi;
- mediante permuta o vendita, a un congruo prezzo di mercato, a privati cittadini che possiedano requisiti e aree o infrastrutture idonee per accogliere l'animale.

In merito, ferma restando la massima discrezionalità attribuita all'Ente cedente di proporre la forma di alienazione ritenuta più opportuna, si ravvisa l'opportunità di ricorrere alla permuta per importi > € 1.000, in quanto tale forma di transazione non risulta indicata per piccoli importi, poiché più onerosa dal punto di vista tecnico-amministrativo e di conseguenza con maggiori tempi di finalizzazione.

10.9 PROCEDURA PER L'ALIENAZIONE DEI QUADRUPEDI RIFORMATI

Solo per i cani operativi riformati e in presenza di una richiesta da parte del conducente che ha impiegato il cane in attività operativa, il Centro militare veterinario di Grosseto (CEMIVET) inoltra all'Autorità logistica centrale, tramite COMLOG SM-Ufficio Alienazioni, la richiesta di alienazione a titolo gratuito, previo "nulla osta" del Comando di Sanità e Veterinaria-Reperto Veterinaria.

In tutti gli altri casi, l'Ente che ha in carico il quadrupede già riformato da alienare, presenta apposita istanza all'Ufficio Alienazioni di COMLOG, utilizzando lo specifico modulo di richiesta (All. V. Richiesta di destinazione finale e alienazione di quadrupedi della F.A. riformati) e corredando l'istanza con:

- una copia del verbale di riforma, con il visto tecnico del Capo Reperto Veterinaria;
- la proposta motivata, in base alla condizione sanitaria ed all'età del quadrupede, circa la destinazione finale d'uso: permuta, vendita o alienazione a titolo gratuito.

In caso di alienazione a terzi, potranno essere indicati anche i possibili beneficiari³⁸², allegandone la relativa richiesta (vds. format di richiesta in All. V.

³⁸¹ TUOM, ART. 534, comma 5.

Richiesta di destinazione finale e alienazione di quadrupedi della F.A. riformati) in ordine di presentazione (lista di trasparenza), corredata dei documenti comprovanti requisiti per l'acquisizione dell'animale. Ove il nominativo del beneficiario non sia ancora noto, l'Ente farà riserva di successiva comunicazione. Nel frattempo COMLOG EI, SM-Ufficio Alienazioni, attiverà l'iter per la pubblicizzazione dell'alienazione.

L'Autorità logistica centrale autorizza l'alienazione, con decreto di destinazione finale d'uso, indicando se mediante vendita, permuta o alienazione a titolo gratuito e, in quest'ultimo caso, approvando o meno il beneficiario proposto, che dovrà in ogni caso possedere i requisiti e l'area o infrastruttura idonea per accogliere l'animale.

L'Ente procede all'alienazione del quadrupede, in base alle disposizioni impartite dall'Autorità logistica centrale, ovvero mediante:

- permuta o vendita³⁸³;
- alienazione a titolo gratuito³⁸⁴, attraverso contatti diretti con il soggetto terzo beneficiario.

Nel caso di privati cittadini, farà fede la data di registrazione a protocollo dell'EDRC della richiesta di assegnazione (lista di trasparenza).

10.10 PROCEDURE PER LA STIMA DEI QUADRUPEDI

La stima del valore di carico amministrativo dei quadrupedi dell'Esercito è una fattispecie disciplinata da specifica normativa di settore³⁸⁵, che ne affida la competenza, per quanto attiene all'area A (cavalli), alla commissione di vigilanza del parco cavalli, composta da³⁸⁶:

- Capo Reparto Veterinaria o Capo Ufficio Veterinario del Comando Savet;
- Comandante del Centro militare di equitazione;
- Comandante del Centro militare veterinario;
- Capo Ufficio Sport di SME-V Reparto Affari Generali.

Tra i compiti assegnati alla commissione, che si riunisce almeno annualmente, vi è la rivalutazione di tutti i cavalli della F.A. in base al servizio prestato ed allo stato di salute, nonché l'aggiornamento del valore di quei soggetti che dovendo essere alienati necessitano di un'ulteriore valutazione, più aderente alla reale situazione del momento.

Le decretazioni della commissione sono oggetto di verbale, che costituisce il riferimento per l'aggiornamento del valore di carico individuale di ogni singolo cavallo, da riportare sul foglio matricolare a cura degli EDRC detentori.

³⁸² TUOM, art. 534, che prevede, quali beneficiari, nell'ordine: Enti e Amministrazioni pubbliche, Enti zoofili, Associazioni, privati cittadini (secondo una lista di trasparenza in ordine di arrivo delle richieste), Università (a scopo didattico/terapeutico).

³⁸³ TUOM, art. 421 e 534.

³⁸⁴ TUOM, art. 534.

³⁸⁵ ILE-NL-4000-0013-02-00B01 "Norme per la gestione dei farmaci e materiali di sanità e veterinaria", ed. 1998.

³⁸⁶ Gli incarichi sono stati attualizzati rispetto a quelli previsti dalla citata fonte regolamentare.

L'analogia attività relativa all'area B (cani), è affidata alla commissione di vigilanza del parco cani, a sua volta prevista dalla citata normativa di settore, attualmente composta da:

- Capo Reparto Veterinaria o Capo Ufficio Veterinario del Comando di Sanità e Veterinaria (Savet);
- Comandante del Centro militare veterinario;
- Comandante del Gruppo Cinofilo del Centro militare veterinario.

La commissione, che si riunisce almeno annualmente su convocazione del Reparto Veterinaria del Comando Savet, stabilisce il valore amministrativo dei singoli cani di F.A., sulla base della valutazione degli aspetti tecnici (attitudini e servizio prestato) e sanitari.

Inoltre assegna il valore iniziale di carico dei cuccioli prodotti in allevamento e aggiorna il valore dei soggetti da alienare. Il verbale prodotto dalla commissione costituisce il riferimento per l'aggiornamento dei fogli matricolari dei quadrupedi con il nuovo valore di carico.

I predetti verbali delle Commissioni responsabili della stima dell'area A (cavalli) e B (cani), sono redatti con cadenza annuale, e costituiscono oggetto di apposita decretazione da parte dell'Autorità logistica centrale. Gli stessi dovranno essere diramati agli Enti che hanno in carico i quadrupedi.

La stima dei quadrupedi, pertanto, è un'attività costante, che viene condotta a prescindere dalle esigenze di alienazione e si concretizza attraverso l'esame di ogni singolo soggetto, sulla base di valutazioni individuali ed oggettive, non riconducibili alla mera applicazione di criteri di ammortamento o formule standardizzate.

Oltre a quanto decretato dalle Commissioni di Vigilanza, i quadrupedi sono soggetti ad una revisione del valore di carico amministrativo al momento della loro riforma, ad opera delle Commissioni di Riforma nominate nell'ambito degli EDRC detentori dei soggetti da riformare.

Il nuovo valore di carico amministrativo del quadrupede, calcolato in base all'effettivo stato tecnico e sanitario individuale al momento del procedimento, è riportato nel verbale di riforma che deve essere sottoposto al visto tecnico del Capo Reparto Veterinaria del Comando Savet.

10.11 QUADRUPEDI CHE NON POSSONO ESSERE ALIENATI

A carattere generale, non bisogna attendere condizioni di senescenza o patologia tali da escludere la possibilità di cedere a terzi gli animali della F.A.; questo ritardo procura grave danno all'animale e alla F.A. È pertanto necessario ottimizzare le attività di alienazione degli animali della F.A., e la relativa pubblicizzazione della stessa attività, al fine di escludere la possibilità che alcuni esemplari non possano trovare una dignitosa sistemazione al termine del loro servizio in F.A.

In casi eccezionali, per alcuni quadrupedi riformati, sussistendo condizioni organiche gravemente compromesse nel breve periodo, senilità avanzata con deperimento o patologie croniche incurabili, che non comportino situazioni ingestibili di sofferenza, non è comunque opportuno che vengano avviate le procedure per l'alienazione, salvo l'eventuale cessione ad Istituti universitari a scopo terapeutico o didattico.

L'alienazione di quadrupedi nelle condizioni sopra descritte potrebbe creare nocumento all'immagine della F.A., stimolando percezioni alterate, da parte della pubblica opinione, sull'attenzione dell'Istituzione alla cura ed al benessere dei quadrupedi militari, con possibili ripercussioni mediatiche.

Pertanto, si dovrà precedere nel seguente modo:

- cani: devono essere mantenuti al CEMIVET in Grosseto, in canile dedicato e gli dovranno essere garantite tutte le cure quotidiane (inclusa la pratica di governo) ed il rispetto delle necessità etologiche, fino a quando le valutazioni di competenza veterinaria non accertino un insufficiente livello di qualità della vita. In tale caso è facoltà del Comandante autorizzare il ricorso all'eutanasia per motivi umanitari³⁸⁷;
- cavalli: i soggetti non alienabili³⁸⁸ possono essere trasferiti, su richiesta dell'EDRC interessato, presso il CEMIVET per la loro gestione in branco al pascolo. Analogamente a quanto previsto per i cani, dovranno essere garantite le cure quotidiane ed una costante valutazione della qualità della vita.

10.12 VINCOLI POST-ALIENAZIONE

Nell'atto di alienazione dei cani o cavalli militari ad Istituzioni, Organizzazioni o privati cittadini dovrà essere previsto l'impegno, da parte dell'assegnatario, a garantire adeguate condizioni di vita e benessere dell'animale ricevuto e a non impiegare il quadrupede ricevuto dalla F.A. in attività riproduttive, a fini commerciali, per almeno tre anni dalla data di assegnazione, con accettazione della facoltà, per la P.A., di verificare in ogni momento l'effettiva osservanza di quanto sopra.

Il detentore deve considerare le esigenze etologiche e fisiologiche dell'animale provvedendo al suo benessere, alla sua idonea sistemazione, fornendo alimentazione e cure. I quadrupedi devono essere accuditi da persone in possesso di adeguate capacità e competenze in qualsiasi cotesto.

Inoltre, l'assegnatario non potrà vendere o cedere a terzi l'animale, senza l'autorizzazione del Comando logistico dell'Esercito, che dovrà valutare preventivamente i requisiti del destinatario.

³⁸⁷ TUOM, art. 534, comma 4.

³⁸⁸ Anche in virtù di possibili difficoltà a reperire i potenziali richiedenti.

Deve essere altresì assicurata l'ispezione e la cura degli animali a intervalli adeguati e non meno di una volta al giorno al fine di provvedere ai loro bisogni essenziali.

Devono essere evitate pratiche di allevamento, addestramento e utilizzo che causino agli animali sofferenze o lesioni, che li pongano stato d'ansietà o ne ledano la dignità.

L'alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle conoscenze scientifiche di medicina veterinaria, rispondono alle esigenze degli animali.

10.13 RAPPORTI CON SOGGETTI PRIVATI

L'alienazione gratuita di quadrupedi militari a favore di privati cittadini deve avvenire secondo regole di trasparenza ed equità che non esponano l'A.D. a possibili azioni recriminatorie od a contenzioso con soggetti eventualmente esclusi dal procedimento.

Per quanto sopra, COMLOG EI-Ufficio Alienazioni, di concerto con il Comando di Sanità e Veterinaria-Reperto Veterinaria e gli EDRC interessati dalle procedure di alienazione di quadrupedi (per i cani solamente il CEMIVET), dovrà redigere, condividere in rete e tenere aggiornate delle "liste di trasparenza".

Da tali liste si devono evincere le istanze dei privati che abbiano fatto richiesta di alienazione di quadrupedi, raccolte in ordine di arrivo (farà fede la data del protocollo in entrata).

Quanto precede, a maggior garanzia di trasparenza e tutela dell'A.D. nei confronti di possibili contestazioni.

CAPITOLO 11. STIMA DEI VEICOLI E DEI MATERIALI DA ALIENARE

La stima dei materiali è un'attività fondamentale nel processo di alienazione, che individua il punto di equilibrio fra due possibilità:

- stima troppo alta, che può comportare una mancata finalizzazione dell'alienazione, per scarso interesse da parte dei potenziali acquirenti;
- stima troppo bassa, che può costituire un danno erariale per la P.A.

Nel caso in cui il prezzo stimato, seppur teoricamente congruo, non trovi riscontro nell'interesse dei potenziali acquirenti, per la rettifica della stima sarà necessario fare un seguito al verbale redatto dalla commissione, giustificando eventuali ribassi sul valore a seguito di gare deserte o di offerte con procedura negoziata inferiori al prezzo iniziale richiesto.

In ogni caso, bisogna tenere presente che il progressivo depauperamento del materiale, anche quando non è più impiegato, ne riduce il valore e limita il recupero di risorse finanziarie derivanti da proventi della vendita dello stesso. È quindi necessario realizzare l'alienazione dei materiali dismessi in tempi brevi o comunque adeguati.

Il bene, seppur fuori servizio, fuori uso o eccedente le esigenze della F.A., costituisce un capitale accantonato per la F.A. e una contrazione del suo valore costituisce un danno per l'A.D. Inoltre, una rapida diminuzione del valore commerciale del mezzo o materiale si registra soprattutto quando lo stesso è superato tecnicamente dall'introduzione in servizio di nuovi sistemi. Tale deprezzamento viene accentuato soprattutto per materiali ad alto contenuto tecnologico che, essendo soggetti a continui retrofittaggi (*retrofit* o *upgrade*), spesso risultano superati o obsoleti in tempi ancora più brevi.

Relativamente alla vendita dei materiali fuori servizio o fuori uso, la normativa di riferimento³⁸⁹ dispone che gli stessi, ove non destinati alla permuta, siano venduti sul posto da parte dell'Organismo che ha l'utenza del materiale tenendo conto del valore di mercato.

Analogamente, in caso di permuta, per stabilire il valore della prestazione dell'A.D. (alienazione o cessione di un determinato veicolo o materiale) e della relativa controprestazione dell'acquirente (fornitura di un bene o un servizio), si dovrà effettuare una stima accurata, tenendo conto del valore di mercato di entrambi i fattori in argomento, secondo il principio dell'equivalenza economica.

Il valore di mercato, non sempre facilmente determinabile, presenta le seguenti caratteristiche:

- se un bene comporta un'utilità diretta e può essere oggetto di scambio, determina l'esistenza di un valore di mercato;
- è inteso come l'equivalenza fra una quantità di moneta e un bene;
- è funzione della domanda e dell'offerta;

³⁸⁹ TUOM, art. 419.

- la valutazione del valore di mercato deve determinare il più conveniente e migliore utilizzo possibile del bene (highest and best use);
- è ottimale se formulato³⁹⁰ *just in time & just on-site*.

Più in particolare, la normativa interforze di riferimento³⁹¹ dispone, ai fini della determinazione dei prezzi di vendita, che si debba fare riferimento alle stime effettuate da apposite Commissioni di consistenza e stima nominate dal Comandante dell'EDRC sulla base di:

- prezzo di acquisizione, prezzo di inventario oppure di mercuriali³⁹² pubblicati dalla Camera di commercio competente per territorio;
- durata del ciclo di vita del materiale;
- stato d'uso e conservazione.

A tal fine l'Ente utilizzatore del bene produrrà un apposito verbale di consistenza e stima del materiale da alienare. In sostanza, la citata normativa dispone la vendita dei beni dell'A.D. al prezzo di mercato, ma non indica nel dettaglio come ricavare tale valore. Di qui la necessità d'individuare parametri cui poter far riferimento per la determinazione del valore del materiale stesso, in un qualsiasi momento del suo ciclo di vita, anche quando non è più impiegato nello svolgimento della funzione originaria. La determinazione del prezzo di alienazione dei materiali dismessi dal servizio è quindi effettuata da apposita commissione di consistenza e stima, nominata dal Comandante dell'Ente che detiene il materiale.

La commissione determina il valore dei materiali da dismettere, in via prioritaria, sulla base della valutazione di mercato, ove esistente e reperibile da pubblicazioni ufficiali. In alternativa utilizzando i metodi di seguito enunciati. In ogni caso, il sistema di stima adottato deve risultare il più conveniente per l'A.D., perseguendo il massimo utile e, contestualmente, una rapida finalizzazione dell'alienazione.

Alla luce di quanto esposto, i principali parametri da tenere in considerazione per la stima dei materiali da alienare, sono i seguenti:

- valore di mercato del bene;
- valore desunto da precedenti contratti di alienazione;
- valore di acquisto (attualizzabile tramite gli indici ISTAT), valore d'inventario (valore deprezzato del bene usato) in relazione alle aliquote di ammortamento annue;
- valori di mercato delle materie prime (a seguito di rottamazione);
- ricerca di mercato preliminare, ove non esistano altre informazioni;
- applicazione di aliquote di deprezzamento forfettarie.

³⁹⁰ L'alienazione e la relativa stima del bene devono essere realizzate nel momento in cui il veicolo o il materiale ha un considerevole valore commerciale e senza spostare il bene, economizzando le spese per la movimentazione e il trasporto.

³⁹¹ Art. 16, comma 3 dell'SGD – G – 012 "Istruzioni tecnico – applicative al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della difesa" Ed. 2007 di SGD-DNA e s.m.i.

³⁹² Tariffario, listino ufficiale dei prezzi medi correnti delle merci, emanato dalle Camere di commercio.

- A carattere generale e a prescindere dai parametri di stima adottati, la commissione di consistenza e stima del bene dovrà tener conto della necessità di decongestionamento delle aree di stoccaggio.

METODI DI STIMA DEL VALORE DI MEZZI O MATERIALI DA ALIENARE	
1. Valore di mercato	Basato sulla valutazione del bene in ambito civile.
2. Valore desunto da precedenti contratti di alienazione	Riferimento ai precedenti prezzi di vendita di materiale della stessa tipologia.
3. Valore di acquisto, valore d’inventario e aliquote di ammortamento	Valore d’inventario del bene, che parte dal prezzo di acquisto e viene aggiornato periodicamente secondo le aliquote annue di ammortamento indicate dalla normativa vigente ³⁹³ .
4. Svalutazione lineare e geometrica	Modello matematico che descrive come il capitale investito per l’acquisto di un bene verrà speso nel tempo.
5. Formula standardizzata	Formula standardizzata che, oltre le aliquote di ammortamento e gli anni di vita, tiene conto anche di altri fattori, quali: lo stato del materiale (fuori uso, fuori servizio o eccedente le esigenze della F.A.), la percentuale di vita tecnica residua e le condizioni generali.
6. Aliquote di deprezzamento forfettarie	Metodo che comporta la suddivisione preliminare dei materiali in quattro categorie. Per le tipologie di materiali sottratti alla procedura di ammortamento (cui sono soggetti i materiali di derivazione commerciale), ovvero quelli “specificamente militari” (per i quali non è stabilita la relativa aliquota percentuale prevista dalla normativa vigente), la percentuale annua di riduzione sarà conteggiata in maniera forfettaria, a seconda dei casi al 5% o al 10%.
7. Valore di mercato delle materie prime	Per i rottami andrà considerato il valore di mercato delle materie prime, laddove si tratti di materiale pregiato (ottone, rame, ferro ecc.) derivato dal recupero del materiale dismesso (es. ottone da munizionamento).
8. Ricerca di mercato preliminare	Deriva dalla ricerca di mercato preliminare, presso società del settore che potrebbero essere interessate all’acquisto del materiale, anche per il tramite di AID.

Quest’ultimo fattore risulta di rilevante importanza, in quanto può comportare varie implicazioni, quali:

- elevati costi di gestione e messa in sicurezza, per materiali non più utilizzati dalla F.A.;
- impatto ambientale (con potenziale possibilità d’inquinamento), ad esempio per veicoli o carri fuori uso;

³⁹³ Tab. 4, para. 5.8.5 del “Manuale dei principi e delle regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche” Ed. marzo 2008 e s.m.i., della Ragioneria Generale dello Stato.

- deterioramento progressivo dei materiali da alienare, che riduce progressivamente il valore dei beni;
- deterioramento di altri materiali nuovi o in servizio, che non possono essere stoccati o parcheggiati in maniera corretta, in quanto le loro aree di destinazione sono occupate dai materiali fuori uso o fuori servizio;

rischio di dover smaltire i beni da alienare come rifiuto, una volta deteriorati. In sostanza il materiale dismesso deve essere alienato quanto prima possibile. Sarà sicuramente opportuno, per ciascuna singola valutazione della commissione, effettuare la stima attraverso almeno due criteri e mettendo a confronto i differenti risultati; seguirà un'attenta valutazione dell'utile conseguibile e dei tempi di cessione necessari per finalizzare l'attività. I parametri esposti non possono escludere ulteriori criteri di valutazione da parte della commissione chiamata a redigere il verbale di consistenza e stima, per attagliare il reale valore di mercato allo specifico materiale da valutare. In ogni caso qualsiasi criterio adottato dovrà essere conforme alla normativa vigente, dovrà perseguire il massimo beneficio per la F.A. e dovrà essere indicato nel verbale (All. H. Verbale di consistenza e stima di veicoli o materiali della F.A.).

Per quanto riguarda la stima degli animali, questa attività è di precipua competenza di Commissioni all'uopo nominate (vds. Cpt. 10), che possiedono una competenza specifica nella valutazione dei quadrupedi. La stima dei quadrupedi, pertanto, si concretizza attraverso l'esame di ogni singolo soggetto, sulla base di valutazioni individuali ed oggettive, non riconducibili alla mera applicazione di criteri di ammortamento o formule standardizzate. In ogni caso, i criteri e i parametri adottati per la stima dei quadrupedi andranno esplicitati nel verbale di consistenza e stima.

11.1 METODO N. 1: VALORE DI MERCATO

Tale criterio, basato sulla valutazione del bene in ambito civile, deve essere adottato soprattutto per materiali di derivazione commerciale (*dual use*), di larga diffusione e per i quali esista una stima media derivante dal criterio della domanda e dell'offerta (es. autoveicoli). Il valore attualizzato del veicolo, sistema o materiale, laddove ci sia un mercato che ne consenta un'appropriata valutazione, può essere ricavato da listini diramati da Enti/Istituti accreditati presso la P.A., oppure da valutazioni medie di mercato deducibili da siti web specializzati o da riviste specialistiche. La commissione dovrà fare menzione nel verbale della fonte da cui è stato tratto il valore di mercato. Ad esempio, per gli autoveicoli usati di derivazione commerciale, un riferimento attendibile è costituito dal listino Eurotax, ampiamente diffuso tra gli operatori del settore. L'Eurotax è aggiornato mensilmente e diviso per chi vende (Eurotax giallo) o per chi compra (Eurotax blu).

11.2 METODO N. 2: VALORE DESUNTO DA PRECEDENTI CONTRATTI DI ALIENAZIONE

La consultazione di uno storico dei prezzi di vendita di materiale della stessa tipologia può essere una metodica utile soprattutto per materiali peculiari di "F.A."

(ovvero "specificamente militari"), ma può essere anche utile per beni di derivazione commerciale. Pertanto, i precedenti contratti di alienazioni condotti a buon fine dall'A.D. possono costituire un riferimento attendibile, comunque da verificare e aggiornare in relazione all'andamento del mercato (con possibile incremento o decremento del valore rispetto al dato pregresso) e all'eventuale deterioramento o obsolescenza della tipologia di materiale considerato.

In particolare, per materiali peculiari quali il munizionamento, la banca dati va aggiornata specificando l'impiegabilità, l'anno di introduzione in servizio, la tipologia (addestramento o attivo), il lotto e la scadenza, in quanto il valore del bene varia sensibilmente in relazione a tali dati. Inoltre, bisogna tenere in debita considerazione il sistema/i sistemi d'arma che utilizzano il munizionamento da alienare o cedere. Se l'utilizzo del munizionamento è ampiamente diffuso su vari sistemi d'arma ancora in servizio, il valore dello stesso sarà sensibilmente più alto di un munizionamento utilizzato da un unico sistema d'arma, oppure da uno o più sistemi già dichiarati fuori servizio.

Inoltre, qualora sia vigente una convenzione tra il Ministero della Difesa e l'Agenzia Industrie Difesa, per l'implementazione di un piano industriale di alienazione di veicoli, cui sia allegato un verbale di consistenza e stima con i valori minimi e massimi di alcune tipologie di mezzi (es. M113, VCC 2, SIDAM, Leopard 1A5 ecc.), tale valutazione dovrà necessariamente essere presa in riferimento per alienazioni relative alle stesse famiglie di mezzi, adottando i criteri di valutazione analoghi a quelli della Convenzione in riferimento per l'esatta stima dei beni (che comunque dovrà essere compresa nell'intervallo del valore minimo e massimo stabilito dalla convenzione in vigore).

11.3 METODO N. 3: VALORE DI ACQUISTO, VALORE D'INVENTARIO E ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO

La valutazione elaborata in base ai costi d'inventario, partendo dal valore di acquisto e applicando le aliquote di ammortamento, si attaglia soprattutto a materiali quali equipaggiamenti, vestiario, casermaggio, arredi ecc.

L'ammortamento è un principio di contabilità, previsto dalla normativa civile vigente³⁹⁴, attraverso il quale la P.A. effettua l'analisi dei costi di un determinato bene, ripartito annualmente.

Infatti, nel caso di acquisizione di un bene durevole, necessario alla P.A. per perseguire i suoi compiti istituzionali, il costo annuo, da un punto di vista economico, è rappresentato dal valore patrimoniale del bene (valore del bene + spese accessorie) moltiplicato per la quota di ammortamento annuale (es. 20%).

Questa rappresenta la quota di costo da imputare ad un anno di utilizzo di una risorsa ad utilità pluriennale.

³⁹⁴ "Manuale dei principi e delle regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche" Ed. marzo 2008 e s.m.i., della Ragioneria Generale dello Stato.

Bisogna sottolineare il fatto che le aliquote di ammortamento sono finalizzate a stabilire il costo annuale del bene e il relativo carico contabile; le stesse non sono mirate alla cessione a terzi dei materiali.

Pertanto l'applicazione di tale metodo potrebbe risultare penalizzante per l'A.D., soprattutto se si tratta di materiali in ottimo stato di conservazione. In ogni caso tale metodologia può essere utile per effettuare una valutazione di massima di un mezzo o materiale. Sono soggetti ad ammortamento tutti i materiali dell'A.D., ad eccezione di quelli "specificamente militari", non contemplati dalla citata normativa, per i quali dovranno essere adottate altre metodiche. I materiali "specificamente militari" sono definiti dalle Direzioni di SGD-DNA, facendo riferimento alle pubblicazioni da queste diramate.

A seguito dell'introduzione nell'ordinamento militare dei principi del "Sistema di contabilità europea" (SEC 95) e s.m.i., i materiali vengono presi in carico con il prezzo effettivo d'acquisto, comprensivo d'IVA, ove corrisposta. Ad esempio la F.A. non corrisponde l'IVA per materiali da impiegare in missioni sotto l'egida della NATO³⁹⁵. Il prezzo di acquisto, per uno stesso articolo, potrà anche variare in funzione del tempo, oltre che di produttore e rivenditore. Il valore d'inventario deve essere aggiornato periodicamente secondo le aliquote annue di ammortamento indicate dalla normativa vigente³⁹⁶.

In sostanza i materiali dell'A.D., si deprezzeranno annualmente secondo un'aliquota di ammortamento stabilita dalla citata normativa civile. Il prezzo di mercato di veicoli o materiali da prendere in riferimento sarà ricavato dal prezzo attualizzato, ricavato in base agli anni di vita e alle aliquote di ammortamento.

In sintesi, ai fini della determinazione del prezzo per la vendita, si prenderà il prezzo del nuovo, che dovrà essere opportunamente deprezzato in base agli anni di vita del bene. Come prezzo del nuovo³⁹⁷, può essere considerato l'ultimo prezzo di acquisto del materiale assunto in carico nel ciclo logistico, reperibile sul sito web EINET di codificazione dei materiali dell'Esercito (SECOMA)³⁹⁸.

Qualora la stima ottenuta dal calcolo risulti eccessivamente bassa in relazione allo stato d'uso del materiale e all'interesse del mercato, potrebbe rivelarsi conveniente utilizzare il metodo delle aliquote di deprezzamento forfettarie, dettagliato nei successivi paragrafi. In ogni caso e a carattere generale, l'aliquota di ammortamento deve essere calcolata secondo le percentuali previste dalla citata normativa³⁹⁹, di seguito riportate (vds. tabella seguente).

³⁹⁵ Art. 72 del D.P.R. del 26/10/1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

³⁹⁶ Tab. 4, para. 5.8.5 del "Manuale dei principi e delle regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche" Ed. marzo 2008 e s.m.i., della Ragioneria Generale dello Stato.

³⁹⁷ Tranne nel caso in cui ci siano state variazioni ISTAT significative negli anni in riferimento.

³⁹⁸ <http://www.secoma.esercito.difesa.it>

³⁹⁹ Tab. 4, para. 5.8.5 del "Manuale dei principi e delle regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche" Ed. marzo 2008 e s.m.i., della Ragioneria Generale dello Stato.

ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO	
Mezzi di trasporto stradali leggeri	20%
Mezzi di trasporto stradali pesanti	10%
Automezzi ad uso specifico	10%
Mezzi di trasporto aerei	5%
Mezzi di trasporto marittimi	5%
Macchinari per ufficio	20%
Mobili e arredi per ufficio	10%
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	10%
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10%
Impianti ed attrezzature	5%
Hardware	25%
Armi leggere	20%
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	2%
Materiale bibliografico	5%
Strumenti musicali	20%
Animali	20%

Esempio: un macchinario per ufficio, con un costo iniziale di € 1.500,00 con un aliquota di ammortamento annuo del 20% (corrispondente a € 300), varrà:

- dopo 1 anno € 1.200,00;
- dopo 2 anni € 900;
- dopo 3 anni € 600;
- dopo 4 anni € 300;
- dopo 5 anni € 0.

11.4 METODO N. 4: SVALUTAZIONE LINEARE E GEOMETRICA

Uno schema di svalutazione è un modello matematico che descrive come il capitale investito per l'acquisto di un bene verrà speso nel tempo. Il metodo della svalutazione lineare e geometrica può essere applicata a materiali peculiari, non rientranti nella categoria soggetta ad ammortamento. Il calcolo della svalutazione è effettuato in ragione del valore individuato per ogni anno di vita del materiale stesso e può essere di due tipologie:

- lineare;
- geometrico.

Trattasi di un metodo speditivo che non tiene conto dello stato del materiale e delle sue condizioni d'uso, ma tiene in considerazione solo due parametri: il valore di acquisto del bene (comprensivo d'IVA, ove corrisposta) e la sua vita ottimale e tecnica. Con la svalutazione lineare il valore del bene si azzerà in pochi anni

(soprattutto con aliquote di ammortamento alte), mentre con la svalutazione geometrica il valore del bene si mantiene più a lungo. Quindi, per materiali con una vita ottimale e tecnica breve (≤ 10 anni) sarà possibile e opportuno applicare la svalutazione lineare. Di contro, per materiali con una vita ottimale e tecnica lunga (> 10 anni) sarà preferibile applicare la svalutazione geometrica, per conseguire comunque un utile in fase di alienazione.

11.4.1 Svalutazione lineare

La svalutazione lineare diminuisce il valore di un bene di una quota prefissata ogni anno, fino a quando il valore si azzerava. Il calcolo relativo è molto semplice: basta stimare la vita utile del bene (vita ottimale o tecnica) e dividere in parti uguali il costo, per tutto l'intervallo della vita utile. Esempio: si è acquistato, per € 2.000, un'attrezzatura per armeria che ha una vita tecnica di 10 anni. Dividiamo il costo di acquisto per la vita tecnica e otterremo D_a (deprezzamento annuo):

$$D_a = 2000/10 = \mathbf{200}$$

Ogni anno il valore del deprezzamento ammonta a € 200, il che comporta i risultati illustrati nella tabella seguente.

In sintesi, con la svalutazione lineare, la quota di deprezzamento annuo percentuale è fissa. Pertanto, il bene si deprezza più rapidamente.

ESEMPIO DI SCHEMA DI VALUTAZIONE LINEARE		
ANNO	DEPREZZAMENTO ANNUO (5%)	VALORE RESIDUO
0	0	2.000
1	200	1.800
2	200	1.600
3	200	1.400
4	200	1.200
5	200	1.000
6	200	800
7	200	600
8	200	400
9	200	200
10	200	0

11.4.2 Svalutazione geometrica

Nella svalutazione geometrica il deprezzamento è calcolato come percentuale del valore del bene rispetto all'anno precedente.

Si tratta quindi di uno schema di svalutazione pesato in avanti, dato che il deprezzamento maggiore si ha all'inizio. In questo schema il valore di un bene decresce esponenzialmente lasciando un valore residuo finale maggiore di zero.

Come detto, è un metodo adatto per materiali con una vita ottimale e tecnica lunga (> 10 anni), pertanto non soggetti a rapida obsolescenza tecnica.

Esempio: si è acquistato, per € 2.000, un dispositivo per officina, che ha un'aliquota di deprezzamento annuo **D_a** del 5% (vds. tabella "Aliquote di ammortamento") e una vita tecnica di 20 anni. Si desidera pertanto conoscere il deprezzamento annuo, da cui dedurremo la stima del bene nell'anno di riferimento.

V_a è il valore di acquisto comprensivo di IVA che, nel caso in esame è di € 2.000.

Applicheremo quindi l'aliquota annua di deprezzamento del 5% come da esempi in tabella.

ESEMPIO DI SCHEMA DI VALUTAZIONE LINEARE		
ANNO	DEPREZZAMENTO ANNUO	VALORE RESIDUO
0	0,00	2.000,00
1	100,00	1.900,00
2	95,00	1.805,00
3	90,25	1.714,75
4	85,74	1.629,01
5	81,45	1.547,56
6	77,38	1.470,18
7	73,51	1.396,67
8	69,83	1.326,84
9	66,34	1.260,50
10	63,02	1.197,47
11	59,87	1.137,60
12	56,88	1.080,72
13	54,04	1.026,68
14	51,33	975,35
15	48,77	926,58
16	46,33	880,25
17	44,01	836,24
18	41,81	794,43
19	39,72	754,71
20	37,74	716,97

Con la svalutazione geometrica, ogni anno applicherò l'aliquota di deprezzamento non al prezzo iniziale di acquisto, ma al prezzo del bene dell'anno precedente, che ovviamente diminuisce di anno in anno. In sintesi, nell'ammortamento geometrico il deprezzamento varia annualmente, essendo riferito al valore del bene nell'anno precedente, che diminuisce progressivamente. Con l'ammortamento geometrico, il valore del bene si mantiene più alto e più a lungo e, comunque non si azzerà nel tempo.

11.5 METODO N. 5: FORMULA STANDARDIZZATA

In alcuni casi, per materiali peculiari per i quali non esistano valutazioni di mercato e il prezzo d'inventario aggiornato si discosti dal valore reale del bene, è possibile stimare il mezzo o materiale da alienare tramite una formula standardizzata che, oltre alle aliquote di ammortamento e agli anni di vita, tiene conto anche di altri fattori, quali:

- stato del materiale (fuori uso, fuori servizio o eccedente);
- percentuale di vita tecnica;
- condizioni generali.

La stima ottenuta dalla formula standardizzata in argomento sarà in ogni caso inferiore a quella ottenuta con il metodo precedentemente descritto, con le aliquote di ammortamento. Qualora il valore del materiale, determinato con la formula standardizzata, risultasse inferiore a quello del valore dei rottami ricavabili dalla cessione del materiale recuperato a seguito di rottamazione dello stesso, dovrà essere considerato quest'ultimo valore di stima. Per la determinazione del prezzo con la formula standardizzata, sono stati individuati i seguenti tre principali fattori di riferimento:

- **A**: prezzo del nuovo;
- **B**: coefficiente di svalutazione per superamento tecnico;
- **C**: coefficiente relativo allo stato di conservazione del materiale.

Il prezzo stimato del materiale **P_s** sarà indicato dal seguente prodotto:

$$P_s = A \times B \times C$$

Volendo definire più approfonditamente il valore del bene, tale formula può essere integrata secondo queste indicazioni:

A = prezzo del nuovo, ovvero il prezzo di acquisto odierno di un bene identico o analogo, desumibile dall'ultimo contratto di acquisto dell'A.D. o da una valutazione del bene nuovo, corrente e attendibile (desunta da siti web o riviste specializzate), alla data della stima.

Qualora il bene da stimare non sia più in produzione e non sia pertanto disponibile il prezzo del nuovo, si terrà conto del prezzo di acquisto a suo tempo effettuato (desunto dal SECOMA), opportunamente rivalutato con i coefficienti ISTAT⁴⁰⁰.

B = è il coefficiente di svalutazione per superamento tecnico. Tale coefficiente tiene conto dell'inevitabile invecchiamento del materiale dovuto al progressivo superamento tecnologico e della percentuale di ammortamento. Tale coefficiente si ottiene con la formula $(k)^n$ dove:

- **n** indica il numero degli anni trascorsi dalla data di introduzione del materiale in ciclo logistico ovvero in servizio;

⁴⁰⁰ Per adeguare periodicamente i valori monetari, si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevabili sul sito web dell'ISTAT.

- $k = [1 - (\text{coeff. di ammortamento}/100)]$;
- il coefficiente di ammortamento è desunto dalla precedente tabella "Aliquote di ammortamento", differente per ciascuna tipologia di materiale.

C = è il coefficiente relativo allo stato d'uso e di conservazione dei materiali. Tale coefficiente tiene conto dello stato del materiale (fuori uso, fuori servizio o eccedente le esigenze della F.A.), della percentuale di vita tecnica e delle condizioni generali del materiale. Detto coefficiente è sempre inferiore o al più uguale a 1; in quest'ultimo caso, per conservazione ottimale del materiale, come se lo stesso fosse nuovo. La commissione incaricata stabilirà il valore di C in relazione alla verifica approfondita dello stato di conservazione del bene, sulla base di specifica conoscenza e competenza riguardo al materiale da esaminare. Per una congrua valutazione del parametro C, potrebbe essere utile definire il coefficiente come la somma di tre parametri.

$$C = X + Z + Y$$

I parametri **X** e **Z** potranno essere considerati a fattor comune per tutte le tipologie di mezzi e materiali, mentre il parametro **Y** potrà essere applicato soprattutto alle varie tipologie di mezzi o sistemi per i quali si conosca la vita tecnica.

X: PARAMETRO BASE RELATIVO ALLO STATO DEL MATERIALE		
Tipologia	Stato	Parametro
Eccedente le esigenze di F.A.	Materiale efficiente o, comunque, riparabile, ma che eccede le esigenze della F.A.	0,9
Fuori servizio	Materiale efficiente o, comunque, riparabile, ma che non trova più utile impiego presso la F.A. (per ragioni militari, tecniche o economiche).	0,7 - 0,8
Fuori uso	Materiale inefficiente o deteriorato, non riparabile per costi alti o difficoltà tecniche.	0,4 - 0,6

Z: PARAMETRO RELATIVO ALLE CONDIZIONI GENERALI DEL MATERIALE		
Buone	Discrete	Mediocri
0	-0,025	-0,050

Y: PARAMETRO RELATIVO ALLA VITA TECNICA				
1/5 vita tecnica	2/5 vita tecnica	3/5 vita tecnica	4/5 vita tecnica	Oltre la vita tecnica
0	- 0,025	- 0,050	- 0,075	- 0,1

Ad esempio, vogliamo calcolare il valore di un macchinario per ufficio fuori uso ($X = 0,6$), che ha un costo attuale di € 1.500, con un coefficiente annuo di ammortamento del 20%, in condizioni mediocri ($Z = - 0,050$), dopo 3 anni di vita del materiale.

La vita tecnica del macchinario è di 10 anni e quindi siamo nella fascia di 2/5, con un parametro $Y = - 0,025$.

Applichiamo la formula $P_s = A \times B \times C$

$$A = 1.500$$

$$B = (k)^n$$

$$k = [1 - (\text{coeff. di ammortamento}/100)]$$

$$k = [1 - (20/100)] = 1 - 0,2 = \mathbf{0,8}$$

$$n = \mathbf{3}$$

$$B = (\mathbf{0,8})^3 = \mathbf{0,512}$$

$$C = [(0,6) + (- 0,050) + (- 0,025)] = \mathbf{0,525}$$

$$P_s = 1500 \times 0,512 \times 0,525 = \mathbf{403,20}$$

In conclusione, dopo 3 anni di vita, il macchinario avrà un valore di € 403,20.

11.6 METODO N. 6: ALIQUOTE DI DEPREZZAMENTO FORFETTARIE

Tale sistema, molto semplice e speditivo, comporta la suddivisione preliminare dei materiali in quattro categorie e può essere applicato a tutte le tipologie di beni.

Per le tipologie di materiali sottratti alla procedura di ammortamento (cui sono soggetti i materiali di derivazione commerciale), ovvero quelli "specificamente militari" (per i quali non è stabilita la relativa aliquota percentuale prevista dalla normativa vigente⁴⁰¹), la percentuale annua di riduzione sarà conteggiata in maniera forfettaria, a seconda dei casi al 5% o al 10%. Tali percentuali, infatti, sono da ritenersi le più adeguate in considerazione della peculiare tipologia dei materiali cui si riferiscono.

Per distinguere i materiali "specificamente militari" da quelli "dual use" dovrà essere seguito esclusivamente il criterio formale adottato dalle Direzioni di SGD-DNA, facendo riferimento alle pubblicazioni da queste diramate.

Quindi, bisogna partire dal valore d'inventario più recente, desunto dal valore di acquisto dell'ultimo lotto (comprensivo d'IVA, ove corrisposta) e ridotto applicando le aliquote di deprezzamento forfettarie, di seguito specificate.

Si dovrà utilizzare un'aliquota specifica per ciascuna macro area di materiali, ai fini di una corretta stima dello specifico item.

Nel quadro dei materiali "dual use" e "specificamente militari", può essere fatta un'ulteriore distinzione tra:

⁴⁰¹ Tab. 4, para. 5.8.5 del "Manuale dei principi e delle regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche" Ed. marzo 2008 e s.m.i., della Ragioneria Generale dello Stato.

- materiali usurati o obsoleti, e pertanto dichiarati fuori uso;
- materiali che, pur essendo ancora efficienti o comunque riparabili, non trovano più utile impiego in F.A., in quanto sono stati dichiarati fuori servizio o eccedenti le esigenze della F.A.

Tale distinzione consente di suddividere i lotti o parchi dei materiali di possibile alienazione in quattro macro aree (vds. tabella seguente), con diverse peculiarità di stima, tramite aliquote di deprezzamento forfettarie, di seguito specificate.

Tipologia di materiale	Connotazione militare	Uso civile e militare (<i>dual use</i>)
Fuori uso	Area I	Area II
Fuori servizio o eccedenti le esigenze della F.A.	Area III	Area IV

Tale suddivisione consente infatti la determinazione di parametri più efficaci e mirati per la stima del prezzo riferita allo specifico materiale.

In tale contesto, i materiali peculiari⁴⁰², ovvero con connotazione espressamente militare, saranno destinati a un mercato più ristretto e selezionato.

Per i veicoli e i materiali dell'**Area I** possono essere interessate, tramite l'AID o attraverso il NATO *Logistics Stock Exchange* (NLSE):

- le F.A. di altre nazioni che impieghino ancora, previo ricondizionamento, sistemi, veicoli e materiali considerati obsoleti in ambito nazionale, e quindi dichiarati fuori uso;
- aziende che siano interessate al recupero del bene (anche tramite parting out⁴⁰³, al fine di ricavare le parti di ricambio riutilizzabili), laddove sia prevista la rottamazione del mezzo o materiale. Ove previsto, la rottamazione deve, comunque, essere condotta in conformità procedure indicate nell'accordo internazionale di riferimento (Trattato CFE)⁴⁰⁴.

I veicoli e i materiali dell'**Area II** hanno un bacino più ampio, esteso anche ad usi civili. Infatti, con opportuni accorgimenti (demilitarizzazione, ove previsto, e ricondizionamento), possono trovare ancora impiego anche fuori dall'ambito militare.

⁴⁰² Oltre che definiti dalle pubblicazioni di SGD-DNA, tali materiali sono disciplinati dalla Legge n. 185 del 9 luglio 1990 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento".

⁴⁰³ Il parting out è un termine utilizzato in aeronautica, recentemente utilizzato anche per i sistemi di terra. Il parting out degli aeromobili civili e militari dismessi è quell'attività finalizzata al recupero delle parti di ricambio riutilizzabili, previa smantellamento dei velivoli e ricondizionamento e revisione dei singoli componenti.

⁴⁰⁴ "Trattato per la riduzione e la limitazione delle forze armate convenzionali in Europa" (CFE) del 19 novembre 1990.

I materiali dell'**Area III**, da alienare tramite l'AID o attraverso il NATO *Logistics Stock Exchange* (NLSE), possono essere d'interesse per altre F.A. o per altri Paesi, mantenendo inalterate le loro peculiari caratteristiche operative.

I materiali dell'**Area IV** possono essere ceduti anche sul mercato civile, senza alcuna limitazione. Gli stessi seguono, pertanto, le regole del mercato. Il materiale "specificamente militare" è quindi quello che, in ragione delle caratteristiche di acquisto o dei requisiti operativi, non può essere completamente assoggettato alle regole di ammortamento, ma ha una svalutazione relativa al tempo d'impiego fino al termine della vita ottimale o tecnica. Di contro, il materiale "*dual use*" è più soggetto ad ammortamento (affinabile, a discrezione della commissione incaricata e in base alla specifica competenza in materia).

In relazione alle macro aree precedentemente descritte, è opportuno differenziare le procedure di determinazione del prezzo dei materiali da alienare tenendo in considerazione le aree di riferimento ed i relativi mercati dove dovranno essere indirizzati i vari beni, come di seguito dettagliato:

- **Materiale fuori uso specificamente militare (Area I)**: poiché il mantenimento in ciclo logistico costituisce un costo da evitare, tenuto conto che si tratta di materiale non più utilizzabile, ai fini dell'alienazione il prezzo di acquisto potrà essere ridotto sulla base della percentuale annua (aliquota di deprezzamento) forfettaria del 10% o, nell'ipotesi peggiore, bisogna considerare la stima delle materie pregiate (es. rottami metallici) ricavabili dalla demolizione;
- **materiale fuori uso "dual use" (Area II)**: il prezzo unitario di acquisto potrà essere ridotto in base alla corrispondente aliquota riportata nella tabella "Aliquote di ammortamento"⁴⁰⁵. Il valore ottenuto dovrà comunque essere confrontato anche con i prezzi di mercato.
- **materiale fuori servizio o eccedente le esigenze della F.A., specificatamente militare (Area III)**: il prezzo unitario di acquisto può essere aggiornato sulla base di un'aliquota di deprezzamento forfettaria del 5%.
- **materiale fuori servizio o eccedente le esigenze della F.A. "dual use" (Area IV)**: il prezzo unitario di acquisto dovrà essere ridotto sulla base della percentuale prevista dalla tabella di ammortamento che, in considerazione del mercato che potrebbe avere, sarà decurtata del 50%. In sostanza il valore di un autoveicolo, che rientra nella categoria dei "mezzi di trasporto stradali leggeri" (vds. tabella "aliquote di ammortamento") ed ha quindi un'aliquota di ammortamento del 20% annua, può essere aggiornato partendo dal prezzo di

⁴⁰⁵ Tab. 4, para. 5.8.5 del "Manuale dei principi e delle regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche" Ed. marzo 2008 e s.m.i., della Ragioneria Generale dello Stato.

acquisto attuale e applicando un'aliquota di ammortamento annuo del 10% (corrispondente al 20% decurtato del 50%).

Esempio:

Vogliamo calcolare il valore di un macchinario per ufficio fuori uso, del costo attuale di € 1.500, con un coefficiente annuo di ammortamento del 20%, dopo 3 anni di vita del materiale, in condizioni discrete.

Trattasi di materiale fuori uso dell'Area II per uso civile e militare (*dual use*) e quindi il prezzo unitario di acquisto potrà essere ridotto in base alla corrispondente aliquota di ammortamento del 20%.

Con la svalutazione lineare avremo il valore stimato **P_s = 600**

Tale valore è comunque affinabile, a discrezione della commissione, qualora si discosti dal valore reale di mercato.

11.7 METODO N. 7: VALORE DI MERCATO DELLE MATERIE PRIME

Qualora la destinazione d'uso finale preveda la rottamazione del materiale in questione, andrà considerato il valore di mercato delle materie prime, laddove si tratti di materiale pregiato (ottone, rame, ferro ecc.) derivato dal recupero del materiale dismesso (es. bossolame).

Tale valore deve essere aggiornato alla data dell'alienazione (e non della dismissione) in quanto la quotazione delle materie prime è soggetta a fluttuazioni considerevoli, anche nel breve termine.

Da tale stima andranno sottratti i costi per la rottamazione del mezzo o materiale e l'eventuale smaltimento delle sostanze tossiche o inquinanti (es. amianto).

Volendo fare un esempio, l'alienazione previa rottamazione dei giubbotti antiproiettile comporta la separazione di parti non vendibili (da smaltire peraltro con oneri a carico dell'A.D.) dal kevlar, materiale che invece ha un considerevole valore commerciale.

Le varie attività connesse con il recupero del kevlar (rottamazione, smaltimento dei materiali inutilizzabili e riciclo dei materiali utilizzabili) possono essere realizzate dall'acquirente stesso, previa valutazione dei costi attivi e passivi, secondo un criterio di congruità delle prestazioni reciproche.

Per i metalli ferrosi e non, una quotazione attendibile può essere rilevata dai siti delle Camere di Commercio delle principali città industriali (Torino, Milano, Brescia ecc.).

In particolare, la Camera di Commercio di Milano emette, con cadenza bimestrale, un bollettino con i prezzi all'ingrosso all'indirizzo:

<http://www.piuprezzi.it/ingrosso/minerali-e-metalli/>.

La consultazione di tale bollettino richiede un abbonamento, che deve essere effettuato dal Vertice d'Area in favore degli Enti dipendenti.

Per consultazioni sporadiche, giustificate da motivi di servizio, di norma le Camere di Commercio forniscono gratuitamente i dati richiesti.

Per quanto riguarda i materiali ferrosi, i valori di stima della Camera di Commercio di Milano sono consultabili gratuitamente al seguente link di "Il Sole 24 ore": <http://www.ilsole24ore.com/finanza-e-mercati/indici-e-numeri.shtml> nel Campo "Mercati in Italia".

11.8 METODO N. 8: RICERCA DI MERCATO PRELIMINARE

Per materiali peculiari "specificamente militari" o comunque di nicchia, per i quali non esistano informazioni pregresse e non sia possibile applicare le precedenti metodologie di stima, la commissione può esperire, formalizzandola, una ricerca di mercato preliminare, presso società del settore che potrebbero essere interessate all'acquisto del materiale, anche per il tramite di AID.

Da tale ricerca si otterrà un valore, da confrontarsi e da affinare in relazione ai valori ricavati con altre metodiche, ove applicabili. Ad esempio, il metodo n. 2 (precedenti contratti di alienazioni condotti a buon fine dall'A.D.) può costituire un dato attendibile, soprattutto se riferito alla stessa tipologia di sistemi d'arma con analoghe caratteristiche (anno d'introduzione in servizio, dotazioni, numero colpi sparati ecc.).

ALLEGATI

All. A	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
All. B	ACRONIMI
All. C	GLOSSARIO DEI TERMINI E DELLE DEFINIZIONI
All. D	VERBALE DI FUORI SERVIZIO
All. E	VERBALE DI FUORI USO
All. F	RICHIESTA DI ALIENAZIONE A TITOLO ONEROSO DI VEICOLI O MATERIALI DELLA F.A. DI NON CONVENIENTE RIMPATRIO NELL'AMBITO DI MISSIONI INTERNAZIONALI
All. G	RICHIESTA DI ALIENAZIONE A TITOLO GRATUITO DI VEICOLI O MATERIALI DELLA F.A. DI NON CONVENIENTE RIMPATRIO NELL'AMBITO DI MISSIONI INTERNAZIONALI
All. H	VERBALE DI CONSISTENZA E STIMA
All. I	PROCEDURA PER LA DISMISSIONE E L'ALIENAZIONE DI VEICOLI E MATERIALI DELLA F.A.
All. L	PROCEDURA PER L'ALIENAZIONE DI BENI DISMESSI DELLA F.A. PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITÀ
All. M	PROCEDURA PER L'ALIENAZIONE A TITOLO GRATUITO DI VEICOLI O MATERIALI DELLA F.A. PER FINALITÀ STORICO-CULTURALI (MUSEALI E/O ARREDO URBANO)
All. N	PROCEDURA PER LA VENDITA E LA PERMUTA DI ARMI LEGGERE DISMESSE DELLA F.A. A COLLEZIONISTI
All. O	PROCEDURA PER L'ALIENAZIONE A TITOLO ONEROSO O GRATUITO DI VEICOLI O MATERIALI DELLA F.A. NELL'AMBITO DI MISSIONI INTERNAZIONALI
All. P	PROCEDURA PER LA PERMUTA DI VEICOLI O MATERIALI DISMESSI DELLA F.A.
All. Q	PROCEDURA PER LA DISMISSIONE E L'ALIENAZIONE DEI QUADRUPEDI DELL'ESERCITO (CAVALLI E CANI)
All. R	RICHIESTA DI VEICOLI O MATERIALI DELLA F.A. PER ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ
All. S	RICHIESTA ALIENAZIONE DI VEICOLI E MATERIALI IN FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI A TITOLO GRATUITO PER FINALITÀ STORICO-CULTURALI (MUSEALI E/O DI ARREDO URBANO)
All. T	RICHIESTA DI ARMI LEGGERE DISMESSE DELLA F.A. DA PARTE DI COLLEZIONISTI
All. U	RICHIESTA DI DESTINAZIONE FINALE E ALIENAZIONE DI QUADRUPEDI FUORI SERVIZIO
All. V	RICHIESTA DI DESTINAZIONE FINALE E ALIENAZIONE DI QUADRUPEDI RIFORMATI

ANNESI

Anx. I	SPECCHIO DI DISTRIBUZIONE
Anx. II	STRALCIO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

All. A. Normativa di riferimento

- “Trattato per la riduzione e la limitazione delle Forze Armate convenzionali in Europa” (CFE) del 19 novembre 1990;
- Legge 18 aprile 1975, n. 110 "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi";
- Legge 22 maggio 1975, n. 152 "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico";
- Legge n. 185 del 9 luglio 1990 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" e s.m.i.;
- Legge 07 agosto 1990 n. 241 "Legge sul procedimento amministrativo";
- Legge 20 luglio 2004, n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
- D.Lgvo 22 gennaio 2004 n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.Lgvo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" e s.m.i.;
- D.Lgvo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice degli appalti pubblici" e s.m.i.;
- D.P.R. del 26 aprile 1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto";
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" e s.m.i.;
- D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza";
- Codice di procedura civile- Libro IV dei procedimenti speciali;
- D.I. 30 nov. 2001 "Alienazione, cessione di materiale e mezzi eccedenti le esigenze delle Forze armate";
- D.I. 18 aprile 2002 "Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione" del Ministero dell'economia e delle Finanze;
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza";
- D.M. 14 aprile 1982 "Regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica";
- D.M. 30 novembre 2001 "Alienazione, cessione di materiale e mezzi eccedenti le esigenze delle Forze armate", commi 7 e 8, del Ministero della Difesa;

- D.M. 19 settembre 2002, n. 272 "Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile";
- D.M. 22 ottobre 2009 "Procedure applicative per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale";
- D.M. 22 dicembre 2014 del MEF "Modalità di realizzazione del programma di dismissione dei beni mobili dell'amministrazione della Difesa";
- D.M. 8 aprile 2016 "Modalità di disattivazione delle armi da fuoco portatili di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 appartenenti alle categorie A, B, C e D dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi" (G.U. 21-5-2016 n.118);
- Manuale dei principi e delle regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche" della Ragioneria Generale dello Stato, Ed. 2008;
- circolare 02/3/2867 in data 21 nov. 2000 del Ministero della Difesa, Direzione Generale Armamenti Terrestri-Ufficio Generale Coordinamento Tecnico (DAT);
- circolare 20 settembre 2002, n. 557/B.50106.D.2002 "Nuove disposizioni in materia di demilitarizzazione e disattivazione delle armi da sparo" del Ministero dell'Interno;
- circolare 9 settembre 2015, n. 26/RGS "Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato" della Ragioneria Generale dello Stato;
- STANAG 4518 "Safe disposal of munitions, design principles and requirements, and safety assessment" Ed. 2001;
- "Convenzione tra il Ministro della Difesa e il Direttore Generale dell'Agenzia Industrie Difesa", 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2017 e s.m.i.;
- SGD-G-012 "Istruzioni tecnico – applicative al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa" Ed. 2007 di SGD-DNA-D.M. 20 dic. 2006 e s.m.i.;
- SGD-G-018 "NIILS - Normativa Interforze sull' *Integrated Logistic Support*" di SGD-DNA Ed. 2009;
- SMD-L-015 "La Politica, il Programma e le Direttive Ambientali della Difesa" di SMD;
- SMD-L-027 "Condizioni e modalità per la stipula e l'esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni" Ed. 2013 di SMD IV Reparto Logistica e Infrastrutture;
- SMD-L-029 "Tabelle di onerosità dei sistemi terrestri, aerei e navali per i concorsi della Difesa in favore di soggetti pubblici e privati" Ed. 2015 SMD IV Reparto Logistica e Infrastrutture;
- SMD-L-031 "Direttiva applicativa per la cessione dei materiali della Difesa" di SMD IV Reparto Ed. 2015;
- Direttiva "Le permuta in ambito EI: Norme e Procedure" Ed. 2013 di SME-UG CRA EI;

- “Disposizioni sull’istituto delle permutate in ambito F.A.- Manuale d’uso dell’applicazione del SIEFIN (versione 2.0) Ed. 2015” di SME- RPGF;
- “Linee guida sull’approvazione della dichiarazione di fuori uso di materiale ex art. 418 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 di valore superiore a 500.000,00 euro, per singola voce. Competenza Autorità centrale” di SME-UG CRA EI Ed. 2012;
- Circ. 4006 “Linee di indirizzo sul supporto logistico EF 2017 e orientamenti per gli anni 2018 – 2019” Ed. 2017 di SME IV RL;
- Pub. “Spesa limite consentita per l’esecuzione delle riparazioni dei materiali dell’area trasporti e materiali” Ed. 2006 e s.m.i. ISPEL-TRAMAT.;
- Pub. n. 6767 “Direttiva per la riduzione di armamenti convenzionali limitati dal trattato CFE” di SME – III RIF ed. 2008;
- ILE-NL-4000-0013-12-00B01 “Norme per la gestione dei farmaci e materiali di sanità e veterinaria” di ISPEL – Dipartimento Veterinaria Ed. 1998;
- ILE-NL-3110-0042-20-00B01 “Istruzioni concernenti l’introduzione, la conservazione, la gestione e la movimentazione dei beni museali della Forza Armata” di COMLOG EI-Dip. Commissariato del 19.09. 2001;
- ILE-NL-86000-0001-14-02B01 “La Codificazione dei Materiali dell’Esercito” di COMLOG EI – Ufficio SIE Ed. 2010;
- CLE-NL-3200-0063-12-00B01 “Norme per la gestione dei materiali e dei servizi di commissariato presso gli enti, distaccamenti e reparti dell’Esercito” di COMLOG EI-Dip. di Commissariato Ed. 2011;
- Circ. del Ministero di Grazie e Giustizia del 28 luglio 1924, n. 2101, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 32 del 14 agosto 1924 (Disposizioni sulle materie esplosive sequestrate).
- Circ. del Ministero della Difesa n. 13/86 - II in data 12 gennaio 1968 “Armi provenienti da corpi di reato e da rastrellamento da parte dell’Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza”;
- Circ. n.557 del Ministero dell’Interno del 20 settembre 2002. Circ. 20 settembre 2002, n.557 “Nuove disposizioni in materia di demilitarizzazione e disattivazione delle armi da sparo. Principi generali”. Legge 18 aprile 1975, n. 110;
- Circ. n. 66134 Cod.Id. 220RL Ind.Cl. 7.8.3/17608 in data 15 dic. 2011 di SME IV RL;
- Circ. di COMLOG – Comando Savet “Procedure per l’alienazione dei quadrupedi dell’Esercito” Ed. 2016;
- let. n. 4639 STOR2 del 16.09.2009 “Tutela del patrimonio storico/documentale della F.A” di SME V RAG;

- let. n. 66134 220RL 7.8.3/17608 del 15.12.2011 "Cessioni di materiali d'armamento fuori uso/ fuori servizio, a titolo gratuito, a favore di Associazioni combattentistiche e Comuni per scopi di arredo/decoro urbano" di SME IV RL;
- let. M_DSSMD0055355 del 19 .06. 2012 "Cessione a titolo gratuito di materiali e mezzi, inclusi quelli d'armamento demilitarizzati, dichiarati fuori servizio o fuori uso in favore di Enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per l'esposizione permanente al pubblico (scopi museali)" di SMD IV RLI;
- let. n. M_D E0012000 0718731 in data 19 giugno 2013 di SME IV RL;
- let. n. M_D SSMD REG2016 0011944 in data 28 gennaio 2016 "Procedure per la vendita di autoveicoli tattico logistici dismessi dalle F.A./CC." di SMD IV Reparto Logistica e Infrastrutture;
- MSG n. M_DE_23458/559/Cod.Id.CRA/UAC3 Ind.Cl.7.3.2.1 in data 30 gen. 2014 di SME-UG CRA EI.

SITI INTRANET/INTERNET PER LA RICERCA DELLA NORMATIVA

[HTTP://WWW.COMLOG.ESERCITO.DIFESA.IT/INDEX.PHP?AZIONE=DOCUMENTAZIONE_ELENCO&SETTORE=HOME](http://www.comlog.esercito.difesa.it/index.php?azione=documentazione_elenco&setto=home)

[HTTP://WWW.SME.ESERCITO.DIFESA.IT/RPGF/PAGINE/DOTTRINA.ASPX](http://www.sme.esercito.difesa.it/rpgf/pagine/dottrina.aspx)

[HTTPS://ARCHIMEDE.DIFESA.IT/INTRANET/DIRETTIVE_REGOLAMENTI_CIRCOLARI/DEFAULT.HTM](https://archimede.difesa.it/intranet/direttive_regolamenti_circolari/default.htm)

[HTTP://WWW.NORMATTIVA.IT/](http://www.normattiva.it/)

All. B. Acronimi

A

A.D.	Amministrazione Difesa
ADERLOG	logistica di aderenza
A.G.	Autorità Giudiziaria
AID	Agenzia Industrie Difesa
ALC	Autorità logistica centrale
All.	allegato
Anx.	annesso
AAP	<i>Allied Administrative Publication</i>
art.	articolo
AVES	Aviazione dell'Esercito

B

BNP	Banco Nazionale di Prova in Gardone Val Trompia (BS)
-----	--

C

cd.	cosiddetto
CER	Codice europeo del rifiuto
CFE	(Trattato delle) Forze convenzionali in Europa
Circ.	circolare
CIS	<i>Communication and Information Systems</i>
COI	Comando Operativo di Vertice Interforze
com.	Commissariato
COM	Codice dell'ordinamento militare
COMLOG EI	Comando Logistico dell'Esercito
COMLOG EI-Cdo tramat.	Comando Logistico dell'Esercito-Comando dei Trasporti e Materiali
COMLOG EI-MOTRA	Comando Logistico dell'Esercito-Comando dei Trasporti e Materiali, Ufficio Movimenti e Trasporti
CONSIP	Concessionaria servizi informativi S.p.A.
C4	Comando, Controllo, Comunicazioni e Computer

D

D3	<i>Demilitarization, dismantling & disposal</i>
D.I.	Decreto interministeriale
D.Lgvo	Decreto legislativo
D.M.	Decreto ministeriale
DPA	(animali) destinabili alla produzione di alimenti
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica

E

ecc.	eccetera
EDRC	Ente, Distaccamento, Reparto e Comando
Ed.	edizione
EI	Esercito italiano

es.	esempio
EUC	<i>end-use certificate</i> (certificato di uso finale)
EW	<i>Electronic Warfare</i>
F	
F.A.	Forza Armata
fig.	figura
FLA	Fascia logistica di aderenza
FLS	Fascia logistica di sostegno
I	
ILS	<i>Integrated logistic support</i>
INFO OPS	<i>Information Operations</i>
INFO SEC	<i>Information Security</i>
ITA	SGD-G-012 "Istruzioni tecnico-applicative al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa" Ed. 2007 di SGD-DNA-D.M. 20 dic. 2006
M	
MAECI-UAMA	Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-Unità Autorizzazione Materiali di Armamento
MiBACT	Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
MUD	Modello unico di dichiarazione ambientale
N	
n.	numero
NLSE	<i>NATO Logistics Stock Exchange</i>
NSN	<i>NATO stock number</i>
NUC	numero unificato di codificazione
O	
O.d.G.	Ordine del Giorno
P	
P.A.	Pubblica Amministrazione
PFU	pneumatico fuori uso
P.S.	Pubblica Sicurezza
POLMANTEO	Polo di mantenimento dei mezzi di telecomunicazione, elettronici e optoelettronici
PSYOPS	<i>Psychological operations</i>
Pub.	pubblicazione
R	
RAEE	Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
RC-IED	<i>Radio-controlled improvised explosive device</i>
ROT	Rifiuti ospedalieri trattati
RSU	Rifiuti solidi urbani
S	
Savet	Sanità e Veterinaria
SEC	sistema europeo di contabilità

SECOMA	sito web EINET di codificazione dei materiali dell'Esercito
SF/FOS	forze speciali e forze per operazioni speciali
SGD-DNA	Segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti
SIGE	Sistema informativo gestionale dell'Esercito
SME	Stato Maggiore dell'Esercito
SME-CSIE	Stato Maggiore dell'Esercito-Centro Sistemi Informatici
SME-RPG	Stato Maggiore dell'Esercito-Reparto pianificazione generale
SME-UGPF	Stato Maggiore dell'Esercito-Ufficio Generale Pianificazione Finanziaria
SMD	Stato Maggiore della Difesa
SMD-UGPPB	Stato Maggiore della Difesa-Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
SIEFIN	Sistema informativo finanziario dell'Esercito
SME-UG CRA EI	Stato Maggiore dell'Esercito-Ufficio Generale Centro di responsabilità amministrativa dell'Esercito
s.m.i.	successive modificazioni intervenute
T	
t.	trasmissioni
tec.	Tecnico
Te.Op.	Teatro di Operazioni/ <i>Theater of Operations</i>
TLC	telecomunicazioni
tramat.	trasporti e materiali
TTI	tavolo tecnico interforze
TULPS	Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza
TUOM	Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare
V	
vds.	vedasi
W	

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

All. C. Glossario dei termini e delle definizioni

Il presente glossario è stato redatto allo scopo di raccogliere e uniformare i termini di maggior interesse per le attività di dismissione, alienazione, cessione e prestito.

E' stata riportata, a fianco dei termini in italiano, la traduzione in inglese, che è stata omessa per taluni vocaboli, riferiti a documenti o organismi nazionali, che non trovano riscontro nella lingua inglese.

Alcune parole, che nel linguaggio comune sono utilizzate in lingua straniera, sono state introdotte nel glossario senza la relativa traduzione in italiano.

Accordo di standardizzazione	<i>Standardization agreement</i> (STANAG)	Documento NATO che sanziona un accordo in ambito Alleanza per: <ul style="list-style-type: none"> - l'unificazione di procedure operative, logistiche o amministrative e/o di determinati materiali al fine di garantire l'interoperabilità delle forze dei Paesi membri; - l'accettazione da parte delle varie nazioni di una pubblicazione alleata edita dall'Agenzia militare per la standardizzazione (STANAG di copertura).
Accollo	<i>Legal assumption</i>	L'accollo è uno dei contratti che rientrano nel fenomeno della successione a titolo particolare nel debito, più precisamente è il contratto tra il debitore (accollato) e un terzo (accollante) in virtù del quale quest'ultimo si assume un debito del primo verso un creditore (accollatario). L'accollo è disciplinato dall'art. 1273 del Codice civile.
Agenzia Industrie Difesa	<i>Defence Industries Agency</i>	Società con personalità giuridica di diritto pubblico, posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa (COM, art. 48), che partecipa al processo di dismissione dal ciclo logistico dei materiali dell'A.D., anche attraverso la stipula di atti negoziali di permuta per l'acquisizione e la rivendita di materiali dichiarati fuori servizio o fuori uso (Convenzione triennale tra Ministero della Difesa e AID 2015-2017).

Alienazione	<i>Disposal</i>	<p>Attività, successiva alla dismissione, con cui un veicolo o un materiale termina il proprio ciclo di vita nell'ambito della F.A. e ne inizia uno nuovo nel contesto civile (o anche nell'ambito dell'A.D.), oppure viene smaltito a norma di legge. Pertanto l'alienazione ha origine dalla destinazione finale d'uso attribuita dall'autorità competente e si conclude con la cancellazione definitiva di un bene dall'inventario contabile dell'A.D., oppure in una nuova dislocazione amministrativa dello stesso (in caso di trasformazione o di nuova destinazione). Possono essere alienati mezzi e materiali già dismessi, quindi inefficienti nel caso di beni fuori uso ed efficienti nel caso di beni fuori servizio o eccedenti le esigenze della F.A. L'alienazione può avvenire nello stato in cui si trova il bene (es. veicolo alienato nella sua integrità), oppure previa demolizione e/o demilitarizzazione (es. sistema d'arma demolito a mente del trattato CFE, bossolame derivato dalla demilitarizzazione di munizionamento scaduto, rottami metallici da lavorazioni, kevlar ricavato da giubbotti antiproiettile ecc.). Le forme di alienazione (cd. destinazione finale d'uso) sono stabilite dall'Autorità logistica centrale (solo nei casi previsti, vds. Cpt. 3) o, in alternativa, dall'autorità competente (Comandante dell'Ente che ha in carico il bene) e consistono (opzioni in alternativa e in ordine preferenziale) in⁴⁰⁶:</p> <ul style="list-style-type: none"> – permuta; – vendita (con eventuale sgombero a titolo gratuito, in caso di esito infruttuoso della procedura negoziata); – nuova destinazione d'impiego per finalità diverse da quelle originarie; – trasformazione; – distruzione; – rottamazione e smaltimento con oneri a carico dell'A.D.
-------------	-----------------	--

⁴⁰⁶ TUOM, art. 417 e ITA, Capo IX, para. 13.

Ammortamento	<i>Depreciation</i>	<p>L'ammortamento è un procedimento contabile con il quale un costo pluriennale di un bene viene ripartito tra gli esercizi di vita utile. Per ciascun bene ammortizzabile è deducibile una quota di ammortamento non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo del bene del coefficiente di ammortamento stabilito con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>In ambito A.D. le quote di ammortamento consentono di attualizzare il valore di un bene, ai fini del calcolo della convenienza economica per la riparazione (massimo 50% del valore attualizzato) oppure per la sua alienazione a titolo oneroso, dopo la dismissione.</p>
Arma bianca	<i>Hand weapon</i>	<p>L'arma bianca indica tutte quelle armi che provocano ferite per mezzo di punte (come pugnali e baionette), forme contundenti (come martelli e arieti) o lame di metallo (come spade e sciabole), quelle che lanciano oggetti bellici (come archi, balestre, cerbottane e catapulte), e quelle che fungono da difesa da esse.</p>

Arma comune da sparo	<i>Common fire-arms</i>	<p>Sono armi comuni da sparo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia; – i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale; – i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale; – i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico; – i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico; – le rivoltelle a rotazione; – le pistole a funzionamento semiautomatico; – le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890.
Arma da guerra	<i>War weapon</i>	Arma di ogni specie che, per la sua spiccata potenzialità di offesa, è o può essere destinata al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
Arma da sparo antica	<i>Ancient firing weapon</i>	Sono armi da sparo antiche quelle fabbricate anteriormente al 1890 e quelle ad avancarica.
Arma da sparo artistica	<i>Artistic weapon</i>	Sono armi da sparo artistiche quelle che presentano caratteristiche decorative di pregio o che siano realizzate da artefici particolarmente noti.

Arma ex ordinanza	<i>Former ordinance weapon</i>	Arma già in dotazione alle F.A. e ai Corpi Armati dello Stato, in seguito dismessa dal servizio, sottoposta a demilitarizzazione (ovvero trasformata da arma da guerra in arma comune da sparo). L'arma ex ordinanza, al pari di altri materiali della F.A., può essere alienata, tramite permuta o vendita, a collezionisti.
Arma rara d'importanza storica	<i>Rare weapon of historical relevance</i>	Sono armi rare d'importanza storica, se si rinvencono in numero limitato o sono collegate a personaggi o ad eventi di rilevanza storico-culturale (art. 6 D.M. 14 aprile 1982).
Arma tipo guerra	<i>Of war-type weapon</i>	Arma che, pur non rientrando tra le armi da guerra, può utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o d'impiego comuni con le armi da guerra.
Autorità centrale	<i>Defense central authority of</i>	L'Autorità centrale tale figura si identifica con più soggetti istituzionali nell'ambito dell'A.D., in particolare: <ul style="list-style-type: none"> – Stato Maggiore della Difesa (SMD); – Segretariato Generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti (SGD-DNA); – Organo di vertice (SME, per quanto riguarda l'Esercito) che, inserito nell'area tecnico-operativa ovvero in quella tecnico-amministrativa, in base alle proprie attribuzioni, risponde, rispettivamente, a SMD o SGD-DNA. L'organo centrale è definito secondo gli ordinamenti di Forza Armata o interforze (TUOM, art. 447 e ITA, Capo I, para. 3).

Autorità logistica centrale	<i>Logistics central authority</i>	È il competente Ispettorato o Comando logistico di Forza Armata, nonché per l'Arma dei Carabinieri l'organismo individuato dal Comando Generale (TUOM, art. 447 e ITA, Capo I, para. 3). Pertanto, per l'Esercito e a carattere generale, l'Autorità logistica centrale s'identifica con il Comandante logistico dell'Esercito.
Bancatura delle armi	<i>Fire arms test</i>	Verifica da effettuare su tutte le armi da sparo, per consentire la loro commercializzazione e affinché le stesse possano essere utilizzate per il tiro, da parte del Banco di prova di Gardone Val Trompia (BS). Il Banco esegue una serie di prove e controlli di sicurezza, per accertare la funzionalità dell'arma e l'assenza di rischi per il tiratore. La prova del fatto che i controlli di sicurezza sono stati eseguiti è rappresentata da alcuni punzoni, apposti sul fusto o sulla canna.
Cane fuori servizio	<i>Retired dog</i>	I cani fuori servizio, al pari dei cavalli, sono quadrupedi potenzialmente idonei ad uno dei servizi previsti nell'ambito della F.A., ma in soprannumero rispetto alle esigenze o idonei ad altri servizi non d'interesse della F.A, riconosciuti tali dall'Autorità logistica centrale.
Cane riformato	<i>Reformed dog</i>	I cani riformati sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio, a seguito della decretazione di una commissione interna all'EDRC che li ha in carico.
Cavallo fuori servizio	<i>Retired horse</i>	I cavalli fuori servizio sono quadrupedi potenzialmente idonei ad uno dei servizi previsti nell'ambito della F.A., ma in soprannumero rispetto alle esigenze o idonei ad altri servizi non d'interesse della F.A, riconosciuti come tali dall'Autorità logistica centrale.

Cavallo riformato	<i>Reformed horse</i>	I cavalli riformati sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio, a seguito della decretazione di una commissione interna all'EDRC che li ha in carico. Generalmente, i cavalli interessati da un provvedimento di riforma sono soggetti anziani o affetti da patologie croniche che ne impediscono l'impiego anche in attività di basso profilo tecnico (lavoro in maneggio) o per attività allevatoriali.
Certificato di uso finale	<i>End-use certificate (EUC)</i>	Il certificato di uso finale è un documento utilizzato nei trasferimenti internazionali di armi e munizioni, compresi i materiali nell'ambito della cooperazione, per certificare che il ricevente è il destinatario finale e non intende trasferire i materiali a un altro Paese. L'EUC è richiesto dai governi per limitare il flusso dei materiali verso destinazioni indesiderate, come ad esempio gli Stati soggetti a embargo, governi che non rispettano i diritti umani o Stati considerati come minaccia da parte del Paese cedente.

Cessione	<i>Transfer</i>	<p>Trasferimento definitivo (passaggio di carico amministrativo) a terzi di beni proprietari a titolo oneroso o, nei casi previsti, gratuito.</p> <p>La cessione può avere luogo esclusivamente per materiale impiegabile, quindi efficiente.</p> <p>Le cessioni di materiali hanno luogo previa disposizione degli Organi centrali e autorizzazione dell'Autorità logistica centrale ovvero dello Stato Maggiore della Difesa per gli Enti dell'area interforze.</p> <p>Contestualmente all'autorizzazione alla cessione, l'autorità competente deve disporre la dichiarazione di fuori servizio indicando, in alternativa, se per ragioni militari, tecniche ed economiche. (COM artt. 310 e 311, TUOM artt. 420 e 423, ITA Capo IX, para. 17).</p>
Codificazione	<i>Encoding</i>	<p>Assegnare numeri, lettere, parole o simboli, come nel caso delle targhette d'identificazione dei container e dei materiali imballati; oppure applicare delle tabelle per fornire informazioni circa la tipologia del container o del suo contenuto, la data e il luogo di costruzione, o altre informazioni rilevanti.</p>
Collezione di armi	<i>Weapons collection</i>	<p>Per quanto riguarda le armi, esistono due tipologie di collezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – collezioni di armi comuni; – collezioni di armi antiche, artistiche o d'importanza storica.

Contingente	<i>Military contingent</i>	È l'organismo costituito all'occorrenza da un'unità organica o da un complesso di unità organiche, anche a carattere interforze, per particolari esigenze connesse a missioni ed a operazioni in Italia o all'estero, che può configurarsi quale Ente o Distaccamento, oppure avvalersi di una Direzione o Centro di intendenza all'uopo costituiti. (TUOM, art. 447 e ITA, Capo I, para. 3)
Controprestazione	<i>Quid pro quo</i>	Nell'ambito delle permutate, prestazione resa da terzi pubblici o privati, in termini di fornitura di beni e/o effettuazione di servizi (COM art. 545, TUOM art. 569).
Convenzione	<i>Covenant Agreement Understanding</i>	Una convenzione, che viene denominata anche patto o accordo, è un istituto di natura contrattuale tra due o più soggetti, che possono essere persone fisiche, enti o stati, con il quale gli stessi regolano aspetti di comune interesse (patrimoniali e non). Il contratto, è un mezzo per comporre interessi in potenziale conflitto, in quanto " <i>le parti, muovendo ciascuna dalla visione dei propri interessi e così da posizioni contrastanti, si incontrano in un punto di mezzo</i> ". <u>La convenzione, invece, si caratterizza anche per la convergenza di interessi.</u> (Legge 241/90)

Demilitarizzazione o smilitarizzazione	<i>Demilitarization</i>	Attività connessa alla trasformazione di un materiale con peculiarità militari (es. arma o veicolo tattico) in materiale impiegabile per usi civili o collezionistici (ITA, Capo IX, art. 13). Per demilitarizzazione s'intende anche il processo di demolizione e smantellamento di sistemi d'arma complessi e manufatti esplosivi che originano rottami metallici inerti di varia tipologia. Per demilitarizzazione di un'arma portatile da guerra o tipo guerra si intende la trasformazione della stessa in un'arma comune da sparo. Vds. anche disattivazione.
Demolizione	<i>Decommissioning Destruction</i>	Azione e risultato del demolire, come ad esempio la demolizione di un sistema d'arma. Il materiale di demolizione è quello che si ottiene dalla demolizione e che può essere riutilizzato o rivenduto.
Destinazione finale d'uso	<i>Final destination for disposal</i>	Disposta la dismissione dei materiali, l'Autorità logistica centrale stabilisce se i materiali debbano essere: permutati, venduti, impiegati per finalità diverse da quelle originarie, trasformati, distrutti e smaltiti con oneri a carico dell'A.D. (TUOM, art. 417)
Dichiarazione di cedibilità	<i>Transferability declaration</i>	Documento con il quale l'Autorità logistica centrale, nell'ambito delle missioni internazionali (TUOM, art. 425), autorizza la cessione a titolo gratuito dei veicoli o materiali a supporto del Contingente (esclusi quindi i veicoli da combattimento e i materiali d'armamento) per i quali non risulta conveniente il rimpatrio, in relazione ai costi di trasporto.

Difesa Servizi S.p.A	<i>Defence Services S.p.A</i>	Società vigilata dal Ministero della Difesa mediante la quale il Ministero della Difesa intende perseguire una politica di autofinanziamento. La società svolge attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate (TUOM, art. 535).
Disattivazione	<i>Deactivation</i>	Operazione tecnica mediante la quale un'arma portatile da guerra o comune viene in modo permanente ed irreversibile resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali.

Dismissione	<i>Retirement</i>	<p>A carattere generale (TUOM, Titolo V) il termine dismissione comprende molteplici attività inerenti alle alienazioni, ovvero: il fuori servizio, il fuori uso, i materiali eccedenti le esigenze di F.A., le vendite, le cessioni, i prestiti ecc.</p> <p>Ai fini della presente pubblicazione per dismissione s'intende la <u>procedura</u> tecnico-amministrativa con cui si estromettono dal ciclo logistico e dall'impiego in ambito F.A. i veicoli, i sistemi d'arma, gli apparati e tutti i materiali che non sono più impiegabili, ovvero quelli non più efficienti o riparabili, che hanno esaurito la propria funzione originaria e pertanto la loro efficacia nell'impiego operativo ed infine quelli che eccedono le esigenze attualizzate della F.A. In sintesi, per materiali dismessi s'intendono i materiali per i quali è stato formalmente dichiarato, previa autorizzazione dell'Autorità competente, il fuori servizio, il fuori uso o l'eccedenza rispetto alle esigenze della F.A. La dismissione precede l'alienazione ed è pertanto vincolante rispetto ad essa.</p>
Eccedenza rispetto alle esigenze di F.A. (in esubero)	<i>Surplus vehicles and supplies</i>	Veicoli e materiali non più rispondenti alle esigenze della Difesa. Per ciascuna tipologia dei materiali esuberanti, le quantità da alienare sono determinate dal Capo di Stato Maggiore della Difesa (TUOM, art. 422).
Ente	<i>Unit of the Armed Forces</i>	È l'organismo di Forza Armata o interforze, che ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali con resa del conto all'organo al quale è devoluto il controllo amministrativo e contabile (TUOM, art. 447 e ITA, Capo I, para. 3.).

Fuori servizio	<i>Out of service</i>	I veicoli e i materiali fuori servizio non sono più idonei alle esigenze di F.A., anche se efficienti o comunque di conveniente riparazione. Tali veicoli o materiali non sono più rispondenti a esigenze di impiego per ragioni militari, tecniche o economiche (TUOM, art. 417).
Fuori uso	<i>Out of order material</i>	I veicoli e i materiali fuori uso non più efficienti, il cui ripristino sia stato dichiarato economicamente non conveniente o sia tecnicamente impossibile. Sono da considerarsi fuori uso anche i materiali che, per la loro intrinseca composizione, abbiano subito alterazioni nelle loro essenziali caratteristiche chimiche, fisiche e tecnologiche (TUOM, art. 418).
<i>Joint & combined</i>	-	Interforze e multinazionale
Gestione e smaltimento dei rifiuti	<i>Waste management</i>	Per gestione e smaltimento dei rifiuti s'intende l'insieme della <i>policy</i> , delle procedure o metodologie volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale, coinvolgendo quindi la fase di raccolta, trasporto, trattamento (riciclaggio o smaltimento) fino al riutilizzo dei materiali di scarto, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute umana e l'impatto sull'ambiente.

Logistica	<i>Logistics</i>	<p>Dottrina relativa alla pianificazione e all'esecuzione delle attività di movimento e mantenimento delle forze. Nella sua accezione estensiva, la logistica abbraccia le seguenti branche militari:</p> <ul style="list-style-type: none"> – progettazione e sviluppo, approvvigionamento, immagazzinamento, trasporto, rifornimento, manutenzione, sgombero e alienazione di materiali; – trasporto di personale; – acquisizione, costruzione, manutenzione, conduzione e alienazione di infrastrutture; – acquisizione o fornitura di servizi; – supporto sanitario. <p><i>Allied Administrative Publication-6 (AAP-6)</i></p>
Logistica integrata	<i>Integrated logistics o integrated logistic support</i>	<p>Il termine "logistica integrata" indica quel modo di pensare unitario, applicabile in ambito <i>joint & combined</i>, secondo il quale l'aspetto operativo di un sistema d'arma non può essere assolutamente scisso dalla sua sostenibilità.</p> <p>Infatti, secondo la logistica integrata, un sistema operativo (es. sistema d'arma) viene considerato come un insieme inscindibile, costituito dal sistema primario e dal sistema logistico. Quest'ultimo comprende anche le modalità di alienazione.</p>
Materiali di facile consumo	<i>Expendable supplies and materials. Of easy consumption materials.</i>	<p>Tutti i materiali che, all'atto dell'impiego, si consumano (come i viveri, le batterie, i medicinali, ecc.) o perdono la loro identità (come le parti di ricambio) (TUOM, art. 520).</p>

Materiali impiegabili	<i>Efficient materials and equipment</i>	Tutti i materiali che, all'atto dell'impiego, non si consumano o che mantengono la loro identità originale durante tutto il periodo nel quale vengono impiegati (come i veicoli, le armi, ecc.) (TUOM, art. 520). L'unità di misura dei materiali d'impiego per la determinazione del fabbisogno di scorte è il tasso di usura.
Materiali non più impiegabili	<i>Surplus materials and equipment</i>	Materiale fuori servizio, fuori uso o eccedente le esigenze della F.A.
<i>NATO Logistics Stock Exchange (NLSE)</i>	-	Il <i>NATO Logistics Stock Exchange (NLSE)</i> è un insieme di strumenti sviluppati dalla <i>NATO Support and Procurement Agency (NSPA)</i> per assistere membri e Industria nell'implementare i concetti logistici di cooperazione per l'acquisizione e la gestione dei materiali. Questi <i>strumenti</i> consentono ai membri NATO di organizzare lo scambio di parti di ricambio in esubero e di gestire collettivamente le scorte.
Numero unificato di codificazione (NUC)	<i>NATO stock number (NSN)</i>	Un numero di 13 cifre che identifica un articolo da approvvigionare (equipaggiamento, parte di ricambio ecc.) da parte di un Paese membro della NATO.
Panoplia	<i>Panoply</i>	Insieme di armi assortite, disposte a trofeo per ornamento.

Permuta	<i>Barter</i>	<p>La permuta è una forma di alienazione di veicoli e materiali dismessi della F.A., a titolo oneroso, a seguito della quale il corrispettivo per l'A.D. non sarà in denaro, ma in fornitura di beni o servizi da parte dell'acquirente (cd. controprestazione);</p> <p>È la forma di realizzazione delle alienazione da ritenere preferenziale rispetto alle altre, in quanto i benefici, sotto determinate soglie finanziarie, vengono destinati direttamente all'EDRC cedente o comunque alla F.A.</p> <p>In diritto, la permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro.</p> <p>Sebbene si applichino, in quanto compatibili, le norme stabilite per la vendita, la permuta differisce da quest'ultima in quanto lo scambio non avviene verso il corrispettivo di un prezzo, ma tramite il reciproco trasferimento della proprietà di cose o della titolarità di altri diritti.</p> <p>La permuta comporta una prestazione da parte dell'A.D. (un bene o un servizio) e una controprestazione (un bene o un servizio) da parte della controparte.</p> <p>(Codice civile art. 1552, COM Capo IV art. 545, TUOM Capo II art. 569 e seguenti e "Le permutate in ambito EI: norme e procedure" di SME-UG CRA EI Ed. 2013).</p>
Prestazione	<i>Providing exchange</i>	<p>Nell'ambito delle permutate, prestazione resa dall'A.D. in termini di fornitura di beni e/o effettuazione di servizi (COM art. 545 e TUOM, art. 569).</p>

Prestito	<i>loan</i>	<p>Cessione temporanea di mezzi o materiali. Il prestito di materiali ad altre amministrazioni dello Stato, a Enti pubblici, e a privati è subordinato alla disposizione degli Organi centrali e autorizzazione dell'Autorità logistica centrale competente, alla disposizione del Capo di SMD per gli Enti dell'area interforze. Il prestito può avere luogo esclusivamente per materiale impiegabile e quindi efficiente. In casi eccezionali può essere concesso anche per veicoli o materiali dismessi (es. carro per sperimentazione).</p> <p>Il prestito di materiali è di norma, effettuato a pagamento, tenendo conto dei prezzi di mercato, ma può essere concesso a titolo gratuito, ai soggetti aventi diritto. Il prestito di materiali è concesso con provvedimento motivato per un periodo di tempo determinato, in relazione ai lavori o ai bisogni per i quali è stato richiesto. Il periodo può essere prorogato (TUOM, art. 426 e ITA, para. 18).</p>
Quadrupedi area A	<i>Area A quadrupeds</i>	Equini delle varie categorie.
Quadrupedi area B	<i>Area B quadrupeds</i>	Cani delle varie categorie e specializzazioni.
Quadrupedi in servizio	<i>On duty quadrupeds</i>	Quadrupedi in possesso dell'idoneità psico-fisica e tecnica per uno dei servizi previsti nell'ambito della F.A. o momentaneamente non idoneo per malattia.
Quadrupedi riformati	<i>Retired quadrupeds</i>	Quadrupedi riconosciuti in via permanentemente non idonei al servizio, a seguito della decretazione di una commissione interna all'EDRC che li ha in carico.
Quadrupedi fuori servizio	<i>Redundant quadrupeds</i>	Quadrupedi potenzialmente idonei ad uno dei servizi previsti nell'ambito della F.A., ma in soprannumero rispetto alle esigenze o idonei ad altri servizi non d'interesse della F.A, riconosciuti tali dall'Autorità logistica centrale.

Radiazione	<i>Radiation</i>	<p>Estromissione di un bene della F.A. dal ciclo logistico e operativo e relativa cancellazione dall'inventario contabile.</p> <p>A carattere generale, tale provvedimento riguarda un'intera linea di veicoli o materiali della stessa tipologia, che viene definitivamente estromessa dal ciclo logistico e operativo della F.A. e, di norma, smaltito previa demolizione.</p> <p>La radiazione è la conseguenza della dichiarazione del fuori servizio per cause tecniche (TUOM, art. 417), ad esempio nel caso in cui sia intervenuta una normativa, che vieti l'impiego di determinate sostanze tossiche o nocive, presenti nel bene radiato.</p>
Retrofittaggio	<i>Retrofit or upgrade</i>	<p>Interventi di aggiornamento della configurazione che sono finalizzati ad adeguare i mezzi ed i materiali alle nuove esigenze operative, da soddisfare permanentemente (ad esempio installazione di nuovi sistemi di puntamento) o in funzione di specifiche operazioni (ad esempio installazione di dispositivi per operare in particolari condizioni climatiche). Il retrofittaggio, consiste dunque nell'effettuazione, su una data tipologia di materiale, mezzo o sistema d'arma, di un intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> – che riguardi la totalità del parco esistente della medesima tipologia; – con finalità di rinnovare, aggiornare e potenziare la configurazione del materiale per cui è disposto; – basato su un apposito disciplinare tecnico emanato dalla competente Direzione di SGD-DNA.

Riduzione	<i>Decommissioning</i>	Il termine "riduzione", secondo il Trattato CFE, riferito a carri armati e ai veicoli corazzati da combattimento, corrisponde a distruzione o trasformazione, mediante conversione a fini non militari, quali mostra statica o bersagli terrestri o, nel caso di veicoli corazzati da trasporto truppa, mediante conversione d'uso e ricertificazione di conformità. Le artiglierie devono essere ridotte mediante distruzione o collocazione in mostra statica; nel caso delle artiglierie semoventi, a mezzo d'impiego quali bersagli terrestri.
Rottamazione	<i>Parting out</i>	Attività con la quale si tende a valorizzare un veicolo o un sistema la cui funzione originaria, nel suo complesso, non è più assoluta, ma i cui componenti conservano un valore come parti staccate. A seguito della dismissione di veicoli, sistemi, apparati elettronici, apparecchiature mediche, attrezzature nautiche ed aeronautiche e altri dispositivi meccanici e strumentazione, i loro componenti possono essere riciclati e riutilizzati, oppure venduti e permutati come complessivi e parti di ricambio.
Sgombero a titolo gratuito	<i>Free moving away</i>	Lo sgombero a titolo gratuito è conseguente a una vendita infruttuosa e non è effettuabile in prima istanza. In sostanza, l'alienazione con procedura negoziata (ex "in economia"), comporta l'acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte e in seconda istanza di almeno un'offerta. Ove non vi sia, in entrambe le istanze, alcuna offerta di acquisto, l'alienazione può consistere anche nel solo sgombero a titolo non oneroso, ovvero nell'acquisizione del bene a titolo gratuito, con la sola imputazione delle spese connesse allo sgombero (demilitarizzazione, trasporto e movimentazione).

Sito di riduzione	<i>Decommissioning site</i>	Ubicazione chiaramente designata ove abbia luogo la riduzione di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato CFE.
Smaltimento	<i>Disposal</i>	Trattamento dei materiali speciali (es. NBC), mediante particolari procedimenti che ne consentono l'eliminazione o il riciclaggio a norma di legge. Di norma, è la <u>forma di alienazione a titolo oneroso per l'A.D.</u> o comunque costituisce un onere che va portato a scomputo di un'alienazione tramite vendita o permuta (la parte pregiata dei materiali va rivenduta e quella da smaltire va a scomputo del prezzo di vendita).
Smilitarizzazione	<i>Demilitarization</i>	Vds. demilitarizzazione
Vendita	<i>Sale</i>	Forma di alienazione di veicoli o materiali dismessi, a fronte del pagamento di un corrispettivo. Nel caso di esito infruttuoso della procedura di vendita (mancanza di almeno tre offerte), può essere accettata un'unica offerta consistente nello sgombero del bene a titolo gratuito (tale opzione gratuita non può essere adottata in prima istanza).
Vita operativa	<i>Service-life cycle</i>	La vita operativa è il limite presunto d'impiegabilità di un mezzo o materiale (inferiore alla vita tecnica) espresso in anni, chilometri percorsi, numero di colpi sparati, consumi od ore di funzionamento, nel rispetto di un determinato livello (alto) di affidabilità. Pertanto, la vita operativa corrisponde all'intervallo durante il quale il mezzo o materiale garantisce la sua piena "disponibilità operativa" e durante il quale il produttore garantisce il relativo supporto logistico (assistenza, ricambi, pubblicazioni tecniche ecc.).

Vita ottimale	<i>Optimal life cycle</i>	<p>Per vita ottimale s'intende l'intervallo (inferiore alla vita operativa), espresso in anni, chilometri percorsi, numero di colpi sparati, consumi od ore di funzionamento, durante il quale un mezzo o materiale è in grado di fornire le prestazioni previste, ad un costo di esercizio mantenuto entro i limiti di convenienza economica e con un determinato livello (alto) di affidabilità, rispondente ai canoni dettati dalla specifica normativa di settore. <u>E' proprio il rispetto dei limiti di convenienza economica il criterio discriminante rispetto alla vita operativa e tecnica.</u> Nel caso di un autoveicolo ad esempio, l'affidabilità consiste nella rispondenza ai requisiti tecnici dettati dal Codice della strada, accertabili a seguito di revisione veicolare. Nell'ipotesi di un'ottimale gestione basata su criteri di costo ed efficacia, al raggiungimento della vita ottimale, un materiale o mezzo dovrebbe essere dismesso.</p>
---------------	---------------------------	---

Vita tecnica	<i>Technical life cycle</i>	<p>La vita tecnica si protrae oltre la vita ottimale e oltre la vita operativa di un mezzo o materiale. Per vita tecnica s'intende l'intervallo, espresso in anni, chilometri percorsi, numero di colpi sparati, consumi od ore di funzionamento durante il quale un mezzo o materiale ha la potenziale capacità di fornire, in condizioni di affidabilità, le prestazioni stabilite in sede produttiva, senza tenere conto dei criteri di convenienza economica per il suo mantenimento in efficienza. Infatti, più il mezzo o materiale è soggetto ad usura e a obsolescenza, e più alti divengono i suoi costi di manutenzione e riparazione.</p> <p>Qualora le risorse finanziarie non consentano la dismissione totale o parziale di un determinato lotto di mezzi o materiali, dopo il superamento della loro vita ottimale e operativa, e ove gli stessi presentino condizioni di efficienza rientranti nei limiti previsti della normativa vigente, gli stessi potranno essere mantenuti in servizio, fino al termine della loro vita tecnica, <u>procrastinabile a seguito di revisione generale del manufatto</u>. Dopo il superamento di tale limite, il mezzo o materiale, anche se ancora efficiente o comunque riparabile, dovrà comunque essere dismesso per superamento della vita tecnica. Questo per ragioni di sicurezza verso terzi e di tutela dell'operatore o del conduttore.</p>
--------------	-----------------------------	--

All. D. Verbale di fuori servizio (Timbro lineare dell'Ente)

Proposta del consegnatario per il fuori servizio di veicoli o materiali

All. n.: /; Anx. n.: / .

Proposta n. ____ dell'anno ____

Si propone la dichiarazione di fuori servizio per ragioni⁴⁰⁷ _____,
dei sottoelencati veicoli o materiali appartenenti al settore⁴⁰⁸ _____
ed in carico sulla dislocazione n. _____:

NUMERO PROGRESSIVO	1	2	3	4
DENOMINAZIONE				
NUC ⁴⁰⁹				
TELAIO				
TARGA O MATRICOLA				
DATA INTRODUZIONE IN SERVIZIO				
VITA TECNICA ⁴¹⁰	Unità di misura della vita tecnica			
	Quantità di vita tecnica			
VITA TECNICA RESIDUA % ⁴¹¹				
STATO D'USO ⁴¹²				
UNITÀ DI MISURA ⁴¹³ DEL VEICOLO O MATERIALE				
QUANTITÀ DEL VEICOLO O MATERIALE				
PREZZO UNITARIO DI ACQUISTO				
PREZZO UNITARIO DI CARICO ⁴¹⁴				
PREZZO COMPLESSIVO DI CARICO DELLA SPECIFICA VOCE				

⁴⁰⁷ Militari, tecniche o economiche.

⁴⁰⁸ tramat., com. o Savet.

⁴⁰⁹ Il NUC e gli altri dati vanno desunti dai sistemi informativi di F.A. (SIGE, SECOMA ecc.) e trascritti fedelmente.

⁴¹⁰ La vita tecnica è espressa in numero di colpi sparati, chilometri percorsi, consumi o ore di funzionamento.

⁴¹¹ Es.: un veicolo che ha percorso 150.000 km ed ha una vita tecnica di 200.000, ha una vita tecnica residua del 25%.

⁴¹² Specificare se trattasi di bene come nuovo (mai usato) o usato, se necessita di riparazione/manutenzione e se in stato d'uso: ottimo, molto buono, buono, sufficiente.

⁴¹³ Unità di misura del bene (ad esempio, numero per i veicoli).

⁴¹⁴ Valore di carico aggiornato ai sensi della SEC 95, ovvero il valore di acquisto comprensivo d'IVA del bene, deprezzato in relazione alle aliquote di ammortamento annue.

Si precisa che si propone il fuori servizio per le seguenti ragioni⁴¹⁵: _____

In merito, si allegano/annettono⁴¹⁶ _____

Data _____

IL CONSEGNETARIO

Visto per convalida
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

⁴¹⁵ Descrivere brevemente le ragioni del fuori servizio.

⁴¹⁶ Foto, documenti, lettere, relazioni tecniche e preventivi di spesa a corredo della proposta.

(Timbro lineare dell'Ente)**Verbale di proposta per il fuori servizio di veicoli o
Materiali da decretare a cura dell'autorità logistica centrale**

All. n.: /; Anx. n.: 1.

Verbale n. ___ dell'anno ____

OGGETTO: deliberazione della commissione sulla proposta di fuori servizio.

L'anno duemila_____, addì _____ del mese di _____, in _____, nei locali del _____, si rende noto che la sottoscritta commissione tecnica di accertamento nominata dal _____

_____ con⁴¹⁷ _____ n. _____ in data _____ :

– esaminata la proposta di fuori servizio per ragioni⁴¹⁸ _____ del consegnatario e lo stato dei veicoli/materiali oggetto della pratica;

– visto/i (foto, documenti, lettere, relazioni tecniche, preventivi di spesa a corredo della proposta) _____

che si allegano/annettono al presente verbale;

– considerato che i veicoli/materiali oggetto della proposta NON SONO STATI precedentemente dichiarati fuori servizio dall'Autorità Centrale (SME);

– stabilito che i veicoli/materiali in questione presentano le seguenti criticità: _____

_____;

– accertato che i veicoli o i materiali proposti per il fuori servizio hanno esaurito la loro potenzialità operativa, o comunque non risultano più rispondenti alle esigenze della F.A.;

– valutata l'eventuale possibilità tecnica di un upgrade o retrofit del bene, quantificando i relativi costi, comprensivi del collaudo e della certificazione di conformità,

delibera che i veicoli/materiali in argomento⁴¹⁹ _____

le condizioni per il fuori servizio da decretare a cura dell'Autorità logistica centrale.

Pertanto, si propone di⁴²⁰ _____.

Si propone inoltre, per la decretazione dell'Autorità logistica centrale, la seguente destinazione finale d'uso: _____.

Per quanto precede, si propone che il bene venga alienato⁴²¹

_____.

Il presente verbale viene redatto in n. _____ esemplari ciascuno per i veicoli/materiali elencati nella proposta del consegnatario dei materiali (annessa al presente verbale) e su ognuno dei quali sono apposte le firme dei componenti della commissione.

⁴¹⁷ Ordine del Giorno o Atto dispositivo.

⁴¹⁸ Militari, tecniche o economiche.

⁴¹⁹ Presentano e non presentano.

⁴²⁰ Inoltrare o non inoltrare la proposta di fuori servizio all'Autorità logistica centrale.

⁴²¹ Nello stato in cui si trova o previa rottamazione.

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

LA COMMISSIONE

(Visto e firma per convalida del Comandante dell'Ente o equipollente)

All. E. Verbale di fuori uso

(Timbro lineare dell'Ente)

Proposta del consegnatario per la dichiarazione di fuori uso di veicoli o materiali

All. n.: /; Anx. n.: /.

Proposta n. ____ dell'anno ____

Si propone la dichiarazione di fuori uso per⁴²² _____.dei sottoelencati veicoli/materiali appartenenti al settore⁴²³ _____ ed in carico sulla dislocazione n. _____:

NUMERO PROGRESSIVO		1	2	3	4
DENOMINAZIONE					
NUC ⁴²⁴					
TELAIO					
TARGA O MATRICOLA					
DATA INTRODUZIONE IN SERVIZIO					
VITA TECNICA ⁴²⁵	Unità di misura della vita tecnica				
	Quantità di vita tecnica				
VITA TECNICA RESIDUA % ⁴²⁶					
STATO D'USO ⁴²⁷					
UNITÀ DI MISURA ⁴²⁸ DEL VEICOLO O MATERIALE					
QUANTITÀ DEL VEICOLO O MATERIALE					
PREZZO UNITARIO DI ACQUISTO					
PREZZO UNITARIO DI CARICO ⁴²⁹					
PREZZO COMPLESSIVO DI CARICO DELLA SPECIFICA VOCE					

⁴²² Vetustà, usura, non conveniente riparazione o altre motivazioni (da specificare).

⁴²³ tramat., com. o Savet.

⁴²⁴ Il NUC e gli altri dati vanno desunti dai sistemi informativi di F.A. (SIGE, SECOMA ecc.) e trascritti fedelmente.

⁴²⁵ La vita tecnica è espressa in numero di colpi sparati, chilometri percorsi, consumi o ore di funzionamento.

⁴²⁶ Es.: un veicolo che ha percorso 150.000 km ed ha una vita tecnica di 200.000, ha una vita tecnica residua del 25%.

⁴²⁷ Specificare lo stato d'uso generale del bene (buono, sufficiente, insufficiente, pessimo) e se lo stesso necessita di riparazione/manutenzione.

⁴²⁸ Unità di misura del bene (ad esempio, numero per i veicoli).

⁴²⁹ Valore di carico aggiornato ai sensi della SEC 95, ovvero il valore di acquisto comprensivo d'IVA del bene, deprezzato in relazione alle aliquote di ammortamento annue.

Si precisa inoltre che⁴³⁰ _____
_____.

In merito, si allega/annette⁴³¹ _____
_____.

Data _____

IL CONSEGnatARIO

Visto per convalida
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

⁴³⁰ Descrivere brevemente le ragioni del fuori uso.

⁴³¹ Foto, documenti, lettere, relazioni tecniche, preventivi di spesa a corredo della proposta.

(Timbro lineare dell'Ente)**Verbale di dichiarazione fuori uso di veicoli o materiali**

All. n.: /; Anx. n.: 1.

Verbale n. ____ dell'anno ____

OGGETTO: deliberazione della commissione sulla proposta di fuori uso.

L'anno duemila_____, addì _____ del mese di _____, in
_____, nei locali del _____**SIA NOTO**che la sottoscritta commissione tecnica di accertamento nominata dal _____
_____ con⁴³² _____ n. _____ in data _____ :

- esaminata la proposta di fuori uso del Consegnatario (annessa al presente verbale) e i veicoli/materiali ivi elencati;
- visto/i⁴³³ _____ che si allegano/annettono al presente verbale;
- stabilito che il materiale in questione⁴³⁴ _____;
- accertato che lo stesso è stato sottoposto a lungo ed appropriato uso, che ne giustifica il logorio e l'inidoneità ad essere ulteriormente impiegato, con esclusione di qualsiasi responsabilità che possa essere imputata ad incuria o costituire dolo;

dichiara fuori usoil materiale stesso e ne propone⁴³⁵ _____.

Il presente verbale viene redatto in n. _____ esemplari ciascuno per complessive n. _____ voci di materiale elencato e su ognuno dei quali sono apposte le firme dei componenti della commissione.

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

LA COMMISSIONE

⁴³² Ordine del Giorno o Atto dispositivo.⁴³³ Foto, documenti, lettere, relazioni tecniche, preventivi di spesa a corredo della proposta.⁴³⁴ Risulta o non risulta di conveniente riparazione.⁴³⁵ L'alienazione nello stato in cui si trova o previa rottamazione.

Determinazione (approvazione o non approvazione) dell'Autorità competente all'approvazione

_____ li _____

FIRMA

(Timbro lineare dell'Ente)**Verbale di rottamazione a seguito di fuori uso**

All. n.: /; Anx. n.: 1.

Verbale n. ___ dell'anno ____

OGGETTO: demolizione (o disfacimento) di materiali del settore⁴³⁶ _____
dichiarati fuori uso con deliberazione n. _____ in data _____ (annessa in copia conforme).L'anno duemila _____, addì _____ del mese di _____, in
_____, nei locali del _____**SIA NOTO**che la sottoscritta commissione nominata dal _____
con⁴³⁷ _____ n. _____ in data _____, viste le indicazioni della
commissione tecnica di accertamento, si è riunita per constatare la demolizione (o il disfacimento)
del materiale dettagliato nel prospetto seguente.

NUMERO PROGRESSIVO		1	2	3	4
DENOMINAZIONE					
NUC ⁴³⁸					
TELAIO					
TARGA O MATRICOLA					
DATA INTRODUZIONE IN SERVIZIO					
VITA TECNICA ⁴³⁹	Unità di misura della vita tecnica				
	Quantità di vita tecnica				
VITA TECNICA RESIDUA % ⁴⁴⁰					
STATO D'USO ⁴⁴¹					
UNITÀ DI MISURA ⁴⁴² DEL VEICOLO O MATERIALE					
QUANTITÀ DEL VEICOLO O MATERIALE					
PREZZO UNITARIO DI ACQUISTO					
PREZZO UNITARIO DI CARICO ⁴⁴³					
PREZZO COMPLESSIVO DI CARICO DELLA SPECIFICA VOCE					

⁴³⁶ tramat., com. o Savet.⁴³⁷ Ordine del Giorno o Atto dispositivo.⁴³⁸ Il NUC e gli altri dati vanno desunti dai sistemi informativi di F.A. (SIGE, SECOMA ecc.) e trascritti fedelmente.⁴³⁹ La vita tecnica è espressa in numero di colpi sparati, chilometri percorsi, consumi o ore di funzionamento.⁴⁴⁰ Es.: un veicolo che ha percorso 150.000 km ed ha una vita tecnica di 200.000, ha una vita tecnica residua del 25%.⁴⁴¹ Specificare lo stato d'uso generale del bene (buono, sufficiente, insufficiente, pessimo) e se lo stesso necessita di riparazione/manutenzione..⁴⁴² Unità di misura del bene (ad esempio, numero per i veicoli).⁴⁴³ Valore di carico aggiornato ai sensi della SEC 95, ovvero il valore di acquisto comprensivo d'IVA del bene, deprezzato in relazione alle aliquote di ammortamento annue.

La sottoscritta commissione ha accertato che il recupero di _____ (o rottami, ecc.) è antieconomico, tenuto conto delle spese necessarie (personale, locali, ecc.) per lo stoccaggio, la manutenzione, la demolizione e per gli atti di gara necessari all' eventuale alienazione, a fronte di un eventuale compenso esiguo o nullo. Pertanto, non si è provveduto al recupero di _____ (o rottami).

OPPURE

La sottoscritta commissione, eseguite le operazioni di demolizione (o disfacimento), ha accertato il recupero dei seguenti materiali, aventi valore commerciale:

NUMERO PROGRESSIVO	1	2	3	4
DENOMINAZIONE				
NUC ⁴⁴⁴				
UNITÀ DI MISURA ⁴⁴⁵				
QUANTITÀ				
PREZZO UNITARIO D'INVENTARIO ⁴⁴⁶				
PREZZO COMPLESSIVO D'INVENTARIO PER SPECIFICA VOCE				

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

LA COMMISSIONE

Visto: si dispone l'alienazione del materiale recuperato.

_____ lì _____

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

⁴⁴⁴ Il NUC e gli altri dati vanno desunti dai sistemi informativi di F.A. (SIGE, SECOMA ecc.) e trascritti fedelmente.

⁴⁴⁵ Unità di misura del bene (ad esempio, numero per i veicoli).

⁴⁴⁶ Valore d'inventario ai sensi della SEC 95, ovvero il valore deprezzato del bene usato, in relazione alle aliquote di ammortamento annue.

All. F. Richiesta di alienazione a titolo oneroso di veicoli o materiali della F.A. di non conveniente rimpatrio nell'ambito di missioni internazionali

(timbro lineare dell'ente)

Proposta del consegnatario per l'alienazione a titolo oneroso di veicoli/materiali di non conveniente rimpatrio dai Te.Op.

All. n.: /; Anx. n.: /.

Proposta n. ____ dell'anno ____

Si propone il fuori servizio tecnico per ragioni⁴⁴⁷ _____ e l'alienazione tramite⁴⁴⁸ _____, dei sottoelencati veicoli/materiali⁴⁴⁹, di non conveniente rimpatrio dal Te.Op. _____, appartenenti al settore⁴⁵⁰ _____ ed in carico sulla dislocazione n. _____:

NUMERO PROGRESSIVO		1	2	3	4
DENOMINAZIONE					
NUC ⁴⁵¹					
TELAIO					
TARGA O MATRICOLA					
DATA INTRODUZIONE IN SERVIZIO					
VITA TECNICA ⁴⁵²	Unità di misura				
	Quantità				
VITA TECNICA RESIDUA % ⁴⁵³					
STATO D'USO ⁴⁵⁴					
UNITÀ DI MISURA ⁴⁵⁵					
QUANTITÀ					
PREZZO UNITARIO DI ACQUISTO					
PREZZO UNITARIO DI CARICO ⁴⁵⁶					
PREZZO COMPLESSIVO DI CARICO PER SPECIFICA VOCE					

⁴⁴⁷ Tecniche, economiche o militari.

⁴⁴⁸ Vendita, permuta o smaltimento con oneri a carico dell'A.D. (in ultima istanza, nel caso di mancanza di acquirenti o cessionari per sgombero a titolo gratuito).

⁴⁴⁹ Possono essere proposti veicoli o materiali **a supporto** dell'attività operativa, compresi nell' All. A del Decreto 30 novembre 2001 (esclusi materiali d'armamento e veicoli da combattimento).

⁴⁵⁰ tramat., com., Savet o tec.

⁴⁵¹ Il NUC e gli altri dati vanno desunti dai sistemi informativi di F.A. (SIGE, SECOMA ecc.) e trascritti fedelmente.

⁴⁵² La vita tecnica è espressa in numero di colpi sparati, chilometri percorsi, consumi o ore di funzionamento.

⁴⁵³ Es.: un veicolo che ha percorso 150.000 km ed ha una vita tecnica di 200.000, ha una vita tecnica residua del 25%.

⁴⁵⁴ Specificare se trattasi di bene nuovo o usato, se necessita di riparazione/manutenzione e se in stato d'uso: ottimo, molto buono, buono, sufficiente.

⁴⁵⁵ Unità di misura del bene (ad esempio, numero per i veicoli).

⁴⁵⁶ Valore di carico aggiornato ai sensi della SEC 95, ovvero il valore di acquisto comprensivo d'IVA del bene, deprezzato in relazione alle aliquote di ammortamento annue.

Si precisa inoltre che il costo complessivo presunto di rimpatrio⁴⁵⁷, per i materiali sopra elencati, ammonta a circa €: _____.

In merito, si allega/annette⁴⁵⁸ _____
_____.

Data _____

IL CONSEGNETARIO

Visto per convalida
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/CAI

⁴⁵⁷ I costi di rimpatrio potranno essere richiesti al COI-JMCC, indicando la tipologia, peso, volume e valore inventariale del bene.

⁴⁵⁸ Foto, documenti, lettere, relazioni tecniche, preventivi di spesa a corredo della proposta.

(Timbro lineare dell'Ente)
Verbale di proposta della commissione tecnica per
L'alienazione a titolo oneroso di veicoli o materiali
di non conveniente rimpatrio dai Te.Op.

All. n.: /; Anx. n.: 1

Verbale n. ____ dell'anno ____

OGGETTO: deliberazione della commissione sulla proposta di fuori servizio e alienazione a titolo oneroso di veicoli o materiali di non conveniente rimpatrio dal Teatro di Operazioni_____.

L'anno duemila_____, addì _____ del mese di _____, in _____, nei locali del _____, si rende noto che la sottoscritta commissione tecnica di accertamento nominata dal _____ con⁴⁵⁹ _____ n. _____ in data _____ :

- esaminata la proposta di fuori servizio per ragioni⁴⁶⁰ _____ e l'alienazione tramite⁴⁶¹ _____ del consegnatario e lo stato dei veicoli/materiali oggetto della deliberazione;
- visto/i⁴⁶² _____ che si allegano/annettono al presente verbale;
- considerato che i veicoli/materiali oggetto della proposta hanno un valore di carico⁴⁶³ complessivo di € _____;
- stabilito che i veicoli/materiali comportano il seguente costo di rimpatrio complessivo di circa €: _____;
- accertato che i beni rientrano nella categoria dei beni cedibili in Te.Op.⁴⁶⁴,

delibera che i veicoli/materiali⁴⁶⁵ _____ i requisiti per il fuori servizio e l'alienazione in Te.Op., da decretare a cura dell'Autorità logistica centrale.

Pertanto, si propone di⁴⁶⁶ _____.

Si propone, inoltre, per la decretazione dell'Autorità logistica centrale⁴⁶⁷, _____.

⁴⁵⁹ Ordine del Giorno o Atto dispositivo.

⁴⁶⁰ Tecniche, militari o economiche.

⁴⁶¹ Permuta, vendita o eventuale smaltimento con oneri a carico dell'A.D., nel caso di mancanza di acquirenti o cessionari per sgombero a titolo gratuito.

⁴⁶² Foto, documenti, lettere, relazioni tecniche, preventivi di spesa a corredo della proposta.

⁴⁶³ Valore inventariale, desunto dal valore di acquisto e deprezzato con le aliquote di ammortamento.

⁴⁶⁴ Mezzi o materiali **a supporto** dell'attività operativa inclusi nell'All. A del Decreto 30 novembre 2001 (esclusi materiali d'armamento e veicoli da combattimento).

⁴⁶⁵ Presentano o non presentano.

⁴⁶⁶ Inoltrare o non inoltrare la proposta di fuori servizio e alienazione in Te.Op. all'Autorità logistica centrale.

⁴⁶⁷ L'alienazione nello stato in cui si trova il bene oppure l'alienazione previa rottamazione.

Il presente verbale viene redatto in n. _____ esemplari ciascuno per i veicoli/materiali elencati nella proposta del consegnatario dei materiali (in annesso al presente verbale) e su ognuno dei quali sono apposte le firme dei componenti della commissione.

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

LA COMMISSIONE

(Visto per convalida del Comandante del Contingente)

_____ li _____

FIRMA

All. G. Richiesta di alienazione a titolo gratuito di veicoli o materiali della F.A. di non conveniente rimpatrio nell'ambito di missioni internazionali

(timbro lineare dell'ente)

Proposta del consegnatario per l'alienazione a titolo gratuito di veicoli/materiali di non conveniente rimpatrio dai Te.Op.

All. n.: /; Anx. n.: /.

Proposta n. ____ dell'anno ____

Si propone il fuori servizio per ragioni⁴⁶⁸ _____ e l'alienazione a titolo gratuito dei sottoelencati veicoli/materiali⁴⁶⁹, di non conveniente rimpatrio dal Te.Op. _____, appartenenti al settore⁴⁷⁰ _____ ed in carico sulla dislocazione n. _____:

NUMERO PROGRESSIVO	1	2	3	4
DENOMINAZIONE				
NUC ⁴⁷¹				
TELAIO				
TARGA O MATRICOLA				
DATA INTRODUZIONE IN SERVIZIO				
VITA TECNICA ⁴⁷²	Unità di misura			
	Quantità			
VITA TECNICA RESIDUA % ⁴⁷³				
STATO D'USO ⁴⁷⁴				
UNITÀ DI MISURA ⁴⁷⁵				
QUANTITÀ				
PREZZO UNITARIO DI ACQUISTO				
PREZZO UNITARIO DI CARICO ⁴⁷⁶				
PREZZO COMPLESSIVO DI CARICO PER SPECIFICA VOCE				

⁴⁶⁸ Tecniche, economiche o militari.

⁴⁶⁹ Ai sensi dell'art. 425 del TUOM, sono esclusi dalla proposta materiali d'armamento e veicoli da combattimento.

⁴⁷⁰ tramat., com. o Savet.

⁴⁷¹ Il NUC e gli altri dati vanno desunti dai sistemi informativi di F.A. (SIGE, SECOMA ecc.) e trascritti fedelmente.

⁴⁷² La vita tecnica è espressa in numero di colpi sparati, chilometri percorsi, consumi o ore di funzionamento.

⁴⁷³ Es.: un veicolo che ha percorso 150.000 km ed ha una vita tecnica di 200.000, ha una vita tecnica residua del 25%.

⁴⁷⁴ Specificare se trattasi di bene nuovo o usato, se necessita di riparazione/manutenzione e se in stato d'uso: ottimo, molto buono, buono, sufficiente.

⁴⁷⁵ Unità di misura del bene (ad esempio, numero per i veicoli).

⁴⁷⁶ Valore di carico aggiornato ai sensi della SEC 95, ovvero il valore di acquisto comprensivo d'IVA del bene, deprezzato in relazione alle aliquote di ammortamento annue.

Si precisa inoltre che il costo complessivo presunto di rimpatrio⁴⁷⁷, per i materiali sopra elencati, ammonta a €: _____.

In merito, si allega/annette⁴⁷⁸ _____
_____.

Data _____

IL CONSEGNETARIO

Visto per convalida
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/CAI

⁴⁷⁷ I costi di rimpatrio potranno essere richiesti al COI-JMCC, indicando la tipologia, peso, volume e valore inventariale del bene.

⁴⁷⁸ Foto, documenti, lettere, relazioni tecniche, preventivi di spesa a corredo della proposta.

(Timbro lineare dell'Ente)**Verbale di proposta della commissione per l'alienazione a titolo gratuito di veicoli o materiali di non conveniente rimpatrio dai Te.Op.**

All. n.: /; Anx. n.: 2

Verbale n. ___ dell'anno _____

OGGETTO: deliberazione della commissione sulla proposta di fuori servizio e alienazione a titolo gratuito di veicoli o materiali di non conveniente rimpatrio dal Teatro di Operazioni _____.

L'anno duemila _____, addì _____ del mese di _____, in _____, nei locali del _____, si rende noto che la sottoscritta commissione tecnica di accertamento nominata dal _____ con⁴⁷⁹ _____ n. _____ in data _____ :

- esaminata la proposta di fuori servizio per ragioni⁴⁸⁰ _____ e alienazione a titolo gratuito del consegnatario e lo stato d'uso dei veicoli/materiali oggetto della deliberazione (annessa in copia);
- visto/i⁴⁸¹ _____ che si allegano/annettono al presente verbale;
- considerato che i veicoli/materiali oggetto della proposta hanno un valore di carico⁴⁸² complessivo di € _____;
- stabilito che i veicoli/materiali comportano il seguente costo complessivo presunto di rimpatrio di €: _____;
- accertato che i beni rientrano nella categoria dei beni cedibili a titolo gratuiti in Te.Op.⁴⁸³,
- esaminate le istanze dei soggetti destinatari, appartenenti a una delle categorie previste dalla normativa vigente⁴⁸⁴, ovvero⁴⁸⁵: _____

_____.
- accertato che i soggetti destinatari hanno presentato formale richiesta di alienazione diretta a titolo gratuito, corredata d'idonea documentazione (che si annette in copia), delibera che i veicoli/materiali⁴⁸⁶ _____ i requisiti per l'alienazione in Te.Op. _____, da decretare a cura del Capo di SMD.

⁴⁷⁹ Ordine del Giorno o Atto dispositivo.

⁴⁸⁰ Tecniche, economiche o militari.

⁴⁸¹ Foto, documenti, lettere, relazioni tecniche, preventivi di spesa a corredo della proposta.

⁴⁸² Valore di carico aggiornato ai sensi della SEC 95, ovvero il valore di acquisto comprensivo d'IVA del bene, deprezzato in relazione alle aliquote di ammortamento annue.

⁴⁸³ Ai sensi dell'art. 425 del TUOM, sono esclusi dalla proposta materiali d'armamento e veicoli da combattimento.

⁴⁸⁴ COM, art. 312.

⁴⁸⁵ Indicare i soggetti richiedenti tra gli aventi titolo ai sensi dell'art. 312 del COM, ovvero: Forze armate e alle Forze di polizia estere, Autorità locali, Organizzazioni internazionali non governative, Organismi di Volontariato e di Protezione Civile, prioritariamente italiani, operanti nel Te.Op.

⁴⁸⁶ Presentano o non presentano.

Pertanto, si propone di⁴⁸⁷ _____.

Si propone, inoltre, per la "dichiarazione di cedibilità" dell'Autorità logistica centrale⁴⁸⁸

_____.

Il presente verbale viene redatto in n. _____ esemplari ciascuno per i veicoli/materiali elencati nella proposta del consegnatario dei materiali (annesso al presente verbale) e su ognuno dei quali sono apposte le firme dei componenti della commissione.

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

LA COMMISSIONE

(Visto per convalida del Comandante del Contingente)

_____ lì _____

FIRMA

⁴⁸⁷ Inoltrare o non inoltrare la proposta di alienazione in Te.Op. al Capo di SMD, tramite l'Autorità logistica centrale e lo SME.

⁴⁸⁸ L'alienazione nello stato in cui si trova oppure l'alienazione previa rottamazione (in tal caso indicare i complessivi, i ricambi o le materie derivanti dalla rottamazione che verranno ceduti).

All. H. Verbale di consistenza e stima di veicoli o materiali della F.A.

All. n.: 1; Anx. n.: /.

Verbale n. ____ dell'anno _____



(timbro lineare dell'EDRC)

Il giorno _____ la sottoindicata commissione, nominata con⁴⁸⁹
_____ n. _____ in data _____, formata da:

- Presidente: _____;
- 1° membro: _____;
- 2° membro: _____;

si è riunita per stimare ai fini del/della⁴⁹⁰ _____, il
valore dei veicoli o materiali specificati nell'All. A, che costituisce parte integrante del
presente verbale.

VISTI gli art. dal 417 al 422 e l'art. 569 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";

VISTO il Capo IX, dal para. 13 al para. 17 dell'SGD-G-012 "Istruzioni tecnico-
applicative del nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità
degli organismi della Difesa" Ed. 2007-D.M. 20 dicembre 2006;

CONSIDERATO che i materiali dismessi di cui trattasi sono stati dichiarati⁴⁹¹
_____ con verbale n. _____ in data _____⁴⁹²;

VISTA la circolare 4007 "Alienazione, cessione e prestito di veicoli, materiali e
quadrupedi dell'Esercito" Ed. 2017 del Comando Logistico dell'Esercito, SM-
Ufficio Alienazioni;

DETERMINATO lo stato di conservazione del veicolo/materiale in base allo stato di usura e
alle condizioni generali;

PRESO ATTO CHE⁴⁹³ _____
_____;

RITENUTO APPLICABILE il/i metodo/i di stima⁴⁹⁴ _____;

CALCOLATO il valore dei beni⁴⁹⁵ _____
_____;

⁴⁸⁹ Ordine del Giorno o Atto dispositivo.

⁴⁹⁰ Alienazione (permuta o vendita), cessione o prestito.

⁴⁹¹ Specificare se fuori servizio, fuori uso o eccedenti le esigenze della F.A.

⁴⁹² Il numero di verbale del fuori uso può essere omissivo, in caso si tratti di rottami derivanti da lavorazioni d'officina.

⁴⁹³ Indicare se trattasi di materiale peculiarmente militare o *dual use*. Specificare se trattasi di materiale ancora impiegabile su sistemi
in servizio oppure no. Indicare se è stata effettuata una ricerca di mercato e/o se vi sono state offerte per il bene da alienare.

⁴⁹⁴ Indicare il metodo/i metodi di stima applicati previsti nella Circolare 4007 di COMLOG EI.

⁴⁹⁵ Descrivere i calcoli effettuati e i coefficienti adottati, che hanno condotto alla stima finale del bene.

LA COMMISSIONE DELIBERA sulla base dei parametri e con le modalità in precedenza individuate, il valore complessivo stimato⁴⁹⁶, corrispondente a € _____, ____ (_____, _____), dei veicoli e materiali elencati nell'allegato A, contenente tutti i dati identificativi dei beni, compreso il valore unitario e quello complessivo. L'All. A forma parte integrante del presente verbale.

Fatto, letto chiuso e sottoscritto

Località, li _____

LA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE

MEMBRO

MEMBRO E SEGRETARIO

VISTO

SI APPROVA

(IL COMANDANTE O IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO)


_____ li _____

FIRMA

⁴⁹⁶ Il valore deve essere espresso in numeri e in lettere.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA


All. I. Procedura per la dismissione e l'alienazione di veicoli e materiali della F.A.



Nota: i materiali eccedenti (provvedimento di SMD) vengono alienati dalle Direzioni competenti di SGD-DNA.


PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

All. L. Procedura per l'alienazione di beni dismessi della F.A. per scopi di pubblica utilità




PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

All. M. Procedura per l'alienazione a titolo gratuito di veicoli o materiali della F.A. per finalità museali e/o di arredo urbano



PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

All. N. Procedura per l'alienazione di armi leggere dismesse della F.A. a collezionisti



NOTA: allo stato attuale, il Polo di mantenimento armi leggere in Terni è l'Ente deputato per l'alienazione di armi leggere ex ordinanza a collezionisti.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

All. O. Procedura per l'alienazione a titolo oneroso o gratuito di veicoli o materiali della F.A. nell'ambito di missioni internazionali

1. Alienazione a titolo oneroso nei Te.Op. di veicoli o materiali di non conveniente rimpatrio

COMANDO DEL CONTINGENTE



I mezzi ed i materiali, utilizzati a supporto dell'attività operativa (sono esclusi veicoli da combattimento e materiali d'armamento) di unità militari all'estero¹, qualora ne risultasse non conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere proposti dal Comandante del Contingente per l'alienazione (vendita o permuta) nelle località in cui si trovano, per la successiva decretazione dell'Autorità logistica centrale di Forza armata. I costi di rimpatrio potranno essere richiesti al COI-JMCC, comunicando tipologia, peso, volume e valore inventariale del bene.

Su proposta del consegnatario dei materiali, una Commissione all'uopo nominata dal Comandante del Contingente redige un apposito verbale, contenente l'elenco dei mezzi o materiali che si propongono per il fuori servizio (per ragioni tecniche, militari o economiche) e l'alienazione a titolo oneroso in Te.Op. Tale verbale con l'elenco dei beni proposti per i citati provvedimenti è inviato dal Comando del Contingente a COMLOG EI-Ufficio Alienazioni, informando il COI-J4 per i materiali contingentati oppure il Comando da cui il Contingente dipende in madrepatria l'unità in Teatro, per i materiali di F.A. In caso di tacito assenso, i predetti Comandi autorizzeranno l'alienazione in Teatro.



COMLOG EI

COMLOG EI, di concerto con i Comandi competenti (tramat., Savet, com. e tec.) verifica, fra i veicoli e i materiali segnalati dal Comandante del Contingente, i beni per i quali, in relazione ai costi di trasporto e alle esigenze future di riutilizzo e di disponibilità, non risulta conveniente il rimpatrio. Viene stabilito quindi se confermare integralmente l'elenco, oppure se apportare allo stesso delle modifiche o delle integrazioni. Viene infine emesso il Decreto, a firma dell'Autorità logistica centrale, con la determinazione di fuori servizio e destinazione finale d'uso dei beni.



COMANDO DEL CONTINGENTE


La decretazione del Comandante logistico dell'Esercito consente al Contingente in Teatro di avviare le procedure di alienazione (permuta, vendita o smaltimento con oneri a carico dell'A.D., in caso di mancanza di acquirenti o cessionari a titolo gratuito).

In deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato, i mezzi e i materiali possono essere alienati mediante procedura negoziata (ex licitazione privata) nello stato in cui si trovano o previa rottamazione.

A seguito di un secondo negativo esperimento di vendita, i predetti veicoli o materiali possono essere alienati a titolo gratuito a Forze armate estere, ad Autorità locali, ad Organizzazioni internazionali non governative o ad Organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti.

Nota 1: materiali e mezzi di supporto all'attività operativa, compresi nell'allegato A al Decreto 30 novembre 2001.

2. Alienazione a titolo gratuito nei Te.Op. di veicoli o materiali



Nota: categorie di soggetti previste dall'art. 312 del "Codice dell'ordinamento militare" per la cessione a titolo gratuito: Forze armate e Forze di polizia estere, Autorità locali, Organizzazioni internazionali non governative (ONG), Organismi di volontariato e di Protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti.

All. P. Procedura per la permuta di veicoli o materiali dismessi della F.A.

1 ^ FASE

EDRC

Al fine di formulare istanza per la determinazione della destinazione finale di materiali dichiarati "fuori uso" che si vogliono cedere in permuta, l'EDRC fornisce i seguenti dati, allegando i documenti a corredo:

- verbale di fuori uso corredato di mod. R4 (per veicoli) o modello equipollente per gli altri materiali;
- destinazione finale d'uso richiesta (permuta), facendo attenzione che i veicoli o materiali non siano vincolati da specifiche modalità di smaltimento, prescritte da:
 - una normativa civile vigente (senza deroghe per la F.A.);
 - una Direzione di SGD-DNA;
 - un competente Comando (tramat., Savet o com.) di COMLOG EI;
- schede desunte dal sistema "Anagrafica mezzi e sistemi d'arma" e dal sito web EINET di codificazione dei materiali dell'Esercito (SECOMA), da cui si evinca la corrispondenza e la correttezza dei dati (denominazione, NUC, tipo, targa o matricola, unità di misura, quantità, costo unitario e complessivo) dei beni dismessi e che s'intende permutare;
- lettera di richiesta inviata dall'EDRC a AID, per l'eventuale interessamento alla permuta, con relativa risposta di AID. Nei Te.Op. e qualora si tratti di importi ≤ € 10.000, tale richiesta di interessamento potrà essere omessa;
- estratto dell'inserimento dell'esigenza finanziaria per le controprestazioni richieste e della bozza della permuta su piattaforma SIEFIN. Ove questo non sia possibile (es. in Te.Op. ove non sia disponibile il SIEFIN), inviare una dichiarazione sostitutiva attestante che la controprestazione richiesta sia riconducibile a esigenze programmate, già approvate dalla linea di Comando e non finanziate;
- scheda relativa alla prestazione e cioè ai veicoli o materiali dell'A.D. da cedere in permuta;
- scheda dei beni o servizi in controprestazione, ovvero che l'acquirente dovrà fornire all'A.D.;
- verbale di congruità, conforme al principio di equivalenza economica tra prestazioni fornite e controprestazioni, con annesse:
 - scheda costi relativa alla prestazione, che deve includere il verbale di consistenza e stima della Commissione appositamente nominata;
 - scheda relativa alla controprestazione;
- indicazione dei codici CER, qualora i materiali da alienare costituiscano rifiuto speciale, pericolo o non pericoloso (es. rottami);
- dichiarazione di disponibilità di ditte in possesso di specifici requisiti o accreditamenti (soprattutto nei Te.Op.), in caso di alienazione con smaltimento tramite ditte specializzate nel trattamento di rifiuti speciali, radioattivi, tossici o pericolosi;
- ogni altro documento utile a corredare la richiesta di permuta.



**COMLOG EI
SM-Ufficio Alienazioni**

Valuta la richiesta e la documentazione inviata a corredo. Quindi predisporre il Decreto di destinazione finale d'uso (di alienazione mediante permuta) da porre in firma all'Autorità logistica centrale.
Il Decreto consente all'Ente richiedente di procedere all'alienazione dei beni.

2^ FASE**COMLOG EI**

L'Autorità logistica centrale dispone la destinazione finale d'uso dei mezzi o materiali dismessi tramite l'istituto della permuta.

**EDRC**

Una volta acquisita l'autorizzazione dell'Autorità logistica centrale di alienazione tramite permuta di beni/servizi, l'EDRC dotato di autonomia amministrativa, al fine di finalizzare l'attività, deve ricevere l'autorizzazione alla permuta da SME-UG CRA EI (ove necessaria, per importi > € 20.000), sempre tramite SIEFIN.

**Comando competente/SME-UG CRA EI**

Il Comando dell'EDRC richiedente, fino al Vertice d'Area, e SME-UG CRA EI, devono valutare la permuta ed autorizzare il procedimento, secondo le procedure vigenti sulle permuta in ambito F.A., in particolare per importi:

- < € 20.000: il Comandante dell'EDRC procede in autonomia, ove nulla contro da parte delle S.A.;
- € 20.000 e < €100.000: si procede con l'assenso formale di SME UGPF-Ufficio Pro. Fi. Bi. Sta. e SME-UG CRA EI;
- ≥ € 100.000: si procede previa autorizzazione di SMD-UGPPB, SMD IV REPARTO e dell'Autorità politica.

**EDRC**


Il Comandante EDRC, dotato di autonomia amministrativa, procede con l'attività negoziale.

Invia in anticipo allo SME-UG CRA EI, sempre tramite SIEFIN, nei modi e nei termini da questi stabiliti con apposite Circolari, l'atto negoziale da stipulare.


Implementazione della permuta, con la fornitura della prestazione da parte dell'A.D. (mezzo o materiale dismesso) e della controprestazione (bene o servizio) da parte dell'acquirente.

All. Q. Procedura per la dismissione e l'alienazione dei quadrupedi della F.A. (cavalli e cani)


1. Destinazione finale e alienazione dei cavalli fuori servizio




2. Destinazione finale e alienazione dei cavalli riformati



3. Destinazione finale e alienazione dei cani fuori servizio



4. Destinazione finale e alienazione dei cani riformati



All. R. Richiesta di acquisto di beni dismessi della F.A. per attività di pubblica utilità

(Intestazione Ente/Associazione)

Prot. n.

Località e data

A: Comando Logistico dell'Esercito
Stato Maggiore-Ufficio Alienazioni
Via Nomentana, 274
00162 ROMA

OGGETTO: richiesta di acquisto di veicoli o materiali dismessi dell'A.D., per le attività d'istituto e il perseguimento di finalità di pubblica utilità.

^^^^^^^^^^^^^^

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ residente in _____ in qualità di rappresentante legale dell'Ente/Associazione _____ che svolge attività di _____, con la presente,

CHIEDE

di poter accedere al parco mezzi/materiali della F.A. sito in _____, per visionare veicoli e materiali dismessi, per procedere all'eventuale acquisizione degli stessi, destinandoli alle precipue attività d'istituto di questo/a Ente/Associazione.

In particolare, si comunica l'interesse a visionare la seguente tipologia di veicoli o materiali:

- _____;
- _____.

Lo scrivente s'impegna ad immatricolare gli eventuali mezzi acquisiti, a nome e per conto dell'Ente/Associazione di cui è il rappresentante legale e ad utilizzarli soltanto per le attività istituzionali dichiarate, senza cederli a terzi.

A tal fine, si allega alla presente la seguente documentazione attestante lo status giuridico e le finalità dell'Ente/Associazione:

- _____;
- _____.

IN FEDE

(firma rappresentante legale dell'Ente/Associazione)

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

All. S. Richiesta di alienazione a titolo gratuito di veicoli o materiali per finalità museali o di arredo urbano

1. Richiesta di alienazione a titolo gratuito di veicoli e materiali non d'armamento dismessi dell'A.D., per finalità museali o di arredo urbano

(Intestazione Comune/Ente/Associazione)

Prot. n.

Località e data

A: Comando Logistico dell'Esercito
Stato Maggiore-Ufficio Alienazioni
Via Nomentana, 274
00162 ROMA

OGGETTO: richiesta di alienazione a titolo gratuito di veicoli e materiali non d'armamento dismessi dell'A.D., per finalità museali o di arredo urbano.

^^^^^^^^^^^^^^

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ in qualità di rappresentante legale del Comune/Ente/Associazione _____ che svolge attività di _____, con la presente,

CHIEDE

di poter accedere ai parchi materiali dismessi della F.A. sito in _____ per visionare veicoli e materiali dismessi al fine di procedere alla loro eventuale acquisizione per finalità museali o di arredo urbano (sito aperto al pubblico).

Lo scrivente, s'impegna a:

- sostenere gli oneri accessori connessi con la demilitarizzazione/disattivazione dei veicoli o materiali individuati, nonché le spese connesse la movimentazione e il trasporto;
- acquisire (a titolo gratuito) i materiali prescelti, a nome e per conto del Comune/Ente/Associazione, utilizzarli soltanto per le attività sociali dichiarate e non cederli a terzi senza la preventiva autorizzazione del Comando Logistico dell'Esercito.

A tal fine, si allega alla presente la seguente documentazione, attestante lo status giuridico e le finalità dell'Organismo richiedente:

- _____;
- _____.

IN FEDE

(Firma del rappresentante legale del Comune/Ente/Associazione)

2. Richiesta di alienazione a titolo gratuito di veicoli e materiali d'armamento dismessi dell'A.D., per finalità museali o di arredo urbano

(Intestazione Comune/Ente/Associazione)

Prot. n.

Località e data

A: Comando Logistico dell'Esercito
Stato Maggiore-Ufficio Alienazioni
Via Nomentana, 274
00162 ROMA

OGGETTO: richiesta di alienazione a titolo gratuito di materiali d'armamento dismessi dell'A.D. per finalità museali e/o di arredo urbano.

^^^^^^^^^^^^^^

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ in qualità di rappresentante legale del Comune/Ente/Associazione _____ che svolge attività di _____, con la presente,

CHIEDE

di poter acquisire alcuni materiali d'armamento dismessi della F.A. per finalità museali o di arredo urbano (sito aperto al pubblico).

In particolare, si comunica l'interesse ad acquisire la seguente tipologia di materiali:

- _____;
- _____.

Lo scrivente, s'impegna a:

- sostenere gli oneri accessori connessi con la demilitarizzazione/disattivazione dei materiali individuati, nonché le spese connesse con la movimentazione e il trasporto;
- acquisire (a titolo gratuito) i materiali prescelti, a nome e per conto del Comune/Ente/Associazione, utilizzarli soltanto per le attività sociali dichiarate e non cederli a terzi senza la preventiva autorizzazione del Comando logistico dell'Esercito.

A tal fine, si allega alla presente la seguente documentazione attestante lo status giuridico e le finalità dell'Ente/Associazione:

- _____;
- _____.

IN FEDE

(Firma rappresentante legale del Comune/Ente/Associazione)

All. T. Richiesta di armi leggere dismesse della F.A. da parte di collezionisti

Prot. n.

Località e data

A: Comando Logistico dell'Esercito
Stato Maggiore - Ufficio Alienazioni
Via Nomentana, 274
00162 ROMA

OGGETTO: richiesta cessione a titolo oneroso di armi leggere della F.A. (ex ordinanza) a collezionisti.

Il sottoscritto _____ nato a _____
_____ il _____ residente in _____
_____, via/piazza _____

CHIEDE

di poter acquistare le armi di seguito elencate (massimo 6, baionette escluse), incluse nel listino "Prezzi per l'alienazione di armi leggere dismesse della F.A. (ex ordinanza) anno _____" edito dal Polo di mantenimento delle armi leggere di Terni.

Denominazione arma ⁴⁹⁷	Calibro	Catalogazione/Classifica	Prezzo €
Totale			

Si allega alla presente richiesta copia in carta semplice⁴⁹⁸ di:

- documento di riconoscimento in corso di validità;
- licenza per la collezione di armi comuni rilasciata dalla competente Questura.

⁴⁹⁷ Indicare se con o senza baionetta.

⁴⁹⁸ Tali documenti dovranno essere presentati in originale all'atto del ritiro delle armi e non devono essere allegati alla richiesta qualora l'interessato non abbia già provveduto ad inviarli.

Inoltre, all'atto del ritiro delle armi, lo scrivente presenterà in originale i seguenti documenti:

- documento di riconoscimento in corso di validità e licenza per la collezione di armi comuni;
- autorizzazione al trasporto delle armi, ovvero nulla osta all'acquisto⁴⁹⁹, che equivale anche a:
 - permesso di trasporto dell'arma o delle armi oggetto del "nulla osta";
 - oppure, per chi ne sia munito, alla licenza di porto d'arma e/o porto di fucile;
- ricevuta di pagamento inerente al relativo prezzo di acquisto⁵⁰⁰, tramite:
 - c/c postale con codice IBAN n. IT53F0760114400000011098050 intestato al Polo di Mantenimento delle Armi Leggere, sito in Terni, viale Benedetto Brin n. 149;
 - versamento in Tesoreria dello Stato, Capo XVI-Capitolo 4007 (proventi derivanti dalla vendita dei sistemi d'arma e degli altri materiali e mezzi dismessi e suscettibili di alienazione, da riassegnare al Ministero della Difesa).

Il sottoscritto è a conoscenza che la presente richiesta:

- verrà protocollata con numero identificativo del richiedente;
- potrà essere rigettata da codesta A.D. qualora risultino inesatte le informazioni in essa contenute;
- potrebbe essere accolta parzialmente qualora le armi in essa indicate, ancorché in elenco, non siano più disponibili in relazione a precedenti richieste o prioritarie esigenze della F.A.;
- non potrà essere integrata da ulteriori richieste suppletive prima di aver ricevuto la comunicazione di conclusione del procedimento in atto;
- non potrà essere rinnovata/reiterata prima di 6 (sei) mesi, dalla data della presente istanza;
- non deve contenere l'indicazione di più un esemplare per tipo, marca e modello, per un numero massimo di armi richieste pari a 6 (sei), escluse le baionette.

IL RICHIEDENTE

⁴⁹⁹ Art. 35 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

⁵⁰⁰ Il versamento in Tesoreria deve essere effettuato solo qualora l'Ente cedente abbia disposto la vendita delle armi. In caso di permuta il versamento NON DEVE ESSERE EFFETTUATO.

All. U. Richiesta di destinazione finale e alienazione di quadrupedi della F.A. fuori servizio

1. Richiesta di destinazione finale di quadrupedi della F.A. fuori servizio da parte degli EDRC



(Intestazione EDRC)

Prot. n.

Località e data

All.:3; Anx.:2

PDC: Grado Nome COGNOME

Tel.:

email: nome.cognome@esercito.difesa.it

OGGETTO: richiesta di fuori servizio e di destinazione finale d'uso di quadrupedi militari.

A COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO
Stato Maggiore-Ufficio Alienazioni

R O M A

e, per conoscenza:

COMANDO DI SANITA' E VETERINARIA
Reparto Veterinaria

R O M A

^^^^^^^^^^^^^^^^

Rif.:

- a. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
- b. SGD-G-012 "Istruzioni Tecnico-Applicative al Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa", ed. 2007 di SGD-DNA;
- c. ILE-NL-4000-0013-12-00B01 "Norme per la gestione dei farmaci e materiali di Sanità e Veterinaria" Ed. 1998.

^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Si propone la determinazione di fuori servizio dei quadrupedi dettagliati in All. A, in quanto ritenuti non idonei dal punto di vista tecnico né riproduttivo per gli scopi istituzionali di F.A., per i motivi a fianco di ciascuno elencati. A tale scopo si invia, in Anx. 1, i relativi verbali di proposta di fuori servizio della commissione all'uopo nominata, comprendenti il valore di stima aggiornato.
2. All'uopo si trasmettono, in All. B e C, i pareri di concordanza del Comandante del Centro Militare di Equitazione e del Comandante del Centro Militare Veterinario, rispettivamente per gli aspetti tecnici e riproduttivi.

3. Ove la presente richiesta venga accolta, si chiede di voler definire la destinazione finale d'uso dei quadrupedi in questione, ai fini della loro successiva alienazione. All'uopo si propone l'alienazione tramite⁵⁰¹ _____.
4. In merito a quanto precede, si inoltrano, in Anx. 2 e in ordine cronologico di presentazione (lista di trasparenza), le istanze di acquisto o di cessione a titolo gratuito pervenute da Enti pubblici o privati cittadini, per il seguito di competenza.

IL COMANDANTE/DIRETTORE
(Grado, nome e cognome)

⁵⁰¹ Permuta, vendita o cessione a titolo gratuito.

2. Richiesta di acquisto o sgombero a titolo gratuito di quadrupedi della F.A. fuori servizio da parte di enti pubblici o privati cittadini

Prot. n.

Località e data

A: Comando Logistico dell'Esercito
Stato Maggiore - Ufficio Alienazioni
Via Nomentana, 274
00162 ROMA

OGGETTO: richiesta di⁵⁰² _____ di quadrupedi fuori servizio.

1. Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente in _____,
via/piazza _____

CHIEDE

– di⁵⁰³ _____ i quadrupedi fuori servizio di seguito descritti, attualmente in carico all'Ente _____ sito in _____.

TIPOLOGIA ANIMALE	NOME

– in alternativa, di⁵⁰⁴ _____ un⁵⁰⁵ _____,
previa visione presso un Ente militare indicato da codesto Ufficio.

2. Si allega alla presente richiesta copia in carta semplice⁵⁰⁶ di:

- documento di riconoscimento in corso di validità;
- dichiarazione attestante la capacità di gestire l'animale, debitamente corredata da documentazione probatoria⁵⁰⁷;
- caratteristiche dell'area o dell'infrastruttura presso la quale l'animale sarà collocato, debitamente documentate⁵⁰⁸;
- dichiarazione con cui l'acquirente/cessionario s'impegna formalmente a mantenere e impiegare gli animali nel più completo rispetto delle norme che ne disciplinano la

⁵⁰² Acquisto o cessione a titolo gratuito.

⁵⁰³ Acquisire a titolo oneroso o gratuito.

⁵⁰⁴ Acquisire a titolo oneroso o gratuito.

⁵⁰⁵ Cavallo o cane.

⁵⁰⁶ Tali documenti dovranno essere presentati in originale o in copia conforme all'atto del ritiro degli animali.

⁵⁰⁷ Esperienza pregressa, brevetti, abilitazioni, iscrizione a federazioni, soprattutto se si vuole acquisire un cavallo.

⁵⁰⁸ Atto di proprietà, contratto di locazione o comodato, corredati con immagini e piantine (ove disponibili).

protezione ed il benessere, anche nel caso in cui gli animali siano impiegati nell'ambito di programmi educativi scolastici o attività terapeutiche assistite con animali (es. pet therapy e ippoterapia);

- dichiarazione con cui l'acquirente/cessionario manifesta di essere a conoscenza che, in ogni caso, sono vietati la macellazione e l'utilizzazione a scopo sperimentale o scientifico degli animali venduti o ceduti a terzi⁵⁰⁹;
- dichiarazione con cui l'acquirente/cessionario manifesta di essere a conoscenza che l'animale non può essere venduto o ceduto a terzi, senza la preventiva autorizzazione del Comando logistico dell'Esercito, che dovrà valutare preventivamente i requisiti del destinatario;
- per i soli equini, il codice aziendale del proprietario subentrante, che attesti la detenzione di animali da compagnia o ad uso sportivo, non destinati alla produzione di alimenti;
- dichiarazione che il ricevente possa garantire adeguate condizioni di vita e benessere dell'animale e a non impiegare il quadrupede in attività riproduttive, a fini commerciali, per almeno tre anni dalla data di assegnazione;
- attestazione dell'attività professionale del richiedente, con documentazione probatoria in merito o dichiarazione sostitutiva di certificazione⁵¹⁰.

IL RICHIEDENTE

⁵⁰⁹ ITA, Capo XIII, para. 6.

⁵¹⁰ art. 46 D.P.R. 445/2000.

All. V. Richiesta di destinazione finale e alienazione di quadrupedi della F.A. riformati

1. Richiesta di destinazione finale di quadrupedi della F.A. riformati da parte degli EDRC



(Intestazione EDRC)

Prot. n.

Località e data

All.: 1; Anx.:2

PDC: Grado Nome COGNOME

Tel.:

email: nome.cognome@esercito.difesa.it

OGGETTO: richiesta di destinazione finale d'uso di quadrupedi militari riformati.

A COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO
Stato Maggiore-Ufficio Alienazioni

R O M A

e, per conoscenza:

COMANDO DI SANITÀ E VETERINARIA
Reparto Veterinaria

R O M A

^^^^^^^^^^^^^^^^

Rif.:

- a. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della Legge 28 nov. 2005, n. 246";
- b. SGD-G-012 "Istruzioni Tecnico-Applicative al Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa", ed. 2007 di SGD-DNA;
- c. ILE-NL-4000-0013-12-00B01 "Norme per la gestione dei farmaci e materiali di Sanità e Veterinaria" Ed. 1998.

^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Si chiede la determinazione della destinazione finale d'uso dei quadrupedi dettagliati in All. A, al fine della successiva alienazione degli stessi; a tale scopo si inviano, in Anx. 1, i relativi verbali di riforma della commissione all'uopo nominata, comprendenti il valore di stima aggiornato.

2.

3. Considerato che⁵¹¹ _____, se ne propone l'alienazione mediante⁵¹² _____ .
4. Si inoltrano, in Anx. 2 e in ordine cronologico di presentazione (lista di trasparenza), le istanze di acquisto o di cessione a titolo gratuito pervenute da Enti pubblici o privati cittadini, per il seguito di competenza.

IL COMANDANTE/DIRETTORE
(Grado Nome COGNOME)

⁵¹¹ Indicare le caratteristiche individuali sanitarie, tecniche o di età.

⁵¹² Vendita, permuta o cessione a titolo gratuito.

2. Richiesta di acquisto o di sgombero a titolo gratuito di quadrupedi della F.A. riformati da parte di enti pubblici o privati cittadini

Prot. n.

Località e data

A: Comando Logistico dell'Esercito
Stato Maggiore - Ufficio Alienazioni
Via Nomentana, 274
00162 ROMA

OGGETTO: richiesta di⁵¹³ _____ di quadrupedi riformati.

1. Il sottoscritto _____ nato a _____
_____ il _____ residente in _____,
via/piazza _____

CHIEDE

- di⁵¹⁴ _____ i quadrupedi riformati di seguito descritti, attualmente in carico all'Ente _____ sito in _____.

TIPOLOGIA ANIMALE	NOME

- in alternativa, di⁵¹⁵ _____ un quadrupede (specificare se cavallo o cane), previa visione presso un Ente militare indicato da codesto Ufficio.

2. Si allega alla presente richiesta copia in carta semplice⁵¹⁶ di:

- documento di riconoscimento in corso di validità;
- dichiarazione attestante la capacità di gestire l'animale, debitamente corredata da documentazione probatoria⁵¹⁷;
- caratteristiche dell'area o dell'infrastruttura presso la quale l'animale sarà collocato, debitamente documentate⁵¹⁸;
- dichiarazione con cui l'acquirente/cessionario s'impegna formalmente a mantenere e impiegare gli animali nel più completo rispetto delle norme che ne disciplinano la

⁵¹³ Acquisto o cessione a titolo gratuito.

⁵¹⁴ Acquisire a titolo oneroso o gratuito.

⁵¹⁵ Acquisire a titolo oneroso o gratuito.

⁵¹⁶ Tali documenti dovranno essere presentati in originale all'atto del ritiro degli animali.

⁵¹⁷ Esperienza pregressa, brevetti, abilitazioni, iscrizione a federazioni, soprattutto se si vuole acquisire un cavallo.

⁵¹⁸ Atto di proprietà, contratto di locazione o comodato, corredati con immagini e piantine (ove disponibili).

protezione ed il benessere, anche nel caso in cui gli animali siano impiegati nell'ambito di programmi educativi scolastici o attività terapeutiche assistite con animali (es. pet therapy e ippoterapia);

- dichiarazione con cui l'acquirente/cessionario manifesta di essere a conoscenza che, in ogni caso, sono vietati la macellazione e l'utilizzazione a scopo sperimentale o scientifico degli animali venduti o ceduti a terzi⁵¹⁹;
- dichiarazione con cui l'acquirente/cessionario manifesta di essere a conoscenza che l'animale non può essere venduto o ceduto a terzi, senza la preventiva autorizzazione del Comando logistico dell'Esercito, che dovrà valutare preventivamente i requisiti del destinatario;
- per i soli equini, il codice aziendale del proprietario subentrante, che attesti la detenzione di animali da compagnia o ad uso sportivo, non destinati alla produzione di alimenti;
- dichiarazione che il ricevente possa garantire adeguate condizioni di vita e benessere dell'animale e a non impiegare il quadrupede in attività riproduttive, a fini commerciali, per almeno tre anni dalla data di assegnazione;
- attestazione dell'attività professionale del richiedente, con documentazione probatoria in merito o dichiarazione sostitutiva di certificazione⁵²⁰.

IL RICHIEDENTE

⁵¹⁹ ITA, Capo XIII, para. 6.

⁵²⁰ art. 46 D.P.R. 445/2000.

Anx. I. Specchio di distribuzione

M_D E24363 REG2017 0089483 21-11-2017



COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO

STATO MAGGIORE

Via Nomentana, 274-00162 Roma

All.: 1; Anx.: 1.

PDC Col. Franco FRATINI
Tel. 0650233012-1053012
franco.fratini2@esercito.difesa.it
cauffal@comlog.esercito.difesa.it

OGGETTO: approvazione e diramazione della Circ. 4007 "Alienazione, cessione e prestito di veicoli, materiali e quadrupedi dell'Esercito" Ed. 2017.

A (Vedasi elenco indirizzi in allegato)

~~~~~

Seg.: M\_D E24363 REG2017 0043005 in data 31 maggio 2017.

~~~~~

1. La bozza finale della circolare in oggetto è stata diramata con lettera a seguito, al fine di ricevere e recepire i contributi dei Comandi e degli Uffici in indirizzo.
2. In merito, si precisa che tutte le proposte di modifica o integrazione pervenute sono state puntualmente inserite nella pubblicazione in argomento.
3. In relazione a quanto precede, si comunica che la Circ. 4007, opportunamente emendata e integrata, è stata approvata dall'Autorità logistica centrale; la stessa, annessa alla presente, è peraltro disponibile sul sito intranet di questo Comando¹.
4. Il dipendente Ufficio alienazione resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto utile al riguardo.

d'ordine
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(Generale di Divisione Antonio ZAMBUCO)



¹ http://www.comlog.esercito.difesa.it/index.php?azione=documentazione_elenco&setto=HOME
Digitally signed by FRANCO FRATINI
Date: 2017.11.21 11:14:35 CET

M_D E24363 REG2017 0089483 21-11-2017

-2-

Allegato A

A	STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	
	- UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI SME	
	- III REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE	
	- IV REPARTO LOGISTICO	
	- UFFICIO GENERALE-CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	<u>ROMA</u>
	COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO	<u>VERONA</u>
	COMANDO DEI TRASPORTI E MATERIALI	<u>SEDE</u>
	COMANDO DI COMMISSARIATO	<u>SEDE</u>
	COMANDO DI SANITÀ E VETERINARIA	<u>SEDE</u>
	COMANDO TECNICO	<u>SEDE</u>
	POLICLINICO MILITARE CELIO	<u>ROMA</u>
	AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	<u>ROMA</u>
	e, per conoscenza:	
	STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	
	IV REPARTO LOGISTICA E INFRASTRUTTURE	<u>ROMA</u>
	COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE	
	- DIVISIONE J4	
	- JOINT MOVEMENT COORDINATION CENTRE	<u>ROMA</u>
	COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI/COE	<u>ROMA</u>
	COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA	<u>ROMA</u>
	COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	<u>ROMA</u>
	COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE NORD	<u>PADOVA</u>
	COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE SUD	<u>NAPOLI</u>
	COMANDO DELLE TRUPPE ALPINE	<u>BOLZANO</u>
	NATO RAPID DEPLOYABLE CORPS ITALY	<u>SOLBIATE OLONA (VA)</u>
	COMANDO DEI SUPPORTI LOGISTICI	<u>ROMA</u>

Anx. II. Stralcio della normativa di riferimento

SOMMARIO

Legge 18 aprile 1975, n. 110 "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"	Art. 1, 2, 10, 14, 18, 19, 20, 32 e 40.
Legge 22 maggio 1975, n. 152 "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico"	Art. 6
D.Lgvo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare"	Art. 310, 311, 312, 545 e 2186
D.Lgvo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"	Art. 1-11
D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"	Art. 179-182 e All.D
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare"	Art. 417-423, 425-427, 520, 534, 537 e 569
D.I. 30 novembre 2001 "Alienazione, cessione di materiale e mezzi eccedenti le esigenze delle Forze armate"	Art. 1 e 2
SGD-G-012 "Istruzioni tecnico-applicative del nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa" Ed. 2007-D.M. 20 dicembre 2006	Capo IX - GESTIONE DEI MATERIALI Commi 15-19; Capo XIII – GESTIONE DEGLI ANIMALI
D.M. 14 aprile 1982 "Regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica"	Art. 1-7
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"	Art. 39 e 40
Manuale dei principi e delle regole contabili del sistema di contabilità economica delle Amministrazioni pubbliche" ed. Marzo 2008 della Ragioneria Generale dello Stato	Art. 5.8
Direttiva "Le permutate in ambito EI: Norme e procedure" ed. 2013 di SME-UG CRA EI	Para. 2

Circolare "Disposizioni sull'istituto delle permutate in ambito F.A.-Manuale d'uso dell'applicazione del SIEFIN (versione 2.0) ed. 2015" DI SME- RPGF	Para. 1 e 2
CLE-NL-3200-0063-12-00B01 "Norme per la gestione dei materiali e dei Servizi di commissariato presso gli enti, distaccamenti e reparti dell' esercito" Ed. 2011 di COMLOG EI-Dip. Commissariato	
Let. prot. M_D E0012000 0066134 in data 15 dicembre 2011 "Cessione di materiali d'armamento fuori uso/fuori servizio, a titolo gratuito, a favore di Associazioni Combattentistiche e Comuni per scopi di arredo/decoro urbano" di SME IV RL	
Let. prot. M_D E0012000 0718731 in data 19 giugno 2013 "Alienazione di mezzi posti fuori servizio dalla Forza Armata tramite permutate" di SME IV RL	
Let. M_D GTER 0028341 in data 18 novembre 2015 "Procedure per la vendita di autoveicoli/autocarri tattici dismessi dalle F.A./CC. Demilitarizzazione veicoli." di SGD-DNA, Direzione Armamenti Terrestri	
Let. M_D GTER 0019079 in data 17 luglio 2015 "Cessione di mezzi/materiali radiati dal servizio – materiali d'armamento – art. 2 Legge 185/90 e D.M. 13 giugno 2003. Demilitarizzazione veicoli" di SGD-DNA, DAT III Reparto	
let. n. M_D SSMD REG2016 0011944 in data 28 gennaio 2016 "Procedure per la vendita di autoveicoli tattico logistici dismessi dalle F.A./CC." di SMD IV Reparto Logistica e Infrastrutture	
Let. M_D E0012000 REG2017 0093898 in data 12 maggio 2017 "Disposizioni sull'attuazione della permuta in ambito F.A." di SME-UG CRA EI	

STRALCIO DELLA LEGGE 18 APRILE 1975, N° 110 "NORME INTEGRATIVE DELLA DISCIPLINA VIGENTE PER IL CONTROLLO DELLE ARMI, DELLE MUNIZIONI E DEGLI ESPLOSIVI"

Art. 1

ARMI DA GUERRA, ARMI TIPO GUERRA E MUNIZIONI DA GUERRA

Agli effetti delle leggi penali, di quelle di Pubblica Sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia, sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali od estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualsiasi natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego come le armi da guerra.

Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o le parti di essi desinate al caricamento delle armi da guerra.

Art. 2

ARMI E MUNIZIONI COMUNI DA SPARO

Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:

- a) i fucili anche semiautomatici con una canna o più canne ad anima liscia;
- b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
- c) i fucili, con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
- d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per funzionamento semiautomatico;
- e) i fucili e le carabine che impiegano munizionamento a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
- f) le rivoltelle a rotazione;
- g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
- h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890.

Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteri per l'effettivo impiego e siano destinate ad utilizzare munizioni diverse da quelle militari.

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate da bersaglio da sala o ad emissioni di gas, gli strumenti lanciarazzi e le armi ad aria compressa sia lunghe che corte escluse quelle destinate alla pesca e quelle per la quali la commissione consultiva di cui al successivo articolo 6 escluda, in relazione alle caratteristiche proprie delle stesse, l'attitudine a recare offesa alla persona.

Le munizioni a palla destinate alle armi comuni da sparo non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva,

autopropellente, ne possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza dal Questore.

Le disposizioni del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n.773, del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 con le rispettive modificazioni e, della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 3-9

OMISSIS

Art. 10

DIVIETO DI DETENZIONE E RACCOLTA DI ARMI DA GUERRA COLLEZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o parti di esse, o munizioni da guerra.

Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'articolo 28 del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente Legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte per versamento ai competenti organi del Ministero della Difesa, per cessione agli Enti Pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi e tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'Interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9.

Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

È punito con l'ammenda fino a lire centomila chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.

Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze Armate ed ai Corpi Armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli Enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.

La detenzione di armi comuni da sparo, per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, è limitata al numero di due per le armi comuni da sparo e per le armi da caccia al numero di sei. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del Questore nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale.

Restano ferme le disposizioni del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro dell' Interno e il Ministro per i Beni Culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.

La richiesta della licenza al Questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.

Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo é esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e industria.

Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma é punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

Art.11-13

OMISSIS

Art. 14

ARMI INIDONEE E NON CATALOGATE

Qualora le armi comuni da sparo e le canne presentate al Banco o alle sezioni non superino la prova prescritta dall'articolo 1 della Legge 23 febbraio 1960, n. 186, ovvero risultino non catalogate o non conformi ai tipi catalogati, é dato avviso, entro trenta giorni, a cura del Banco o della sezione, al produttore od all'importatore.

Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dell' avviso di cui al primo comma, senza che il produttore abbia disposto il ritiro delle armi ovvero senza che l'importatore abbia richiesto il rinvio, a sue spese, delle armi medesime alla dogana che ha provveduto alla loro nazionalizzazione, per la rispedizione all'estero, le armi si considerano abbandonate e sono versate alla competente Direzione di Artiglieria⁵²¹ che può disporre la rottamazione e la successiva alienazione.

Sono del pari considerate abbandonate le armi rinviate alla dogana ai sensi del comma precedente; delle quali l'importatore non abbia richiesto la rispedizione fuori dal territorio doganale entro venti giorni dalla comunicazione all'interessato da parte della dogana medesima.

La rispedizione all'estero delle armi inidonee o non catalogate é effettuata in deroga ai divieti economici e valutari in materia di armi e comporta lo sgravio dei diritti doganali liquidati all'atto dell'importazione ed il rimborso di quelli già pagati, esclusi in ogni caso i corrispettivi per servizi resi.

Le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma sono applicabili anche per la restituzione ai produttori ed agli importatori delle armi di cui sia stato eventualmente richiesto il deposito o l'esibizione da parte del Ministero dell'Interno per la catalogazione ai sensi del precedente articolo 7.

Contro il giudizio negativo del Banco nazionale di prova per mancata catalogazione di un'arma é ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero dell'interno.

⁵²¹ Attualmente da intendersi Centri/Sezioni Rifornimento e Mantenimento.

Art. 15-17**OMISSIS****Art 18****MODALITÀ PER IL TRASPORTO DI ARMI ED ESPLOSIVI**

Salvo che non sia disposto diversamente dalla relativa autorizzazione, il trasporto delle armi di cui agli art. 1 e 2 o parti di esse, deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di pubblici servizi o di imprese di trasporto il possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, o di soggetti dipendenti delle aziende produttrici o commerciali muniti di specifica autorizzazione del questore della provincia di residenza, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 9.

Oltre a quanto stabilito in materia del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dal R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, le modalità per il trasporto di armi o di parti di esse e di esplosivi di ogni genere, nonché per la spedizione, la ricezione, presa e resa a domicilio, sono determinate con decreto del Ministro per l'Interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con i Ministri per la Difesa, per le Finanze, per i Trasporti, per la Marina Mercantile e per le Poste, nell'ambito delle rispettive competenze.

Chiunque non osserva le disposizioni del primo comma o quelle del Decreto Ministeriale di cui al precedente comma è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire ventimila a lire centomila.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cartucce da caccia a pallini, a salve, da tiro e ad uso industriale ed alle polveri relative alle armi da caccia. Il rilascio ai commessi delle tessere di riconoscimento previste dall'articolo 52 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per il recapito di armi nella provincia è attribuito alla competenza del Questore, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 9.

Art. 19**TRASPORTO DI PARTI DI ARMI**

L'obbligo dell'avviso previsto rispettivamente dagli art. 28 e 34 del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve essere osservato anche per il trasporto di singoli parti di armi da guerra e tipo guerra nonché di canne, carcasse carrelli, fusti, tamburi bascule e caricatori di armi comuni.

Qualora il fatto non costituisca un più grave reato, il contravventore è punito con l'arresto non inferiore ad un mese e con l'ammenda da lire quarantamila a lire centosessantamila se trattasi di parti di armi da guerra o tipo guerra; con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire ottantamila se trattasi di parti di armi comuni.

Art. 20**CUSTODIA DELLE ARMI E DEGLI ESPLOSIVI DENUNZIA DI FURTO,
SMARRIMENTO O RINVENIMENTO**

La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi od esplosivi o è autorizzato alla raccolta o

alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma é punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.

Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza o, se questo manchi, al più vicino Comando dei Carabinieri.

Il contravventore é punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.

Chiunque rinventa un'arma o parti di essa é tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'ufficio locale di Pubblica Sicurezza o, in mancanza, presso il più vicino Comando dei Carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.

Chiunque rinventa esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o rinvenimenti rinvenimenti di esplosivi é tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza o, in mancanza, al più vicino Comando dei Carabinieri.

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore é punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila.

Art. 21-31

OMISSIS

Art. 32

VIGILANZA SULLE ARMI E MUNIZIONI RACCOLTE NEI MUSEI

Salva la normativa concernente le armi in dotazione alle Forze Armate o ai Corpi Armati dello Stato e fermo restando quanto stabilito nella legge 1 giugno 1939 n. 1089, sulle cose di interesse storico o artistico, i direttori dei musei di Stato, di altri enti pubblici o appartenenti ad enti morali, cui é affidata la custodia e la conservazione di raccolte di armi da guerra e tipi guerra o di parte di esse, di munizioni da guerra, di collezioni di armi comuni da sparo, di collezioni di armi artistiche, rare o antiche devono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, redigere l'inventario dei materiali custoditi su apposito registro a sensi dell'articolo 16, primo comma, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Le persone di cui al primo comma sono altresì obbligate a curare il puntuale aggiornamento dell'inventario, comunicandone immediatamente le variazioni al Questore.

Per la compilazione dell'inventario e delle variazioni si osservano le formalità dell'articolo 31, terzo comma, lett. b).

L'inventario ed i relativi aggiornamenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di Pubblica Sicurezza i quali vi appongono la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.

Le persone di cui al primo comma sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell' art. 20 della presente legge.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo é punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.

Ai musei indicati nel presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell' art. 28 del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 37 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 la licenza del Ministero dell'Interno non é prescritta per la cessione di cimeli o armi antiche da parte degli stessi musei.

Le armi antiche e artistiche comunque versate all'Autorità di Pubblica Sicurezza o alle Direzioni di Artiglieria⁵²² non potranno essere distrutte senza il preventivo consenso di un esperto nominato dal Sovrintendente per le gallerie competente per territorio.

Le armi riconosciute di interesse storico e artistico saranno destinate alle raccolte pubbliche indicate dalla Soprintendenza delle gallerie competenti per territorio. Tale disciplina non si applica alle armi in dotazione ai Corpi Armati dello Stato eventualmente destinate alla distruzione.

Art. 33-39

OMISSIS

Art. 40

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, nonché le altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di armi ed esplosivi.

Nulla é innovato alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Italiana . É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge dello Stato.

⁵²² Attualmente da intendersi Centri/Sezioni Rifornimento e Mantenimento.

**STRALCIO DELLA LEGGE 22 MAGGIO 1975, N. 152
"DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO"**

Art. 1

OMISSIS

Art. 5

OMISSIS

Art. 6

Il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi.

Le armi da guerra e tipo guerra confiscate debbono essere versate alla competente Direzione di Artiglieria⁵²³ che ne dispone la rottamazione e la successiva alienazione, ove non le ritenga utilizzabili da parte delle Forze Armate.

Le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle Direzioni di Artiglieria , devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell'articolo 32 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Le munizioni e gli esplosivi confiscati devono essere versati alla competente Direzione di Artiglieria¹, per l'utilizzazione da parte delle Forze Armate ovvero per l'alienazione nei modi previsti dall'articolo 10, secondo comma, della Legge 18 aprile 1975 n. 110, o per la distruzione.

Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si applicano anche alle armi, munizioni e materie esplodenti confiscate in seguito a divieto della relativa detenzione disposto a norma dell'articolo 39 del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773.

Art. 7-36

OMISSIS

⁵²³ Da intendersi attualmente CERIMANT/SERIMANT.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

STRALCIO DEL D.LGVO 15 MARZO 2010, N. 66
"CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE" (COM)

Art. 310 Cessione di beni mobili a titolo oneroso

1. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze Armate, i materiali e i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto della *legge 9 luglio 1990, n. 185*.
2. L'alienazione può avere luogo anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti.
3. Ai fini del contenimento dei costi per l'ammodernamento, l'amministrazione della difesa, nel rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione di materiali d'armamento, può procedere a permuta o vendite di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso.
4. Fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo, dal comma 4 dell' *articolo 311*, e dal relativo decreto interministeriale di attuazione, per la dichiarazione di fuori servizio e di fuori uso dei materiali, per la loro alienazione, cessione e prestito si applicano le disposizioni del regolamento.

Art. 311 Cessione di beni mobili a titolo gratuito

1. Il Ministero della difesa può cedere a titolo gratuito materiali non d'armamento, dichiarati fuori servizio o fuori uso, in favore di:
 - a) Paesi in via di sviluppo e Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione;
 - b) organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri.
2. La cessione di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore dei soggetti di cui al comma 1 è consentita esclusivamente per materiali difensivi previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.
3. I materiali delle Forze Armate impiegati per i soccorsi urgenti a favore di popolazioni colpite da calamità naturali, in Italia o all'estero, quando non ne è possibile il recupero, sono scaricati agli effetti contabili. Lo scarico è disposto con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, quando si tratta di materiali utilizzati o ceduti per il soccorso a popolazioni estere, di concerto anche con il Ministro degli affari esteri.
4. Con il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1 dell' *articolo 310*, sono disciplinate le modalità per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non più destinati all'impiego, allo scopo di consentirne l'esposizione al pubblico.

Art. 312 Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali

1. Su disposizione delle autorità logistiche di Forza Armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa che ne riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze Armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti:

a) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto;

b) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, dismessi alla data di entrata in vigore dell'atto che autorizza la missione internazionale.

Art. 545 Permute

1. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze Armate, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.

2. Il regolamento, su cui per tale parte è acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.

Art. 2186 Validità ed efficacia degli atti emanati. Salvaguardia dei diritti quesiti

1. Alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento:

a) restano validi gli atti e i provvedimenti emanati;

b) sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla base della normativa antecedente;

c) le disposizioni del presente codice e quelle del regolamento, in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale del comparto sicurezza e difesa, non possono produrre effetti peggiorativi ovvero disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.

2. I decreti ministeriali non regolamentari, le direttive, le istruzioni⁵²⁴, le circolari, le determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa, degli Stati maggiori di Forza Armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di

⁵²⁴ In base all'art.2186 del COM continua a trovare applicazione l'SGD-G-012 "Istruzioni tecnico-applicative del nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa" Ed. 2007-D.M. 20 dicembre 2006.

finanza, emanati in attuazione della precedente normativa abrogata, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il presente codice ed il regolamento, fino alla loro sostituzione.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

STRALCIO DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42
"CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10
DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137"

Articolo 1

Principi

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
 - 5.1 privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione.
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

Articolo 2

Patrimonio culturale

1. Il patrimonio culturale e' costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
 - 4.1 beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Articolo 3

Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

Articolo 4

Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero", che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

Articolo 5

Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati "altri enti pubblici territoriali", cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librerie non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale, nonché libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni.
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni di tutela anche su raccolte librerie private, nonché su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono conferite alle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice.
7. Relativamente alle funzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.

Articolo 6

Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio

culturale.

2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Articolo 7

Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.
2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

Articolo 8

Regioni e province ad autonomia speciale

1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 9

Beni culturali di interesse religioso

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.
2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

Articolo 10

Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
 - a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
 - b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
 - c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché' di ogni altro ente ed istituto pubblico.
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
 - d) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o

etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

e) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

f) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

g) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

h) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

i) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

j) le cose di interesse numismatico;

k) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

l) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

m) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

n) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

o) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

p) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

q) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

r) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Articolo 11

Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo:

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;

b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51 ; e) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;

c) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65;

d) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui all'articolo 37;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni,

di cui all'articolo 65;

f) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;

g) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui all'articolo 65;

h) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

STRALCIO DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
NORME IN MATERIA AMBIENTALE

179. Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

(articolo così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 205 del 2010)

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.

5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante:

- a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
- d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.

6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall'ISPRA, eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie.

8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

180. Prevenzione della produzione di rifiuti

1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare:

a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo; (lettera così modificata dall'art. 5 del d.lgs. n. 205 del 2010)

b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti; (lettera così modificata dall'art. 5 del d.lgs. n. 205 del 2010)

c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

(lettera così modificata dall'art. 5 del d.lgs. n. 205 del 2010)

d) (lettera abrogata dall'art. 5 del d.lgs. n. 205 del 2010)

1-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro il 12 dicembre 2012, a norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni affinché tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199. In caso di integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.

(commi così modificato dall'art. 1, comma 3-bis, legge n. 28 del 2012)

1-ter. I programmi di cui al comma 1-bis fissano gli obiettivi di prevenzione. Il Ministero descrive le misure di prevenzione esistenti e valuta l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato L o di altre misure adeguate.

1-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua gli appropriati specifici parametri qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare i progressi realizzati nell'attuazione delle misure di prevenzione e può stabilire specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi.

1-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura la disponibilità di informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti e, se del caso, elabora linee guida per assistere le regioni nella preparazione dei programmi di cui all'articolo 199, comma 3, lett. r).

1-sexies. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(commi da 1-bis a 1-sexies aggiunti dall'art. 5 del d.lgs. n. 205 del 2010)

1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma.

1-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa.

(commi 1-septies e 1-octies aggiunti dall'art. 38, comma 1, legge n. 221 del 2015)

180-bis. Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti

(articolo introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 205 del 2010)

1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:

- a) uso di strumenti economici;
- b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;
- c) adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e previsione delle condizioni di cui agli articoli 68, comma 3, lettera b), e 69 del medesimo decreto; a tale fine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i

decreti attuativi di cui all'articolo 2 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008;

d) definizione di obiettivi quantitativi;

e) misure educative;

f) promozione di accordi di programma.

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

(comma introdotto dall'art. 66 della legge n. 221 dl 2015)

2. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le ulteriori misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate. e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo.

3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

181. Riciclaggio e recupero dei rifiuti

(articolo così sostituito dall'art. 7 del d.lgs. n. 205 del 2010)

1. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205. Le autorità competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra

origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.

2. Fino alla definizione, da parte della Commissione europea, delle modalità di attuazione e calcolo degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare può adottare decreti che determinino tali modalità.

3. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti in conformità ai criteri di priorità di cui all'articolo 179 e alle modalità di cui all'articolo 177, comma 4. nonché misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando la raccolta differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti.

4. Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.

5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero.

6. Al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti, i sistemi di raccolta differenziata di carta e plastica negli istituti scolastici sono esentati dall'obbligo di autorizzazione in quanto presentano rischi non elevati e non sono gestiti su base professionale.

7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

181-bis. Materie, sostanze e prodotti secondari

(articolo abrogato dall'art. 39, comma 3, d.lgs. n. 205 del 2010)

182. Smaltimento dei rifiuti

1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i

vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli.

2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero.

(comma così modificato dall'art. 8 del d.lgs. n. 205 del 2010)

3. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.

(comma così sostituito dall'art. 8 del d.lgs. n. 205 del 2010)

3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

(comma introdotto dall'art. 35, comma 11, legge n. 164 del 2014)

3. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisce un elevato livello di recupero energetico.

4. (comma così sostituito dall'art. 8 del d.lgs. n. 205 del 2010)

5. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.

(comma così sostituito dall'art. 8 del d.lgs. n. 205 del 2010)

6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura è disciplinato dall'articolo 107, comma 3.

(comma prima abrogato dall'art. 2, comma 19, d.lgs. n. 4 del 2008, poi ripristinato per effetto della sostituzione del predetto comma 19 ad opera dell'art. 9, comma 3, legge n. 210 del 2008)

6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

(comma introdotto dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014)

7. (abrogato dall'art. 8 del d.lgs. n. 205 del 2010)

8. (abrogato dall'art. 2, comma 19, d.lgs. n. 4 del 2008, poi dall'art. 9, comma 3, legge n. 210 del 2008)

[.....]

ALLEGATO D ALLA PARTE IV DEL D. LGS 152/2006 (STRALCIO)

(allegato così sostituito dall'art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 205 del 2010)

Classificazione dei rifiuti:

(premessa introdotta dall'art. 13, comma 5, legge n. 116 del 2014, poi così sostituita dall'art. 9 della legge n. xxx del 2017)

1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/ 2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017.

[.....]

12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici (5)

12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni

12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni

12 01 10 * oli sintetici per macchinari

12 01 12 * cere e grassi esauriti

12 01 13 rifiuti di saldatura

12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose

12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

12 01 16 * materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose

12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio

12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili

12 01 20 * corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose

12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)

12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio

- 12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
- 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
- 13 01 scarti di oli per circuiti idraulici
- 13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)
- 13 01 04 * emulsioni clorurate
- 13 01 05 * emulsioni non clorurate
- 13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
- 13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
- 13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici
- 13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
- 13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici

(1) La definizione di PCB adottata nel presente elenco di rifiuti è quella contenuta nella direttiva 96/59/CE.

- 13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
- 13 02 04 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
- 13 02 05 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
- 13 02 06 * scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 02 07 * olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
- 13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 03 oli isolanti e termoconduttori di scarto
- 13 03 01 * oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
- 13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
- 13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
- 13 03 08 * oli sintetici isolanti e termoconduttori
- 13 03 09 * oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
- 13 03 10 * altri oli isolanti e termoconduttori
- 13 04 oli di sentina
- 13 04 01 * oli di sentina della navigazione interna
- 13 04 02 * oli di sentina delle fognature dei moli
- 13 04 03 * altri oli di sentina della navigazione
- 13 05 prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 03 * fanghi da collettori
- 13 05 06 * oli prodotti dalla separazione olio/acqua
- 13 05 07 * acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
- 13 05 08 * miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
- 13 07 rifiuti di carburanti liquidi
- 13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel

- 13 07 02 * petrolio
- 13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)
- 13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti
- 13 08 01 * fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
- 13 08 02 * altre emulsioni
- 13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti
- 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)
- 14 06 solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto
- 14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC
- 14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati
- 14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi
- 14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
- 14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
- 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
- 15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 15 01 07 imballaggi in vetro
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile
- 15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
- 15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
- 15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
- 15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
- 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
- 16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
- 16 01 03 pneumatici fuori uso
- 16 01 04 * veicoli fuori uso
- 16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
- 16 01 07 * filtri dell'olio
- 16 01 08 * componenti contenenti mercurio
- 16 01 09 * componenti contenenti PCB

- 16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)
- 16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto
- 16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
- 16 01 13 * liquidi per freni
- 16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
- 16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
- 16 01 16 serbatoi per gas liquido
- 16 01 17 metalli ferrosi
- 16 01 18 metalli non ferrosi
- 16 01 19 plastica
- 16 01 20 vetro
- 16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti
- 16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- 16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB
- 16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
- 16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
- 16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
- 16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
- 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
- 16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
- 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

(2) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.

- 16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
- 16 03 03 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
- 16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
- 16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
- 16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
- 16 04 esplosivi di scarto
- 16 04 01 * munizioni di scarto
- 16 04 02 * fuochi artificiali di scarto
- 16 04 03 * altri esplosivi di scarto

- 16 05 gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto
 - 16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
 - 16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
 - 16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
 - 16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
 - 16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
 - 16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
 - 16 06 batterie ed accumulatori
 - 16 06 01 * batterie al piombo
 - 16 06 02 * batterie al nichel-cadmio
 - 16 06 03 * batterie contenenti mercurio
 - 16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
 - 16 06 05 altre batterie ed accumulatori
 - 16 06 06 * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
 - 16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)
 - 16 07 08 * rifiuti contenenti olio
 - 16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
 - 16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 16 08 catalizzatori esauriti
 - 16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
 - 16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
 - 16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
 - 16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
 - 16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
 - 16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori
 - 16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
- (3) Ai fini della presente voce sono considerati metalli di transizione: scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, niobio, zirconio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio. Tali metalli o i loro composti sono considerati pericolosi se classificati come sostanze pericolose. La classificazione delle sostanze pericolose determina quali metalli di transizione e quali composti di metalli di transizione sono da considerare pericolosi.
- 16 09 sostanze ossidanti
 - 16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio
 - 16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio

- 16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
- 16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti
- 16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
- 16 10 01 * soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
- 16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
- 16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
- 16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
- 16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari
- 16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
- 16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
- 16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
- 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
- 17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
- 17 01 01 cemento
- 17 01 02 mattoni
- 17 01 03 mattonelle e ceramiche
- 17 01 06 * miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
- 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
- 17 02 legno, vetro e plastica
- 17 02 01 legno
- 17 02 02 vetro
- 17 02 03 plastica
- 17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
- 17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
- 17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone
- 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
- 17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
- 17 04 metalli (incluse le loro leghe)
- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
- 17 04 02 alluminio
- 17 04 03 piombo

- 17 04 04 zinco
 - 17 04 05 ferro e acciaio
 - 17 04 06 stagno
 - 17 04 07 metalli misti
 - 17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
 - 17 04 10 * cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
 - 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
 - 17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
 - 17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
 - 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
 - 17 05 05 * fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
 - 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
 - 17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
 - 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
 - 17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
 - 17 06 01 * materiali isolanti contenenti amianto
 - 17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
 - 17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
 - 17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto (i)
- (i) Per quanto riguarda il deposito dei rifiuti in discarica, la classificazione di tale rifiuto come «pericoloso» è posticipata fino all'adozione delle norme regolamentari di recepimento della direttiva 99/31/CE sulle discariche, e comunque non oltre il 16 luglio 2002.
- 17 08 materiali da costruzione a base di gesso
 - 17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
 - 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
 - 17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
 - 17 09 01 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
 - 17 09 02 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
 - 17 09 03 * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
 - 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

[.....]

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

STRALCIO DEL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90
"TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI
ORDINAMENTO MILITARE" (TUOM)

Art. 417. Dichiarazione di fuori servizio dei materiali

1. Gli organismi che hanno la gestione logistica dei materiali, se il fuori servizio degli stessi non e' disposto dall'organo centrale, anche ai fini dell'eventuale permuta, formulano proposta di dismissione o radiazione per i complessi, le parti o i singoli oggetti, ancorché efficienti, da porre fuori servizio.
2. La proposta e' inoltrata alla competente Autorità logistica centrale corredata da un parere motivato reso da una commissione tecnica all'uopo nominata ovvero, nei casi previsti dai regolamenti vigenti per gli speciali servizi o dalle istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4, da apposito organo tecnico.
3. Disposta la dismissione o la radiazione dei materiali, l'Autorità logistica centrale stabilisce se i materiali dismessi o radiati debbano essere:
 - a) impiegati per finalità diverse da quelle originarie;
 - b) trasformati;
 - c) venduti e, se la vendita debba essere preceduta dal disfacimento o dalla demolizione dei materiali. Queste operazioni possono essere affidate a terzi, anche in fase di alienazione, se l'amministrazione non dispone di mezzi e strumenti idonei;
 - d) permutati;
 - e) distrutti o smaltiti.
4. Le operazioni contabili conseguenti alla distruzione dei materiali dismessi o radiati sono certificate da apposito verbale nel quale e' indicato anche il valore commerciale dei materiali eventualmente ricavati.

Art. 418. Dichiarazione di fuori uso dei materiali

1. La dichiarazione di fuori uso di materiali inefficienti o ritenuti non piu' idonei a ulteriore servizio, in dipendenza della loro vetusta' o usura, e' proposta da chi ha in consegna i materiali per l'uso.
2. L'autorita' da cui dipende il proponente trasmette la proposta a una apposita Commissione tecnica di accertamento, costituita in via permanente o nominata di volta in volta.
3. Le istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4, indicano l'autorità' cui spetta la nomina della commissione, il numero e i requisiti dei componenti, nonché le modalità per l'assolvimento dei compiti a essa demandati.
4. La commissione ha le seguenti competenze:
 - a) constatare se i materiali siano effettivamente non piu' idonei a ulteriore servizio;
 - b) accertare le cause che hanno determinato l'inefficienza dei materiali, comunicando all'autorita' competente il fatto, se si ritiene che l'inidoneita' derivi da incuria o da uso irregolare;

- c) accertare la riparabilità dei materiali riconosciuti inefficienti; proporre o disporre, con le modalità e nei casi previsti dalle istruzioni di cui al citato articolo 446, comma 4, la riparazione, o la dichiarazione di fuori uso, se non riparabili;
- d) disporre, su richiesta o direttamente, nei casi previsti dalle istruzioni di cui al citato articolo 446, comma 4 il ricambio dei materiali;
- e) indicare la specie e la quantità dei materiali che presumibilmente possono ricavarsi dalle demolizioni o dal disfacimento di quelli dichiarati fuori uso.

5. Il materiale inefficiente dichiarato fuori uso per vetustà o per usura, se non diversamente disposto, è sottoposto a demolizione ovvero a disfacimento con provvedimento dell'autorità di cui all'articolo 453. Per tale materiale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 417, comma 4. Se non sono realizzabili con mezzi o attrezzature dell'amministrazione, tali operazioni sono affidate a terzi durante l'alienazione.

6. Le dichiarazioni di fuori uso e i verbali di disfacimento o di demolizione del materiale costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico del materiale dichiarato fuori uso e di carico di quello recuperato. Il materiale proveniente dalla demolizione o dal disfacimento, che risulti di nessun valore commerciale non è assunto in carico ed è eliminato ovvero distrutto.

Art. 419. Vendita dei materiali fuori servizio o fuori uso

1. I materiali dichiarati fuori servizio o fuori uso, non destinati alla permuta, per i quali sia stata stabilita la vendita da parte dell'Autorità logistica centrale, possono essere venduti sul posto da parte dell'organismo che ha l'utenza del materiale. Il prezzo di vendita è fissato tenendo conto di quello di mercato. Il corrispettivo costituisce provento riassegnabile nel caso di vendita di materiale fuori servizio o di vendita di residui di vestiario.

2. Nel caso di permuta o di vendita, il valore dei materiali o mezzi ceduti o venduti è rispettivamente portato a scomputo del prezzo del bene o del servizio da acquisire ovvero costituisce provento riassegnabile.

3. Lo scarico contabile dei materiali venduti o permutati è corredato dei seguenti documenti:

- a) verbale di consegna;
- b) copia o estratto degli atti contrattuali di vendita o di permuta;
- c) quietanza originale di tesoreria, comprovante il pagamento dei materiali, limitatamente alla vendita.

4. Se l'alienazione di materiale fuori uso deve essere preceduta dalla demolizione o dal disfacimento dei materiali a carico di terzi, o se sussistono particolari esigenze connesse alla sicurezza o all'igiene ambientale, l'amministrazione può prevedere un unico procedimento nel quale l'eventuale costo delle operazioni di demolizione o di disfacimento è decurtato dall'importo di aggiudicazione finale.

Art. 420. Cessione dei materiali

1. I materiali possono essere ceduti a pagamento, previa autorizzazione della competente Autorità logistica centrale in cui sono determinate le modalita' dei prezzi di cessione, tenendo conto dei prezzi di mercato, nonche' delle speciali norme vigenti in materia per quanto concerne le armi. Il pagamento ha luogo per contanti all'atto del prelevamento.
2. La cessione di materiali ad altre amministrazioni dello Stato e' consentita solo se, per ragioni di urgenza o per altre motivate esigenze, tali amministrazioni non possano provvedere direttamente.
3. La cessione ad altre amministrazioni pubbliche, anche estere, e a privati e' consentita per ragioni urgenti di interesse pubblico di natura militare o in occasione di operazioni di soccorso per pubbliche calamita' o per ragioni di politica internazionale; in tali casi, lo scarico contabile dei materiali avviene immediatamente, indipendentemente dal pagamento. La cessione gratuita dei materiali puo' essere autorizzata secondo le disposizioni vigenti in materia.
4. La cessione e', altresì, consentita allorché ricorra un interesse tecnico, scientifico o industriale, anche indiretto, per le Forze Armate. In tali casi lo scarico dei materiali avviene secondo le istruzioni emanate dalla competente Autorità logistica centrale.
5. Le cessioni tra i diversi servizi delle Forze Armate sono regolarizzate con passaggio di carico e, se ciò non risulta possibile, pareggiate attraverso compensazioni finanziarie interforze che costituiscono titolo per lo scarico contabile da parte del consegnatario cedente.
6. Le somme riscosse in conseguenza delle cessioni a pagamento costituiscono proventi riassegnabili.

Art. 421. Alienazioni in economia

1. La vendita di materiali, di mezzi, di attrezzature e di macchinari di qualsiasi genere, dichiarati fuori servizio o fuori uso o provenienti da residuati di lavorazione o da disfacimento puo' essere eseguita in economia:
 - a) fino all'importo di € 50.000,00, da parte degli organismi provvisti di autonomia amministrativa, previa autorizzazione della competente Autorità logistica centrale per importi superiori a € 10.000;
 - b) per importi superiori a € 50.000,00 da parte dei centri di responsabilità;
 - c) senza limiti di somma, da parte dei contingenti o delle unità assimilabili operanti all'estero o da parte delle direzioni o centri di intendenza dei contingenti stessi, previa autorizzazione della competente Autorità logistica centrale per importi superiori a € 10.000,00.
2. La procedura di alienazione e' effettuata con l'acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte e in seconda istanza di almeno un'offerta, che consiste anche nel solo sgombero a titolo non oneroso.

3. Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 1, tenuto conto all'entità del materiale da alienare, si fa riferimento alle stime effettuate da apposite commissioni che tengono conto dei prezzi di mercato.

4. L'acquirente è tenuto a versare all'amministrazione l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali alienati.

5. Nel caso di infruttuosità delle trattative negoziali, l'alienazione del materiale ha luogo a titolo oneroso, con imputazione della spesa sui medesimi capitoli a carico dei quali il materiale stesso è stato a suo tempo acquistato, fatte salve, se si tratta di prodotti tossici o nocivi, le particolari procedure previste dalle vigenti norme in materia.

Art. 422. Individuazione dei materiali eccedenti le esigenze delle Forze Armate e procedimento di alienazione

1. I materiali e i mezzi che l'amministrazione della difesa può alienare, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono ricompresi nell'articolo 424.

2. Le modificazioni all'elenco di cui all'articolo 424 sono effettuate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta degli Stati maggiori di Forza Armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, determina nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 424, i mezzi e i materiali esuberanti o, comunque non più rispondenti alle esigenze della difesa e stabilisce, per ciascuna tipologia, le quantità da alienare. La determinazione quantitativa del Capo di Stato Maggiore della Difesa tiene luogo della dichiarazione di fuori uso per qualsiasi causa e di ogni atto o procedimento propedeutico o successivo a essa connesso.

4. All'alienazione dei mezzi e dei materiali di cui al comma 1, provvedono le direzioni generali competenti per materia, nel rispetto, per i materiali d'armamento, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

5. Tenuto conto dei programmi di ammodernamento in atto o in via di definizione, le Direzioni generali ovvero gli organi logistici di vertice delle Forze Armate o il Comando generale dell'Arma dei carabinieri verificano la possibilità di alienare il materiale secondo le procedure indicate all'articolo 49, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sulla base di prezzi concordati, considerando lo stato di usura dei mezzi e materiali medesimi e delle risorse

necessarie per rendere gli stessi rispondenti alle attuali esigenze operative. Le risorse derivanti dalle alienazioni di cui al presente comma possono essere utilizzate a scomputo del prezzo dovuto dall'amministrazione della difesa in relazione a contratti da stipulare ovvero, ove possibile, a contratti già stipulati con le imprese acquirenti.

6. Salvo il caso di cui al comma 5, ai fini del contenimento della spesa relativa al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo delle Forze Armate, i proventi derivanti dalle alienazioni sono versati in entrata del bilancio dello Stato.

7. In deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato, i mezzi e i materiali possono essere alienati mediante licitazione privata nello stato in cui si trovano o previa rottamazione. Nell'ipotesi in cui due gare successive siano andate

deserte, ovvero si abbiano fondati motivi di ritenere che se fossero esperite andrebbero deserte o nell'ipotesi in cui l'amministrazione applichi la procedura di cui al comma 5, le alienazioni sono effettuate a trattativa privata o in economia senza limiti di spesa.

8. L'alienazione in economia ha luogo previa acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte e in seconda istanza di almeno una offerta consistente anche nel mero sgombero a titolo non oneroso. L'acquirente è tenuto a versare all'amministrazione l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali alienati. Se l'alienazione consiste nel mero sgombero dei materiali a titolo non oneroso, la cessione dei citati materiali, limitatamente a quelli non d'armamento, deve essere prioritariamente accordata, da parte degli organi logistici di vertice delle Forze Armate e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, a organismi di protezione civile, di volontariato e ad altre amministrazioni pubbliche, che ne fanno esplicita richiesta. In caso di infruttuosità delle trattative, allo sgombero del materiale provvede l'amministrazione imputandone la spesa alla pertinente unità previsionale di base.

9. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 423 si applicano anche ai materiali e mezzi che, alla data di entrata in vigore del presente articolo e dell'articolo 423, siano già stati dichiarati fuori uso per cause tecniche o per normale usura. Per la loro alienazione, si tiene conto di eventuali precedenti esperimenti di vendita che si siano conclusi infruttuosamente.

10. I mezzi e i materiali di cui al comma 1, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, se ne risulta non conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere alienati nelle località in cui si trovano, su disposizione degli ispettorati/comandi logistici di Forza Armata. A seguito di un secondo negativo esperimento di vendita, i predetti materiali possono essere ceduti a titolo gratuito a Forze Armate estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative o a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti.

11. In tutte le procedure di cui al presente articolo nella fissazione del prezzo di vendita si tiene conto dei prezzi di mercato, ove esistenti.

Art. 423. Cessione a musei

1. La cessione a musei pubblici o privati aperti al pubblico, dei mezzi e materiali ricompresi nell'articolo 424 è consentita per un limitato numero di esemplari e a titolo gratuito. All'atto della cessione, i materiali d'armamento sono demilitarizzati pur conservando le configurazioni originali. Il trasferimento dei beni è fatto constare da apposito verbale, sottoscritto dalle parti, che costituisce documento giustificativo per lo scarico contabile.

Art. 425. Modalità attuative delle cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito di missioni internazionali

1. Il presente articolo si applica alle cessioni dirette e a titolo gratuito, nelle localita' in cui si trovano, dei mezzi e dei materiali utilizzati a supporto dell'attivita' operativa di unita' militari all'estero, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, ai sensi dell'articolo 312 del codice.
2. Nell'ambito dei piani di rientro o di riarticolazione dei contingenti militari all'estero, il comandante del contingente militare predispone gli elenchi analitici per qualita', quantita', denominazione, stato d'uso e valore inventariale dei mezzi e dei materiali utilizzati a supporto dell'attivita' operativa, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge n. 185 del 1990, indicando per ciascuno di essi i soggetti che, in quanto appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 312 del codice, hanno presentato formale richiesta di cessione diretta a titolo gratuito corredata di idonea documentazione.
3. Gli ispettorati ovvero i comandi logistici di Forza Armata individuano, nell'ambito degli elenchi di cui al comma 2, i mezzi e i materiali per i quali, anche in relazione alle esigenze future di riutilizzo e di disponibilita', non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto.
4. I Capi di Stato maggiore di Forza Armata, ovvero del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sottopongono al Capo di Stato Maggiore della Difesa l'elenco dei mezzi e dei materiali individuati ai sensi del comma 3, per l'adozione del provvedimento che ne autorizza la cessione diretta e a titolo gratuito nelle localita' in cui si trovano.
5. Con il provvedimento di cui al comma 4 il Capo di Stato Maggiore della Difesa, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, determina i soggetti che possono beneficiare delle cessioni stabilendone l'eventuale ordine di prioritaa'.
6. I mezzi e i materiali per i quali e' autorizzata la cessione sono dichiarati dagli ispettorati ovvero dai comandi logistici di Forza Armata cedibili direttamente e a titolo gratuito nelle localita' in cui si trovano. La dichiarazione di cedibilitaa' tiene luogo della dichiarazione di fuori uso.
7. All'atto della cessione e' redatto apposito verbale di consegna, sottoscritto dal comandante del contingente e dal cessionario.
8. La dichiarazione di cedibilitaa' di cui al comma 6 e il verbale di consegna di cui al comma 7 costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico dei mezzi e dei materiali ceduti.

Art. 426. Prestito di materiali a terzi

1. Il prestito di materiali ad altre amministrazioni dello Stato, a enti pubblici, e a privati e' subordinato all'autorizzazione dell'Autorita' logistica centrale competente.
2. Nei casi di missioni e operazioni in Italia o all'estero, di pubbliche calamita', di incendi, di naufragi e di ogni evento che comporti pericolo per la vita umana, il prestito e' autorizzato dal comandante dell'organismo interessato all'immediato intervento, che informa tempestivamente l'Autorita' logistica centrale.

3. Il prestito di materiali e' effettuato a pagamento, tenendo conto dei prezzi di mercato. Il prestito di materiali e' concesso con provvedimento motivato per un periodo di tempo determinato in relazione ai lavori o ai bisogni per i quali e' stato richiesto; il periodo puo' essere prorogato. La durata del prestito dei materiali, per i casi di cui al comma 2, e' commisurata al soddisfacimento dell'esigenza. Il prestito gratuito dei materiali puo' essere autorizzato secondo le disposizioni vigenti in materia.

4. Se non sono previste dalle istruzioni, di cui all'articolo 446, comma 4 e con esclusione dei casi in cui le istruzioni medesime prevedono che il prestito sia autorizzato dall'organismo, l'Autorità logistica centrale competente, nel concedere l'autorizzazione stabilisce:

- a) le modalita' e i vincoli per la consegna, l'uso e la restituzione dei materiali, nonche' le conseguenti operazioni contabili;
- b) la misura del compenso, le modalita' e la data del relativo pagamento, se il prestito e' a titolo oneroso;
- c) la forma e l'entita' della garanzia per il risarcimento di eventuali danni o perdite.

Art. 427. Cessioni e prestiti a Forze Armate estere

1. Le cessioni e i prestiti di materiali nonche' le prestazioni tecnico-logistiche a favore di Forze Armate estere o per conto delle stesse sono disciplinate dagli accordi e dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati.

Art. 520. Classificazione e codificazione dei materiali

1. I materiali, in relazione all'efficienza o alla rispondenza all'impiego, sono distinti in:

- a) materiali impiegabili, che comprendono i materiali nuovi e quelli usati, efficienti o riparabili, e comunque rispondenti a esigenze di impiego;
- b) materiali di facile consumo, comprendenti i materiali e gli oggetti che, per l'uso cui sono destinati, si deteriorano rapidamente o si esauriscono contestualmente alla messa in uso;
- c) materiali fuori servizio, intendendo per tali i materiali non piu' rispondenti a esigenze di impiego per ragioni militari, tecniche o economiche, ancorche' efficienti ovvero esuberanti rispetto alle esigenze di ordine militare;
- d) materiali fuori uso, comprendenti i materiali non piu' efficienti, il cui ripristino sia stato dichiarato economicamente non conveniente o sia tecnicamente impossibile; i materiali che, per la loro intrinseca composizione, abbiano subito alterazioni nelle loro essenziali caratteristiche chimiche, fisiche e tecnologiche.

Art. 534. Morte, riforma, soppressione e dichiarazione di fuori servizio degli animali

1. Nel caso di morte di un animale il comandante dell'organismo:

- a) ne da' immediata comunicazione all'organo superiore e al competente organo del servizio veterinario;
- b) chiede l'intervento dell'ufficiale veterinario per l'esecuzione dell'esame necroscopico, se il decesso non e' avvenuto a seguito di malattia per la quale e' gia' stata accertata la diagnosi;

c) procede all'accertamento di eventuali responsabilita' secondo le disposizioni di cui al capo III.

2. Gli animali non piu' idonei a continuare il servizio sono riformati con deliberazione di una commissione nominata dal comandante dell'organismo, composta da tre ufficiali di cui uno veterinario. A seguito della deliberazione di riforma, l'autorita' logistica centrale concede l'autorizzazione per:

- a) la vendita secondo le disposizioni di cui all'articolo 421;
- b) la cessione gratuita, secondo le modalita' definite nelle istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4.

3. La cessione gratuita e' effettuata a favore di:

- a) enti, amministrazioni pubbliche ed enti zoofili o associazioni dotate di personalita' giuridica;
- b) privati cittadini che ne facciano richiesta;
- c) universita' per le esigenze delle facolta' di medicina veterinaria o di altri istituti scientifici.

4. Il comandante dell'organismo, se la situazione patologica sia incurabile e comporti sofferenze per l'animale o se la custodia dell'animale determini una situazione di pericolo, puo', su proposta dell'ufficiale veterinario competente, autorizzare l'eutanasia dell'animale e procedere secondo quanto previsto al comma 1.

5. Gli animali idonei, ma in soprannumero rispetto alle esigenze della Forza Armata, possono essere dichiarati fuori servizio e, previa autorizzazione della competente autorita' logistica centrale, alienati, secondo le norme di cui all'articolo 421, ovvero ceduti a pagamento, in seguito a specifica richiesta effettuata da Forze di polizia a ordinamento militare, da organizzazioni di pubblica utilita' e da organizzazioni civili convenzionate con il Ministero della difesa o con la Forza Armata.

Art. 537. Cessione di cavalli ai militari

1. L'Amministrazione puo' cedere, a pagamento, ai militari che si trovano in particolari condizioni di impiego, cavalli di sua proprieta', con le modalita' stabilite dalla competente autorita' logistica centrale. La cessione si perfeziona con il verbale di stima e consegna del quadrupede, sottoscritto dalla commissione di cui all'articolo 536 e dal militare acquirente.

2. I militari possono comunque acquistare un cavallo dall'Amministrazione, nel rispetto delle istruzioni di Forza Armata, scegliendo tra i cavalli classificati in soprannumero rispetto alle esigenze istituzionali dalla competente autorita' logistica centrale.

3. Il versamento in tesoreria del prezzo dei cavalli ceduti a pagamento ai militari, e' effettuato dall'organismo al termine del periodo di garanzia e costituisce provento riassegnabile.

4. I militari che hanno acquistato cavalli dall'Amministrazione non possono venderli prima che siano trascorsi quattro anni dalla data dell'acquisto.

5. Trascorso tale periodo, i militari, prima di vendere un cavallo acquistato dall'Amministrazione, ne danno tempestiva comunicazione, per via gerarchica, alla competente Autorita' logistica centrale.

Entro trenta giorni dalla data della comunicazione, l'Amministrazione puo' acquistare il cavallo se il militare proprietario del quadrupede accetta il prezzo fissato da un' apposita commissione.

6. Ai militari che si trovino nelle particolari condizioni di impiego di cui al presente articolo e che intendano acquistare un cavallo dal commercio o dall'Amministrazione, possono essere concesse anticipazioni, nei limiti e con le modalita' fissate dall'autorita'

logistica centrale, rimborsabili in quattro anni mediante ritenute sugli assegni. La concessione dell'anticipazione per l'acquisto di cavalli dal commercio e' subordinata all'accertamento dell'idoneita' tecnica e sanitaria e del valore commerciale dei cavalli in vendita.

Art. 569. Finalita' e condizioni delle permuta

1. Il ricorso agli atti negoziali aventi a oggetto la permuta di materiale e prestazioni ha la finalita' di favorire il contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze Armate.

2. Le convenzioni e i contratti di permuta rispettano le seguenti condizioni:

a) e' ammessa la permuta tra materiali ovvero prestazioni, anche non rientranti in settori tra loro omogenei, secondo il criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche. Se le prestazioni non sono economicamente equivalenti, e' fatto obbligo al contraente che effettua la prestazione di minor valore, di pagare un prezzo alla controparte a titolo di conguaglio per compensare la disuguaglianza economica tra le prestazioni. Gli importi a titolo di conguaglio dovuti al Ministero della difesa sono pagati quali entrate erariali, con versamento in tesoreria;

b) nella permuta di materiali ovvero di prestazioni, e' garantita la sicurezza e la segretezza delle informazioni. Al tal fine, le parti contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto di permuta siano utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

STRALCIO DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 30 NOVEMBRE 2001**"ALIENAZIONE, CESSIONE DI MATERIALE E MEZZI ECCEDENTI LE ESIGENZE DELLE FORZE ARMATE"****Art. 1.**

1. I materiali ed i mezzi che l'amministrazione della Difesa può alienare, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono ricompresi nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le modificazioni all'elenco di cui all'allegato A sono effettuate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il Capo di Stato maggiore della Difesa, su proposta degli Stati maggiori di Forza Armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, determina nell'ambito dell'elenco di cui all'allegato A, i mezzi ed i materiali esuberanti o, comunque non più rispondenti alle esigenze della Difesa e stabilisce, per ciascuna tipologia, le quantità da alienare. La determinazione quantitativa del Capo di Stato maggiore della Difesa tiene luogo della dichiarazione di fuori uso per qualsiasi causa e di ogni atto o procedimento propedeutico o successivo ad essa connesso.
4. All'alienazione dei mezzi e dei materiali di cui al comma 1, provvedono le direzioni generali competenti per materia, nel rispetto, per i materiali d'armamento, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Per il triennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'alienazione dei mezzi e dei materiali non d'armamento può essere effettuata anche dagli organi logistici di vertice di Forza Armata e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri per far fronte alla particolare situazione di riduzione degli organici complessivi delle Forze Armate disposta dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.

5. Tenuto conto dei programmi di ammodernamento in atto od in via di definizione, le direzioni generali ovvero gli organi logistici di vertice delle Forze Armate od il Comando generale dell'Arma dei carabinieri verificano la possibilità di alienare il materiale secondo le procedure indicate all'art. 49, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sulla base di prezzi concordati, considerando lo stato di usura dei mezzi e materiali medesimi e delle risorse necessarie per rendere gli stessi rispondenti alle attuali esigenze operative. Le risorse derivanti dalle alienazioni di cui al presente comma possono essere utilizzate a scomputo del prezzo dovuto dall'amministrazione della Difesa in relazione a contratti da stipulare ovvero, ove possibile, a contratti già stipulati con le imprese acquirenti.
6. Salvo il caso di cui al comma 5, ai fini del contenimento della spesa relativa al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo delle Forze Armate, i proventi derivanti dalle alienazioni sono versati in entrata del bilancio dello Stato.
7. In deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato, i mezzi ed i materiali possono essere alienati mediante licitazione privata nello stato in cui si trovano o previa rottamazione. Nell'ipotesi in cui due gare successive siano andate deserte, ovvero si abbiano fondati motivi di ritenere che se fossero esperite andrebbero deserte o nell'ipotesi

in cui l'amministrazione applichi la procedura di cui al comma 5, le alienazioni sono effettuate a trattativa privata o in economia senza limiti di spesa.

8. L'alienazione in economia ha luogo previa acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte ed in seconda istanza di almeno una offerta consistente anche nel mero sgombero a titolo non oneroso. L'acquirente e' tenuto a versare all'amministrazione l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali alienati. Qualora l'alienazione consista nel mero sgombero dei materiali a titolo non oneroso, la cessione dei citati materiali, limitatamente a quelli non d'armamento, deve essere prioritariamente accordata, da parte degli organi logistici di vertice delle Forze Armate e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, ad organismi di protezione civile, di volontariato e ad altre amministrazioni pubbliche, che ne abbiano fatta esplicita richiesta. In caso di infruttuosità delle trattative, allo sgombero del materiale provvede l'amministrazione imputandone la spesa alla pertinente unità previsionale di base.

9. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai materiali e mezzi che, alla data di entrata in vigore dello stesso, siano già stati dichiarati fuori uso per cause tecniche o per normale usura. Per la loro alienazione, si tiene conto di eventuali precedenti esperimenti di vendita che si siano conclusi infruttuosamente.

10. I mezzi ed i materiali di cui al comma 1, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, qualora ne risultasse non conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere alienati nelle località in cui si trovano, su disposizione degli ispettorati/comandi logistici di Forza Armata. A seguito di un secondo negativo esperimento di vendita, i predetti materiali possono essere ceduti a titolo gratuito a Forze Armate estere, ad autorità locali, ad organizzazioni internazionali non governative o ad organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti.

Art. 2.

1. La cessione a musei pubblici o privati aperti al pubblico, dei mezzi e materiali ricompresi nell'allegato A e' consentita per un limitato numero di esemplari ed a titolo gratuito. All'atto della cessione, i materiali d'armamento dovranno essere demilitarizzati pur conservando le configurazioni originali. Il trasferimento dei beni e' fatto constare da apposito verbale, sottoscritto dalle parti, che costituisce documento giustificativo per lo scarico contabile.

Allegato A

ELENCO MEZZI E MATERIALI DA ALIENARE

ESERCITO SETTORE TRASPORTI E MATERIALI

Fattispecie Tipologia

Veicoli ruotati

- Furgoni
- Autobus
- Autovetture
- Autovetture da ricognizione
- Autocarri
- Ambulanze
- Rimorchi
- Veicoli multiruolo
- Ricambi relativi alle varie tipologie
- Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo

Veicoli da combattimento

- Carri armati, veicoli cingolati/blindati e combattimento derivati, esuberanti e/o di vecchio tipo
- Ricambi relativi alle varie tipologie
- Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo

Mezzi del Genio

- Apripista ruotati
- Apripista cingolati
- Autobetoniere
- Macchine movimento terra
- Battelli pneumatici
- Motori fuoribordo (varie potenze)
- Ponti classe 60 (rottami)
- Ponti Krupp Man (rottami)
- Ponti Bailey
- Stazioni d'energia G.P.
- Autoribaltabili (medi e pesanti)
- Autocarri da ponte
- Autocarri materiali del Genio
- Rimorchi per complessi Genio
- Materiale di rafforzamento

- Ricambi relativi alle varie tipologie
- Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo

Materiali delle Trasmissioni

- Multiplex MX6/151
- Stazioni radio varie tipologie
- Centralini campali
- Centrali telefoniche
- Telefoni campali EE-8
- Gruppi elettrogeni GE-9/490
- Stendifilo a motore RL-26
- Banco prova (RH-5/2, RH-6/1000)
- Serie stendimento linee volanti normali
- Lanterne/Torce
- Scatole distribuzione
- Raddrizzatori di corrente SERTI 30V-15A
- Comando a distanza TLC-2/VRC
- Stazioni radio RH-4/212
- Stazioni radio RV - 2/11
- Stazioni radio RV - 3/13/P
- Stazioni radio RV - 4/13/V
- Stazioni radio SRT 178 (V,P)
- Stazioni radio RV - 2/400
- RH6/1000 S4 VEOT
- Ponti Radio vari tipi
- Cavo CX 1065/4
- Cavo telefonico 26 coppie
- Cordoncino telefonico
- Carica batteria
- Ricambi vari
- Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo

Armamento leggero

- Pistole
- Pistole mitragliatrici
- Fucili automatici e semiautomatici
- Mitragliatrice leggera cal. 7,62
- Mitragliatrice pesante cal. 12,7
- Mortai da 81 mm.
- Sistemi d'arma a media gittata (Milan)
- Sistemi d'arma. a lunga gittata (Tow)
- Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo

Artiglieria terrestre

- Semovente M/109L
- Obice 105/14
- Sistema DRONE AN/USA-501
- Ricambi vari
- Materiali, apparecchiature ed Artiglieria attrezzature esuberanti e di vecchio tipo

Artiglieria contraerea

- SIDAM 25 mm.
- SIDAM VTM
- STINGER THT
- Ricambi vari
- Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo

Materiali NBC

- Maschere M59 complete di borse
- Filtro per M59
- Corredi complementari NBC di vecchia generazione e componenti sfusi
- Apparati per la rilevazione chimica e cassette di rilevazione biologica M65
- Pacchetti M75 bonificanti e rilevatori individuali di aggressivi chimici M72
- Intensimetri tattici R54B e di decontaminazione RA141B
- Complessi filtranti di vario tipo
- Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo

Mezzi della Cavalleria dell'Aria

- Velivolo SM/1019
- Elicottero AB 204
- Elicottero Ch 47C
- Elicottero A 109
- Elicottero AB 206
- Elicottero AB 205
- Motori di elicotteri di vario tipo
- Ricambi vari
- Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo

Casermaggio

- Materiale per posto letto truppa vecchio tipo. Materiali per servizi generali di caserma. Materiali per refettorio e da cucina vecchio tipo
- Materassi e guanciali di lana esuberanti e di vecchio tipo
- Effetti lettereschi di vecchio tipo per ospedale da campo mod. 65

Vestiario ed equipaggiamento

- Coperte da campo di vecchio tipo
- Accessori per uniforme vecchio tipo
- Sacchi e custodie di vecchio tipo
- Materiali di attendamento vecchio tipo
- Materiali sci alpinismo vecchio tipo
- Vestiario ordinario e calzature di vecchio tipo
- Serie lavoro vecchio tipo
- Materie prime varie per equipaggiamenti vecchio tipo
- Borracce, reticelle per elmetto, occhiali vecchio tipo, bidoni
- Sacchi riparazione calzature e vestiario
- Borse per denaro/borse varie
- Materiali d'igiene
- Teli mimetici

Mezzi mobili campali

- Cucine rotabili da campo vecchio tipo
- Accessori per cucine rotabili di vecchio tipo

Materiali sanitari

- Apparecchiature esuberanti e di vecchio tipo
- Bombe esuberanti e di vecchio tipo
- Materiali ed utensili vari di vecchio tipo per ospedale da campo mod. 65

**SGD-G-012 "ISTRUZIONI TECNICO-APPLICATIVE DEL NUOVO REGOLAMENTO
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITÀ" ED. 2007-D.M. 20 DICEMBRE 2006**

CAPO IX. GESTIONE DEI MATERIALI

15. DICHIARAZIONE DI FUORI USO

1. I materiali che risultino inefficienti o siano ritenuti non più idonei ad ulteriore impiego per motivi di vetustà o di usura, ovvero i materiali che versino in stato di inefficienza e la cui riparazione, comportando una spesa superiore al 50% del prezzo unitario, aggiornato, può risultare non economicamente conveniente, sono proposti per la dichiarazione di fuori uso dall'agente contabile che ne detiene il carico. Il capo della gestione patrimoniale valuta la proposta e ne verifica la completezza con riferimento all'elenco dei beni da dismettere (il quale deve riportare NUC, targa o matricola, telaio, unità di misura, quantità, prezzo unitario e totale) ed alle motivazioni espresse dal servizio tecnico utilizzatore del bene. Successivamente, sottopone al capo del servizio amministrativo la proposta di fuori uso da lui controfirmata, per la successiva valutazione da parte della Commissione tecnica di accertamento. Tale commissione, costituita in via permanente o nominata di volta in volta dall'autorità di cui all'articolo 8, comma 1 del regolamento, è di norma composta da un presidente (ufficiale) e due membri (ufficiali e/o marescialli e/o civili di categoria non inferiore a "C") il cui bagaglio di esperienza professionale e di cultura militare consenta di effettuare una valutazione tecnica dei materiali da dismettere. L'esercizio delle funzioni attribuite alla predetta commissione è incompatibile con l'incarico di capo del servizio amministrativo, capo della gestione patrimoniale e consegnatario.

2. Diversamente, nel caso in cui occorra dichiarare fuori uso materiali di elevata complessità, di particolare natura chimico-fisica e/o peculiarità, il compito di attestare le condizioni d'uso dei beni proposti per il fuori uso, ovvero di indicarne la possibilità e la convenienza tecnico economica di riparazione, la possibilità d'impiego futuro ed ogni altra informazione di natura prettamente tecnica di ausilio ai fini della determinazione finale può essere affidato dal comandante dell'organismo, su proposta del capo del servizio amministrativo, ad un tecnico specializzato o, se del caso, ad una o più commissioni specializzate (composte da personale interno all'amministrazione e/o, eventualmente, da un consulente esterno).

3. L'organo tecnico di accertamento provvede:

- a) alla constatazione dello stato d'uso dei materiali, al fine di valutarne l'effettiva non idoneità al servizio;
- b) all'accertamento delle cause di inidoneità, in particolare verificando che essa non derivi da incuria o uso irregolare, nel qual caso provvede a segnalarlo all'autorità competente;
- c) ad indicare l'eventuale riparabilità di parti o componenti recuperabili, tenendo conto di quanto eventualmente contenuto nella relazione tecnica di inefficienza;
- d) a dichiarare il fuori uso dei materiali che risultino tecnicamente e/o economicamente non riparabili ovvero il fuori uso dei materiali che, secondo le disposizioni logistiche di Forza Armata, non debbono essere riparati;

e) ad indicare la specie e la quantità dei materiali che presumibilmente possono ricavarsi dalla eventuale demolizione, disfacimento ed alienazione, dei beni dichiarati fuori uso.

Definite le possibili, ulteriori destinazioni dei materiali sottoposti al proprio parere, l'organo tecnico di accertamento esprime le proprie determinazioni secondo quanto stabilito all'articolo 56, comma 4 del regolamento, ricorrendo, ove necessario, anche all'acquisizione di atti o di immagini (fotografiche o in formato elettronico) in grado di indicare l'esatto stato d'uso dei materiali e proponendo per quelli riparabili la segnalazione agli organi logistici competenti. La proposta, corredata da pareri ed eventuali altri atti probatori, viene rinviata, entro 30 giorni, dall'organo tecnico di accertamento al capo della gestione patrimoniale che provvede a sottoporla, per via gerarchica, all'approvazione da parte dell'autorità competente.

4. Le eventuali operazioni di smilitarizzazione, di demolizione o di disfacimento, sono disposte dall'autorità logistica centrale e sono effettuate, di massima, prima della vendita dei beni. Le stesse sono fatte constatare da apposita verbalizzazione, compilata dal consegnatario, o suo delegato, e dal responsabile della gestione logistica dei materiali e sono approvate dal capo della gestione patrimoniale. Tali attività, qualora richiedano l'intervento di strumenti e mezzi non disponibili nell'ambito dell'amministrazione, possono essere affidate a terzi, anche in fase di alienazione, decurtandone i relativi oneri di esecuzione dall'importo contrattuale.

5. Nel caso di distruzione o smaltimento di materiali, al termine delle operazioni, deve essere stilato un apposito verbale dal quale si evincano le voci distrutte/smaltite, le quantità di rottami/residui ricavati ed il loro valore commerciale o di mercato, nel caso di smaltimento.

Tale documento è compilato e sottoscritto dal medesimo organo di accertamento tecnico che ne ha ipotizzato il recupero a seguito del disfacimento, e approvato dal comandante dell'ente.

Nel caso sia urgente e improrogabile procedere, per motivi di igiene o di sicurezza o per ragioni di segretezza militare, alla distruzione o allo smaltimento di materiali, sia impiegabili, sia fuori servizio o fuori uso, la distruzione o lo smaltimento sono disposti dal comandante dell'organismo, previo accertamento sanitario o tecnico. Lo scarico contabile è effettuato in base ad apposito verbale approvato dall'autorità competente di cui all'articolo 8, comma 1 del regolamento.

6. Il materiale ed i mezzi in attesa di esame tecnico, ovvero dopo che l'organo tecnico di accertamento ha espresso il proprio giudizio definitivo, devono essere separati dagli altri, identificati e marcati con sistemi di stampigliatura, cartellini, schede identificative, codici a barre ed altri. Ove possibile, essi devono essere conservati, in condizioni di sicurezza per la salubrità degli ambienti di lavoro e per la tutela del territorio, in idonei locali, siti, aree, depositi, ecc.

7. La dichiarazione di fuori uso del materiale non più idoneo è approvata:

a) dal comandante dell'organismo, provvisto di autonomia amministrativa, quando l'importo della singola voce del materiale non supera € 50.000,00;

- b) dall'alto comandante gerarchicamente superiore, ovvero da altra autorità individuata dagli ordinamenti di Forza Armata o interforze, sulla base delle peculiari configurazioni organizzative, quando l'importo della singola voce del materiale non supera € 500.000,00;
- c) dall'autorità centrale competente, nel caso di importo superiore.

Il materiale inefficiente dichiarato fuori uso per vetustà o per usura, salvo che non sia diversamente disposto, è sottoposto a demolizione ovvero a disfacimento con provvedimento dell'autorità di cui all'articolo 8, comma 1 del regolamento, indicata nel presente comma.

8. Nel caso di programmi informatici, pubblicazioni di carattere tecnico e logistico, licenze di uso commerciale e/o opere dell'ingegno, l'autorità logistica centrale emana un'apposita direttiva nella quale viene definita, fra le altre cose, la durata delle licenze; alla scadenza del predetto termine si può procedere:

- a) ove previsto in fase di acquisizione, alla riconsegna in favore del titolare della licenza, ovvero di chi detiene il brevetto, in tal caso viene stilato un verbale di cessione i cui estremi sono da riportare nel succitato registro;
- b) alla distruzione del supporto sul quale essi sono conservati, facendone menzione in apposito verbale secondo le modalità stabilite dall'autorità logistica centrale.

16. VENDITA – ALIENAZIONI

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 49 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal relativo decreto interministeriale di attuazione 30 novembre 2001 e dall'articolo 1, comma 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, qualora il fuori servizio dei materiali non sia disposto dall'organo centrale, l'alienazione degli stessi di cui all'articolo 57 del regolamento è eseguita nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente nonché delle disposizioni emanate dall'organo centrale.

Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento, la vendita di materiali, di mezzi, di attrezzature e di macchinari di qualsiasi genere, dichiarati fuori servizio o fuori uso o provenienti da residui di lavorazione o da disfacimento, può essere eseguita in economia:

- a) fino all'importo di € 50.000,00, da parte degli organismi provvisti di autonomia amministrativa, previa autorizzazione della competente autorità logistica centrale per importi superiori a € 10.000,00;
- b) per importi superiori a € 50.000,00 da parte dei centri di responsabilità;
- c) senza limiti di somma, da parte dei contingenti o delle unità assimilabili operanti all'estero o da parte delle direzioni o centri di intendenza dei contingenti stessi, previa autorizzazione della competente autorità logistica centrale per importi superiori a € 10.000,00.

2. La procedura di alienazione è effettuata con l'acquisizione, in prima istanza, di almeno tre offerte e, in seconda istanza, di almeno un'offerta che consiste anche nel solo sgombero a titolo non oneroso.

3. Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 1, tenuto conto all'entità del materiale da alienare, si fa riferimento alle stime effettuate da apposite commissioni nominate dal comandante dell'organismo sulla base del prezzo di acquisizione, del prezzo

di inventario oppure di mercuriali pubblicati dalla camera di commercio competente per territorio, durata del ciclo di vita del materiale, stato d'uso e conservazione. A tal fine l'ente utilizzatore del bene produrrà un apposito verbale di consistenza e stima del materiale da alienare.

4. L'acquirente è tenuto a versare all'amministrazione l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali alienati. Il corrispettivo costituisce provento riassegnabile ai sensi dell'articolo 57, comma 1 del regolamento, nel caso di vendita di materiale fuori servizio o di vendita di residui di vestiario.

5. Nel caso di infruttuosità delle trattative negoziali, l'alienazione del materiale ha luogo a titolo oneroso, con imputazione della spesa sui medesimi capitoli a carico dei quali il materiale stesso è stato a suo tempo acquistato, fatte salve, qualora si tratti di prodotti tossici o nocivi, le particolari procedure previste dalle vigenti norme in materia.

6. Qualora l'alienazione consista nel mero sgombero dei materiali a titolo non oneroso, può darsi luogo ad una cessione ad organismi di protezione civile, di volontariato o ad amministrazioni pubbliche, che ne abbiano fatta esplicita richiesta. Qualora sussista l'interesse di più organismi o amministrazioni sui medesimi materiali, si tiene conto dell'ordine di presentazione delle istanze.

7. In caso di infruttuosità delle attività negoziali, allo sgombero del materiale provvede l'amministrazione mediante affidamento del servizio a ditta privata con imputazione della spesa al bilancio dello Stato. Per lo scarico contabile dei materiali alienati si osservano le indicazioni di cui all'articolo 57, comma 3 del regolamento.

17. CESSIONI

1. Le cessioni di materiali, previa autorizzazione dell'autorità logistica centrale ovvero dello Stato Maggiore della Difesa per gli enti dell'area interforze, sono effettuate di massima a titolo oneroso o gratuito. Per la determinazione del prezzo di cessione si rimanda a quanto indicato nel para 16, punto 1) del Capo IX delle presenti istruzioni.

2. Per le cessioni ad altre amministrazioni dello Stato, ad altre amministrazioni pubbliche, anche straniere, ed a privati si osservano le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 58 del regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del relativo decreto interministeriale 30 novembre 2001, la cessione di materiali in favore di un museo pubblico o privato aperto al pubblico è consentita, anche a titolo gratuito, solo per un numero limitato di esemplari. All'atto della cessione i materiali d'armamento o comunque previsti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, debbono essere demilitarizzati preservando le configurazioni originali.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30, della legge 4 agosto 2006, n. 247, i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, su disposizione delle autorità logistiche centrali di Forza Armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della

difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze Armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Le cessioni dirette dei mezzi e materiali di cui sopra avvengono secondo le disposizioni e le modalità recate dal decreto del Ministro della difesa 27 settembre 2006.

Qualora le procedure di cessione di cui al presente comma non diano esiti positivi, per il materiale che risulti di nessun valore commerciale, con provvedimenti motivati del comandante dell'organismo, può essere disposto l'abbandono in loco del materiale.

5. L'autorizzazione alla cessione tra Forze Armate viene concessa, caso per caso, o a carattere permanente dall'autorità logistica centrale che ne fissa le relative modalità. Nel caso di supporto di mezzi, materiali ed equipaggiamenti o servizi prestati in favore di altre Forze Armate, l'autorità logistica centrale interessata può autorizzare il regolamento della cessione anche mediante ricorso a strumenti di compensazione finanziaria in ambito interforze e secondo le procedure vigenti in ambito Forza Armata.

6. La cessione deve risultare da apposita documentazione nella quale sono evidenziati gli estremi :

- a) dell'autorizzazione alla cessione;
- b) del numero di codificazione, stato d'uso, quantità e valore complessivo dei materiali da cedere;
- c) dei dati identificativi del beneficiario;
- d) dell'avvenuto pagamento, ove la cessione non avvenga a titolo gratuito con quietanza di tesoreria o dichiarazione dell'autorità logistico centrale dell'avvenuta regolarizzazione mediante ricorso a strumenti di compensazione finanziaria in ambito interforze. Tale documentazione, debitamente sottoscritta dal beneficiario e dal capo della gestione patrimoniale, costituisce, unitamente alla ricevuta di pagamento, elemento giustificativo per il consegnatario per lo scarico dei materiali ceduti.

7. Le somme riscosse in conseguenza delle cessioni a pagamento costituiscono proventi riassegnabili, ai sensi dell'articolo 58, comma 6 del regolamento.

18. PRESTITI

1. I prestiti di materiali a terzi, previa autorizzazione dell'autorità logistica centrale ovvero dello Stato Maggiore della Difesa per gli enti dell'area interforze, possono essere effettuati:

- a) a titolo oneroso, per le esigenze di altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o privati;
- b) a titolo gratuito, per le esigenze di comandi, enti, navi, distaccamenti, reparti e contingenti anche di altra Forza Armata, fatte salve determinazioni diverse che ne stabiliscano il titolo oneroso.

2. Limitatamente ai prestiti nell'ambito della medesima Forza Armata, l'autorità logistica centrale può delegare l'esercizio delle proprie attribuzioni ad altri organi di Forza Armata.

3. Per ragioni di interesse pubblico, previo parere degli Stati maggiori di Forza Armata, l'autorità logistica centrale può autorizzare prestiti a titolo gratuito secondo le disposizioni vigenti in ambito Forza Armata a favore di:

- a) istituti d'istruzione pubblici o privati i cui corsi di studio rivestano un particolare interesse per le Forze Armate;
- b) terzi che eseguano studi, esperienze, servizi o attività, senza fini di lucro, che rientrano negli interessi della Forza Armata;
- c) enti o associazioni, per esposizioni, mostre, eventi, manifestazioni commemorative d'interesse delle Forze Armate;
- d) nei casi di cui all'articolo 59, comma 2 del regolamento.

4. L'autorizzazione ai prestiti di materiali tra Forze Armate viene concessa dall'autorità logistica centrale che ne fissa le relative modalità esecutive. Nel caso di titolo oneroso, l'autorità logistica centrale interessata, nel garantire la regolarizzazione di tale supporto, può autorizzare, sulla base delle decisioni dello Stato maggiore di Forza Armata, il ricorso a strumenti di compensazione finanziaria in ambito interforze.

5. Il prestito deve risultare da apposita documentazione nella quale sono evidenziati gli estremi:

- a) dell'autorizzazione;
- b) del numero di codificazione, stato d'uso, quantità e valore complessivo dei materiali dati in prestito;
- c) dei dati identificativi del beneficiario;
- d) della durata del prestito;
- e) degli estremi dell'eventuale garanzia o assicurazione stipulata dal beneficiario;
- f) dell'avvenuto pagamento, ove il prestito non avvenga a titolo gratuito con quietanza di tesoreria, attestante il versamento da parte di terzi ovvero dichiarazione dell'autorità logistico centrale dell'avvenuta regolarizzazione mediante ricorso a strumenti di compensazione finanziaria in ambito interforze.

Tale documentazione, debitamente sottoscritta dal beneficiario e dal capo della gestione patrimoniale, unitamente alla ricevuta di pagamento, deve essere tenuta in evidenza, a cura del consegnatario che ne prende nota negli appositi registri di cui al precedente paragrafo 10 delle presenti istruzioni.

19. CESSIONI E PRESTITI ESTERI

1. Il prestito, la cessione e le prestazioni tecnico logistiche a favore di Forze Armate estere o per conto delle stesse sono disciplinati dagli accordi internazionali stabiliti con il Paese o con l'organismo sovranazionale interessato e, per quanto da essi non disposto, dalla disciplina sopra riportata, ove compatibile. L'esecuzione dei predetti accordi avviene secondo le disposizioni impartite dall'autorità logistica centrale della Forza Armata interessata, ovvero dallo Stato Maggiore della Difesa per gli enti dell'area interforze.

CAPO XIII. GESTIONE DEGLI ANIMALI

6. RIFORMA E FUORI SERVIZIO DEGLI ANIMALI

1. Nel caso di animali ritenuti non più idonei a continuare il servizio, il comandante dell'organismo nomina una commissione composta da tre ufficiali, di cui almeno uno del servizio veterinario militare, preposta a redigere un apposito verbale di riforma, contenente i dati identificativi degli animali, le cause della riforma ed il prezzo di stima. Il comandante dell'organismo invia la predetta deliberazione di riforma all'autorità logistica centrale di Forza Armata o interforze che, nel rispetto della vigente normativa in materia, autorizzerà:

- a) la vendita degli animali secondo le disposizioni di cui al Capo IV del regolamento e al para 15, Capo IX, delle presenti istruzioni;
- b) la cessione a titolo gratuito.

2. L'autorità logistica centrale di Forza Armata o interforze, in relazione agli animali idonei a continuare il servizio, ma in soprannumero rispetto alle esigenze di Forza Armata o interforze, può autorizzare per essi:

- a) la vendita degli animali secondo le disposizioni di cui al Capo IV del regolamento e relative istruzioni applicative;
- b) la cessione a pagamento, prioritariamente ad altra Forza Armata, a corpi armati dello Stato, ad organizzazioni di pubblica utilità ed ad organizzazioni civili convenzionate con il Ministero della difesa o la Forza Armata.

La cessione a titolo gratuito, sulla base dei requisiti fissati dall'autorità logistica centrale di Forza Armata o interforze, è effettuata a favore di:

- a) enti ed amministrazioni pubbliche, nonché enti zoofili o associazioni dotate di personalità giuridica;
- b) privati cittadini che ne facciano richiesta;
- c) università, per le esigenze delle facoltà di medicina veterinaria o di altri istituti scientifici.

La vendita e la cessione, a titolo gratuito o a pagamento, potranno avere luogo solo ed esclusivamente qualora sia prodotta apposita dichiarazione con cui l'acquirente/cessionario si impegni formalmente a mantenere e impiegare gli animali nel più completo rispetto delle norme che ne disciplinano la protezione ed il benessere, anche nel caso in cui gli animali siano impiegati nell'ambito di programmi educativi scolastici e/o attività terapeutiche assistite con animali. In ogni caso sono vietati la macellazione e l'utilizzazione a scopo sperimentale e/o scientifico degli animali venduti o ceduti a terzi.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

STRALCIO DEL DECRETO MINISTERIALE 14 APRILE 1982 "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ARMI ANTICHE, ARTISTICHE O RARE DI IMPORTANZA STORICA"

Articolo 1

Campo di applicazione.

Con il presente decreto, ferme restando le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, vengono disciplinate:

- a) le armi da sparo antiche;
- b) le armi da sparo artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890.

Articolo 2

Armi antiche - Esclusione dalla categoria delle armi da guerra o tipo guerra.

Le armi antiche, anche se originariamente fabbricate per uso bellico ed utilizzate come armi da guerra, non sono considerate in alcun caso come tali ai sensi dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Articolo 3

Armi da guerra o tipo guerra artistiche o rare di importanza storica.

Per le armi da guerra o tipo guerra artistiche o rare d'importanza storica e parti di esse, fabbricate su modello successivo al 1890 si osserva la disciplina stabilita dall'art.10, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Articolo 4

Armi artistiche o rare d'importanza storica - Immatricolazione.

Le armi di cui alla lettera b) dell'art. 1, appartenenti a privati, di modelli anteriori al 1890, ma fabbricate successivamente al 1920, ove mancanti del numero di matricola, devono essere presentate al banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o alle sue sezioni per gli adempimenti di cui all'art. 11 ottavo comma, della citata legge 18 aprile 1975 n. 110 entro un anno dalla Pubblicazione del presente decreto.

Gli adempimenti di cui al precedente comma devono essere eseguiti previa intesa con la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio di provenienza dell'arma, in modo da salvaguardare l'integrità dell'arma stessa. A tal fine, la matricola può essere impressa su apposita targhetta metallica recante il sigillo della Repubblica ed assicurata all'arma in modo da non essere asportata o sostituita.

Articolo 5

Armi antiche - Immatricolazione.

Per le armi antiche, ivi comprese quelle ad avancarica, non si osserva l'obbligo della immatricolazione e della catalogazione di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Articolo 6

Accertamento della qualità di arma antica, artistica o rara di importanza storica.

Qualora la qualità di arma antica, artistica o rara di importanza storica, in sede di denuncia di cui al successivo art. 7, non sia sufficientemente documentata dal detentore, la stessa viene

accertata per quanto possibile a richiesta del questore, preventivamente informato dall'ufficio di Pubblica Sicurezza o comando carabinieri interessato, dalla sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio, che potrà avvalersi, per i fini indicati, della consulenza dell'esperto di cui all'art. 32, comma nono, della legge 18 aprile 1975, n. 110. La stessa procedura deve essere osservata in caso di armi antiche, artistiche o rare di importanza storica destinate a collezioni.

Per i fini di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto sono armi da sparo antiche quelle fabbricate anteriormente al 1890 e quelle ad avancarica, escluse le repliche di cui all'art.2, lettera h), della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Le armi da sparo sono artistiche se presentano caratteristiche decorative di notevole pregio o realizzate da artefici particolarmente noti; sono rare di importanza storica se si rinvencono in numero limitato o sono collegate a personaggi o ad eventi di rilevanza storico-culturale.

Articolo 7 **Detenzione.**

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 35 terzo comma, del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), coloro che detengono armi da sparo antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero non superiore a otto debbono farne denuncia ai sensi dell'art. 38 del suddetto testo unico, al locale ufficio di Pubblica Sicurezza o, in mancanza, al comando dei carabinieri del posto. La denuncia va redatta in duplice copia, conforme alla legge sul bollo, e deve contenere:

- 1) le generalità del denunciante;
- 2) i dati di identificazione delle armi;
- 3) l'epoca alla quale sono attribuite;
- 4) la loro provenienza;
- 5) i locali in cui vengono custodite.

L'ufficio o comando di cui al primo comma, nel prendere atto della denuncia, ne fa apposita annotazione sulla prima copia della stessa, precisando che le armi in essa indicate non sono computate con le altre eventualmente detenute dal denunciante, ai sensi dell'art. 10, comma settimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

La copia della denuncia di cui al comma precedente, contenente le indicate annotazioni, è consegnata all'interessato; la seconda è conservata agli atti dell'ufficio che ne informa la competente sovrintendenza per i beni artistici e storici.

Eventuali cambiamenti della specie, della quantità o del luogo di custodia delle armi di cui trattasi debbono essere denunciati nelle forme previste dal presente articolo e con l'osservanza delle procedure in esso indicate.

Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne. Di eventuali provvedimenti adottati deve essere immediatamente informata la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio.

Art. 8-14 **OMISSIS**

**STRALCIO DEL REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N° 773
"TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA"**

Art. 35

L'armaiolo di cui all'articolo 1- bis , comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento.

Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni.

Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività.

Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonché la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica.

E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore.

Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.

Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.

L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da € 2.000 euro a € 10.000.

Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto delle armi, nonché quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un'arma devono essere comunicati, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la

sanzione amministrativa da € 2.000 a € 10.000. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione

Art. 39

Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplosive denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di Pubblica Sicurezza provvedono all'immediato ritiro a tutela dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al Prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al Prefetto l'avvenuta cessione.

Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Art 40


Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi le munizioni e le materie esplosive, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.

STRALCIO DEL "MANUALE DEI PRINCIPI E DELLE REGOLE CONTABILI DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ ECONOMICA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" ED. MARZO 2008 DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

5.8 Ammortamenti - contenuto e articolazione della voce

"L'Ammortamento" è il trattamento contabile attraverso il quale si stima l'onere economico che l'Amministrazione sostiene per un fattore "produttivo" in grado di assicurare la sua funzionalità per più anni, ossia rientra tra quei beni che vengono denominati anche "a fecondità ripetuta". Infatti, nel caso di acquisizione di un bene durevole, necessario all'Amministrazione per perseguire i suoi compiti, il costo del periodo, da un punto di vista economico, non è rappresentato dall'intera somma spesa per disporre del bene: al fine di ottenere un'analisi dei costi più aderente alla realtà, si applica il criterio dell'ammortamento, che prevede la ripartizione della somma nei periodi in cui il bene verrà utilizzato. La vita utile dei beni durevoli da ammortizzare viene stabilita convenzionalmente, per le varie tipologie di beni corrispondenti alla articolazione del Piano dei conti, attraverso una tabella di aliquote annuali di ammortamento, esposta a pag. 90 (Tabella 4).

La voce Ammortamenti accoglie sia le quote dei costi per l'acquisizione dei beni durevoli, sia quelle dei costi relativi alle manutenzioni straordinarie, ovvero per quelle manutenzioni che, aumentando il valore dei beni durevoli, sono sottoposte allo stesso criterio di valorizzazione del bene su cui è operata la manutenzione.



Procedimento per il calcolo delle quote di ammortamento.

Le voci di 2° livello, individuate in base al tipo di bene oggetto dell'ammortamento sono:

- Beni immateriali;
- Beni immobili;
- Beni mobili;

- Manutenzioni straordinarie.

5.8.1 Beni immateriali

Omissis

5.8.2 Beni immobili

Omissis

5.8.3 Beni mobili

Alla voce "Beni mobili" fanno riferimento i costi relativi ai beni durevoli aventi una consistenza fisica tale da permetterne lo spostamento.

In tale voce confluiscono, al 3° livello del Piano dei conti, gli ammortamenti relativi alle seguenti categorie di beni:

- Mezzi di trasporto stradali leggeri, il costo relativo all'insieme dei veicoli di piccole dimensioni che possono essere usati per trasportare persone o cose sulla superficie terrestre via terra (autovetture, motociclette, biciclette, motocicli, furgoni, volanti, etc.);
- Mezzi di trasporto stradali pesanti, il costo relativo all'insieme dei veicoli di grandi dimensioni che possono essere usati per trasportare persone o cose sulla superficie terrestre via terra (camion, autobus, autoblindo, etc.);
- Automezzi ad uso specifico, il costo relativo a mezzi stradali particolarmente attrezzati da destinare a specifici scopi ed esigenze (ambulanze, veicoli antincendio) oppure automezzi utilizzati per particolari attività (ruspe, gru, macchine escavatrici, etc.);
- Mezzi di trasporto aerei, il costo relativo all'insieme dei veicoli che possono essere usati per trasportare persone o cose sulla superficie terrestre via aerea (aerei, elicotteri, etc.);
- Mezzi di trasporto marittimi, il costo relativo all'insieme dei veicoli che possono essere usati per trasportare persone o cose sulla superficie terrestre via mare (navi, motovedette, cisterne, sommergibili, etc.);
- Macchinari per ufficio, il costo relativo ai beni in dotazione agli uffici per lo svolgimento e l'automazione di compiti specifici (fotocopiatrici, fax, telefoni, macchine da scrivere, calcolatrici, rilegatrici, imbustatrici automatiche, distruggidocumenti, apribuste elettrico, etc.);
- Mobili e arredi per ufficio, il costo degli oggetti per l'arredamento di uffici, allo scopo di rendere l'ambiente funzionale rispetto alle sue finalità (scrivanie, sedie, poltrone, armadi, classificatori, cassettiere, aste portabandiere, armadi blindati, casseforti, librerie, lampade, appendiabiti, bandiere, soprammobili, tappeti, guide, tende, portasciugamani, dispensatori di detersivo, etc.);
- Mobili e arredi per alloggi e pertinenze, il costo relativo agli oggetti per l'arredamento di ambienti destinati ad alloggio, ristorazione e rappresentanza, mense (letti, materassi, cuscini, piccoli elettrodomestici, servizi completi di: argenteria, posateria e vasellame, biliardi, pendole, etc.);

- Mobili e arredi per locali ad uso specifico, il costo ed agli oggetti per l'arredamento per ambienti destinati allo svolgimento di particolari attività (arredi per officine, laboratori - fotografici, di falegnameria, chimici, linguistici - sale prova e collaudo, tipografie, sale cinematografiche, centri sportivi, centrali telefoniche, sale per visite mediche, centrali operative, aule, parchi pubblici, etc.);
- Impianti e attrezzature, il costo relativo al complesso delle macchine e delle attrezzature necessarie allo svolgimento di una attività (impianti, macchinari per officine, laboratori - fotografici, di falegnameria, chimici, linguistici, etc.-, sale prova e collaudo, tipografie, sale cinematografiche, archivi, mense, centri sportivi, centrali telefoniche, sale per visite mediche, centrali operative, aule, attrezzaggio sale CED - contropavimenti, condizionatore, gruppo elettrogeno, etc.);
- Hardware, il costo relativo alle macchine connesse al trattamento automatizzato di dati (calcolatori, terminali, personal computer, stampanti, modem, reti, server, scanner, etc.);
- Armi leggere, il costo relativo alle dotazioni di piccole dimensioni utilizzate per i compiti di salvaguardia dell'ordine pubblico (pistole, fucili, etc.);
- Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico, il costo relativo agli insiemi di opere artistiche formanti una collezione e opere cui si riconosce un valore estetico e artistico (collezioni di quadri o statue, raccolte discografiche, quadri, statue, etc.);
- Materiale bibliografico, il costo relativo a libri, pubblicazioni, materiale multimediale di valore tale da essere suscettibile di ammortamento;
- Strumenti musicali, il costo di strumenti musicali di proprietà dello Stato;
- Animali il costo di animali utilizzati come ausilio in attività operative (cani, cavalli, etc.).

5.8.4 Manutenzioni straordinarie

Omissis

Beni mobili:	
Mezzi di trasporto stradali leggeri	20%
Mezzi di trasporto stradali pesanti	10%
Automezzi ad uso specifico	10%
Mezzi di trasporto aerei	5%
Mezzi di trasporto marittimi	5%
Macchinari per ufficio	20%
Mobili e arredi per ufficio	10%
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	10%
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10%
Impianti ed attrezzature	5%
Hardware	25%
Armi leggere	20%
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	2%
Materiale bibliografico	5%
Strumenti musicali	20%
Animali	20%

Tabella 4: Aliquote di ammortamento.

STRALCIO DELLA DIRETTIVA "LE PERMUTE IN AMBITO EI: NORME E PROCEDURE" ED. 2013 DI SME-UG CRA EI

2. ISTRUZIONI A CARATTERE OPERATIVO

a. Condizioni attuative

Le convenzioni e i contratti di permuta devono rispettare le seguenti condizioni:

- è ammessa la permuta tra materiali ovvero prestazioni, anche non rientranti in settori tra loro omogenei, secondo il criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche; se le prestazioni non sono economicamente equivalenti, è fatto obbligo al contraente che effettua la prestazione di minor valore, di pagare un prezzo alla controparte a titolo di conguaglio per compensare la disuguaglianza economica tra le prestazioni;
- nella permuta di materiali ovvero di prestazioni, deve essere garantita la sicurezza e la segretezza delle informazioni; le parti contraenti devono, in tal senso, garantire che i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto di permuta siano utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati;
- è possibile perfezionare permuta anche nei casi in cui le controprestazioni richieste dall'AD siano costituite, in parte, da materiali e/o servizi rientranti nell'attività d'impresa di soggetti non "parti" dell'atto negoziale, ovvero terzi rispetto alla permuta, ma a condizione che l'attività o il realizzarsi del risultato dovuto rimanga riferibile alla parte stessa; in altri termini, per la fornitura dei materiali e l'esecuzione dei servizi richiesti in controprestazione, la controparte può avvalersi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 (istituto dell' "avvalimento"), dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di altro soggetto (ausiliario), che si impegna a mettere a disposizione le risorse di cui è carente l'impresa ausiliata, diventando titolare passivo, in solido con la prima, di una obbligazione accessoria alla principale, di cui segue le sorti;
- è altresì consentito alla controparte di un atto negoziale di permuta - al fine di garantire la piena esecuzione delle controprestazioni - di costituire, nel rispetto della vigente normativa di riferimento, apposito Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI), ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

b. Individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare

(1) Alla individuazione dei materiali e delle prestazioni che possono costituire oggetto di permuta relativamente alle esigenze dell'area tecnico-amministrativa, provvede il Capo di Stato Maggiore della Difesa su proposta del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti.

3 Gli importi a titolo di conguaglio dovuti al Ministero della Difesa sono pagati quali entrate erariali, con versamento in tesoreria.

4 Resta fermo che i rapporti tra ausiliato e ausiliario devono costituire oggetto di atto negoziale a parte rispetto a quello di permuta, significando che quest'ultimo regola esclusivamente il rapporto principale afferente allo scambio di beni e servizi.

(2) Per le esigenze dell'area tecnico-operativa, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, di iniziativa o su proposta degli Stati Maggiori di FA e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, individua i materiali e le prestazioni che possono costituire oggetto di permuta.

In particolare, i para 2 e 3 della direttiva applicativa di SMD (SMD-L-027) afferente alle "Condizioni e modalità per la stipula e l'esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni"- Ed. 2013 individuano le seguenti tipologie:

(a) Materiali

– mezzi, equipaggiamenti e materiali dell'AD ritenuti non più utili ovvero il cui utilizzo è giudicato meno conveniente rispetto ai materiali e/o alle prestazioni acquisibili in permuta. Più in dettaglio, devono intendersi ricomprese le seguenti tipologie: armi, armamenti e munizioni, auto-motoveicoli, sistemi tattici e/o logistici, velivoli ad ala fissa e rotante, mezzi navali di superficie e subacquei, macchine, attrezzature tecniche e relativi componenti, apparecchiature e sistemi informatici e per le telecomunicazioni, programmi informatici, olii e carbolubrificanti, mobili, utensili, viveri, foraggi, medicinali, vestiario, equipaggiamenti e manufatti in genere, materie prime e merci.

Sono permutabili anche i materiali "impiegabili" ai sensi dell'art. 520 del DPR n. 90/2010, così come modificato, al comma 8, dall'art.3, comma 1, lett. i) del DPR n. 40/2012. Possono altresì costituire oggetto di permuta i materiali di risulta (rottami metallici e non metallici) derivanti da operazioni di Demolizione/rottamazione di materiali dichiarati fuori uso o fuori servizio.

A fattor comune per tutti i materiali sopra elencati, si precisa che gli stessi non possono in nessun caso essere considerati di esclusivo interesse del singolo EDRC che li ha in carico, essendo a quest'ultimo semplicemente affidati in gestione dalla FA. Detti beni dovranno, dunque, essere posti, prima della permuta, quantomeno fuori servizio, o fuori uso secondo le procedure tecnico-logistiche previste agli artt. 417 e segg. del DPR n. 90/2010, rappresentando i relativi provvedimenti (fuori uso o fuori servizio) i minimi presupposti essenziali per l'avvio dell'attività in questione.

A tal riguardo, si sottolinea la necessità di attenersi scrupolosamente, nella gestione dell'istituto, alle preventive (propedeutiche) indicazioni di destinazione d'uso dei materiali fornite dall'Autorità logistica centrale ai sensi della richiamata normativa di riferimento, significando che tale indicazione (destinazione alla vendita, alla trasformazione, alla distruzione/smaltimento, alla permuta, ecc.) deve ritenersi pregiudiziale al legittimo avvio di una procedura negoziale per la stipula di un atto negoziale di permuta avente ad oggetto l'alienazione di materiali dichiarati fuori uso/fuori servizio e/o di materiali di risulta derivanti dalla relativa demolizione/rottamazione.

Si soggiunge, infine, che, in presenza di materiale ancora impiegabile (in servizio) ma non più utile per la FA, dovrà/potrà procedersi con la richiesta di dichiarazione di "esubero" ai sensi dell'art. 422 del DPR n. 90/2010.

STRALCIO DELLA CIRCOLARE "DISPOSIZIONI SULL'ISTITUTO DELLE PERMUTE IN AMBITO F.A.- MANUALE D'USO DELL'APPLICAZIONE DEL SIEFIN (VERSIONE 2.0) ED. 2015" DI SME- RPGF

1. PREMESSA

L'applicativo introdotto nel sistema SIEFIN ad inizio dell'E.F. 2014 è lo strumento attraverso il quale l'iter autorizzativo dell'istituto delle permutate in ambito F.A. è stato automatizzato. Tale applicativo, oltre a contrarre i tempi relativi alla stipula delle permutate sulla linea di comando consente, al contempo, la possibilità di valutare e monitorare le stesse sia da un punto di vista finanziario che tecnico amministrativo, recependo l'introduzione di un valore soglia pari a **€ 20.000**⁵²⁵.

2. PROCEDURA PER L'INSERIMENTO DI UNA PERMUTA NEL SIEFIN

a. PRECONDIZIONE

Ogni E/D/R/C prima della stipula di un contratto di permuta dovrà, per l'individuazione delle controprestazioni, "agganciarsi" a richieste integrative nel sistema SIEFIN che risultino non finanziate o non preavvisate.

b. INSERIMENTO

Selezionando dal menu principale il tasto ESERCIZIO/GESTIONE PERMUTE e successivamente il tasto NUOVA PERMUTA comparirà una maschera contenente i seguenti campi obbligatori da compilare/selezionare:

- TIPO DI PERMUTA: ovvero descrizione della prestazione da effettuare (Es. concorso di personale e mezzi, utilizzo di porzioni di aree/infrastrutture, utilizzo impianti sportivi ecc.);
- Grado/qualifica, cognome e nome e numero di telefono (sotrin, no cellulari no linea civile) del punto di contatto ;
- A.I.D. (Agenzia Industrie Difesa): "flaggare"-SI qualora la permuta sia inerente ad un contratto da stipularsi con l'A.I.D.;
- Descrizione prestazione in cui va particolareggiata la stessa;
- NOTA (NON OBBLIGATORIO): qualora vi sia la necessita di fornire ulteriori eventuali informazioni.

A seconda del tipo di prestazione selezionata, sarà necessario "flaggare" i campi seguenti⁵²⁶:

- scheda (allegato "C");
- autorizzazione al concorso;
- decreto (di alienazione nel caso di dismissione di materiali/mezzi/parti di essi);
- congruità della prestazione;

⁵²⁵ Valore al di sopra del quale l permutate devono essere autorizzate dall'UG CRA E.I.. Per le permutate il cui valore è pari o inferiore a **20.000€** i Comandanti hanno la facoltà di operare in piena autonomia amministrativa, fermo restando l'obbligo di inserimento della permuta nell'applicativo in questione per le attività di monitoraggio e il pieno rispetto delle attività negoziali previste per l'A.D..

⁵²⁶ Tale operazione è obbligatoria, altrimenti il sistema non permetterà di proseguire la composizione della permuta.

- congruità della controprestazione;
- autorizzazione nolo;
- richiesta all'AID (in caso di dismissione di materiali);
- CONI (parere commissione paritetica DIFESA/CONI nel caso di cessione temporanea di strutture sportive di F.A.);

inserendo i relativi documenti in un unico file PDF per il successivo caricamento tramite il tasto "SFOGLIA" .

Infine si "flaggeranno" le richieste integrative che si intende associare alla permuta. Qualora il valore delle voci di spesa associate risulti essere inferiore/superiore al valore della controprestazione, l'E/D/R/C, cliccando sulla casella IMPORTO, potrà parificare gli importi tra voci di spesa delle richieste integrative e controprestazione alla luce della documentazione fornita.

SALVA: al fine di chiudere la fase di "caricamento" della permuta si dovrà cliccare il tasto SALVA.

c. VALUTAZIONE DEL CONTRATTO DI PERMUTA DA PARTE DELLA CATENA GERARCHICO FINANZIARIA

(1) Valore inferiore o uguale a € 20.000

- (a) La catena gerarchico-finanziaria non si esprime e la permuta, una volta caricata, è considerata autorizzata.
- (b) SME-UG CRA EI ha titolo ad esprimere un parere o fornire suggerimenti riguardo la specifica permuta anche se non potrà bocciarla poiché già autorizzata del Comandante l'E/D/R/C.
- (c) L'E/D/R/C può, "flaggando" il box "EVENTUALE PARERE CRA" al momento dell'inserimento della permuta, chiedere al SME-UG CRA EI un parere tecnico. SME-UG CRA EI avrà la possibilità di selezionare l'opzione:
 - VALIDA: l'EDRC originatore della permuta potrà stipulare il contratto e, dunque, finalizzare la permuta;
 - RIMANDA: scrivendo nel campo note i commenti a cui l'E/D/R/C originatore dovrà ottemperare. In questo caso la permuta rimane congelata fino a che l'E/D/R/C non avrà apportato le modifiche richieste, scrivendo nel campo note a lui dedicato l'azione messa in atto;
 - BOCCIA: la permuta verrà cancellata.

(2) Valore superiore a € 20.000

(a) CATENA GERARCHICO FINANZIARIA

Dal momento in cui la permuta viene salvata, inizierà il conteggio dei 7 giorni, periodo in cui tutta la catena gerarchico-finanziaria sovraordinata all'Ente originatore avrà l'opportunità di:

- bocciare la procedura di permuta in itinere;
- approvarla mediante la procedura del silenzio assenso.

Qualora almeno uno degli attori costituenti la catena gerarchico-finanziaria decidesse di bocciare la permuta, automaticamente l'iter verrà interrotto e la permuta verrà cancellata insieme alle richieste integrative ad essa associate.

Trascorsi i 7 giorni devoluti alla catena gerarchico-finanziaria sovraordinata all'Ente originatore, l'atto negoziale sarà valutato dall'OP di Forza Armata (RPGF- Uf.Pro.Fi.Bi.Sta.) che, in osservanza delle priorità indicate dal Sig. Capo di SME e in considerazione delle criticità della Forza Armata, valuterà le controprestazioni, e avrà la possibilità di selezionare l'opzione:

- VALIDA: la permuta passerà, quindi, alla trattazione del CRA EI (non è prevista la procedura di silenzio-assenso);
- RIMANDA: scrivendo nel campo note i commenti a cui l'E/D/R/C originatore dovrà ottemperare; in questo caso la permuta rimane congelata fino a che l'E/D/R/C non avrà apportato le modifiche richieste, scrivendo nel campo note a lui dedicato l'azione messa in atto;
- BOCCIA: la permuta sarà cancellata insieme alle richieste integrative ad essa collegata.

CSP, SCP e/o CP:

Bocciano la permuta entro 7gg.: La permuta viene visualizzata nella griglia come BOCCIATA. Il campo note deve essere valorizzato con l'eventuale motivo della bocciatura.

Se non viene espresso alcun parere passati 7 gg., la permuta si ritiene valutata positivamente (per effetto del "silenzio-assenso"), viene sottoposta all'esame dell'OP e visualizzata nella griglia "solo Liv. OP".

OP:

Boccia la permuta: viene visualizzata nella griglia Bocciate. Il campo note deve essere valorizzato con l'eventuale motivo della bocciatura.

Rimanda la permuta dopo 7gg.: Il campo note deve essere valorizzato con l'eventuale motivo per cui viene rimandata al CSS.

La permuta viene visualizzata nella stessa griglia evidenziata in giallo.

Valida la permuta dopo 7gg.: la permuta viene visualizzata nella griglia Livello CRA EI.

(b) AUTORIZZAZIONE DEL C.R.A. E.I.

Una volta approvata dall'OP di Forza Armata, la permuta passerà alla trattazione del CRA EI che potrà selezionare una tra le seguenti opzioni:

- APPROVA: l'E/D/R/C originatore della permuta potrà procedere alla stipula del contratto e, dunque, finalizzare la permuta (la permuta entra nel campo delle APPROVATE).

- RIMANDA: scrivendo nel campo note i commenti a cui l'E/D/R/C originatore dovrà ottemperare. In questo caso la permuta rimane congelata fino a che l'E/D/R/C non avrà apportato le modifiche richieste, scrivendo nel campo note a lui dedicato l'azione messa in atto.
- BOCCIA: la permuta viene visualizzata nella griglia come Bocciata. Il campo note deve essere valorizzato con l'eventuale motivo della bocciatura.

N.B.: le Permute inferiori o uguali a € 20.000 con richiesta di valutazione dell'UG CRA EI espressa dal CSS vengono visualizzate nella griglia Approvazione CRA e l'UG CRA EI può approvare, rimandare o bocciare la permuta.

L'UG CRA EI , inoltre, può valutare una permuta già approvata aggiungendo una nota di commento senza cambiare lo stato della permuta (approvata, aperta, chiusa).

Prot. 0066134 15/12/2011
 374871



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

IV REPARTO LOGISTICO

Ufficio Coordinamento Logistico

Indirizzo Telegrafico: STATESERCITO COORDLOG - ROMA

Prot. n. 66134 Cod. id. 220RL Ind. cl. 7.8.3/17608
 Annessi n. 3 (non a tutti).

00100 Roma,
 pdt. Ten. Col. LOFINO 38925

OGGETTO: Cessione di materiali d'armamento fuori uso/fuori servizio, a titolo gratuito, a favore di Associazioni Combattentistiche e Comuni per scopi di arredo/decoro urbano.

A **COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO**
 Dipartimento Trasporti e Materiali **ROMA**

e, per conoscenza:

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
 IV Reparto Logistica e Infrastrutture **SEDE**

COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO
 Stato Maggiore **ROMA**

diramazione interna:

V REPARTO AFFARI GENERALI **SEDE**

Rif. lettere (non a tutti):

- n. lett. n. MDE24363/93318/SEZ. ARM/7.8.3.4-1186 in data 17 ottobre 2011 di COMLOG (in copia per SMD);
- n. 20177 in data 26 luglio 2011 del Comune di Mentana (in copia per SMD);
- s.n. dell'Associazione Combattenti e Reduci e Gruppo Alpini di Poiano (VR) (in copia per SMD e COMLOG);
- lett. n. MDE24363/40097/U_ALIENAZ/7.8.3 in data 28 aprile 2011 di COMLOG;
- n. 4639 cod. id. STOR2 ind. cl. 12.1.1 in data 16 settembre 2009 dello SME Ufficio Storico (in copia per SMD e COMLOG).


- In esito a quanto chiesto con la lettera in rif. "d", si ritiene che il quadro normativo vigente consenta, analogamente al passato, la possibilità di cedere a titolo gratuito materiali d'armamento fuori servizio/uso alle Associazioni Combattentistiche e/o Comuni a scopo di decoro/arredo urbano.
- Quanto sopra tenuto conto che la Direzione degli Armamenti Terrestri, nell'autorizzare tale tipologia di cessione, aveva richiamato in passato l'art. 49 comma 3 della legge 388/2000. Da tale articolo, come noto, è scaturito il decreto interministeriale di attuazione 30.11.2001 "Alienazione, cessione di mezzi e materiali eccedenti le esigenze delle F.A." che, come correttamente evidenziato da codesto Comando, disciplina all'art. 2 unicamente la cessione per scopi museali.

- 2 -

Ne deriva che le cessioni di cui all'oggetto, nella valutazione dell'organo di vertice tecnico-amministrativo, rientrano nella tipologia delle cessioni per scopi museali e, in tale contesto, il quadro normativo attuale nulla modifica rispetto al passato, atteso le disposizioni del citato art. 2 del d.l. 30.11.2201, abrogato, sono state riportate integralmente nell'art. 423 del "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare".

3. Ciò premesso, nell'analizzare le richieste di cessione in argomento, occorre anche tenere conto dei vincoli derivanti dall'applicazione:
 - del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", che, all'art. 101, in particolare, definisce il museo "*una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio*";
 - dalla Direttiva dell'Ufficio Storico di questo Stato Maggiore "Disposizioni in materia di tutela del patrimonio storico dell'E.I.", di cui alla lettera in rif. "e", che subordina la cessione delle armi di interesse storico alla valutazione/autorizzazione dello SME.
4. Per quanto precede, e ove nulla osti da parte dello Stato Maggiore della Difesa, che legge per conoscenza, si autorizza codesto Comando, a carattere generale e nel rispetto delle succitate norme/direttive, alla cessione di materiali di armamento fuori uso/fuori servizio non appartenente al patrimonio storico inalienabile della F.A.:
 - a titolo gratuito solo ai musei che possiedono i requisiti previsti dal Ministero per i beni e le attività culturali, che assicurano il rispetto della vigente normativa di Pubblica Sicurezza ed esclusivamente per il materiale già disattivato (eventuali costi di disattivazione dovranno ricadere interamente sul soggetto richiedente);
 - a titolo oneroso o attraverso permuta di beni e servizi, anche in controvalore ridotto rispetto al loro reale valore storico, a tutti gli altri soggetti autorizzati, consentendo al citato Ufficio Storico di poter mettere in atto tutte le attività previste dal Codice di Tutela dei Beni Culturali (restauri, ripristino, valorizzazione e conservazione), a beneficio del patrimonio storico e a tutela della F.A. contro possibili richiami/sanzioni per inottemperanza,
5. In particolare, si chiede di valutare il possibile soddisfacimento delle cessioni a titolo gratuito richieste da:
 - il Comune di Mentana (RM), di cui alle lettere in rif. "a" e "b";
 - l'Associazione Combattenti e Reduci e Gruppo Alpini di Poiano (VR), di cui alla lettera in rif. "c", annessa in copia,
 significando che, a parere di questo Reparto, i siti di prevista esposizione dei materiali possono essere considerati musei, alla luce:
 - del citato art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
 - della definizione più articolata coniata dall'*International Council of Museums*, la più importante e diffusa Associazione museale al mondo, che così recita: "*(museo) istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. E' aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali ed immateriali dell'umanità e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e diletto*". Sono compresi in tale definizione, tra gli altri, anche "*i siti e i monumenti naturali, archeologici ed etnografici e i siti e monumenti storici che hanno la natura di musei per la loro attività di acquisizione, di conservazione e di comunicazione delle testimonianze materiali dei popoli e del loro ambiente,..... i parchi naturali*."
6. Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale approfondimento ritenuto utile, si chiede, altresì, di tenere informato questo Stato Maggiore sugli aggiornamenti di situazione.

d'ordine
 IL CAPO REPARTO
 (Gen. D. Paolo SERRA)



M_D E0012000 0718731 19-06-2013



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

IV REPARTO LOGISTICO

Ufficio Sistemi per la Mobilità

Prot. n. 180RL2/7.8.4

Allegati: 1

indirizzo postale: *Via XX settembre, 123/A – 00187 Roma*
 indirizzo telegrafico: *STATESERCITO QUARTO*
 posta elettronica: statesercito@esercito.difesa.it
 PEC: statesercito@postacert.difesa.it
 POC: Ten. Col. Antonio CAMERINO
 telefono mil. 1037419
 email: antonio.camerino@esercito.difesa.it

OGGETTO: Alienazione di mezzi posti fuori servizio dalla Forza Armata tramite permuta.

A INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

^^^^^^^^^^^^

Riferimento: Direttiva "Le permuta in ambito EI: norme e procedure" – Ed. 2013.

^^^^^^^^^^^^

1. Nelle more della stipula della convenzione quadro per l'alienazione di oltre 4.000 veicoli della Forza Armata, di cui circa 2600 dislocati presso il Parco Mezzi Cingolati e Corazzati di Lenta, questo Stato Maggiore ha autorizzato la conclusione delle attività di alienazione già in atto da parte del citato Ente.
2. In tale ambito, al fine di garantire il concludersi di dette attività in tempi contenuti, si ritiene opportuno evidenziare che la formale dichiarazione d'interesse/non interesse da parte di AID dovrà essere:
 - formalizzata entro 30 giorni dalla avvenuta notifica della proposta dell'Ente (che ad ogni buon conto dovrà essere corredata della indicazione del valore di stima dei materiali da alienare e dell'elenco di dettaglio dei beni/servizi e lavori da chiedere in controprestazione), significando che il decorso infruttuoso di tali termini darà diritto alla F.A. ad esperire le ordinarie procedure concorsuali per la scelta di un privato contraente;
 - completa di tutti gli elementi di informazione necessari al citato Ente per avviare l'iter autorizzativo alla stipula della permuta secondo la vigente normativa (controprestazione comprensiva del prospetto analitico dei parametri/criteri adottati per la relativa valorizzazione);
 - inclusiva dell'impegno a firmare il contratto di permuta entro il tempo limite di 30gg. dall'autorizzazione alla stipula dell'atto negoziale da parte del UG CRA EI, trascorsi i quali l'Ente di F.A. si intenderà tacitamente svincolato da ogni impegno con l'AID e potrà proseguire l'attività di permuta con altri soggetti.

3. Il termine indicato al primo alinea del precedente paragrafo resta valido anche ove la prefata Agenzia, a riscontro della richiesta dell'Ente, intenda formulare una controproposta (in termini di valorizzazione e/o di tipologia di beni/servizi e lavori da eseguire in controprestazione); in tal caso sarà l'Ente avente causa a dover replicare entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta notifica della lettera dell'AID, con una formale dichiarazione di accettazione/non accettazione delle proposte formulate dall'Agenzia stessa, significando che - in caso di mancata accettazione - si configurerà parimenti il diritto della F.A. ad esperire le ordinarie procedure concorsuali per la scelta di un privato contraente.
4. Si resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento ritenuto utile al riguardo.

IL CAPO REPARTO
(Gen.D. Mario RUGGIERO)

M_D GTER 0028341 18-11-2015

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
Vice Direttore Tecnico

All.: 1
Ann.: /

Indirizzo Postale: Via Marsala, 104 – 00185 ROMA
Posta elettronica : tenam@terramdifesa.it

OGGETTO: Procedure per la vendita di autoveicoli/autocarri tattici dismessi dalle F.A./CC.
Demilitarizzazione veicoli.

A STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
IV REPARTO – LOGISTICA E INFRASTRUTTURE
Ufficio Organizzazione Logistica

ROMA

~~~~~  
Rif: let. n. M\_D SSMD 0149699 in data 28/10/2015.  
~~~~~

In esito a quanto richiesto con la lettera in riferimento, si invia in allegato la let. n. M_D GTER 0018079 in data 17/07/2015 con la quale la Direzione scrivente forniva analoghe informazioni all'Agenzia Industrie Difesa.

Si rimane a disposizione per ogni informazione utile a riguardo.

d'ordine
IL VICE DIRETTORE TECNICO
Magg. Gen. Oronzo PAGLIARA

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

M_D GTER 0018079 17-07-2015

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
III Reparto - 7^ Divisione

All.: 1
Ann.: 1

Indirizzo Postale: Via Marsala, 104 – 00185 ROMA
Posta elettronica : terram@terram.difesa.it
PDC Ten. Col. VOLPE (+390647359246)

OGGETTO: Cessione di mezzi/materiali radiati dal servizio - materiali di armamento - art. 2 Legge 185/90 e D.M. 13 giugno 2003. **Demilitarizzazione veicoli.**

A AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
BUSINESS UNIT
Valorizzazione Mezzi Terrestri/Aerei

TORRE ANNUNZIATA (NA)

e, per conoscenza,

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

ROMA

~~~~~  
Rif.: let. n. 1450 in data 03/07/2015 (*notut*).  
~~~~~

Si invia, in allegato, l'elenco dei particolari da rimuovere per la demilitarizzazione dei veicoli radiati.

Si rimane a disposizione per ogni informazione utile a riguardo.

d'ordine
IL CAPO DIVISIONE
Col. ing. s.SM Raffaele ZORZI

Allegato I

Elenco particolari da rimuovere per la demilitarizzazione dei veicoli militari radiati dal servizio.

- Impianto luci oscurate;
- Presa ausiliaria avviamento d'emergenza (bipolare o coassiale);
- Gancio di traino STANAG 4101;
- Ralla/supporto arma di Reparto;
- Supporti armamento individuale;
- Supporti e cavi antenne radio;
- Cablaggi/supporti per alimentazione/installazione apparati radio;
- Apparato di bonifica NBC e relativo supporto;
- STANAG e banner identificativi del Reparto;
- Dispositivo *runflat* degli pneumatici (toroide), ove presente;
- Sistema automatico gonfiaggio pneumatici (téléflow/C.T.I.S.), ove presente;
- Griglie antisommossa.

N.B. si rammenta che i veicoli in versione protetta e/o blindata, all'atto della loro dichiarazione di fuori uso e qualora non sia possibile eliminare in modo definitivo le protezioni e/o la blindatura, dovranno essere necessariamente rottamati a mente della Circ. n. 3/2/1608 in data 17/02/1984 della Direzione Generale Motorizzazione e Combustibili (in **annesso A**).

M_D SSMD REG2016 0011944 28-01-2016



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

IV REPARTO – LOGISTICA E INFRASTRUTTURE

Ufficio Organizzazione Logistica

Indirizzo Postale: Via XX Settembre, 11 - 00187 ROMA

Posta elettronica: stamdifesa@ssmd.difesa.it

All.: 2 (due).

P.d.C. : Magg. Eugenio FORTUNATO

tel. linea mil.: 2.2630

e-mail: quarto.wolsezel@ssmd.difesa.it

OGGETTO: Procedure per la vendita di autoveicoli tattico logistici dismessi dalle F.A./CC.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

~~~~~

Riferimento:

- a. f.n. M\_D GTER 28341 in data 18 novembre 2015 della DAT (non a tutti);
- b. f.n. M\_D SSMD 0008127 in data 21 gennaio 2016 di UGAG (non stutti).

Seguito:

- a. f.n. M\_D SSMD 0140672 in data 12 ottobre 2015 (non a tutti);
- b. f.n. M\_D SSMD 0149699 in data 28 ottobre 2015 (non a tutti).

~~~~~

1. Alla luce dei recenti accadimenti che hanno visto coinvolte ditte civili in tentativi di esportazione di autoveicoli/autocarri dismessi dalla F.A./CC non in armonia con le vigenti norme in materia di armamenti, si rende necessario fornire delle indicazioni in merito al processo di demilitarizzazione dei mezzi militari tattico logistici e ad alcune clausole di salvaguardia da inserire negli atti negoziali di compravendita/permuta.
2. Nell'evidenziare che la cessione, a qualsiasi titolo, di beni dichiarati fuori uso o fuori servizio può perfezionarsi solo a seguito di una demilitarizzazione eseguita secondo le indicazioni fornite dalla DAT con foglio in riferimento a. e riepilogate in Allegato "B", si ritiene opportuno integrare gli atti negoziali come di seguito specificato:
 - menzionare, quale condizione essenziale per la successiva cessione, il requisito della demilitarizzazione del bene da alienare, che di norma è posta in essere dall'AD, ma che può essere delegata ogni qualvolta ritenuto opportuno, alla parte acquirente che se ne accolla le spese. In quest'ultima ipotesi, l'AD sarà tenuta a verificare la completa demilitarizzazione del bene in questione;
 - includere una clausola che indichi il foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c.¹, in quanto necessario per la peculiarità dell'oggetto della vendita. Ciò in quanto può accadere che il luogo cui è sorta l'obbligazione dedotta in contratto non coincida con quello in cui la stessa debba essere eseguita;
 - prevedere la clausola rubricata "Caratteristiche e futuro utilizzo del bene" secondo la dicitura che segue:
 - *la parte acquirente da atto che il bene oggetto della compravendita/permuta è stato completamente demilitarizzato e privato di qualsiasi segno, contrassegno o altro simbolo riconducibile alle Forze Armate ed alla Repubblica;*
 - *la parte acquirente solleva l'amministrazione cedente da qualunque responsabilità per il successivo utilizzo del bene oggetto della compravendita/permuta difforme da quello previsto dalla legge e si assume ogni responsabilità per l'eventuale violazione di norme di settore in tema di vendita, nonché di rimilitarizzazione del bene stesso.*
3. Si rimane disponibili per eventuali ulteriori chiarimenti.

d'ordine
IL CAPO REPARTO
 (Gen. IA Roberto COMELLI)

Digitally signed by CAPREZZO
 GENARCO
 Date: 2016.01.28 14:45:58 CET

M_D E24363 REG2016 0008215 04-02-2016

Allegato "B"

Elenco particolari da rimuovere per la demilitarizzazione dei veicoli militari tattico logistici.

- Impianto luci oscurate;
- Presa ausiliaria avviamento d'emergenza (bipolare o coassiale);
- Gancio di traino STANAG 4101;
- Ralla/supporto arma di Reparto;
- Supporti armamento individuale;
- Supporti e cavi antenne radio;
- Cablaggio/supporti per alimentazione/installazione apparati radio;
- Apparato di bonifica NBC e relativo supporto;
- STANAG e banner identificativi del Reparto;
- Dispositivo *runflat* dei pneumatici (toroide), ove presente;
- Sistema automatico gonfiaggio pneumatici ove presente;
- Griglia antisommossa.

Si suggerisce adottare ulteriori provvedimenti tecnici sui veicoli dismessi al fine di ridurre il più possibile gli aspetti che possono farli individuare come mezzi militari (ad es.: coprire con vernice tutti i simboli di carattere militare, interrompere la livrea verde con spruzzi di vernice e altri colori).

M_D E0012000 REG2017 0093898 12-05-2017



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa "E.I."

PEC: statesercito@postacert.difesa.it

Allegati: n. 1
UAC.3-7.3.2.1.

POC: Ten.Col. Pasquale MAZZARELLA (1038126)
pasquale.mazzarella@esercito.difesa.it

OGGETTO: Disposizioni sull'attuazione dell'istituto della permuta in ambito Forza Armata.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

~~~~~

Riferimento direttiva SMD-L-027 Ed- 2013 diramata da SMD IV con lettera M\_D SSMD 0018393 in data 12/03/2013.

Seguito:

- a. direttiva "Le permute in ambito E.I.: norme e procedure" - Ed. 2013, diramata con let.2924 Cod.id. CRA/UAC 3 Ind.cl. 7.3.2.1 in data 16/04/2013;
  - b. msg. n. 559/COD.ID. CRA/UAC3 Ind.cl. 7.3.2.1 in data 30/01/2014;
  - c. msg. n. 6349/COD.ID. CRA/UAC3 Ind.cl. 7.3.2.1 in data 15/10/2014;
- ~~~~~

1. Con le comunicazioni richiamate a seguito questo Ufficio Generale ha impartito le disposizioni relative alle procedure da seguire per l'approvazione degli atti di permuta.
2. Tuttavia, allo scopo di fornire un ulteriore supporto agli EDRC di FA riguardo agli aspetti tecnico-amministrativi dell'atto negoziale oggetto di stipula, per le sole attività di permuta da sottoporre alla preventiva autorizzazione dell'UG CRA EI<sup>1</sup>, i richiamati EDRC dovranno inserire tra la documentazione da predisporre sulla piattaforma "SIEFIN Permute<sup>2</sup>" anche una bozza dell'atto negoziale da sottoscrivere.
3. Inoltre, al fine di addivenire ad una completa automazione della procedura di rendicontazione delle permute tramite la medesima procedura informatica, si dovrà provvedere ad inserire gli atti negoziali sottoscritti (a prescindere dall'importo) e ad indicare la data di chiusura della permuta (ad avvenuta completa esecuzione delle prestazioni/controprestazioni).
4. Infine, è doveroso rammentare che:
  - l'inserimento della documentazione in piattaforma SIEFIN deve avvenire prima della stipula dell'atto negoziale e del conseguente avvio delle attività di permuta, a prescindere dall'importo;

<sup>1</sup> o per gli EDRC promotori di permute di valore inferiore a € 20.000,00 ma che abbiano fatto esplicita richiesta di valutazione dell'UG CRA EI a titolo di maggior tutela. Al riguardo si evidenzia altresì che, attesi i necessari tempi tecnici previsti per le valutazioni di pertinenza della catena gerarchico-finanziaria e dell'OP (SME UGPF), la permuta dovrà essere inserita sulla piattaforma SIEFIN con almeno 3 settimane di anticipo rispetto alla prevista data di stipula. Tale termine si incrementa ad almeno 6 settimane nel caso in cui l'importo della permuta sia superiore ai 100.000 euro e si renda necessaria la preventiva visione dell'Autorità politica.

<sup>2</sup> scheda permuta, verbali di congruità e/o stima, decreti, autorizzazioni al concorso, etc.

- 1 -

Digitally signed by SALVATORE  
FARI  
Date: 2017.05.12 08:44:48 CEST

- l'approvazione da parte di questo UG, ove prevista o richiesta, è "*conditio sine qua non*" per la sottoscrizione dell'atto negoziale e per la successiva finalizzazione della permuta stessa.
5. In relazione a quanto precede, codesti Vertici d'Area vogliono sensibilizzare i Comandi dipendenti ad un rigoroso rispetto delle procedure vigenti e delle nuove indicazioni contenute nella presente comunicazione.

**IL CAPO UFFICIO GENERALE**  
**Magg. Gen. Salvatore FARÌ**

Allegato "A"

**ELENCO INDIRIZZI**

|                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A: COMANDO FORZE OPERATIVE NORD                                      | <u>PADOVA</u>         |
| COMANDO FORZE OPERATIVE SUD                                          | <u>NAPOLI</u>         |
| COMANDO TRUPPE ALPINE                                                | <u>BOLZANO</u>        |
| COMANDO BRIGATA DI SUPPORTO NRDC-ITA                                 | <u>SOLBIATE OLONA</u> |
| COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO                                      | <u>ROMA</u>           |
| COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO                  | <u>VERONA</u>         |
| COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL'ESERCITO | <u>ROMA</u>           |
| COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE                                      | <u>ROMA</u>           |
| COMANDO DELLE FORZE SPECIALI                                         | <u>PISA</u>           |

e, per conoscenza:

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCITO | <u>FIRENZE</u> |
|--------------------------------------------|----------------|

DIRAMAZIONE INTERNA:

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| COMFOTER/COE                                    | <u>SEDE</u> |
| III REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE             | <u>SEDE</u> |
| IV REPARTO LOGISTICO                            | <u>SEDE</u> |
| V REPARTO AFFARI GENERALI                       | <u>SEDE</u> |
| VI REPARTO SISTEMI C4I                          | <u>ROMA</u> |
| DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO | <u>SEDE</u> |
| UFFICIO GENERALE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA     | <u>SEDE</u> |
| UFFICIO AMMINISTRAZIONE                         | <u>SEDE</u> |

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

